

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ABATE: Valutazione servizio prestato dagli insegnanti elementari ai fini del conferimento di incarichi e supplenze (11046)	4918	BARTOLE: Disciplina della produzione e della vendita del vaccino antiaftoso e contro la peste suina. (10572)	4929
ABELLI: Patente di guida per macchine agricole ai minorati visivi e uditivi. (10424)	4919	BASLINI: Sistemazione statale n. 464 nel tratto Voghera (Pavia)-Bobbio (Piacenza) e costruzione variante per Varzi (Pavia). (10401)	4929
ABENANTE: Pesca con esplosivi lungo il litorale di Torre Annunziata (Napoli). (8063)	4919	BASSI: Opere portuali in Trapani (10005)	4930
ABENANTE: Situazione della D.E.R.I.V.E.R. di Torre Annunziata (Napoli). (10425 e 10426)	4920	BASSI: Soppressione di quattro passaggi a livello in Alcamo Marina (Trapani). (11463)	4930
ALESI: Regolamentazione servizio di leva. (10321)	4921	BEMPORAD: Svincolo dell'autostrada Genova-Savona e Rivardo-Sestri Levante (Genova) dalla viabilità cittadina. (10123)	4931
ALESI: Pensione dei marittimi. (10324)	4921	BERLINGUER LUIGI: Ripartizione proventi di prestazioni per conto terzi nelle cliniche ed istituti universitari. (9945)	4932
ALESI: Assunzioni dei mutilati e invalidi del lavoro. (10760)	4922	BERLINGUER MARIO: Assegnazione a coltivatori profughi dalla Tunisia di terre in Assemini (Cagliari). (10456)	4932
ALESI: Mercato nazionale di prodotti cinesi. (11415)	4922	BIAGGI FRANCAANTONIO: Secondo canale TV, nell'alta Val Camonica (Brescia). (10115)	4932
ALPINO: Modifiche al regolamento « Enasarco ». (9790)	4923	BIAGGI FRANCAANTONIO: Contributi ai centri di rieducazione motoria della C. R. I. (10948)	4933
AMENDOLA PIETRO: Medico condotto di Morigerati (Salerno). (8992)	4923	BIAGINI: Potenziamento sede provinciale dell'I. N. P. S. di Pistoia. (10169)	4933
AMENDOLA PIETRO: Esposizione della bandiera nazionale al municipio di Sapri (Salerno) per l'anniversario della Liberazione (11286)	4924	BIANCHI GERARDO: Numero delle fermate dei treni nella stazione succursale di Montecatini Terme (Pistoia). (11297)	4934
AMODIO: Età pensionabile dei direttori didattici. (10624)	4925	BIMA: Riforma regolamentazione sulle imposte di consumo. (11517)	4934
AMODIO: Posti vacanti di direttore didattico. (10625)	4925	BOLDRINI: Operazioni dell'Ente nazionale delle Tre Venezie. (8271 e 11125)	4935
ANDERLINI: Fusione delle società Terni, Finelettrica, Finsinder e S. I. P. (10888)	4925	BOLOGNA: Nuove navi per la linea Trieste-nord America. (8449)	4936
ANGELINI: Trattamento fiscale delle mietitrici agricole. (10996)	4926	BONEA: Costo di costruzione e di esercizio delle turbonavi <i>Leonardo</i> e <i>Michelangelo</i> . (10333)	4937
ARMANI: Servizi psichiatrici in Italia (11066)	4926	BONEA: Risultanze delle prove di collaudo della <i>Michelangelo</i> . (10560)	4937
ARMATO: Impianto di riscaldamento nella sovrintendenza alle antichità e belle arti di Napoli. (10509)	4927	BONEA: Casi di avvelenamento per ingestione di frutta e verdura trattate con anticrittogamici. (10717)	4937
BADINI CONFALONIERI: Trattamento tributario delle scommesse negli sferisteri. (11333)	4927		
BARTOLE: Disciplina della produzione e del commercio delle specialità medicinali. (9388)	4928		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

	PAG.		PAG.
BOZZI: Riconoscimento giuridico dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra, tabella D (9849)	4938	COLASANTO: Impiego di additivi per la panificazione e la macinazione dei cereali. (10363)	4952
BOZZI: Benefici ai marescialli maggiori del « ruolo speciale mansioni di ufficio ». (11406)	4938	COLASANTO: Potenziamento del materiale rotabile delle ferrovie dello Stato. (11277)	4953
BRANDI: Riserve di caccia nelle province di Avellino, Benevento, Salerno. (7596)	4939	COSSIGA: Riassunzione dei licenziati dalle agenzie marittime sarde. (9363)	4953
BRANDI: Medici dei posti di pronto soccorso stradali. (10394).	4941	CRUCIANI: Indennizzi dovuti dall'« Enel » alla Terni. (10838)	4954
BRUSASCA: Contributi statali al centro raccolta profughi di Tortona (Alessandria). (11105)	4941	DAGNINO: Pensioni dei marittimi (10847)	4954
BUSETTO: Comportamento del direttore dell'ufficio delle imposte di Belluno (10003)	4942	D'ALESSIO: Trasferimento in proprietà di poteri dell'Opera nazionale combattenti nella zona di Terracina (Latina). (6084)	4955
CACCIATORE: Riscatto di alloggi « Incis ». (9794)	4942	D'ALESSIO: Controversia giudiziaria tra l'Opera nazionale combattenti e coloni dell'Agro Pontino. (6109)	4955
CALABRÒ: Congedo per malattia agli operai del genio civile. (9894)	4943	D'AMATO: Potenziamento linea ferroviaria Civitavecchia - (Roma) - Orte (Viterbo). (11290)	4955
CALABRÒ: Promozione ad appuntato di carabinieri con 17 anni di servizio. (10970)	4943	DE CAPUA: Divieto del sindaco di Sannicandro (Bari) per assembramento di persone nelle quattro piazze del comune. (8984)	4956
CALASSO: Delimitazione comprensorio turistico in provincia di Lecce. (10924)	4944	DELFINO: Pensione dei marittimi. (10413)	4957
CAPRARA: Trattamento economico dei net-turbini di Monte di Procida (Napoli). (10712)	4944	DELLA BRIOTTA: Applicazione dell'accordo di emigrazione italo-svizzero in materia di alloggi per lavoratori italiani. (11477)	4957
CAPRARA: Trattamento economico-previdenziale di dipendenti del complesso turistico di San Martino in Monte di Procida (Napoli). (10713)	4945	DE PASCALIS: Posto di medico chirurgo all'ospedale Angelucci di Subiaco (Roma). (10320)	4957
CAPRARA: Circolare del ministro della difesa sugli accertamenti medico-legali. (11444)	4945	DI NARDO: Soppressione di una corsa mattutina da parte della circumvesuviana di Napoli. (10852)	4958
CAPUA: Provvidenze per danni dalla peronospora tabacina in provincia di Cosenza. (9521)	4945	DI PRIMIO: Giornata di riposo per gli agenti di custodia del penitenziario di Sulmona (L'Aquila). (10955)	4958
CARCATERRA: Fermata a Barletta del rapido Milano-Bari. (11156)	4946	DI VITTORIO BERTI BALDINA: Intossicazione per latte in polvere di provenienza U. S. A. all'ospedale di Rutigliano di Bari. (4060)	4958
CASSANDRO: Macchine affrancatrici per l'accettazione di raccomandate all'ufficio postale di Barletta (Bari). (11115)	4946	FERIOLI: Disciplina della produzione del vaccino anti-ftoso. (9142)	4959
CASTELLUCCI: Ripristino della statale n. 360 presso Arcevia (Ancona) danneggiata da frane. (10402)	4947	FERIOLI: Corresponsione di stipendi ai dipendenti comunali di Marsala (Trapani). (10329)	4960
CATELLA: Prenotazione di aerei supersonici da parte dell'Alitalia. (9515)	4947	FERIOLI: Assunzioni obbligatorie degli invalidi civili nelle pubbliche amministrazioni. (11137)	4961
CATELLA: Trattamento economico del personale militare. (9658)	4948	FINOCCHIARO: Pensione degli autoferrotranvieri. (11315)	4961
CATELLA: Riduzioni ferroviarie ai mutilati ed invalidi per servizio. (11324)	4948	FIUMANÒ: Sbarramento sul torrente Lardo in Timpa di Pantaleo (Reggio Calabria). (10851)	4961
CERUTI CARLO: Collegamenti telefonici delle frazioni comunali. (10134)	4949	FIUMANÒ: Alienazione di un terreno comunale in Bagnara Calabria (Reggio Calabria). (11298)	4962
CHIAROMONTE: Rinnovo organi di amministrazione del Banco di Napoli. (10189)	4949	FIUMANÒ: Fermata di due treni in Monasterace Marina (Reggio Calabria). (11299)	4962
COLASANTO: Eccessiva divulgazione a mezzo stampa di fatti di cronaca nera. (9298)	4950		
COLASANTO: Concessione demaniale marittima alla Shell in Torre Annunziata (Napoli). (10030)	4950		

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

	PAG.		PAG.
FIUMANÒ: Personale di macchina in servizio sui nuovi treni Roma-Palermo-Siracusa. (11449)	4962	MACCHIAVELLI: Casi di intossicazione all'Ansaldo San Giorgio di Genova. (10946)	4974
FODERARO: Trattenimento in servizio degli assuntori ferroviari incaricati. (11183)	4963	MAGNO: Sezione « Inam » in Monte Sant'Angelo (Foggia). (10790)	4974
FORTUNA: Provvedimenti di clemenza a favore di appartenenti a formazioni militari dal 1943 al 1946. (11691)	4963	MAGNO: Situazione locatari del « castello » di Peschici (Foggia). (11161)	4975
GAGLIARDI: Chiusura di passaggi a livello in Vittorio Veneto (Treviso). (11370)	4964	MALFATTI FRANCESCO: Automobile club d'Italia. (10639)	4975
GERBINO: Crisi dell'attività portuale in Messina. (7454)	4965	MALFATTI FRANCO: Soppressione linea ferroviaria Civitavecchia-Terni-Rieti (11354)	4977
GIGLIA: Collegamento aereo isola di Lampedusa-Palermo-Trapani. (10212)	4965	MAROTTA MICHELE: Trasferimento di ammalati dagli ospedali per malattie acute ai cronicari. (7669)	4978
GIOMO: Apertura automatica di un passaggio a livello ad Abbiategrasso (Milano). (11144)	4966	MAROTTA MICHELE: Organici dei sottufficiali specialisti dell'aeronautica. (11172)	4978
GIUGNI LATTARI JOLE: Declassificazione scalo ferroviario di Guardia Piemontese (Cosenza). (11341)	4966	MARZOTTO: Amministrazione consorzio di bonifica Isola della Donzella (Rovigo). (10985)	4979
GOLINELLI: Sgravi fiscali all'azienda comunale di navigazione interna lagunare di Venezia. (9287)	4966	MATARRESE: Lavori di manutenzione nel comprensorio del consorzio di bonifica della Fossa premurgiana. (9734)	4979
GONELLA GIUSEPPE: Provvedimenti di clemenza in favore del partigiano Pietro Pizzal. (11603)	4968	MAZZONI: Rinnovo consigli provinciali Associazione mutilati e invalidi del lavoro. (10992)	4979
GRAZIOSI: Indennità d'esproprio per raddoppio autostrada Torino-Milano (9668)	4968	MICELI: Costruzione strada di bonifica Carfizzi - Caraconessa - Vallo (Catanzaro). (10140)	4980
GREGGI: Entrata in vigore del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore. (10679)	4969	MONASTERIO: Sgravio imposte del 1964 per i comuni di Latiano e Oria (Brindisi). (10155)	4982
GREGGI: Repressione di abusi in materia di proiezioni cinematografiche vietate ai minori. (10705)	4969	MONTANTI: Nomina dei vincitori di concorso a cattedre di educazione fisica (11155)	4982
GREZZI: Trasferimento di insegnante rivestente la carica di sindaco del comune di Francavilla sul Sinni (Potenza). (9499)	4970	MONTANTI: Autorizzazione all'importazione di sale. (11616)	4982
GRILLI: Variante alla statale n. 16, Adriatica in Senigallia (Ancona). (10387)	4970	NICOLAZZI: Potenziamento porto di Porto Empedocle (Agrigento). (10277)	4982
GUARIENTO: Imposta unica sull'energia elettrica dovuta agli enti locali. (11378)	4970	NICOLAZZI: Amministrazione ordinaria dell'E.C.A. di Siculiana (Agrigento). (11162)	4983
GUARRA: Inadempienze contrattuali della ditta Calcaterra di Eboli (Salerno) (9877)	4971	NICOSIA: Importazione di sale dalla Spagna. (8396)	4984
ILLUMINATI: Compensi al comune di Pineto (Teramo) per abolizione prestazioni di opera. (10810)	4971	OLMINI: Rimborso imposte di fabbricazione sulla benzina ai tassisti. (11204)	4985
ISGRÒ: Soppressione tronco ferroviario San Giovanni Suergiu - Siliqua (Cagliari). (11293)	4971	ORLANDI: Autorizzazione alla costruzione di silos nel porto di Ancona. (9479)	4985
LANDI: Competenze sulla scala mobile ai pensionati autoferrottravvieri. (11258)	4972	PELLEGRINO: Importazione di sale dalla Spagna. (8942)	4986
LATTANZIO: Compensi fissi e addizionali per i ricoveri ospedalieri in regime assicurativo. (10751)	4972	PELLICANI: Assorbimento del personale delle sopresse scuole E. N. E. M. negli istituti professionali statali. (7675)	4986
LENOCI: Ricovero di intossicati in Rutigliano (Bari). (4107)	4973	PEZZINO: Edificio scolastico in prossimità di Ognina (Catania). (8169)	4987
LEVI ARIAN GIORGINA: Rimborso spese ai cartolibrari di Torino per testi scolastici. (11110)	4973	PEZZINO: Sostituzione di aeromobili sui servizi di linea da parte dell'Alitalia (10415)	4987
		PEZZINO: Utilizzazione di aeromobili sulla linea Roma-Catania da parte dell'Alitalia. (10416)	4988

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

	PAG.		PAG.
PICCINELLI: Soppressione tronco ferroviario Monte Antico - Buonconvento - Siena. (11436)	4990	SERVADEI: Restauro della rocca di Caterina Sforza in Forlì. (9527)	4999
PICCIOTTO: Modifica delle piante organiche del personale non insegnante. (10018)	4990	SERVELLO: Situazione della Fondazione Balzan. (10032)	4999
PICCIOTTO: Ventilata soppressione della scuola media di via XXIV maggio a Cosenza. (11069)	4991	SIMONACCI: Restauro del castello di Fondi (Latina). (1572)	5000
PICCIOTTO: Aumento tariffe abbonamento sulle autolinee calabro-lucane. (11070)	4991	SOLIANO: Nuovo edificio postale in Vigevano (Pavia). (11219)	5001
PIRASTU: Servizio di soccorso della marina militare lungo le coste della Sardegna. (9915)	4992	SPINELLI: Indennità d'esproprio per costruzione autostrada Salerno - Reggio Calabria. (8822)	5001
PIRASTU: Servizio aereo Roma-Olbia (Sassari). (10035)	4992	SPONZIELLO: Contravvenzioni elevate in Puglia dalla polizia stradale a carico di noleggiatori di rimessa. (10687)	5002
PIRASTU: Attività della Società ferrovie complementari sarde. (11385)	4993	TAGLIAFERRI: Soppressione linea ferroviaria Piacenza-Bettola. (11124)	5003
POERIO: Approvvigionamento idrico di Cuturella (Catanzaro). (10581)	4993	TEMPIA VALENTA: Inadempienze contrattuali della società A. T. A. di Biella (Vercelli). (11242)	5004
QUARANTA: Consegna di un alloggio popolare a Ruggieri Antonio di Perito (Salerno). (9444)	4993	TOGNONI: Costruzione strada di bonifica montana n. 2 Alto Fioria in Selva (Grosseto). (10576)	5004
QUARANTA: Ventilata chiusura delle Manifatture cotoniere meridionali. (10839)	4994	TOGNONI: Consiglio di amministrazione dell'ospedale civile di Massa Marittima (Grosseto). (11374)	5004
RE GIUSEPPINA: Assegnazione di sedi a insegnanti madri di bambini inferiori a 3 anni. (9912)	4994	TOZZI CONDIVI: Attività di educazione per adulti affidate alla U. D. I. di Pesaro. (9809)	5004
RIGHETTI: Riconoscimento giuridico dell'Associazione mutilati e invalidi di guerra, tabella D. (10141)	4994	TRIPODI: Terminal dell'oleodotto Ingolstadt-Trieste. (9817)	5005
ROBERTI: Trattamento giuridico-economico del personale della Cassa marittima meridionale. (8688)	4994	TRIPODI: Crisi del settore agrumario. (9976)	5005
ROMEIO: Metodo ematologico della dottoressa Fanti per la diagnosi dei tumori. (10213)	4995	VALITUTTI: Trattamento previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio. (9507)	5006
RUSSO SPENA RAFFAELLO: Trattamento giuridico-economico del personale della Cassa marittima meridionale. (8533)	4995	VERONESI: Collegamento telefonico in Masi di Imer (Trento). (10627)	5007
SAMMARTINO: Sgravi fiscali per movimenti franosi in Montefalcone del Sannio (Campobasso). (11345)	4996	VESTRI: Tutela paesaggistica in località Galceti di Prato (Firenze). (10020)	5007
SANTAGATI: Atterraggio di aerei <i>Fokker</i> all'aeroporto di Boccadifalco (Palermo). (10539)	4996		
SANTAGATI: Contributi consortili in Motta Camastra (Messina). (11034)	4997		
SANTAGATI: Benefici ai marescialli maggiori del « ruolo speciale mansioni di ufficio ». (11198)	4997		
SANTAGATI: Costruzione edificio postale in Riposto (Catania). (11203)	4998		
SCALIA: Prezzo dell'ossigeno terapeutico in bombole nelle farmacie di Enna. (9801)	4998		
SERVADEI: Restauro della rocca di Montepoggioli in Castrocaro Terme (Forlì). (9370)	4999		

ABATE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali nell'ordinanza ministeriale per gli incarichi e supplenze nella scuola elementare per l'anno scolastico 1965-66, sono stati mutati i criteri di valutazione del servizio prestato. Al n. 6 del punto B, della tabella per la valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie, il servizio prestato nelle scuole festive, nei doposcuola e nelle scuole materne, viene calcolato in punti 0,10 al mese; per un massimo di punti uno per l'intero anno, laddove, negli anni passati, veniva calcolato in punti 0,50 al mese, per un massimo di punti 3 per l'intero anno scolastico. (11046)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — Il Ministero, con circolare del 23 aprile 1965, n. 5340, ha rettificato a 0,40 punti la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti non di ruolo nelle scuole festive, nei doposcuola e interscuola, di cui al n. 6 della lettera B della tabella annessa all'ordinanza ministeriale del 22 febbraio 1965, n. 1870/14. In detta circolare sono stati, altresì, chiariti i motivi che hanno indotto il Ministero a ridurre, in un primo tempo, tale punteggio a 0,10 — con un massimo di un punto per ogni anno scolastico — e a rettificarlo successivamente a 0,40 punti con un massimo di punti 2 — per ogni anno scolastico.

Il Ministro: GUI.

ABELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga opportuno modificare l'attuale interpretazione dell'articolo 80 del codice della strada al fine di consentire ai minorati visivi (monocoli) ed uditivi di poter guidare trattori agricoli, carrelli e macchine operatrici.

L'interrogante fa presente che, sia sotto il punto di vista sociale, sia sotto quello della sicurezza, non appare giustificato consentire a tali minorati solo la guida di autovetture e non anche quella di mezzi molto più lenti e quindi meno pericolosi. (10424)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 80 del codice della strada e degli articoli 476 e 477 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso i minorati della vista ed i minorati dell'udito possono conseguire la patente di guida, ad uso privato, per motoveicoli ed autoveicoli delle categorie A e B, limitatamente ai motocicli, alle motocarrozzette ed alle autovetture.

Pertanto, in base alle vigenti disposizioni, neanche ai minorati predetti è possibile rilasciare la patente di abilitazione alla guida di macchine agricole, carrelli e macchine operatrici.

Per altro sono state presentate alla Camera dei deputati due proposte di legge (n. 905 e n. 1136), rispettivamente dal deputato Gasco e dai deputati Della Briotta e Di Vagno, per modificare anche l'articolo 86 del codice della strada, al fine di consentire ai mutilati e minorati fisici, per i quali non sia necessario prescrivere adattamenti dei veicoli, la guida delle macchine agricole, carrelli e macchine operatrici, ovvero limitatamente ad alcuni tipi di essi.

Le predette proposte sono all'esame della X Commissione, in sede legislativa.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

ABENANTE. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se intenda adottare provvedimenti atti ad evitare la pesca con esplosivi nel litorale di Torre Annunziata (Napoli), pesca che, così come conferma un recente incidente mortale, continua nonostante le assicurazioni più volte date dal ministro interrogato. (8063)

RISPOSTA. — La pesca di frodo nella zona indicata non assume una intensità così grave come si potrebbe pensare, giudicando in base al grave episodio recentemente verificatosi e che ha causato la morte di un uomo. In sostanza si tratta di qualche azione sporadica ed isolata che viene perpetrata ad opera di elementi ben individuati e, in quanto tali, seguiti e sorvegliati.

Il doloroso incidente testé richiamato, rimane un episodio isolato di un pescatore di frodo stroncato nel fare uso di una bomba di rudimentale costruzione. Lo stesso posto scelto per attuare il delittuoso tentativo, a breve distanza dalla sede dell'ufficio circondariale marittimo, era il meno indicato per evitare al responsabile di essere sorpreso e colto in flagranza nel raccogliere il pesce torpedinato, ove l'incidente non si fosse verificato.

L'autorità marittima di Torre Annunziata, compatibilmente con le esigenze dei servizi di istituto, fa quanto può per assicurare il servizio di vigilanza sulla pesca. Tuttavia, la scarsa disponibilità di mezzi e di personale non permette di svolgere il servizio con quella intensità necessaria perché possa esserne sentita l'efficacia.

La vigilanza in mare, che potrebbe essere esercitata noleggiando qualche natante, viene ostacolata dagli armatori locali che, temendo rappresaglie, non intendono noleggiare le loro unità,

Analogo fenomeno si verifica anche nella vicina Castellammare di Stabia, ove la capitaneria di porto può disporre, nei soli mesi estivi, di un natante noleggiato da un armatore locale.

Comunque, è opportuno ricordare che i pescatori di frodo costituiscono, per lo più, una categoria di pregiudicati che non si preoccupa dei gravi effetti conseguenti agli atti vandalici compiuti, né teme granché delle sanzioni penali che a quegli atti si ricollegano.

Sorprendere il pescatore di frodo non è agevole e soltanto il verificarsi di circostanze fortunate consente di coglierlo sul fatto e denunziarlo all'autorità giudiziaria.

È, per altro, da auspicare che l'entrata in vigore del nuovo disegno di legge contenente

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

disposizioni sulla pesca marittima, attualmente all'esame del Parlamento, e che, tra l'altro, contiene pene severe a carico dei contravventori, costituirà un freno all'attività indiscriminata dei pescatori di frodo.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare nei confronti della direzione dello stabilimento D.E.R.I.V.E.R. di Torre Annunziata (Napoli), che, interpretando in modo restrittivo le indicazioni della circolare del ministro Bo sui diritti sindacali nelle aziende, chiede la preventiva conoscenza dei comunicati che i sindacati intendono affiggere nell'albo e, cosa inaudita, permette l'affissione unicamente dei comunicati unitari impedendo quelli dei singoli sindacati.

Infine l'interrogante chiede di conoscere quali passi il ministro effettuerà per tutelare la libertà di ogni sindacato. (10425)

RISPOSTA. — Secondo quanto riferito dall'I.R.I. si comunica quanto appresso.

L'uso degli albi, presso il predetto stabilimento, come previsto dall'articolo 14 del vigente contratto collettivo nazionale, è stato regolato da quella direzione aziendale con lettera inviata in data 1° marzo 1963 ai sindacati provinciali di Napoli.

In detta lettera, era anzitutto specificato che sarebbe stato messo a disposizione di ogni organizzazione sindacale, che ne avesse fatto richiesta, un albo, collocato all'interno dello stabilimento stesso, per l'affissione di comunicati «riguardanti materie sindacali e direttamente attinenti alla regolamentazione del rapporto di lavoro nel settore metalmeccanico».

Era, inoltre, precisato che copia di ogni comunicato doveva essere inoltrata alla direzione dello stabilimento.

La predetta direzione ha escluso di avere mai ricevuto richieste di utilizzazione degli albi in questione per l'affissione di comunicazioni a firma delle segreterie dei sindacati provinciali di categoria.

Ciò premesso, poiché le notizie pervenute nell'interrogazione, si prega di voler fornire elementi più precisi circa i fatti denunciati, indicando eventualmente l'epoca in cui essi si sarebbero svolti, in modo da poter disporre più approfonditi accertamenti al riguardo.

Il Ministro: Bo.

ABENANTE. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere in base a

quali considerazioni è stato rinnovato il consiglio d'amministrazione della D.E.R.I.V.E.R. di Torre Annunziata, includendo in esso cittadini americani.

In particolare, l'interrogante chiede di conoscere i criteri che hanno determinato la scelta dei membri del consiglio di amministrazione e chi ognuno di essi rappresenta.

Infine l'interrogante chiede di conoscere se siano stati definiti i programmi produttivi dell'azienda, se la direzione locale intenda contrattare con i sindacati dei lavoratori il programma d'investimento, determinando tempi e forme di attuazione per evitare l'attuale situazione che vede molti lavoratori utilizzati in modo irrazionale con grosse perdite nelle medie di cottimo. (10426)

RISPOSTA. — Circa la prima parte dell'interrogazione, si ricorda che sono stati recentemente conclusi accordi tra la Finsider e la U.S. Steel che prevedono, tra l'altro, l'assunzione di una partecipazione del 50 per cento nella D.E.R.I.V.E.R. da parte della società U.S. Steel.

In relazione a quanto sopra, secondo quanto comunicato dall'I.R.I. a questo Ministero, si è proceduto al rinnovo del consiglio di amministrazione della D.E.R.I.V.E.R., fissando in 10 il numero dei membri del consiglio stesso, da ripartire, pariteticamente, tra i due azionisti Finsider e U.S. Steel. Pertanto, attualmente l'organismo in questione risulta composto da cinque membri rappresentanti il gruppo Finsider (tutti dirigenti del predetto gruppo) e da cinque rappresentanti la U.S. Steel (funzionari della cennata società).

In merito, poi, alla seconda parte dell'interrogazione, sono stati definiti i programmi della D.E.R.I.V.E.R. che prevedono l'aumento della capacità di produzione dei derivati della vergella dalle attuali 50 mila tonnellate ad oltre 100 mila annue, con particolare sviluppo dei prodotti di alta qualità. Tali programmi consentono di abbandonare la produzione del tondo per cemento armato, rivelatasi antieconomica, pur mantenendo l'attuale livello di occupazione. La mano d'opera addetta al reparto di laminazione, infatti, potrà essere gradualmente assorbita nelle lavorazioni dei derivati della vergella.

Adeguate provvidenze e corsi di riqualificazione assicureranno, nel periodo di riconversione degli impianti, la continuità del lavoro in base ad un programma del quale sarà data tempestiva informazione ai rappresentanti dei lavoratori.

Il Ministro: Bo.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

ALESI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se ritenga di riesaminare i regolamenti militari, relativi al servizio di leva, sotto certi aspetti lacunosi e inadeguati rispetto a certe situazioni che, a causa dei regolamenti stessi, si trascinano per lungo tempo senza arrivare ad una conclusione.

Si dà il caso di giovani che, chiamati alle armi e successivamente inviati in convalescenza per aver riscontrato in loro delle malattie che li rendevano inidonei al servizio, aspettano per lungo tempo che vengano prese delle decisioni sul loro conto, con il danno che questa attesa comporta nei loro programmi di lavoro o di impiego civile e nella conseguente perdita di emolumenti e di anzianità di lavoro. (10321)

RISPOSTA. — L'inconveniente lamentato dall'interrogante deve intendersi limitato al solo caso di coloro che, trovandosi al termine del servizio di leva in licenza di convalescenza per infermità dipendente da causa di servizio, devono permanere in tale posizione, in base alle vigenti disposizioni, fino a quando non venga adottato il provvedimento medico-legale definitivo. I militari in licenza di convalescenza per infermità non dipendente da causa di servizio o non ancora riconosciuta tale, alla data stabilita per l'invio in congedo dello scaglione di appartenenza, interrompono infatti la licenza stessa e sono collocati in congedo illimitato.

S'informa, comunque, che sono in corso di elaborazione il nuovo regolamento sulle licenze e il regolamento per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, sulla leva e il reclutamento obbligatorio. Con l'emanazione di detti regolamenti anche l'inconveniente lamentato dovrebbe essere eliminato.

Il Ministro: ANDREOTTI.

ALESI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se ritenga doveroso concedere sollecitamente un sostanziale aumento alle pensioni dei marittimi.

Occorre tener presente che questo sospirato adeguamento, seppure sarà il benvenuto, tuttavia giungerà sempre troppo tardi rispetto a quello che concedeva l'aumento del 30 per cento agli altri pensionati e decorreva dal 1° luglio 1962.

Considerando poi che l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, alla fine del 1964 ha avuto un bilancio in notevole avanzo, non

si vedono ostacoli di sorta alla concessione di questo più che legittimo appropriato aumento. (10324)

RISPOSTA. — Il Governo non ha mancato di considerare ogni possibilità per risolvere la questione delle pensioni marittime.

Com'è noto, le pensioni della gente di mare, inquadrate in un sistema previdenziale autonomo rispetto a quello delle assicurazioni sociali, non hanno beneficiato dei recenti miglioramenti concessi alla generalità dei pensionati. Di conseguenza, si è determinata, a danno dei pensionati marittimi, una disparità di trattamento che, per le particolari benemerenze di questi lavoratori, costretti ad una vita di durissimo lavoro, ha dei riflessi che anche l'opinione pubblica avverte distintamente.

Di fronte a questa situazione sta l'esigenza di un forte passivo nella gestione del sistema previdenziale autonomo, passivo che può ben considerarsi destinato a cronicità per talune caratteristiche peculiari del sistema stesso.

Sin dall'epoca della sua assunzione in carica il ministro della marina mercantile aveva chiaramente avvertito gli aspetti sociale del problema e l'indifferibilità di una sua soluzione anche attraverso un provvedimento-ponte atto a soddisfare esigenze improrogabili: il ministro ha avuto modo di esprimere varie volte il suo atteggiamento al riguardo, in sede di dichiarazioni dinanzi sia al Parlamento sia alla stampa.

Le organizzazioni dei lavoratori e quelle dei datori di lavoro hanno manifestato un atteggiamento contrario alla prosecuzione dell'iter del provvedimento che era stato predisposto appunto per venire incontro a quelle improrogabili esigenze sociali, nell'attesa di una definitiva soluzione del problema della previdenza marinara nel suo complesso.

Il ministro della marina mercantile ha preso, pertanto, immediatamente contatto con il Presidente e con il Vicepresidente del Consiglio, nell'intento di promuovere quegli accordi che in sede interministeriale si rendono necessari per giungere ad una via di uscita.

Il 30 aprile 1965, a seguito di una riunione ristretta tenutasi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri — con la partecipazione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio dei ministri, del ministro del tesoro e di quello del lavoro e della previdenza sociale — è stato deciso di corrispondere ai marittimi in pensione una mensilità.

Com'è noto, a tal riguardo è stata immediatamente presentata da parte dei senatori Salari e Macaggi una proposta di legge, che è stata poi approvata il 20 maggio 1965 dal Senato ed è ora all'esame della Camera dei deputati.

Nella riunione cui si è accennato è stato anche deciso di avviare studi per la revisione dell'attuale sistema pensionistico da parte di una commissione appositamente costituita alla quale partecipano anche rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei marittimi e dell'armamento.

Il ministro esprime la sua fiducia che il problema, esaminato in tale sede con serenità e obiettività, possa finalmente trovare una equa quanto rapida soluzione.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

ALESI E CATELLA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere come intenda far fronte all'aspettativa dei mutilati ed invalidi del lavoro, categoria degna di una attenzione più benevola e di una condizione senz'altro migliore, che attende il riconoscimento dei suoi più che leciti diritti finora confusi con promesse e false speranze.

In particolare si chiede quale motivo sia alla base della discriminazione esistente fra i mutilati e gli invalidi di guerra e i mutilati e gli invalidi sul lavoro: mentre i primi sono liberamente accolti nei rami della pubblica amministrazione, ai secondi, invece, ne è stato precluso l'accesso. (10760)

RISPOSTA. — Come è noto, il problema della sistemazione dei mutilati ed invalidi del lavoro presso le pubbliche amministrazioni ed enti pubblici ha già formato oggetto di una proposta di legge dei deputati Barbi ed altri (atto Camera n. 156).

In tale proposta di legge, attualmente all'esame del Parlamento, è espressamente stabilita, a favore oltre che dei mutilati ed invalidi del lavoro, anche delle vedove e degli orfani dei caduti sul lavoro una specifica preferenza, a parità di merito, nella formazione delle graduatorie per l'ammissione ai pubblici impieghi, nonché l'assunzione diretta, cioè senza concorso, dei cennati minorati, in determinata aliquota percentuale, commisurata ai posti in organico o al contingente numerico — ove non sussista l'organico — delle carriere esecutiva ed ausiliaria, e alla entità del contingente operaio.

In caso di mancanza di invalidi da assumere per chiamata diretta, le pubbliche am-

ministrazioni sono tenute a dare impiego, in sostituzione, agli orfani dei caduti sul lavoro.

Il Ministro: DELLE FAVE.

ALESI. — *Ai Ministri delle finanze e della sanità.* — Per conoscere quali ragioni abbiano determinato la sospensione della vendita dei sali di chinino in tutto il territorio nazionale, secondo quanto hanno stabilito recenti e non chiare disposizioni ministeriali.

Tali disposizioni non hanno mancato di destare una profonda e diffusa perplessità: va rilevato che il provvedimento in questione, non solo provocherà una stasi ed un disorientamento in tutto il mercato italiano, ma costringerà altresì tutte le industrie ed i laboratori farmaceutici che si servivano dei sali di chinino come materia prima per la loro produzione, a rifornirsi di tale prodotto all'estero subendo una notevole maggiorazione dei prezzi. Ne è sorto in conseguenza un grande e diffuso disagio per le facili speculazioni che ne seguiranno.

In particolare si chiede per quali motivi la salina di Volterra (Pisa) dopo aver accettato e trattato degli ordinativi di diversi tipi di sali di chinino e dopo aver ricevuti gli importi di pagamento, abbia sospeso, per disposizioni superiori, la vendita già trattata e se tale comportamento sia da criticare in un ente di Stato che detiene il monopolio del chinino: tanto più in un momento nel quale i paesi esteri produttori di china non soddisfano le richieste farmaceutiche.

Si chiede infine in quale senso debba essere intesa questa sospensione delle vendite: se, cioè, sia da considerarsi definitiva oppure soltanto temporanea e, in questo ultimo caso, quale data sia stata fissata dalla competente direzione generale per procedere alla revoca del provvedimento ed alla conseguente riattivazione della produzione. (11415)

RISPOSTA. — L'amministrazione dei Monopoli di Stato, che ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 marzo 1952, n. 215 «è autorizzata a vendere al commercio ed alla industria privata la corteccia di china, i sali e gli alcaloidi della china che eccedono il fabbisogno della preparazione degli antimalarici dello Stato», è stata costretta a sospendere la vendita in questione, essendo cessata l'esportazione di corteccia e derivati della china dai paesi di produzione, a seguito degli eventi bellici che hanno coinvolto il sud-est asiatico e il Congo.

Si fa presente che l'irregolare rifornimento di materia prima sul mercato, a seguito

della particolare situazione politico-militare nelle zone anzidette, oltre a provocare il disagio per le industrie farmaceutiche private ha parimenti comportato e comporta difficoltà per la stessa amministrazione dei Monopoli nella produzione dei prodotti antimalarici di sua competenza.

L'amministrazione medesima si è dichiarata non in grado di stabilire sino a quando potrà protrarsi l'attuale situazione, poiché la stessa, come già detto, è strettamente legata alla condizione che si normalizzi nuovamente il mercato internazionale dei prodotti chinacei.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

ALPINO E DEMARCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui non sarebbero state finora prese in esame (non risultando alcuna risposta in merito alla categoria interessata) le proposte di modifiche al regolamento di previdenza « Enasarco », presentate al ministro per l'approvazione fin dall'agosto del 1964.

È appena il caso di ricordare che la modifica al regolamento « Enasarco » riguarda la corresponsione di una pensione di carattere nettamente integrativo, utilizzando i contributi dei rappresentanti e agenti di commercio e delle relative case mandanti, per cui non interferisce ed è cosa del tutto distinta dal riordinamento delle prestazioni previdenziali comportanti un intervento finanziario da parte dello Stato. (9790)

RISPOSTA. — Il Ministero del lavoro ha esaminato il nuovo schema di regolamento di previdenza dell'« Enasarco » e lo ha trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere.

Il Ministro: DELLE FAVE.

AMENDOLA PIETRO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere come sia mai possibile che le autorità e gli uffici periferici dei loro dicasteri in provincia di Salerno continuino a tollerare una situazione, espressione di molteplici illegalità, come quella che vede:

1) il dottor Felice Arenare, medico condotto titolare del comune di Morigerati (Salerno) evadere da anni all'obbligo legale di risiedere nel comune stesso. Il predetto dottor Arenare, infatti, continua a risiedere nel comune di Sanza (Salerno), che assorbe pressoché totalmente la sua attività sia perché è sindaco di questo comune a partire dal 1956

— e tale riconfermato nelle recenti elezioni amministrative del 22 novembre 1964 — sia perché vi esercita intensamente la professione medica, a tal punto da dichiarare ufficialmente in pubblico comizio che egli assiste sanitarmente ben 1.300 mutuatì, vale a dire la maggioranza della popolazione.

Si precisa che il dottor Arenare per raggiungere la sua condotta deve percorrere circa 25 chilometri e per prestare la sua opera agli abitanti di Sicili — popolosa frazione di Morigerati — deve percorrere altri 15 chilometri di rotabile. È opportuno far presente che in quel comune non vi sono medici residenti, liberi esercenti, per cui egli è obbligato ad assolvere anche alle funzioni di ufficiale sanitario incaricato e di medico mutualistico.

Non si comprende, quindi, agevolmente come e quando, specialmente nelle ore notturne, il dottor Arenare trovi il tempo ed abbia la materiale possibilità di assolvere ai suoi doveri di medico condotto, per i quali è regolarmente retribuito dal comune di Morigerati;

2) l'« Inam » e gli altri enti mutualistici autorizzare i loro assistiti residenti in Sanza a consegnare i libretti di assistenza sanitaria al predetto dottor Felice Arenare, pur essendo a conoscenza che egli per legge dovrebbe risiedere nel comune di Morigerati — del quale è medico condotto titolare — e che quindi, se la legge fosse rispettata, egli non dovrebbe avere la materiale possibilità di prestare le cure mediche agli assistiti di Sanza.

3) tollerare che l'elenco dei poveri del comune di Sanza non sia stato revisionato fin dal 1943 e ciò con evidente interesse privato in atti obbligatori di ufficio. Infatti la quasi totalità dei mutuatì — i cui libretti sanitari di assistenza sono in possesso del sindaco dottor Arenare — risultano iscritti nello elenco dei poveri del comune (circa 1.400 unità), per cui durante le sue inevitabili giornaliere assenze l'obbligo dell'assistenza viene riversato comodamente sul medico condotto titolare di Sanza;

4) il signor Paolo Antonio Arenare, fratello del sindaco e collocatore comunale di Sanza, benché promosso da tempo a un grado più elevato (collocatore di prima classe) — il che comporterebbe il suo trasferimento ad altro comune più importante — permanere tuttora in Sanza e, a quanto sembra, con la retribuzione maggiore conseguente alla promozione;

5) il medesimo signor Paolo Antonio Arenare ricoprire contemporaneamente la carica di presidente dell'azienda autonoma sil-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

vo-pastorale del comune di Sanza, carica importantissima e delicatissima alla quale è stato designato dal consiglio comunale sotto il sindacato del fratello e che provvede all'amministrazione di ben 13 mila ettari di demanio;

6) i signori Nanni Vincenzo e Antonio, cognati del sindaco, da lungo tempo risultano permanentemente aggiudicatari dei tagli periodici dei boschi, quasi sempre a base di asta per importi ingenti che complessivamente assommano a centinaia e centinaia di milioni.

L'interrogante fa presente la necessità urgente che un tale, così grosso e molteplice complesso di manifeste illegalità venga finalmente eliminato, anche al fine di evitare che una situazione, la quale vede contemporaneamente il dottor Arenare sindaco in carica e monopolizzatore di libretti dell'assistenza sanitaria mutualistica, il fratello collocatore e presidente dell'azienda silvo-pastorale, i cognati quali maggiori datori di lavoro locali, possa impedire, come di fatto ha ancora una volta impedito il 22 novembre 1964, che il corpo elettorale possa scegliere liberamente i propri amministratori, senza dover soggiacere a pressioni illecite, a ricatti, a minacce di rappresaglia. (8992)

RISPOSTA. — Il comune di Morigerati ha autorizzato, con formali deliberazioni, il medico condotto dottor Felice Arenare a risiedere nel comune di Sanza — del quale è sindaco — a causa della mancanza in Morigerati di alloggi idonei e ad evitare che l'imposizione dell'obbligo di residenza potesse indurre il sanitario a rinunciare al posto, la cui copertura potrebbe presentare non lievi difficoltà, in quanto la sede, per la nota depressione economica della zona, è poco ambita.

Analoga autorizzazione era stata concessa al precedente titolare della condotta; il dottor Arenare si è, comunque, impegnato a trattenersi nel comune di Morigerati per almeno cinque giorni alla settimana e ad accollarsi le spese per il suo rintraccio — a mezzo di telefono o di corriera — nei casi di urgenza. Sta di fatto che nessun inconveniente è stato concretamente lamentato riguardo al servizio dello stesso sanitario.

La sede provinciale dell'« Inam » di Salerno, in seguito ad esposti ricevuti nel 1961, circa la pretesa inosservanza da parte del dottor Arenare delle norme che regolano i rapporti « Inam »-medici, ha svolto e continua a svolgere la più scrupolosa vigilanza, senza però rilevare gli estremi per eventuali rilievi: comunque, dall'epoca dei citati esposti, nes-

suna segnalazione è più pervenuta a detto ufficio.

Per quanto concerne la revisione dell'elenco dei poveri di Sanza, la prefettura di Salerno ha invitato l'amministrazione comunale a provvedere in proposito, secondo le vigenti disposizioni di legge che fanno obbligo di eseguire annualmente tale revisione.

Nei confronti, poi, del fratello del dottor Felice Arenare, signor Paolo Antonio Arenare, il quale è titolare della sezione di collocamento di Sanza ed ha recentemente conseguito una promozione, l'affermazione che l'impiegato promosso deve essere trasferito non trova fondamento nelle norme in vigore.

Per altro, si fa presente che lo stesso fratello del sindaco di Sanza fu nominato presidente dell'azienda autonoma silvo-pastorale con deliberazione del consiglio comunale, dalla quale il sindaco si astenne, come prescritto dall'articolo 290 del testo unico n. 148, del 1915.

Nella situazione determinatasi, non si è, per altro, configurata né alcuna delle ipotesi di ineleggibilità alle cariche comunali, previste dal testo unico 16 maggio 1960, n. 570, né di incompatibilità con l'incarico di amministratore della predetta azienda, ai sensi dell'articolo 142 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.

La ditta dei fratelli Vincenzo e Antonio Nanni, cognati del predetto sindaco, è rimasta, in effetti, più volte aggiudicataria di pubbliche aste per la vendita di legname dei boschi comunali, e ciò per il prevalente motivo che essa, disponendo di una propria teleferica, è stata in grado di aumentare il prezzo d'asta.

Comunque, il rapporto conseguente alla aggiudicazione delle aste si è instaurato non nei confronti del comune di Sanza, ma della predetta azienda autonoma silvo-pastorale, che ha la gestione del patrimonio boschivo comunale. Pertanto, non si poteva legittimamente far luogo all'esclusione dalle gare dei cognati del sindaco e, d'altra parte, non si è rilevata, nella specie, alcuna incompatibilità, ai sensi dell'articolo 6 del citato testo unico n. 570, nei riguardi dello stesso sindaco.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:

AMADEI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quale misura sia stata adottata nei confronti del sindaco di Sapri (Salerno), il quale si è rifiutato di fare esporre la bandiera nazionale dal municipio il 25 aprile ventesimo anniversario della Liberazione. (11286)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — Il 25 aprile 1965 anniversario della Liberazione, sin dalle ore 8 circa, al balcone del municipio di Sapri è stata esposta la bandiera nazionale da parte del vigile urbano Calderaro Vito, all'uopo incaricato.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

AMODIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se ritenga opportuno che il collocamento a riposo dei direttori didattici sia elevato al 70° anno di età, così come praticato per i presidi di primo e secondo grado.

Tale equiparazione, a suo avviso, si impone per la delicatezza della funzione sociale e amministrativa dei direttori didattici, che è del tutto simile a quello dei presidi.

(10624)

RISPOSTA. — Nei confronti dei direttori didattici da collocare a riposo si applicano le norme che prevedono per tutti gli impiegati dello Stato il trattenimento in servizio fino al limite massimo di 65 anni di età.

Il problema, quindi, a parte ogni giudizio di merito, dovrebbe essere esaminato per la generalità dei dipendenti dello Stato.

Il Ministro: GUI.

AMODIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda provvedere, in linea transitoria, alla copertura dei numerosi posti di direttore didattico governativo, vacanti a seguito dell'istituzione di 750 nuove direzioni didattiche nel triennio 1961-1964 e di altre circostanze (collocamento a riposo, decessi, promozioni, ecc.).

L'interrogante fa presente che, con l'abolizione dell'« incarico direttivo », oggi i circoli didattici vacanti vengono affidati a direttori di circoli vicini, con grave pregiudizio del funzionamento e della necessaria vigilanza disciplinare e didattica su insegnanti e scolaresche.

Per sapere se, per ovviare all'inconveniente lamentato ritenga opportuno trattenere in servizio per un triennio, e cioè fino al 1968, i direttori didattici che col 30 settembre 1965 e dopo dovrebbero essere collocati a riposo per raggiunti limiti di età.

(10625)

RISPOSTA. — Per la copertura dei posti vacanti di direttore didattico in seguito all'istituzione di nuove direzioni didattiche, sono in atto tre concorsi direttivi, due dei quali (uno ordinario e uno speciale) saranno espletati in tempo utile per la nomina dei vincitori con

l'inizio del prossimo anno scolastico, per un totale di 750 posti.

L'espletamento delle prove scritte del terzo concorso, bandito per 202 posti, avverrà nel prossimo autunno.

Inoltre, ai sensi della legge 23 maggio 1964, n. 380, gli idonei nei suddetti concorsi, inclusi nella graduatoria nazionale, verranno nominati in ruolo nei limiti dei posti vacanti.

Pertanto, le reggenze affidate ai direttori didattici vicini saranno ridotte al minimo.

Si fa presente, infine, che, a parte ogni giudizio di merito, non è possibile, in via amministrativa, mantenere in servizio i direttori didattici che compiano il 65° anno di età. Come è noto, infatti, il collocamento a riposo d'ufficio al compimento dei 65 anni è previsto dalla legge 15 febbraio 1958, n. 46, la quale, per altro, si applica a tutti i dipendenti civili dello Stato, salve le eccezioni previste per particolari categorie.

Il Ministro: GUI.

ANDERLINI. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere:

1) se rispondano a verità le notizie di stampa circa la progettata operazione di fusione e concentrazione riguardante le società Terni, Finelettrica, Finsider e S.I.P. che dovrebbe essere attuata con delibere assembleari nelle prossime settimane;

2) se il ministro ritenga opportuno, prima delle deliberazioni definitive, fornire informazioni relative alle finalità della operazione e alle concrete specifiche modalità della medesima, in relazione al movimento dei vari pacchetti azionari;

3) se sia in grado di assicurare che, a conclusione della operazione, non risulterà comunque indebolita la presenza pubblica nelle predette società e in particolare nelle società Finsider e S.I.P.

(10888)

RISPOSTA. — Nel confermare la notizia di stampa circa l'operazione di fusione e incorporazione delle società suindicate, alla quale è stata data la più ampia diffusione, si precisa che il provvedimento ha per finalità la sistemazione della società Finelettrica ed il conseguente riordinamento dell'ex gruppo elettrico dell'I.R.I.

L'operazione si articola come segue:

a) riduzione del capitale sociale della Finelettrica mediante assegnazione ai soci, *pro-quota*, delle azioni S.I.P. dalla stessa possedute;

b) fusione della Finelettrica e della società Terni nella Finsider, previo scorporo

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

dalla Terni dell'azienda siderurgica, mediante apporto ad una costituenda società, dalla ragione sociale « Terni per l'industria siderurgica società per azioni »;

c) acquisizione del pacchetto S.M.E. che passerà in possesso della società incorporante (Finsider), da parte dell'I.R.I. che corrisponderà il prezzo attraverso una parziale compensazione dei crediti che esso vanta nei confronti della Finsider.

Il concambio delle azioni è stato effettuato in base ai lavori di compenso di borsa dell'ultimo semestre.

Il Comitato dei ministri per le partecipazioni statali, nell'approvare l'operazione in questione, ha posto la condizione che l'I.R.I. continui a conservare la maggioranza assoluta del capitale azionario della Finsider, dando mandato al Ministero, che vi ha tempestivamente provveduto, di impartire le opportune direttive per l'adempimento della condizione stessa.

Il Ministro: Bo.

ANGELINI. — *Ai Ministri delle finanze, dell'agricoltura e foreste e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se intendano intervenire perché vengano usate, ai fini della registrazione delle dichiarazioni di vendita delle mietitrebbie, le medesime condizioni fiscali che vengono applicate per altre macchine agricole quali le trattrici.

Infatti mentre nel caso di queste ultime gli uffici del registro esigono una quota fissa di lire 500, più le spese di bollo, indipendentemente dall'importo della macchina, per le mietitrebbie viene imposto un versamento pari al 2 per cento dell'importo in quanto — in modo del tutto arbitrario — non vengono considerate macchine agricole. (10996)

RISPOSTA. — L'articolo 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, stabilisce che « presso le sedi provinciali dell'Automobile Club d'Italia è istituito un pubblico registro automobilistico nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione. In separati registri debbono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole ».

Poiché le mietitrebbie non sono soggette alla particolare disciplina dell'iscrizione al pubblico registro automobilistico, non è applicabile nei loro confronti lo speciale regime fiscale cui ci si richiama.

Ne consegue, allorché gli atti di compravendita di mietitrebbie sono assoggettate a re-

gistrazione, che si deve applicare la norma generale fissata dal regio decreto-legge 30 dicembre 1923 n. 3269 — articolo 2 della tariffa allegato A) sulla base della quale « i trasferimenti a titolo oneroso di beni mobili sono soggetti all'imposta proporzionale di registro del 2 per cento ».

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

ARMANI, BIASUTTI, BRESSANI E TOROS. — *Ai Ministri della sanità del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere se intendano porre seriamente allo studio — per una conseguente rapida, consapevole ed aggiornata soluzione — il dibattuto problema dell'organizzazione dei servizi psichiatrici nel nostro paese.

L'assistenza in questo campo è oggi ancora regolata — come è noto — dalla legge del 1904, in base alla quale essa è spettanza delle amministrazioni provinciali. Mentre, però, gli obblighi di assistenza erano, per il passato, alquanto circoscritti, i nuovi indirizzi della psichiatria esigono interventi per i malati di mente che riguardano sia la profilassi sia l'assistenza postospedaliera. Da tutto ciò si desume chiaramente come, non soltanto per una ragione di carattere istituzionale, ma anche per considerazioni di umana solidarietà, le amministrazioni provinciali non possono sottrarsi agli oneri conseguenti che sono divenuti estremamente gravosi. Bastino, a mo' di esempio, i seguenti dati che riguardano la provincia di Udine; su una spesa effettiva di lire 4.870 milioni del bilancio 1904, per il servizio malati di mente è stata sostenuta una spesa di lire 1.453 milioni, di cui solo 108 milioni effettivamente recuperabili. In considerazione di questa realtà e della situazione di estrema pesantezza per i bilanci delle amministrazioni provinciali (il notevole incremento della spesa per le malattie mentali porta seri riflessi negativi sull'assolvimento di tutti gli altri compiti di istituto, anch'essi sempre in aumento), i rappresentanti delle stesse, riunitisi a convegno a Varese il 20-21 marzo 1965, per l'esame delle realizzazioni e prospettive in tema di organizzazione unitaria dei diversi servizi psichiatrici, hanno votato un responsabile ordine del giorno con il quale si chiede il sollecito intervento degli organi governativi competenti per estendere « l'obbligo degli enti mutualistici ad assumersi almeno l'onere dei ricoveri dei malati aventi diritto all'assistenza mutualistica obbligatoria; ciò con carattere di urgenza e senza attendere le progettate riforme della legge 1904 e di quelle attinenti all'assistenza sanitaria in genere ».

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

Chiedono gli interroganti quali urgenti provvedimenti intendano disporre per evitare un ulteriore aggravamento del già pesante bilancio delle province e per riconoscere a tutti gli effetti le malattie mentali alla stessa stregua di ogni altra malattia. (11066)

RISPOSTA. — Il Ministero della sanità ha predisposto uno schema di disegno di legge, inteso a disciplinare l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale, recando numerose e sostanziali innovazioni alle disposizioni contenute nella vigente legge 14 febbraio 1904, n. 36 e nel relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n. 615.

Il principio informatore della proposta disciplina è, difatti, quello di estendere l'assistenza e la cura degli infermi mentali in genere, superando il criterio della legge del 1904 che limita il ricovero ai soli infermi « pericolosi » e lo nega ai « non pericolosi » e sostituendo al concetto tradizionale dell'ospedale psichiatrico, considerato come luogo di semplice custodia degli ammalati di mente, quello di luogo di cura, nel quale deve tendersi, mediante un'adeguata organizzazione ed attrezzatura ed un adeguato ordinamento del personale, al reinserimento degli infermi nella società.

Inoltre, in armonia con le più moderne concezioni scientifiche, dirette ad assicurare la sanità psichica della popolazione, si afferma il concetto della cura preventiva della malattia, dando nuovo impulso ed incremento ai servizi d'igiene e profilassi mentale, nonché a quelli di prevenzione e di assistenza ai soggetti di età evolutiva che presentano irregolarità psichiche.

Da quanto precede, emerge che il citato schema — sul quale il Ministero dell'interno ha proposto alcune osservazioni in ordine alla sicurezza e agli oneri finanziari che deriverebbero alle amministrazioni provinciali — corrisponde pienamente alle esigenze, di cui l'interrogante si rende interprete.

Per quanto attiene al problema dell'assunzione da parte degli enti mutualistici e previdenziali dell'onere dei ricoveri degli infermi mentali, si precisa che l'articolo 39 di detto schema prevede che le spese sostenute dalla provincia per le cure degli affetti da disturbi psichici, assistiti da quegli enti sono regolate da particolari convenzioni stipulate in base alle disposizioni di legge ed approvate dal Ministero della sanità di concerto col Ministero del lavoro.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

ARMATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quando sarà provveduto alla installazione degli impianti di riscaldamento negli uffici della sovrintendenza alle antichità e belle arti di Napoli, installazione ripetutamente sollecitata, dato lo alto numero di impiegati che durante i mesi invernali contraggono malattie bronchiali e costretti quindi a lunghi periodi di degenza. (10509)

RISPOSTA. — S'informa che fin dal mese di settembre 1964, l'amministrazione ha interessato l'ufficio del genio civile di Napoli perché i locali della sovrintendenza, durante i mesi invernali, fossero sufficientemente riscaldati.

Per altro, solo di recente il genio civile ha dato assicurazione che le opere per il rinnovo degli impianti di riscaldamento, dei locali in questione, sono già periziate e finanziate e, quanto prima, saranno messe a gara.

Il Ministro: GUI.

BADINI CONFALONIERI. — *Ai Ministri delle finanze e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere — premesso che la direzione della S.I.A.E., in attesa di più precise disposizioni da parte del Ministero delle finanze, ha disposto, con decorrenza 1° luglio 1964, che per gli sferisteri il diritto erariale delle scommesse nella misura del 6 per cento venga riscosso su imponibili giornalieri così determinati: a) gare con incasso, per ingresso fino a lire 100 mila, imponibile giornaliero pari a quattro volte l'introito lordo per ingressi; b) gare con incasso, per ingresso superiore a lire 100 mila, imponibile a tre volte l'introito lordo per ingresso; premesso che in base a tali disposizioni l'introito complessivo degli sferisteri viene decurtato di circa il 60 per cento e che di conseguenza con il rimanente incasso le società non riescono a sostenere le spese per i giocatori, per il personale, il servizio, per la manutenzione, ecc. — se ritengano urgente ed opportuno emanare nuove disposizioni atte a sollevare gli sferisteri e lo sport del pallone elastico da una situazione insostenibile. (11333)

RISPOSTA. — Il trattamento tributario delle scommesse che hanno luogo durante lo svolgimento delle gare del pallone elastico, cortesemente riproposto dall'interrogante ha già costituito oggetto di attento esame del Ministero delle finanze.

In considerazione del fatto che non sempre, stante i differenti tipi di scommessa ef-

fettuati sul giuoco, è possibile il distacco dei biglietti e la loro consegna agli interessati, si è ravvisata l'opportunità di far ricorso, nel caso in esame, all'odozione di una liquidazione mista, a *bordereau* ed a *forfait*.

Con nota del 15 maggio 1965 pertanto, il Ministero delle finanze ha dato mandato alla Società italiana degli autori ed editori di assumere gli opportuni contatti con la Federazione italiana pallone elastico perché la riscossione dei tributi erariali sulle scommesse per le quali vengono rilasciati i relativi biglietti abbia luogo, in conformità delle disposizioni in vigore, in base alle risultanze della distinta d'incasso e che, in adesione alle istanze avanzate dalla Federazione anzidetta, si proceda, invece, alla liquidazione dei tributi in maniera forfettaria sulle scommesse per le quali i biglietti non vengono rilasciati.

Sulla base delle direttive all'uopo impartite si ritiene, pertanto, che l'attività degli sferisteri possa continuare a svolgersi senza eccessivi aggravii fiscali, pur nel rispetto delle norme che regolano la percezione del diritto erariale sulle scommesse.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

BARTOLE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se, avuto riguardo alla particolare situazione italiana, ritenga potersi aderire alle direttive recentemente adottate dal Consiglio dei ministri del M.E.C. in ordine alla disciplina della produzione e commercio delle specialità medicinali. Stando alle notizie apparse, i preliminari accertamenti clinici delle asserite proprietà ed efficacia terapeutica delle registrande specialità medicinali dovrebbero riguardare soltanto un numero limitato di casi, con ciò parzialmente accogliendosi precise istanze avanzate dai produttori germanici.

L'interrogante chiede inoltre se, per non gravare eccessivamente i già onerosi compiti dell'Istituto superiore di sanità, reputi opportuno affidare all'istituto predetto lo esclusivo controllo preventivo dei farmaci, affidando invece, a condizioni tassativamente da definirsi e in analogia a quanto avviene con profitto in altri paesi, ad apposita organizzazione da crearsi *ad hoc* possibilmente ad opera della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, il successivo controllo analitico della rispondenza delle specialità medesime, rivalutando così la stessa professione del farmacista. (9388)

RISPOSTA. — Il Consiglio dei ministri della Comunità economica europea, nella riunione del 26 gennaio 1965, ha approvato una prima

direttiva per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative concernenti l'autorizzazione alla messa in commercio (registrazione) delle specialità medicinali.

In virtù del trattato di Roma del 25 marzo 1957, la direttiva approvata, già notificata al nostro Ministero degli esteri, impegna lo Stato italiano ad uniformare il proprio diritto interno alle norme della direttiva stessa.

L'articolo 4 di detta direttiva prevede, fra l'altro, che il richiedente l'autorizzazione alla messa in commercio della specialità medicinale dovrà, di norma, corredare la domanda con i risultati delle prove fisico-chimiche, biologiche e microbiologiche e di quelle farmacologiche e tossicologiche, nonché con i risultati delle prove cliniche e che, solo in casi d'eccezione, tali risultati potranno essere sostituiti da una documentazione bibliografica concernente le prove stesse.

Gli articoli 5 e 11 prevedono poi, fra le cause di diniego o di revoca dell'autorizzazione alla messa in commercio, la mancanza dell'effetto terapeutico. È motivo di diniego dell'autorizzazione anche il fatto che l'effetto terapeutico della specialità sia stato insufficientemente giustificato dal richiedente.

L'obbligo della prova dell'effetto terapeutico è stato tenacemente contrastato in seno alla C.E.E. dalla delegazione germanica, tanto che la direttiva già elaborata fin dal 1963 è stata approvata soltanto nel gennaio 1965. Di fronte alla netta intransigenza delle altre delegazioni e in particolare della delegazione italiana, la Germania ha finito col recedere dalla sua posizione a condizione che nel processo verbale dell'atto di approvazione della direttiva fosse inserita la seguente dichiarazione del Consiglio dei ministri: « La prova dell'effetto terapeutico stabilita mediante prove cliniche non può essere considerata insufficiente per il solo fatto che risultati terapeutici possono essere ottenuti soltanto in numero limitato di casi ».

Ma tale dichiarazione è stata intesa, come è emerso dalla discussione, nel senso che la prova dell'effetto terapeutico va posta in relazione allo stato della scienza e della terapia. Basti considerare, in proposito, i limitati casi in cui la specialità abbia dato risultati terapeutici favorevoli in rapporto ad una malattia tuttora incurabile.

Né è possibile affidare ad apposita organizzazione, da crearsi possibilmente ad opera della Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti, il controllo analitico delle specialità medicinali all'atto della messa in commer-

cio delle singole partite di produzione (fermo restando all'Istituto superiore di sanità il controllo preventivo mediante analisi ai fini della autorizzazione).

Un'organizzazione del genere esiste solo in Belgio, dove la produzione delle specialità medicinali è disciplinata in maniera difforme da quella italiana, essendo solo i farmacisti autorizzati a produrre specialità medicinali. Avviene, quindi, in detto Stato che gli industriali farmacisti, anziché far controllare i propri prodotti nel laboratorio dell'officina, come avviene in Italia, preferiscono farli controllare in laboratori dipendenti dall'Associazione dei farmacisti. Un tale sistema, non può essere seguito nel nostro paese perché oltre ad essere costoso ed a richiedere molto tempo, lascerebbe il controllo in mano all'organizzazione privata senza migliorarne le garanzie ed escluderebbe in tal modo il controllo dello Stato sulle specialità autorizzate.

Il Ministro: MARIOTTI.

BARTOLE E DE MARIA. — *Ai Ministri della sanità e dell'industria e commercio.* — Per sapere se corrisponda ad esattezza il fatto che i vaccini antiaftosi e il vaccino contro la peste suina, esistenti in commercio e prodotti in esclusiva dagli istituti zooprofilattici (circolare « Acis » del 30 dicembre 1952), non sono stati ancora registrati presso la direzione generale dei servizi farmaceutici; per conoscere altresì le modalità con le quali vengono fissati i relativi prezzi di vendita. (10572)

RISPOSTA. — Il vaccino contro la peste suina non è prodotto in esclusiva dagli istituti zooprofilattici sperimentali, ma esistono in commercio altri vaccini preparati da ditte private.

Come è previsto dalle disposizioni di legge in vigore, la fabbricazione del vaccino contro la peste suina preparato sia dagli istituti zooprofilattici sperimentali sia da altre ditte, è stata autorizzata a norma dell'articolo 180 del testo unico delle leggi sanitarie. Inoltre il Ministero della sanità — all'atto del rilascio dell'autorizzazione — provvede altresì alla registrazione del prodotto.

Per quanto attiene al vaccino antiaftoso, si precisa che la sua produzione fu autorizzata con ordinanza ministeriale 30 dicembre 1952, demandando agli istituti zooprofilattici sperimentali la preparazione del prodotto, secondo piani predisposti dalla direzione generale del servizio veterinario, nei quantitativi occorrenti per le necessità profilattiche e nei tipi di *virus* da adottare secondo le circostanze.

La distribuzione del vaccino avviene a norma dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sanitarie e il suo impiego può effettuarsi in seguito a parere favorevole degli uffici veterinari provinciali. Diversamente da quanto è prescritto per il vaccino della peste suina, il vaccino antiaftoso non è sottoposto a registrazione, appunto perché è somministrato direttamente dagli istituti produttori agli uffici sanitari provinciali, che ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Il prezzo di cessione del prodotto è stato stabilito dal Ministero della sanità con provvedimento del 17 febbraio 1960 per il vaccino monovalente e bivalente e con provvedimento del 27 ottobre 1962 per il vaccino trivalente.

Per la determinazione dei prezzi, il Ministero della sanità ha provveduto al rilevamento, presso gli istituti zooprofilattici, degli elementi relativi ai costi di produzione e delle spese di deposito e di distribuzione, che sono a carico degli istituti stessi.

Naturalmente, l'incidenza dei costi e delle spese su ciascuna dose di prodotto distribuito oscilla entro limiti notevolmente ampi, in relazione al numero di dosi prodotte e al rapporto fra quei quantitativi della produzione in previsione di necessità profilattiche e quelle effettivamente distribuiti al momento dello impiego.

In relazione a quanto sopra e in vista del programma predisposto per la profilassi vaccinale dell'afte epizootica nelle regioni settentrionali, da attuarsi nel prossimo autunno, l'amministrazione sanitaria ha già disposto fin dallo scorso febbraio un nuovo rilevamento dei costi di produzione del prodotto in relazione ai quantitativi che dovranno essere preparati per far fronte alle nuove esigenze profilattiche.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

BASLINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere cosa intenda fare l'« Anas » per la sistemazione del tratto della strada provinciale Voghera (Pavia)-Bobbio (Piacenza) compresa fra il chilometro 18 e il chilometro 30 da Voghera, che è in condizioni di completo dissesto.

L'interrogante chiede, inoltre, di sapere se sia prevista e per quando la costruzione della circonvallazione dell'abitato di Varzi, il cui progetto già redatto dall'ufficio tecnico della provincia è stato per competenza passato alla azienda di Stato: l'attraversamento dell'abitato di Varzi lungo oltre 500 metri è attualmente nelle stesse condizioni di dissesto del resto della strada. (10401)

RISPOSTA. — Nel tratto compreso fra il chilometro 18 e il chilometro 30 da Voghera della strada statale n. 461 del Passo Penice, il compartimento della viabilità di Milano, con i lavori di pronto intervento, ha già provveduto al ripristino temporaneo delle normali condizioni di transitabilità, rese difficoltose dai danni provocati dalle azioni di disgelo e tenuto conto che la strada è stata consegnata dalla amministrazione provinciale di Pavia in precarie condizioni di manutenzione, con sensibili abbassamenti sui fianchi, che pregiudicano seriamente la sicurezza del transito.

Non potendosi intervenire soltanto con fondi di manutenzione ordinaria e al fine di porre rimedio a quanto sopra, il compartimento sta elaborando due perizie, che rispettivamente prevederanno interventi più consistenti per il ripristino della massicciata in tratti saltuari, specie sui fianchi, e lavori di riparazione e ripristino di opere d'arte e zone in frana.

Per quanto riguarda la costruzione della variante di circonvallazione all'abitato di Varzi, il problema è ancora allo studio trattandosi di un'opera il cui costo sarà di circa 250 milioni.

Tale realizzazione sarà tenuta in considerazione in relazione alle altre analoghe esigenze ed alle disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

BASSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.*
— Per conoscere:

a) l'ammontare dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e delle eventuali nuove opere eseguite nel porto di Trapani, sui fondi propri del Ministero, nel corso di questo ultimo decennio;

b) se ritenga, in considerazione anche della esiguità degli interventi sin ora disposti — da quanto più esattamente emergerà dall'esame dei dati più sopra richiesti — di dover destinare un centinaio di milioni, dal fondo di dieci miliardi stanziato nel corrente bilancio per interventi straordinari ed urgenti nei porti nazionali, per il rifacimento di un primo tratto funzionale della banchina Dogana, opportunamente avanzata fino a raggiungere gli antistanti esistenti fondali che possono consentire l'attracco delle navi, in sostituzione del banchinamento a giorno in legname, di pericolosa agibilità e sottoposto a continue rotture;

c) se ritenga inoltre opportuno di autorizzare fin d'ora l'ufficio del genio civile per le opere marittime di Palermo a redigere il

progetto esecutivo di un primo lotto dei lavori previsti dal piano regolatore del porto di Trapani, comprendente la costruzione della nuova banchina ivi prevista fra il canale di mezzo ed il bacino di carenaggio, la cui realizzazione riveste carattere di assoluta urgenza non solo per la migliore agibilità del bacino stesso, ma anche al fine di consentire l'accesso al mare alla retrostante zona industriale in corso di allestimento;

d) se reputi, in conseguenza, necessario programmare la esecuzione dei relativi lavori per l'importo che emergerà dal progetto esecutivo di cui al punto c) con i fondi che a partire dal prossimo esercizio saranno assegnati per la esecuzione del « piano dei porti secondo le prescrizioni del programma quinquennale recentemente approvato dal Governo »).

(10005)

RISPOSTA. — In relazione alla esiguità di fondi stanziati in bilancio ed alle molteplici inderogabili necessità di tutti i porti nazionali, è stato possibile destinare per il porto di Trapani, nell'ultimo decennio, la spesa complessiva di lire 174.285.000, di cui lire 91.035.000 per lavori di ordinaria manutenzione e lire 83.250.000 per opere straordinarie.

Per superare le difficoltà tecniche e l'ammodernamento dello scalo stesso nel piano decennale di potenziamento degli scali marittimi nazionali, predisposto da questa amministrazione d'intesa con il Ministero della marina mercantile, è stato incluso il fabbisogno di spesa relativo alla sua sistemazione e potenziamento.

Tale piano, conosciuto comunemente sotto il nome di « piano azzurro », è stato esaminato dall'ufficio programmazione del Ministero del bilancio ed inserito, con i necessari ed opportuni adattamenti, nel programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-1969.

Quest'ultimo, approvato com'è noto dal Consiglio dei ministri e dal C.N.E.L., dovrà essere discusso ed approvato dal Parlamento.

Il Ministro: MANCINI.

BASSI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda aderire alle pressanti e ripelute richieste dell'amministrazione comunale di Alcamo (Trapani) circa la soppressione dei quattro passaggi a livello ricadenti nella zona di Alcamo Marina, mediante la costruzione delle necessarie opere sostitutive, in considerazione della gravissima strozzatura allo sviluppo turistico della zona rappresentato dai suddetti passaggi a livello.

(11463)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — L'adozione dei provvedimenti atti a consentire la soppressione dei quattro passaggi a livello ricadenti nella zona di Alcamo Marina (chilometri 63+632, chilometri 64+970, chilometri 65+364 e chilometri 65+950 della linea Palermo-Trapani) rientra nella iniziativa e nella competenza del comune di Alcamo, quale ente proprietario delle strade interessate.

Ove detto comune assuma iniziative, la azienda delle ferrovie dello Stato potrà esaminare la possibilità di contribuire alle spese occorrenti per la realizzazione delle relative opere sostitutive.

Va per altro precisato che al momento non è possibile fornire alcun affidamento in tal senso, giacché i limitati fondi disponibili per interventi in tale settore debbono essere prioritariamente destinati alla eliminazione di passaggi a livello sulle linee a maggior traffico.

La questione potrà tuttavia formare oggetto di attenta considerazione nell'eventualità che intervengano in futuro maggiori disponibilità finanziarie.

Il Ministro: JERVOLINO.

BEMPORAD. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere con quale criterio la « Anas » abbia progettato i raccordi e gli svincoli delle autostrade Genova-Savona e Rivarolo-Sestri Levante con la viabilità cittadina, senza tener conto delle esigenze prospettate della civica amministrazione. Per conoscere in particolare:

1) perché non si realizzi il progetto, già approvato dall'«Anas» dello svincolo della autostrada Genova-Savona in località Miltedo di Pegli e, qualora questo, per sopraggiunte difficoltà che si chiede di conoscere, fosse irrealizzabile, perché non si tenga conto della soluzione proposta dall'amministrazione comunale di Genova;

2) quali difficoltà si oppongono ad una rapida approvazione del progetto di svincolo dell'autostrada Savona-Genova-Rivarolo in località Erzelli di Cornigliano, progetto anch'esso presentato dall'amministrazione comunale di Genova;

3) se si ritenga inadeguato al traffico prevedibile in uno dei principali punti di accesso alla città lo svincolo dell'autostrada Rivarolo-Sestri Levante in località Staglieno, progettato dalla società autostrade, stretto di carreggiata (7 metri) ed in forte pendenza per un tratto di 2 chilometri.

Appare di somma importanza, per eliminare gravi incidenti ed ingorghi al traffico,

evitare di ripetere le soluzioni manifestamente inadeguate di inserimento a livello, già adottate a Sampierdarena e a Voltri. (40123)

RISPOSTA. — In relazione ai punti nei quali l'interrogante chiede ragguagli devesi far presente quanto segue:

1) durante il corso dei lavori per la costruzione dello svincolo dell'autostrada Genova-Savona, in località Miltedo di Pegli, sono sorte delle difficoltà, dovute a nuove quote stabilite per il piazzale della società petrolifera *Petrol-Pegli*, posta immediatamente a monte dello svincolo.

L'« Anas » per ora, provvederà alla esecuzione di uno svincolo provvisorio di emergenza.

Comunque, la soluzione definitiva, verrà adottata in accordo con la società autostrade, l'amministrazione comunale di Genova e la società *Petrol-Pegli*, anche perché la relativa realizzazione impegnerà, per la parte di propria competenza, gli enti predetti.

2) L'allacciamento dello svincolo di Erzelli dell'autostrada Genova-Savona alla statale n. 1 Aurelia era, a suo tempo, previsto mediante l'utilizzazione di una strada provinciale.

Il progetto, invece, cui fa riferimento l'interrogante, riguarda un nuovo ramo di allacciamento, collegante il suddetto svincolo di Erzelli con la statale n. 1 Aurelia a Cornigliano e con l'aeroporto.

Data la notevolissima differenza fra il preventivo per la realizzazione di cui sopra (circa lire 3.200.000.000) e la spesa a suo tempo prevista (lire 500 milioni), si è reso necessario il riesame del relativo elaborato, che trovasi, attualmente, in istruttoria presso l'ufficio autostrade di Genova per lo studio di altre soluzioni meno costose ed anche allo scopo di determinare il contributo che il comune di Genova dovrà dare per la realizzazione di una opera che tende a soddisfare prevalentemente le sue esigenze.

3) Nuove soluzioni sono attualmente allo studio per quanto riguarda lo svincolo di Staglieno dell'autostrada Rivarolo-Rapallo, intese ad evitare, soprattutto, le rilevanti pendenze che la prima soluzione presentava.

Allo scopo di eliminare gli intasamenti del traffico si assicura che saranno incentivate le procedure per pervenire al più presto alle realizzazioni delle opere, compatibilmente con gli altri numerosi interventi settoriali e con le disponibilità di bilancio.

Il Ministro: MANCINI.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

BERLINGUER LUIGI e SERONI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere in base a quale criterio e per decisione di quale organo nelle cliniche universitarie romane siano stati istituiti reparti per i cosiddetti pensionanti in numero così rilevante.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se il ministro — in seguito alle relazioni fatte in occasione della polemica fra rettorato romano e associazione romana assistenti universitari — intenda intervenire energicamente per arrivare ad una più equa ripartizione dei proventi di prestazioni per conto terzi. (9945)

RISPOSTA. — La possibilità, per le cliniche universitarie, di accogliere malati a pagamento, e, per gli istituti scientifici universitari, di eseguire, compatibilmente con la loro funzione didattica e scientifica, prestazioni a pagamento è prevista dall'articolo 49 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933 n. 1592.

I proventi delle prestazioni a pagamento e delle degenze sono destinati, a norma dell'articolo 1 del regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, all'acquisto di materiale didattico e scientifico di ciascun istituto, alle spese di funzionamento e ai compensi al personale.

Lo stesso articolo 1 demanda ai consigli d'amministrazione, attesa l'autonomia di cui godono le università, la ripartizione delle somme riscosse fra le predette voci.

Il Ministero, comunque, non ha mancato, da ultimo, con circolare del 9 maggio 1964, n. 1403, di suggerire alle università i criteri ritenuti più opportuni per l'utilizzazione dei proventi.

Per quanto si riferisce ai proventi riscossi dagli istituti scientifici e dalle cliniche della università di Roma si fa presente che la ripartizione di essi viene effettuata sulla base di criteri, stabiliti dal consiglio d'amministrazione, corrispondenti alle indicazioni di massima fornite con la citata circolare n. 1403. Infatti, la parte dei proventi riservata allo acquisto di materiale didattico e scientifico è almeno del 50 per cento e la quota destinata al direttore di ciascun istituto o clinica è inferiore a quella devoluta al rimanente personale.

Il Ministro: GUI.

BERLINGUER MARIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere come giustifichi che la direzione dell'ente Flumendosa non abbia dato corso alle richieste di numerosi coltivatori diretti del comune di

Assemmini (Cagliari) presentate con domande di assegnazione, che risalgono ad alcuni anni e che erano state disposte dal Ministero dell'agricoltura fin dall'ottobre 1964, mentre invece si è dato corso alle assegnazioni per lavoratori tunisini; il che ha determinato clamorose proteste della popolazione e delle autorità comunali, che attendono provvedimenti immediati. (10456)

RISPOSTA. — In effetti, per facilitare il reinserimento, nella vita agricola nazionale, dei coltivatori profughi della Tunisia, questo Ministero, in base ad istruzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri, ha esaminato, fra l'altro, la possibilità di procedere all'insediamento di un certo numero di famiglie contadine nei comprensori di riforma fondiaria dell'« Etfas » e della sezione speciale di riforma fondiaria dell'ente per il Flumendosa.

Per altro, nell'impartire istruzioni alla suddetta sezione per la predisposizione del piano di assegnazione dell'azienda Grogastu in comune di Assemmini, sono state tenute presenti anche le esigenze della popolazione locale, convenendo con l'ente sulla necessità di riservare un adeguato numero di poderi ai coltivatori in possesso dei requisiti per l'assegnazione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere quali provvedimenti siano in corso per sistemare gli impianti R.A.I.-TV. dell'Alta Val Camonica (Brescia) dove, oltre a non ricevere il secondo canale, da tempo si verificano gravi disturbi alla ricezione del primo con lamentele vivacissime da parte dei teleabbonati, di cui si è fatta eco anche la stampa nazionale.

In particolare si chiede perché una zona importante come quella che comprende i comuni di Edolo, Cedegolo, Malonno, Sonico, Corteno, Incudine, Vezza di circa 10 mila abbonati sia trascurata dalla direzione della R.A.I. che si espone, con il fornire servizi scadenti ed incompleti, oltre che alle recriminazioni, alle continue minacce di sospensione del pagamento del canone da parte degli abbonati. (10115)

RISPOSTA. — Nell'Alta Val Camonica le trasmissioni del programma televisivo nazionale vengono regolarmente ricevute nelle zone servite dagli impianti ripetitori di Bienno, Ossimo, Paspardo e Ponte di Legno. Questi ultimi due servono rispettivamente i comuni di Cedegolo e Vezza.

Il servizio svolto nella stessa Val Camonica dal ripetitore di Edolo, che serve i comuni di Edolo e Sonico, ha dato luogo ad inconvenienti per la instabilità del collegamento, a causa di difficoltà incontrate in relazione alla complessa configurazione orografica della zona.

Il problema è stato attentamente studiato e recentemente, quando si è proceduto all'attivazione del nuovo ripetitore di Paspardo, è stata prospettata una soluzione che prevede lo spostamento del ripetitore di Edolo in un nuovo punto ed il collegamento dello stesso al ripetitore di Paspardo attraverso un nuovo impianto da realizzare.

Se tale possibilità sarà confermata dalle ulteriori prove che sono in corso di effettuazione, con ogni probabilità potrà ricevere le trasmissioni anche Malonno, in atto non servito; in tale occasione sarà anche esaminata la possibilità di interessare i comuni di Incudine e Corteno, anch'essi privi del segnale televisivo.

Pur non potendosi fare precise previsioni, si assicura che da parte della R.A.I. sarà fatto il possibile per definire il problema in questione nella maniera più soddisfacente nel minor tempo possibile.

Per quanto riguarda il secondo programma televisivo, è attualmente allo studio la sistemazione dell'impianto ripetitore di Monte Creò, che servirà tutte le località della Val Camonica, dove già si riceve il programma nazionale e cioè: Castro, Lovere, Parzanica, Riva di Solto, Rogno, Solto, Collina, Darfo, Gianico, Marone, Pian Camuno, Pisogne, Sulzano.

Si prevede che il detto impianto di Monte Creò possa entrare in attività nel prossimo anno.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: RUSSO.

BIAGGI FRANCAANTONIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se sia possibile sollecitare l'erogazione, ai centri di rieducazione motoria della Croce rossa italiana, che si trovano in gravi difficoltà a continuare nella loro benemerita e disinteressata attività a favore di tanti infelici, dei richiesti contributi.

L'urgenza con la quale si sollecita questo intervento, di tipica competenza dello Stato, deriva anche dal fatto che i costi di gestione di tali enti sono, in questi ultimi tempi, notevolmente accresciuti per la nota situazione generale venutasi a creare in Italia.

Si chiede, inoltre, se il ministro ritenga urgente e opportuno adeguare le rette *pro ca-*

pitate in atto, per ricoveri a tempo pieno, in misura proporzionale agli aumentati costi, in modo da allievare le pesanti situazioni debitorie dei centri in questione. (10948)

RISPOSTA. — Si ritiene che i contributi, cui l'interrogante si riferisce, siano i sussidi straordinari *una tantum* che il Ministero della sanità determina, su richiesta degli enti interessati, a favore dei centri di rieducazione motoria per l'acquisto di attrezzature tecniche o per l'ampliamento dei centri medesimi, allo scopo di aumentare la capacità recettiva. In tal caso il ritardo dei pagamenti è dovuto al fatto che gli enti non sempre sono in grado di fornire sollecitamente la documentazione prescritta che, com'è noto, dovrà essere inviata successivamente agli organi di controllo (Ragioneria centrale e Corte dei conti).

Qualora l'interrogante si riferisca, invece, ai pagamenti delle spedalità consumate dai discinetici ricoverati a norma delle disposizioni contenute nella legge 10 aprile 1954, n. 218, si fa presente che essi, in linea di massima, sono liquidati entro il trimestre successivo alla presentazione delle contabilità.

Per quanto attiene alle rette delle degenze, si conviene che esse sono inadeguate, dato l'alto livello di qualificazione che l'assistenza ai discinetici richiede. Ma purtroppo, i fondi stanziati ora in bilancio non consentono alcun aumento, motivo per cui il Ministero della sanità si adopera per ottenere un incremento di stanziamento di fondi per venire incontro, almeno in parte, alle pressanti richieste degli istituti di ricovero.

Il Ministro: MARIOTTI.

BIAGINI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare allo scopo di intervenire nei confronti della direzione generale dell'I.N.P.S. al fine di sopperire alla grave carenza di personale nella sede provinciale dell'I.N.P.S. di Pistoia.

A causa di tale situazione, che implica un serio ritardo nella concessione delle prestazioni, centinaia di assicurati si presentano normalmente alla sede provinciale dell'I.N.P.S. e presso le sedi degli enti di patrocinio per chiedere notizie e spiegazioni sullo stato delle loro pratiche da tempo inoltrate.

Questa situazione insostenibile anche per i funzionari preposti al lavoro in quella sede, che con spirito di sacrificio e meritata lode esplicano la loro attività, non può più essere ulteriormente tollerata in quanto costringe molti lavoratori in attesa di prestazioni o di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

altri adempimenti comunque collegati ai loro diritti di assicurati, ad una deplorabile attesa con conseguente discredito per l'ente. (10169)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti esperiti risulta che la direzione generale dell'I.N.P.S. non ha mancato di seguire l'andamento del lavoro presso la sede I.N.P.S. di Pistoia, intervenendo, quando è stato necessario, con tutti i possibili provvedimenti di carattere eccezionale.

Attualmente, presso l'I.N.P.S. di Pistoia l'erogazione delle varie prestazioni agli assicurati avviene entro limiti di tempo che non si discostano molto da quelli normali e, comunque, tali da non determinare pregiudizi agli interessati.

Qualche ritardo più sensibile si verifica esclusivamente nella liquidazione delle pratiche di pensione relative alla gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per la definizione delle quali è necessaria però una laboriosa istruttoria, condizionata il più delle volte dall'espletamento di adempimenti di competenza di altri enti.

Comunque, la direzione generale dell'istituto ha assicurato che entro breve tempo provvederà a potenziare la consistenza del personale della sede in parola con l'assegnazione di alcune unità impiegate ed ausiliarie.

Il Ministro: DELLE FAVE.

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere per quali motivi la direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato di Firenze da alcuni anni segua il sistema di ridurre il numero delle fermate dei treni nella stazione succursale di Montecatini Terme (Pistoia) proprio all'inizio della stagione termale, quando si istituiscono anche le carrozze dirette da Roma e da Milano per quel centro così importante anche dal punto di vista turistico.

Negli anni decorsi sono state necessarie vivissime insistenze degli organi locali per ottenere la rettifica degli orari già stampati, ma anche quest'anno il compartimento di Firenze è ricaduto nello stesso errore.

L'interrogante chiede un rapido intervento in merito per evitare il ripetersi di quanto segnalato, data la prossima applicazione dell'orario generale estivo. (11297)

RISPOSTA. — A decorrere dal 30 maggio 1965, data di attivazione del nuovo orario dei treni, verrà effettivamente soppressa la fermata a Montecatini succursale di 10 treni viaggiatori (di cui uno circolante nel solo periodo

estivo), mentre vi sarà mantenuta la fermata di altri treni in circolazione sulla linea.

Il provvedimento è stato adottato nell'intento di migliorare la marcia dei treni e di rendere più snella la circolazione nella tratta Viareggio-Pistoia a semplice binario, tenuto particolarmente presente che Montecatini è servita da due impianti, posti a breve distanza tra loro e che, per determinati treni a più limitata frequentazione, appare superflua, oltreché onerosa, la sosta in due impianti destinati a servire un unico centro.

Particolare cura è stata rivolta alla scelta dei treni di cui sopprimere la fermata a Montecatini succursale, adottando il provvedimento per i soli treni meno frequentati da viaggiatori in arrivo ed in partenza nella località o che si effettuano in ore non impegnative, rispetto alle attività lavorative, di studio e di affari, in modo da limitare al minor numero possibile di utenti il disagio conseguente al trasferimento alla stazione di Montecatini Terme.

In relazione a quanto sopra esposto, non viene ravvisata l'opportunità di revocare il provvedimento disposto.

Il Ministro: JERVOLINO.

BIMA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle finanze.* — Per conoscere i motivi per i quali, nonostante le ripetute assicurazioni e promesse fatte anche recentemente in occasione della conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 1964, n. 1352, non sia stato ancora presentato al Parlamento il disegno di legge sulle imposte di consumo, che pure si era detto aver riportato l'adesione dei ministeri competenti. Per sapere se siano a conoscenza della necessità inderogabile di tale presentazione, al fine di integrare le finanze comunali delle perdite di provento determinate dalle esenzioni continuamente concesse, sia pure per prominenti interessi sociali, e per permettere ai comuni di assolvere i compiti che la Costituzione loro assegna. (11517)

RISPOSTA. — Attesa l'esigenza di armonizzare nelle sue linee essenziali la riforma delle imposte di consumo alla ristrutturazione di tutto il sistema impositivo italiano, si è reso necessario vincolare ogni seguito del provvedimento predisposto ed alle risultanze dei lavori della commissione incaricata di formulare proposte per l'organica riforma del sistema tributario vigente.

Considerato, per altro, che non è possibile ritardare ulteriormente l'adozione delle più

essenziali misure necessarie per risanare la ben nota situazione deficitaria delle finanze degli enti locali, è stato operato lo stralcio dei problemi più urgenti riguardanti il settore anzidetto e ne è stato affidato l'esame ad un gruppo di lavoro (che oltre a comprendere i rappresentanti dei dicasteri interessati alla materia raccoglie fra l'altro alcuni esponenti della commissione di studio per la riforma tributaria), perché con la massima sollecitudine possibile risulti perfezionato il provvedimento occorrente soprattutto per assicurare più cospicui entrate alle finanze comunali.

Il Ministro: TRE MELLONI.

BOLDRINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* — Per sapere se siano al corrente e quale giudizio diano delle varie e complesse operazioni che l'ente nazionale delle Tre Venezie ha portato a termine in questi ultimi tempi.

L'ente nazionale delle Tre Venezie, ente di diritto pubblico, costituitosi in base al decreto-legge 27 novembre 1939, n. 1780, è stato al centro di una complicata operazione di permuta con il demanio. Precisamente: 305 ettari di proprietà demaniale, compresi 115 ettari circa di bosco pineta, situati nel comprensorio comunale di Ravenna, fra il torrente Bevano e il fiume Savio, sono stati permutati dal demanio con alcune proprietà dell'ente delle Tre Venezie, quali 1.100 ettari dislocati nel Friuli e la tenuta Bassona già di proprietà della cooperativa « Libertà e lavoro » e precedentemente acquistata dall'ente stesso.

L'interrogante chiede di conoscere quali siano le ragioni sociali e statutarie che hanno permesso all'ente di sviluppare una tale attività in Romagna e in base a quali valutazioni il demanio abbia aderito ad un tale tipo di contrattazione.

Risulta infine che l'ente, venuto in possesso dei 305 ettari già di proprietà demaniale, anziché utilizzarla per sue particolari attività, ha venduto a privati l'entità patrimoniale acquisita, favorendo alte speculazioni in una zona del litorale adriatico dove si concentrano vari e contrastanti interessi pubblici e privati.

Si domanda quali ragioni abbiano permesso ad un ente di diritto pubblico di ottenere una proprietà demaniale per operazioni privatistiche che non sono certamente da annoverarsi fra le finalità statutarie dell'ente. (8271)

BOLDRINI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze.* Per sapere se siano informati delle varie e complesse operazioni

che l'ente delle Tre Venezie ha portato a termine e se le considerino rispondenti alle finalità dell'istituto. L'ente nazionale per le Tre Venezie, che risulta costituitosi in base al decreto-legge del 27 novembre 1939, n. 1780, ha operato una grossa operazione di permuta con il demanio.

Circa 305 ettari di proprietà demaniale, compresi 115 ettari a bosco pineta, situati nel comprensorio comunale di Ravenna fra il torrente Bevano e il fiume Savio, sono stati permutati dal demanio con l'ente nazionale per le Tre Venezie.

Il demanio ha ottenuto per tale permuta 1.100 ettari situati nel Friuli e la tenuta Bassona già di proprietà della cooperativa « Libertà e lavoro » e acquistata precedentemente dall'ente stesso.

L'interrogante chiede quali siano le ragioni sociali e statutarie che hanno permesso all'ente di operare questa permuta in Romagna e in base a quali valutazioni il demanio abbia concesso la propria autorizzazione.

Infine risulta che l'ente delle Tre Venezie venuto in possesso della già indicata proprietà demaniale di 305 ettari, ha venduto a privati l'acquisita entità patrimoniale dando libero corso ad una sequela di speculazioni proprio in una zona particolare del litorale adriatico.

Si domanda perché un ente di diritto pubblico abbia ottenuto una proprietà demaniale per poi favorire operazioni privatistiche che non sono compatibili con gli indirizzi e le finalità dell'ente stesso. (14125)

RISPOSTA. — Con le deliberazioni del 18 luglio e del 7 dicembre 1961, il consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali ha autorizzato la cessione all'ente nazionale per le tre Venezie di 332.067,5 ettari di terreno della sezione Savio della foresta demaniale di Ravenna - valutati lire 1.634.316.800 dall'ufficio tecnico erariale di Ravenna - contro la cessione all'azienda di ettari 2.028,32,95 di terreni di proprietà dell'ente predetto, ubicati, per la massima parte nella zona di Tarvisio (Udine) e, per ettari 245, nel ravennate.

La perizia di stima - redatta dalla direzione dell'azienda per i terreni silvo-pastorali e dagli uffici tecnici erariali per quelli edificatori, per i fabbricati e per i diritti di uso civico - assegnò ai terreni di proprietà dell'ente il valore complessivo di 1.150 milioni di lire, per cui, a causa del divario dei valori attribuiti ai beni oggetto della permuta, spettava all'azienda un conguaglio di 484.316.800 lire.

All'atto della stipulazione della permuta, risultò che l'ente nazionale per le Tre Venezie non aveva la libera disponibilità di alcuni appezzamenti di terreno, per cui, nell'atto stesso, venne inserita la clausola della riserva di ulteriori accertamenti per il conguaglio e, su tale clausola, si ritenne di dover sentire nuovamente il consiglio di amministrazione dell'azienda di Stato per le foreste demaniali e l'Avvocatura generale dello Stato.

Dato il tempo trascorso per le procedure contrattuali, l'azienda interessò il Ministero delle finanze ad aggiornare la stima dei propri terreni, oggetto di cessione, la cui superficie era stata, nel frattempo, ridotta a 305.21.41 ettari.

La nuova relazione di stima in data 14 gennaio 1963 eseguita dalla direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, rivalutava in 2.892 milioni il compendio demaniale.

Nel frattempo, la legge 31 gennaio 1963, n. 1, istitutiva della regione a statuto speciale del Friuli-Venezia Giulia, demandando alla competenza della regione in materia delle foreste, faceva cessare ogni interesse dell'azienda ad effettuare la permuta in questione. Di conseguenza si riteneva opportuno procedere alla novazione oggettiva dell'atto stesso, mediante il rogito in data 1° giugno 1963, ricevuto dal notaio Ghiretti e registrato dalla Corte dei conti il 24 luglio 1963, con il quale l'azienda procedeva alla vendita dei già citati ettari 305,21,41 per la somma complessiva di 2.892 milioni di lire.

Ciò in quanto i terreni in parola presentavano i requisiti prescritti dall'articolo 119 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, il quale prevede, come è noto, la possibilità di dismissione, da parte dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, dei terreni che abbiano cessato di assolvere alle funzioni per le quali erano stati incorporati nel patrimonio indisponibile dello Stato, o non siano suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie o la cui cessione sia riconosciuta necessaria per soddisfare esigenze locali di abitazione o di industria.

D'altra parte non è superfluo sottolineare che, in base al disposto dell'articolo 121 del citato decreto-legge, il ricavato delle vendite di tali terreni deve essere totalmente reimpiegato nell'acquisto di altri terreni aventi i requisiti prescritti dalla legislazione vigente per l'ampliamento del demanio forestale dello Stato. In questo caso si è ritenuto più aderente ai fini istituzionali dell'azienda impiegare la considerevole somma introitata per l'acquisizione di terreni ubicati nelle zone economica-

mente depresse del paese, piuttosto che mantenere beni immobili, che da molto tempo hanno cessato di avere come carattere premimente quello di assolvere ai fini istituzionali dell'azienda per assumere le funzioni di suoli edificatori nel quadro dello sviluppo turistico-recettivo dei litorali della penisola in generale e di quelli del ravennate in particolare.

Quanto alle ragioni che hanno indotto l'ente nazionale delle Tre Venezie a svolgere siffatta attività, si rinvia alla stessa legge 27 novembre 1939, n. 1780, citata dall'interrogante, relativa alla trasformazione dell'ente di rinascita agraria per le tre Venezie in « Ente nazionale per le tre Venezie », la quale, all'articolo 1, stabilisce che l'ente stesso estende la sua azione ad ogni forma di attività economica, sociale ed educativa e, all'articolo 2, tra l'altro, consente all'ente medesimo di assumere l'esecuzione di opere di bonifica, trasformazione e riordinamento della proprietà fondiaria, agendo in qualità di acquirente, affittuario o appaltatore, oppure di delegato dell'autorità governativa, di consorzi e di altri enti; acquistare fondi urbani, a qualsiasi uso destinati; rilevare e cedere aziende industriali e commerciali, comprese le alberghiere.

Pertanto, l'alienazione della proprietà avuta in permuta dall'azienda per le foreste demaniali — che, ripetesì, non è suscettibile di trasformazione fondiaria, in quanto sita in zona di sviluppo industriale e turistico — rientra nella normale attività dell'ente stesso, il quale, con l'attivo derivante da tale operazione, ha realizzato i mezzi per una più vasta azione a beneficio delle zone collinari e di pianura delle province venete.

È comunque interessante osservare che, per la ragione anzidetta, la Corte dei conti, la quale esercita il controllo sull'ente per le Tre Venezie ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, non ha mosso alcun rilievo — in occasione della relazione annuale presentata al Parlamento — in merito alle vendite effettuate nel ravennate dall'ente medesimo.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

BOLOGNA. — *Ai Ministri della marina mercantile e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se, sulla base di impegni assunti in occasione della discussione dei bilanci in precedenti esercizi, abbiano già predisposto e abbiano in animo di predisporre la sostituzione delle motonavi *Saturnia* e *Vulcania* con altre navi per la linea Trieste-Nord America.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

L'interrogante fa presente che, con il prossimo 1965 le due vetuste motonavi della società Italia verranno avviate alla demolizione e una delle due già nel prossimo aprile 1965.

L'interrogante chiede di sapere in particolare se sia già stata predisposta concretamente la sostituzione della vecchia motonave, che verrà demolita nell'aprile del prossimo anno, con la *Cristoforo Colombo* (motonave che, a differenza della *Leonardo da Vinci* non presenta difficoltà tecniche per l'attracco ai porti di Trieste e di Venezia). (8449)

RISPOSTA. — Nel quadro di una nuova strutturazione di tutti i servizi marittimi di preminente interesse nazionale, si è dovuto affrontare e risolvere con assoluta priorità ed urgenza il problema della linea passeggeri per il nord America.

La soluzione, che è stata adottata, prevede la seguente impostazione: la *Michelangelo* e la *Raffaello* con partenza da Genova; la *Leonardo da Vinci* da Napoli e la *Cristoforo Colombo* da Trieste.

In particolare è stata decisa, per ragioni di vetustà, la cessazione dal servizio delle motonavi *Saturnia* e *Vulcania*, che collegavano Trieste al Nord America; ma se ne è corrispondentemente assicurata la sostituzione con la motonave *Cristoforo Colombo*, che, partendo dal porto di Trieste per il Nord America, toccherà quasi tutti gli scali toccati in precedenza dalle stesse motonavi.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

BONEA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per conoscere:

a) il costo preventivato e quello effettivo delle due turbonavi *Leonardo* e *Michelangelo*;

b) il conto preventivo di gestione delle due unità succitate;

c) se risponda a verità la notizia secondo cui il costo di esercizio per ogni viaggio potrebbe pareggiarsi solo con una presenza di passeggeri corrispondenti al 114 per cento dei posti disponibili. (40333)

RISPOSTA. — Sulla base delle notizie fornite a questo Ministero dall'I.R.I., che all'atto della stipulazione del contratto relativo alla costruzione delle turbonavi *Michelangelo* e *Raffaello*, avvenuta il 10 agosto 1960, venne preventivato un costo di 34 miliardi e 600 milioni di lire per ciascuna di esse. Non è però possibile determinare ancora il loro costo ef-

fettivo, essendo tuttora in corso di elaborazione tutti quegli elementi suscettibili di influenzare il costo finale.

L'I.R.I. comunque ritiene fin d'ora prevedibile una notevole maggiorazione del costo a suo tempo preventivato, e ciò a causa da una parte dell'aumento del costo della manodopera e dall'altra dei notevoli ritardi nell'esecuzione dell'opera, verificatisi sia per ragioni tecniche sia per motivi d'ordine sindacale.

Relativamente ai punti b) e c) dell'interrogazione in esame, si precisa che la società armatrice prevede un costo annuo di esercizio per ciascuna turbonave di 18,5 miliardi, per la cui copertura sarà necessaria l'utilizzazione media annuale del 73 per cento della capacità totale dei posti passeggeri. Tale utilizzo renderà possibile la formazione di rendite annue lorde (per ciascuna turbonave) di 21,3 miliardi.

Detta somma, depurata delle spese di esercizio, lascerà disponibile un margine di 2,8 miliardi a copertura degli oneri finanziari.

Va da sé che una utilizzazione pressoché totale della capacità disponibile dei posti passeggeri permetterebbe un maggiore ricavo lordo di circa 8,5 miliardi, consentendo di destinare alla copertura degli oneri finanziari un ulteriore margine di circa 6 miliardi.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

BONEA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per conoscere le risultanze del verbale di collaudo della commissione tecnica, incaricata di esaminare tutti i requisiti meccanici e strutturali del supertransatlantico *Michelangelo*, nel corso della prima prova in mare. (10560)

RISPOSTA. — Le prove di collaudo circa i requisiti meccanici e strutturali del transatlantico *Michelangelo*, svolte con l'intervento della competente commissione tecnica, non hanno dato luogo a rilievi.

Come è noto, la nave è stata consegnata dal cantiere alla società armatrice il 21 aprile 1965, dopo aver ricevuto il certificato « della più alta classe » rilasciato dal registro italiano navale, dal *Lloyd's Register of Shipping* e dall'*American Bureau*.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

BONEA. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quanti siano stati negli anni 1961-62-63-64-65 i casi di avvelenamento (le-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

tali e non) causati da ingestione di frutta e verdure trattati con anticrittogamici nel territorio italiano in generale, nelle varie regioni, con la incidenza media per provincia. (10717)

RISPOSTA. — Negli anni 1961-62-63 e 64 i casi segnalati di avvelenamento determinato da antiparassitari sono stati 184, ma soltanto 4 accertati per ingestione di frutta o di verdura.

È da rilevare che i dati forniti sono incompleti perché non tutti gli uffici provinciali periferici hanno segnalato i casi che si sono verificati nelle rispettive province, perciò il ministro della sanità ha predisposto un disegno di legge, già approvato dal Consiglio dei ministri e trasmesso ora al Parlamento con procedura d'urgenza, con il quale si rende obbligatoria la denuncia a carico dei medici chirurghi dei casi di intossicazione parassitaria.

L'obbligo di denuncia, previsto dall'articolo 1, darà la possibilità a questo Ministero ed al medico provinciale di avere un esauriente quadro statistico sull'uso degli antiparassitari e sugli inconvenienti cui diano luogo, per adottare tempestivamente, quei provvedimenti di prevenzione che di volta in volta saranno necessari in rapporto al sempre più rapido diffondersi in agricoltura degli antiparassitari.

Nella denuncia il medico chirurgo dovrà dichiarare il nome, il cognome, il domicilio della persona o delle persone intossicate; il prodotto che ha determinato l'intossicazione, le circostanze nelle quali l'intossicazione si è verificata e lo stato clinico delle persone intossicate.

Il Ministro: MARIOTTI.

BOZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali non si sia dato ancora seguito alla istanza tendente ad ottenere il riconoscimento della personalità giuridica della Associazione mutilati ed invalidi di guerra, tabella D; istanza che è stata presentata fin dal lontano 21 marzo 1964. (9849)

RISPOSTA. — Dopo i necessari atti istruttori, in data 28 maggio 1965 è stato richiesto il parere del Consiglio di Stato sulla istanza di riconoscimento della personalità giuridica avanzata dall'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra — tabella D.

Il Sottosegretario di Stato: SALIZZONI.

BOZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se, in attesa che trovi piena at-

tuazione la legge sul conglobamento, ritenga opportuno adottare i provvedimenti necessari:

a) per far mantenere, anche in soprannumero, in servizio permanente i marescialli maggiori appartenenti al « ruolo speciale per le mansioni d'ufficio » che non abbiano ancora raggiunto il limite massimo di età previsto per la cessazione dal servizio da tale ruolo speciale (61 anni);

b) per far sospendere i congedamenti dei sottufficiali in questione che sono stati già disposti.

Quanto sopra si chiede per evitare che si crei una grave sperequazione sia tra i marescialli maggiori del « ruolo mansioni d'ufficio » più anziani (che col congedo prematuro non potrebbero godere dei benefici del conglobamento) ed i loro colleghi più giovani, sia tra i suddetti marescialli ed i loro parigrado del « ruolo mansioni d'ufficio » dell'esercito e dell'arma dei carabinieri nei cui confronti la possibilità del congedo prematuro è stata avviata con un forte aumento degli organici. (11406)

RISPOSTA. — La legge 17 aprile 1957, n. 260, nell'estendere alla guardia di finanza le norme dello stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 599, ha costituito il ruolo speciale per mansioni di ufficio con un organico di 250 unità, compreso in quello dei marescialli maggiori.

In detto ruolo possono transitare, al raggiungimento dei limiti di età, gli aiutanti di battaglia e i marescialli maggiori ritenuti meritevoli i quali conseguono il beneficio di rimanere in servizio fino al raggiungimento del 61° anno di età. Qualora, però, nell'organico del ruolo speciale non esista la vacanza occorrente per consentirvi il passaggio a chi ne faccia domanda, detta vacanza viene creata — in applicazione dell'articolo 24, secondo comma, della legge n. 599 sullo stato dei sottufficiali dell'esercito — collocando d'ufficio a riposo, anche prima del compimento del 61° anno, il sottufficiale iscritto in detto ruolo più anziano di età.

L'anticipata cessazione dal servizio non è, quindi, da ricondurre ad un provvedimento discrezionale dell'amministrazione, ma è piuttosto la conseguenza dell'attuazione di una norma di carattere generale qual'è quella dell'articolo 24 della legge sullo stato dei sottufficiali dell'esercito.

Il rilievo dell'interrogante, che siffatta eventualità al presente si verifica solo per il personale della guardia di finanza, è esatto;

ma a tale proposito è da tener presente il concorso delle seguenti circostanze.

Mentre per la guardia di finanza l'organico del ruolo speciale è stato determinato con legge, quello dell'esercito (compresa l'arma dei carabinieri) viene annualmente fissato con decreto del ministro della difesa e, a norma del secondo comma del citato articolo 24 della legge 599 sullo stato dei sottufficiali, viene a gravare sull'organico del grado iniziale della categoria (sergenti o vicebrigadieri).

Ne consegue che, per evitare l'anticipata cessazione dal servizio dei marescialli maggiori del ruolo speciale, possono essere lasciati vacanti altrettanti posti di sergente (o di vicebrigadiere).

Anche tale soluzione, tuttavia, non è immune da inconvenienti, in quanto le previsioni non sono agevoli, per modo che, in definitiva, l'irregolare flusso del transito nel ruolo speciale (che ha carattere meramente eventuale) determina alterazioni nel ritmo delle promozioni, per il fatto che elementi già raggiunti dai limiti di età continuano a rimanere in servizio, impedendo il formarsi della prevista vacanza nell'organico del proprio grado.

Al limite, può, così, verificarsi l'impossibilità di conferire, al termine del prescritto corso, il grado di vicebrigadiere agli allievi sottufficiali.

Il Parlamento ha già considerato tale situazione ed ha approvato la proposta di legge di iniziativa del deputato Caiati rivolta ad evitare, per l'arma dei carabinieri, l'inconveniente sopra descritto.

Per quanto attiene alla guardia di finanza, poiché l'articolo 24 della legge n. 599 è applicabile anche al corpo, si pone il problema dell'estensione ad esso anche dell'articolo 8 della citata legge n. 447, che nell'applicazione all'arma dei carabinieri ha determinato la particolare situazione cui s'è fatto cenno.

A tale proposito, è, infatti, da considerare che nella guardia di finanza la pura e semplice estensione delle disposizioni dell'articolo 8 della legge n. 447, produrrebbe un ulteriore maggior flusso delle domande di passaggio nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio da parte dei marescialli capi e marescialli ordinari e determinerebbe, di necessità, l'anticipata cessazione dal servizio di numerosi altri marescialli maggiori, fra i più anziani di età, accentuando il fenomeno i cui aspetti negativi sono stati rilevati dall'interrogante.

Per evitare siffatta eventualità è necessario, nell'estendere alla guardia di finanza le suddette disposizioni, introdurre una norma che determini, con modalità analoghe a quelle

in corso di perfezionamento per l'arma dei carabinieri, la costituzione nel corpo di un organico per il ruolo speciale per mansioni d'ufficio, separato da quello generale dei sottufficiali.

Uno schema di disegno di legge che preveda in tal senso è già allo studio del Ministero delle finanze.

Il provvedimento ha struttura analoga a quello di recente approvato per l'arma dei carabinieri, né appare possibile procedere in direzione diversa, per ovviare alla sperequazione che si è venuta a creare a danno dei soli sottufficiali della guardia di finanza, come puntualizzato dall'interrogante.

Si auspica, pertanto, che il provvedimento predisposto per l'adeguata regolamentazione del ruolo speciale per mansioni d'ufficio della guardia di finanza, possa risultare formalmente perfezionato al più presto possibile, per sanare la situazione sperequativa in atto lamentata dai sottufficiali del corpo anzidetto.

Per quanto attiene alla cortese proposta di revocare nel contempo i congedamenti già disposti, pur pienamente convenendo circa i favorevoli effetti che una disposizione in tal senso avrebbe sulla benemerita categoria dei sottufficiali in parola, si fa presente che, prima dell'entrata in vigore delle proposte modifiche legislative, non è purtroppo possibile intervenire a favore del personale del ruolo speciale collocato in congedo con anticipo, rispetto al limite di età, nelle more dell'estensione alla guardia di finanza delle disposizioni dell'articolo 8 della richiamata legge n. 447.

Il Ministro: TREMELLONI.

BRANDI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, relativamente alle province di Avellino, Benevento e Salerno:

a) i nominativi dei concessionari, la durata delle concessioni con la prossima scadenza, la superficie delle zone vincolate, con indicazione delle località delle riserve di caccia;

b) le tasse ettariali (riserve aperte) e le tasse di concessione governativa (riserve chiuse) corrisposte nel 1963 dai concessionari e da corrispondere nel 1964, nominativamente;

c) se i progetti di impianto e di funzionamento tecnico ed economico delle riserve siano stati realizzati secondo le finalità di interesse faunistico per le quali le concessioni furono accordate;

d) se siano in servizio il numero delle guardie giurate determinate nei decreti di concessione;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

e) se siano stati effettuati accertamenti sul funzionamento delle riserve.

Per conoscere, altresì, se intenda promuovere provvedimenti di revisione dell'attuale disciplina delle riserve di caccia in modo da evitare che sussistano disposizioni soltanto per alcuni privilegiati cittadini, così da assicurare, sempre, una funzione sociale alla pro-

prietà, e, in ogni caso, se intenda promuovere la revisione delle attuali tasse ettariali e tasse di concessione governativa. (7596)

RISPOSTA. — In merito alle specifiche domande dell'interrogante si fa presente:

a) riserve di caccia costituite nelle province di Avellino, Benevento e Salerno.

Concessionario	Denominazione riserva	Superficie (in ettari)	Scadenza
<i>Provincia di Avellino:</i>			
Amatucci Ernesto per l'Ente provinciale turismo . . .	Matunetro di Serino	3.936 (ettari 2.555 in provincia di Avellino ed ettari 1.381 in provincia di Salerno)	31 dicembre 1968
Zampaglione Francesco . . .	Castiglione	579	31 dicembre 1966
Gambone Vincenzo	Serrone	400	31 dicembre 1965
Bonaventura Luigi, Nicola e Filippo	Variamente denominata	224	31 dicembre 1968
<i>Provincia di Benevento:</i>			
Coppola di Canzano Clotilde	Santamaria	226	31 dicembre 1970
<i>Provincia di Salerno:</i>			
Conforti Carlo e Francesco .	Casella Fili e Pennatone Vacche	158	31 dicembre 1968
Passarelli Raffaele	Comprensorio Fosse	205	31 dicembre 1966
S.A. per le Bonifiche	Spinetta e Ortogrande	760	31 dicembre 1966
Mazzei Francesco	Difesa	162	31 dicembre 1964
Gerbasio Francesca in Passarelli	Bosco Fendo	360	31 dicembre 1965
Pinto Franco e Pasquale .	Santa Maria ad Nives	172	31 dicembre 1968

b) tasse ettariali (riserve aperte) e tasse di concessione governativa (riserve chiuse) corrisposte nel 1963 dai concessionari e da corrispondere nel 1964.

Riserve aperte.

provincia di Avellino:

Amatucci Ernesto (per l'Ente provinciale turismo di Avellino: tassa ettariale corrisposta per gli anni 1963 e 1964 lire 72.135;

Zampaglione Francesco: lire 15.054 per il 1963 e il 1964;

Gambone Vincenzo: lire 10.400 per il 1963 e il 1964;

Bonaventura Luigi, Nicola e Filippo: per il solo anno 1964, lire 5.824.

provincia di Benevento:

Nessun gettito risulta acquisito, per la tassa ettariale, per gli anni 1963 e 1964.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

provincia di Salerno (tassa ettariale e soprattassa corrisposte nel 1963 e nel 1964):
 S.A. Bonifiche: tassa ettariale lire 15.200 - soprattassa lire 4.560;
 Carlo e Francesco Conforti: tassa ettariale lire 3.160 - soprattassa lire 948;
 Ovidio e Francesco Gerbasio: tassa ettariale lire 7.200 - soprattassa lire 2.160;
 Pinto Francesco e Pasquale: tassa ettariale lire 3.440 - soprattassa lire 1.050;
 Passarelli Raffaele: tassa ettariale lire 4.100 - soprattassa lire 1.230;
 Mazzei Francesco: tassa ettariale lire 3.240 - soprattassa lire 972.

Per quanto attiene alle riserve chiuse, si precisa che, nelle province di che trattasi, non sono state assentite, per gli anni 1963 e 1964, concessioni di costituzione di riserve del genere, cosicché nessun versamento di tassa di concessione governativa è stato o deve essere effettuato a tale titolo per i predetti anni;

c) *d*) ed e) poiché gli organi provinciali che effettuano la vigilanza venatoria non hanno segnalato alcuna inadempienza degli obblighi imposti con i decreti di concessione delle riserve di che trattasi, si deve ritenere che gli obblighi stessi siano stati soddisfatti dagli interessati.

Quanto all'ultima parte dell'interrogazione, si può assicurare che, in sede di revisione del testo unico sulla caccia - che forma oggetto di studio da parte della commissione agricoltura della Camera dei deputati - questo Ministero non mancherà di sostenere la tesi che le concessioni di riserva di caccia siano condizionate da precisi impegni dei proprietari per soddisfare interessi pubblici ed esigenze sociali.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

BRANDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere - premesso che ancora soltanto i comitati provinciali della Croce rossa italiana di Napoli e di Torino impongono ai medici turni di guardia presso i posti di pronto soccorso sanitari stradali (P.S.S.S.), con compensi a gettone, di lire 3 mila per il periodo diurno di sei ore e di 4 mila per otto ore del periodo notturno, con l'assegnazione per ogni posto di 12 medici da parte del comitato napoletano - quali urgenti provvedimenti intenda promuovere o sollecitare in modo da eliminare il servizio con compensi a gettone da parte della Croce rossa italiana, sostituendolo con un dignitoso rapporto di impiego disciplinato d'accordo con le organizzazioni sindacali mediche; per conoscere, altresì, se in-

tenda istituire un posto di pronto soccorso stradale sull'autostrada Salerno-Eboli (Salerno), in considerazione del fatto che oggi funziona, con medico, soltanto il posto di Ercolano (Napoli) (10394)

RISPOSTA. — Il comitato provinciale della C.R.I. di Torino non ha in gestione posti di pronto soccorso sanitario stradale e non ha in servizio medici retribuiti con gettoni di presenza.

Per quanto concerne, invece, i posti di pronto soccorso gestiti dal comitato provinciale C.R.I. di Napoli, si fa presente che l'attuale organico di 24 medici, preposti ai servizi suddetti, fu concordato con i sanitari locali nel 1961. Successivamente, e cioè all'inizio del 1965, è stata ripresa in esame la posizione di tali medici a seguito di contatti, che sono tuttora in corso, con il sindacato medici C.R.I.

Al riguardo, si comunica che l'amministrazione della Croce rossa ha già espresso avviso favorevole al normale inquadramento della aliquota dei medici occorrenti per il funzionamento dei suddetti posti di pronto soccorso gestiti dal comitato provinciale di Napoli (organico di 9 medici).

In merito alla istituzione di un pronto soccorso stradale sulla autostrada Salerno-Eboli, si porta a conoscenza che l'attuale finanziamento assicurato per l'espletamento di tale servizio non consente, per il momento, l'estensione del servizio stesso.

Il Ministro: MARIOTTI.

BRUSASCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere i contributi che il Governo intende dare al centro raccolta profughi di Tortona (Alessandria), affinché esso possa sopprimere alle sue aumentate necessità.

Le autorità locali ed in principal modo il vescovo della diocesi, monsignor Francesco Rossi, che segue con bontà paterna le sorti degli sventurati ospiti di quel centro, assistiti con profonda carità e con ogni mezzo possibile dalla pontificia opera di assistenza, hanno ripetutamente segnalato le maggiori necessità del centro stesso, alle quali, nonostante la larga comprensione da lui sempre dimostrata, non può provvedere il prefetto di Alessandria. (11105)

RISPOSTA. — Il trattamento dei profughi e dei rimpatriati dai paesi africani, assistiti negli appositi centri di raccolta, è regolato da precise disposizioni di legge: disposizioni che, da ultimo, sono state rinnovate e prorogate con la legge 10 novembre 1964, n. 1225.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

Alla stregua di tali norme, anche i profughi ospitati nel centro raccolta di Tortona godono, gratuitamente, dell'alloggio, del vitto e della assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica.

Per coloro che prestano qualche attività lavorativa nell'interesse della comunità o che si trovino in stato di particolare necessità, il comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica di Alessandria provvede ad erogare, secondo le disponibilità, sussidi di carattere straordinario. Durante le festività di Capodanno, Pasqua e Natale viene curata, inoltre, la confezione di un vitto speciale e la distribuzione a tutti i ricoverati di un aiuto finanziario, sia pure modesto.

A tali provvidenze si aggiunge la meritoria opera integrativa svolta dalla pontificia opera di assistenza (O.D.A. di Tortona) attraverso la distribuzione di viveri, generi di vestiario, danaro e la gestione di un dopo scuola per gli alunni delle elementari, ospiti del centro.

Al fine di potenziare tali interventi, questo Ministero ha, in precedenza, concesso alla P.O.A. di Tortona contributi straordinari (lire un milione nel novembre 1963 e lire un milione nel maggio 1964).

Recentemente, la stessa opera ha presentato una nuova istanza di contributo per la cenata attività assistenziale: tale istanza viene tenuta in particolare evidenza e sarà definita, appena possibile, in relazione alle disponibilità dell'apposito capitolo di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

BUSETTO, GOLINELLI, CERAVOLO E PERINELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del comportamento che è venuto assumendo il direttore dell'ufficio distrettuale delle imposte di Belluno, dottor Giuseppe Romeo, a seguito di chiarimenti e di osservazioni avanzate da cittadini attraverso la stampa locale circa i criteri seguiti nell'accertamento dei redditi ai fini del pagamento delle imposte.

È avvenuto, infatti, che alle citate richieste il dottor Romeo ha reagito sulla stampa rigettando in modo villano e sprezzante ogni osservazione e offendendo gli interlocutori nella loro dignità. Non pago di ciò, diramava una lettera circolare a tutti gli uffici pubblici di Belluno con la quale richiedeva se « presta servizio presso codesto ufficio, da quando e da dove proviene » uno dei cittadini di Belluno, il signor Enrico Giammattei, che aveva replicato, chiedendo tra l'altro spiegazioni anche sul reddito dello stesso direttore, dottor Romeo. Trattandosi di atteggiamento persecuto-

rio ed intimidatorio, incompatibile con le funzioni e le responsabilità di un funzionario dello Stato si chiede di conoscere se il ministro ritenga opportuno promuovere una inchiesta per i provvedimenti del caso. (10003)

RISPOSTA. — Si comunica l'esito degli approfonditi accertamenti svolti in ordine ai fatti richiamati nella interrogazione, riguardanti l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Belluno e, in particolare, il titolare, dottor Giuseppe Romeo.

L'inchiesta condotta al riguardo ha dato modo di appurare, in primo luogo, che non risulta suscettibile di rilievi l'azione svolta dall'ufficio anzidetto nei confronti delle varie categorie economiche del distretto e che nessun fondato addebito può essere mosso circa i criteri seguiti dall'ufficio stesso nell'accertamento dei redditi, ai fini del pagamento delle imposte.

Per quanto attiene, poi, alla pubblicazione su un quotidiano locale dei nominativi dei contribuenti iscritti a ruola in via provvisoria per l'anno 1965 agli effetti dell'imposta complementare progressiva sul reddito ed alla conseguente polemica che ne è seguita, è da far presente che la polemica stessa risulta ormai cessata, in seguito agli opportuni interventi dell'intendente di finanza di Belluno. Si assicura, comunque, che il Ministero delle finanze sta considerando con molta attenzione il comportamento tenuto dal dottor Romeo nelle circostanze accennate, per ogni eventuale seguito.

Il Sottosegretario di Stato: VETRONE.

CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se ritenga di intervenire sulla pretesa dell'« Incis » d'imporre ai soci dell'ex Istituto romano cooperativo case impiegati dello Stato, il divieto di riscatto degli alloggi da un cinquantennio occupati e già pagati.

Si fa presente che l'« Incis » prefigge termini perentori, che l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, non prevede, e commina sanzioni non previste dalla legge e contrastanti col disposto dell'articolo 7 della legge 27 aprile 1962, n. 231, modificativa della precedente. (9794)

RISPOSTA. — L'« Incis » non ha mai posto alcun divieto al riscatto degli alloggi del cesato Istituto romano cooperativo (ex « Ircis »). Infatti, in attuazione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dall'articolo 12 del-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

la successiva legge 27 aprile 1962, n. 231, il patrimonio dell'ex « Ircis » è stato già quasi totalmente alienato: dei 2.624 alloggi, costituenti il menzionato complesso immobiliare, 2.193 risultano già ceduti in proprietà, mentre altre 109 domande di riscatto, delle quali numerose prodotte recentemente, non sono state ancora definite o per attendere la risoluzione di questioni di carattere particolare, già in corso di avanzato studio, o per la mancata adesione dei richiedenti ai ripetuti inviti rivolti loro per la sottoscrizione degli atti di compravendita; 322 unità abitative non sono state ancora richieste in cessione dagli attuali assegnatari.

Per altro l'« Ircis » sorse con la finalità di concedere in affitto agli impiegati statali, residenti in Roma, alloggi popolari a condizioni particolarmente favorevoli e nessuna norma fu prevista nella legge istitutiva per un'eventuale assegnazione a riscatto di tale tipo di immobili.

Soltanto col già citato decreto del 1959 e successive modificazioni, gli alloggi del cessato istituto furono compresi fra quelli da cedere in proprietà e per essi fu dettata, com'è noto, una disciplina di vendita del tutto particolare e più favorevole ai soci dell'ex Ircis e ai loro eredi, ai quali fu anche concesso di poter beneficiare delle riduzioni del 40 per cento e dello 0,50 per cento per ogni anno di effettiva occupazione degli alloggi stessi, da operare sul valore venale di essi.

Per quanto concerne, poi, le lamentele mosse per l'imposizione, da parte dell'« Incis » di un termine perentorio per la stipulazione dei contratti di vendita degli alloggi di che trattasi con gli interessati, si fa presente quanto segue.

In effetti l'« Incis » ha provveduto ad invitare gli assegnatari degli alloggi, valutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2 e richiesti in cessione sotto l'impero della legge stessa, a stipulare il relativo contratto di cessione entro, un determinato termine, riservandosi, scaduto infruttuosamente tale termine, di richiedere una nuova valutazione degli alloggi in parola.

Al riguardo si ritiene che detto comportamento dell'« Incis » possa essere giustificato dalla considerazione che la definizione di rapporti giuridici, instauratisi per effetto dell'incontro delle volontà delle parti interessate, non può rimanere sospesa a tempo indeterminato.

D'altra parte, la mancata accettazione, da parte degli assegnatari, degli inviti predetti senza attendibili giustificazioni, sembra debba essere considerata come una tacita rinuncia

alla domanda di riscatto a suo tempo presentata e, pertanto, si ritiene equo che l'istituto proceda in tal caso ad una nuova valutazione degli alloggi, qualora questi vengano successivamente richiesti in cessione dagli interessati.

Il Ministro: MANCINI.

CALABRÒ. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se il congedo per malattia concesso agli operai dipendenti del genio civile sia da considerarsi congedo straordinario. In tal caso, si chiede come mai l'amministrazione non applichi lo articolo 28 della legge del 5 marzo 1961, n. 90 che testualmente recita: « durante il congedo straordinario per la durata di giorni 15 spettano all'operaio tutti gli assegni », ed applica invece l'articolo 29 della stessa legge.

(9894)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di applicare l'articolo 28 della legge 5 marzo 1961, n. 90, con il conseguente trattamento economico in esso previsto, ove ricorrano gli estremi per accordare all'operaio il congedo straordinario.

I motivi, atti a giustificare la richiesta del predetto congedo straordinario, anche se comprendono tutte le ipotizzabili ragioni, soggette al sindacato ed all'apprezzamento dell'amministrazione — in quanto da valutare compatibilmente con le esigenze di servizio — sono da differenziarsi nettamente dalle ragioni di salute, per le quali sovviene espressamente la disposizione dell'articolo 29 della citata legge n. 90.

Acclarata così la distinzione dei diversi *status*, discende che, ove ricorra assenza dal servizio per malattia da parte dell'operaio, ad esso va applicato, durante il periodo di assenza dal servizio, il trattamento economico a carico dell'« Enpas » nella misura prevista dal combinato disposto dell'articolo 8 della legge 30 ottobre 1953, n. 841, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nonché del richiamato articolo 29 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

Il Ministro dei lavori pubblici: MANCINI.

CALABRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga di disporre per l'abbreviamento del termine di permanenza nel grado di carabiniere dei militi dell'arma dei carabinieri allo scopo di ovviare alla situazione di disagio in cui il personale dell'arma si trova relativamente alle condizioni di carriera rispetto a tutti gli altri pubblici dipendenti, militari compresi; e se ritenga, quanto meno,

di poter disporre il conferimento del grado di appuntato ai carabinieri scelti che hanno compiuto 17 anni di servizio, nonché disporre la unificazione dell'organico degli appuntati con quello dei carabinieri. (10970)

RISPOSTA. — L'esigenza di snellire il sistema di avanzamento dei militari di truppa dell'arma dei carabinieri è da tempo avvertita ed in particolare è nota l'aspirazione dei carabinieri scelti di conseguire la promozione al grado di appuntato dopo un notevole numero di anni di anzianità di servizio.

Iniziative in tal senso potranno essere prese, ma inquadrare nella soluzione del problema del riassetto generale degli organici anche degli altri corpi di polizia — ai quali, per il principio di parità di trattamento degli appartenenti alle forze armate dello Stato, pure dovranno estendersi eventuali facilitazioni di carriera — e in armonia con la situazione del bilancio e la possibilità di trovare adeguati mezzi di copertura per il conseguente onere finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

CALASSO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo ed al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere se credano di dover intervenire, perché la Cassa proceda alla individuazione del comprensorio turistico in provincia di Lecce, per favorire le definitive decisioni dell'organo previsto dalla legge n. 2017 di prossima discussione in Parlamento.

Per sapere se a tale scopo credano utile invitare la Cassa a tenere conto del « programma per la valorizzazione della provincia di Lecce » trasmesso alla Cassa sin dal 30 settembre 1964 dall'ente provinciale del turismo e ricco di notizie e di dati, concernenti le attrattive artistiche, storiche, naturali, paesistiche e climatiche di quella provincia. (10924)

RISPOSTA. — Il disegno di legge relativo alla « Disciplina degli interventi per lo sviluppo del Mezzogiorno » (atto del Senato 1212), attualmente all'esame degli organi parlamentari, stabilisce che, ai fini della delimitazione dei comprensori di interesse turistico, che dovrà essere effettuata in sede di piano pluriennale, le proposte saranno formulate da una apposita Commissione, nominata con decreto del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, di concerto con il ministro del turismo e dello spettacolo.

Si chiarisce, pertanto, che la possibilità di includere la provincia di Lecce in un com-

prendorio di interesse turistico potrà essere considerata, in sede di formulazione del piano sulla base dei criteri e delle modalità che saranno determinate dalla anzidetta legge di proroga dell'attività della Cassa. Per quanto concerne la valorizzazione della provincia di Lecce, il programma trasmesso dall'ente provinciale per il turismo di Lecce è stato esaminato dai competenti uffici della Cassa per il mezzogiorno attentamente.

Si tratta di un vasto piano per promuovere e creare una piattaforma idonea per un consistente sviluppo turistico nella provincia, che dispone di ragguardevoli risorse naturali ed artistiche. Esso prevede lavori di svariata natura: viabilità (autostrade, strade statali, strade provinciali di interesse turistico), impianti ferroviari e di elettrificazione, aeroporto turistico, opere portuali, rete idrica e fognante, rete elettrica, opere di interesse artistico, storico e archeologico, ricettività per il turismo sociale (campeggi, villaggi turistici, ostelli per la gioventù, case per ferie, autostelli), per una spesa complessiva di lire 10 miliardi e 945 milioni. In tale importo è compresa la somma di lire 4 miliardi e 775 milioni per viabilità che, secondo l'E.P.T., dovrebbe fare carico all'« Anas ».

Per altro, la molteplicità delle opere e la loro natura, nonché la mancanza di un progetto di massima, non consentono, allo stato attuale, un giudizio definitivo sulla loro necessità, importanza e redditività. Si ritiene, inoltre, che il programma in questione non debba essere considerato fine a se stesso ma vada inquadrato, sia per gli scopi che si propone sia per l'entità della spesa richiesta, in un piano organico e globale nell'ambito del programma di sviluppo dei comprensori di interesse turistico dell'area meridionale.

Pertanto, il programma trasmesso dallo E.P.T. sarà tenuto nella dovuta evidenza per essere riconsiderato al momento opportuno, nella eventualità che il piano determini la inclusione della provincia di Lecce in un comprensorio di interesse turistico.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quali motivi ai dipendenti del comune di Monte di Procida (Napoli), che prestano servizio nella nettezza urbana, non è stata ancora corrisposta la indennità di scala mobile avente decorrenza dal gennaio 1965; per sapere, altresì, per quale ragione ai medesimi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

dipendenti viene corrisposto lo stipendio senza la relativa busta paga, sempre con notevole ritardo rispetto a tutti gli altri dipendenti del comune.

Per conoscere, infine, i provvedimenti che il ministro intenda adottare in proposito.

(10712)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Napoli, è risultato che il servizio di nettezza urbana del comune di Monte di Procida è affidato alla ditta I.M.P.A. (Impresa manutenzione pulizia appalti) che, oltre ad avvalersi di personale assunto direttamente, si serve anche di 6 dipendenti comunali, retribuiti in base alle competenze fissate dal comune. A questi ultimi la ditta ha corrisposto, con decorrenza 1° gennaio 1965, oltre alle competenze del mese di marzo, l'indennità integrativa speciale (scala mobile) nella misura stabilita con la delibera dell'amministrazione comunale.

Per quanto concerne la mancata consegna del prospetto paga, si fa presente che le amministrazioni pubbliche, e tra queste i comuni, non sono tenute all'obbligo di corrispondere ai lavoratori le retribuzioni per mezzo di tale prospetto previsto dall'articolo 4 della legge 5 gennaio 1953, n. 4. Siffatto obbligo non sussiste nel caso specifico poiché il pagamento della retribuzione viene effettuato dalla ditta appaltatrice in nome e per conto del comune.

L'ispettorato del lavoro, avendo accertato che la ditta effettivamente corrisponde le competenze mensili con un certo ritardo ha segnalato il fatto all'amministrazione comunale perché questa garantisca il regolare adempimento delle retribuzioni dovute.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CAPRARA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se il gestore del complesso turistico, sito nell'isolotto di San Martino, del comune di Monte di Procida (Napoli), sia solito corrispondere ai propri dipendenti la paga secondo le tabelle sindacali in vigore e se provveda, secondo le disposizioni in vigore, alle assicurazioni sociali dei dipendenti stessi.

Per conoscere, infine, nel caso venissero riscontrate inadempienze, i provvedimenti che il ministro intende adottare in proposito.

(10713)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro di Napoli è risultato che le retribuzioni del personale dipen-

dente dalla ditta Esposito Antimo, che gestisce il complesso turistico nell'isolotto di San Martino nel comune di Monte di Procida, sono conformi alla disciplina collettiva del settore recepita in legge ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741.

L'ispettorato ha tuttavia rilevato che un lavoratore ha percepito una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali, che ad alcuni lavoratori non è stata corrisposta la gratifica natalizia ed il compenso per festività nazionali ed infrasettimanali e che per altri dipendenti non sono stati versati i contributi assicurativi. Per tali inadempienze il medesimo ispettorato ha rilasciato le necessarie prescrizioni, di cui non mancherà in seguito di controllare l'osservanza.

Per altre infrazioni a norme di legislazione sociale l'ispettorato del lavoro ha elevato contravvenzione.

Il Ministro: DELLE FAVE.

CAPRARA. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se sia tuttora operante la circolare ministeriale del 20 febbraio 1945, numero 444/M.L., della direzione generale di sanità militare - divisione II, sezione seconda.

(11444)

RISPOSTA. — La circolare cui si riferisce l'interrogante fu emanata alla fine dell'ultimo conflitto per richiamare le norme da seguire per accertamenti medico-legali; ciò nell'intento di agevolare e sollecitare il disbrigo delle relative pratiche.

Le direttive di massima contenute in detta circolare sono tuttora vigenti, mentre le singole norme richiamate possono risultare modificate dalle numerose disposizioni legislative e regolamentari che negli ultimi venti anni sono intervenute in materia.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAPUA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere in quale considerazione intenda tenere il voto espresso dalla commissione speciale permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana della camera di commercio di Cosenza, in ordine al risarcimento dei danni procurati dall'attacco di peronospora tabacina, in provincia, durante l'anno 1964.

La richiesta contenuta nel predetto voto rispecchia la reale situazione esistente in questo settore, gravemente danneggiato, in ragione di circa 1.350.000 lire per ogni ettaro coltivato.

(9521)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — Per contenere i danni arrecati dalla peronospora tabacina, comparsa in Italia nel 1961, sono state introdotte in coltura, accanto alle linee tradizionali, anche linee di tabacco resistenti al patogeno e sin dalla campagna 1962 i coltivatori di tabacco hanno avuto la possibilità di scegliere tra le diverse linee disponibili (tradizionali, resistenti e ibride) quella ritenuta più conveniente in relazione alla propria zona ed al tipo di tabacco da coltivare.

In genere i coltivatori si sono orientati verso le linee resistenti, specie per la varietà *Burley* (la più estesamente coltivata nella provincia di Cosenza), in quanto la coltivazione di tali linee comporta minori rischi e spese per i trattamenti antiperonosporici rispetto agli oneri che si devono sostenere per le linee tradizionali recettive alla peronospora.

Nella campagna 1964, infatti, solo il 12 per cento circa dell'intera superficie destinata alla varietà *Burley* nel territorio nazionale è stata coltivata con linee tradizionali (ettari 782 su ettari 6.772).

Nella provincia di Cosenza, invece, su 156 ettari destinati alla coltura dei tabacchi *Burley* ben 115 ettari sono stati coltivati con linee tradizionali.

Tuttavia, malgrado il prevalente impiego di linee recettive alla peronospora, non risulta che le coltivazioni di tabacco di detta provincia abbiano subito danni nell'entità indicata dalla commissione speciale permanente per l'agricoltura, le foreste e l'economia montana della camera di commercio di Cosenza.

Infatti, su circa 200 coltivazioni di tabacco di linee tradizionali, solo un numero limitato è stato colpito in maniera grave dall'infezione mentre la minore produzione media si può valutare nell'ordine del 10 per cento soltanto, con la conseguente deduzione che da parte di alcuni coltivatori non sono stati effettuati, con la dovuta accortezza e continuità, i trattamenti antiperonosporici preventivi suggeriti dalla amministrazione competente.

Per altro, va sottolineato al riguardo che le tariffe di acquisto dei tabacchi allo stato secco sciolto, in vigore per la campagna 1964, sono state determinate tenendo conto anche degli oneri a carico dei coltivatori per la difesa delle colture dalla peronospora tabacina, e dell'incidenza media dei danni derivanti da tale patogeno.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

CARCATERRA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga opportuno che sia inserita nel percorso

del rapido Milano-Bari e viceversa, di prossima istituzione, una fermata di un minuto alla stazione ferroviaria di Barletta (Bari), una delle più importanti città delle Puglie, centro agricolo ed industriale con più di 70 mila abitanti, per permettere un maggiore afflusso degli abitanti di quella e delle città limitrofe (Spinazzola, Andria, Corato, Ruvo, Terlizzi e Bitonto) alle ferrovie dello Stato e, nello stesso tempo, per evitare disagio agli stessi che si vedrebbero costretti a servirsi di servirsene di pulmann. (11156)

RISPOSTA. — A decorrere dal 30 maggio 1965, data di attivazione del nuovo orario dei treni, i rapidi *R 621* ed *R 624* verranno prolungati da Bologna a Milano e ne sarà resa permanente la circolazione tra Foggia e Bari. I rapidi in questione effettueranno un numero limitato di soste intermedie, per accelerarne la marcia ed assicurare così più celeri collegamenti tra la Lombardia e le Puglie.

La mancata assegnazione della fermata in tutte le località del tratto Foggia-Bari, ivi compresa Barletta, risponde allo scopo suddetto e si inquadra nei criteri di carattere generale che l'azienda ferroviaria si sforza di seguire intesi a migliorare sempre più la velocità commerciale dei treni a lungo percorso conformemente alle aspirazioni della maggioranza dei viaggiatori interessati.

Va, d'altra parte, aggiunto che i viaggiatori diretti o provenienti da Barletta che intendano utilizzare i rapidi *R. 621* ed *R. 624* hanno a disposizione i treni locali *A. 841* (e, nel periodo estivo, anche il diretto *153 S*) ed *ET. 658* che consentono la coincidenza a Foggia con i rapidi citati.

Per le suseposte ragioni, pur non disconoscendo l'importanza di Barletta, non viene ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta segnalata.

Il Ministro: JERVOLINO.

CASSANDRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se ritenga indispensabile disporre perché presso l'ufficio postale di Barletta (Bari) sia installata una macchina per l'accettazione delle raccomandate col sistema meccanizzato 22/0. Tale richiesta snellirebbe il servizio in una città che è centro commerciale e industriale di notevole importanza. (11115)

RISPOSTA. — L'assegnazione di macchine affrancatrici per l'accettazione delle raccomandate, in base ai criteri stabiliti a seguito di indagini circa la loro utilità pratica, viene effettuata soltanto agli uffici che raggiungono

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

un'accettazione media di almeno 15 mila oggetti raccomandati al mese.

Il traffico mensile dell'ufficio postale di Barletta, sulla scorta dei dati statistici rilevati, risulta inferiore a tale media, per cui detto ufficio non è stato compreso tra quelli da dotare di macchine affrancatrici per l'accettazione delle raccomandate.

Il Ministro: RUSSO.

CASTELLUCCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere — a seguito della frana di grosse proporzioni verificatisi il giorno 8 marzo 1965, che ha interrotto al chilometro 37 ogni forma di passaggio sulla strada statale n. 360 Arceviese all'ingresso della città di Arcevia (Ancona) — quali urgenti disposizioni abbia dato l'« Anas » per gli importanti lavori di ripristino della sede stradale e, in pari tempo, per consentire subito almeno il traffico leggero, atteso che la città è totalmente isolata sul lato del versante adriatico.

L'interrogante chie, inoltre, in conformità del voto espresso dal consiglio comunale di Arcevia, se si intenda definire sollecitamente la questione circa i progetti, già studiati dalla « Anas » per la costruzione delle indispensabili strade di circonvallazione che eviterebbero in avvenire interruzioni del traffico così pregiudizievoli. (10402)

RISPOSTA. — In dipendenza della frana di grosse proporzioni, verificatasi il giorno 9 marzo 1965, che ha interrotto la strada statale n. 360, Arceviese, alle progressive chilometro 36+500 e 37+150, il traffico in corrispondenza dell'abitato di Arcevia, risulta attualmente deviato tra i chilometri 35+000 e 40+750 lungo un percorso di chilometri 5+300, costituito da un tratto della comunale dei Mulini e della Pergola-Arcevia.

Il percorso della suddetta deviazione è abbastanza agevole.

Per quanto riguarda i lavori di ripristino della sede stradale, il compartimento della viabilità delle Marche, sulla base delle indicazioni fornite dal geologo di Stato, a seguito del sopralluogo effettuato il 23 marzo 1965, e delle istruzioni date dall'« Anas », sta predisponendo il relativo progetto in cui è prevista la costruzione di un viadotto di circa metri 100 di lunghezza e la ricostruzione di un tornante asportato.

Infine, in relazione al voto espresso dal consiglio comunale di Arcevia in merito alla strada di circonvallazione, s'informa che da parte dell'« Anas » non è stato studiato alcun progetto e che la eventuale costruzione di

una variante, secondo il tracciato di massima proposto dal suddetto comune, non è assolutamente realizzabile per la natura e la orografia dei terreni sui quali verrebbe a svilupparsi.

Il Ministro: MANCINI.

CATELLA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia diffusa da alcuni organi di stampa, secondo cui l'Alitalia avrebbe dato corso alla prenotazione di altri tre aerei supersonici, i quali saranno a disposizione della compagnia di bandiera nel 1975, assumendosi il corrispettivo onere finanziario.

L'interrogante, mentre nulla ha da obiettare al fatto che la compagnia di bandiera tenda ad assicurarsi mezzi modernissimi al fine di potenziare e migliorare la flotta, ritiene sarebbe assai opportuno l'urgente ed immediato acquisto di mezzi atti a soddisfare le attuali esigenze delle rotte nazionali e si permette di ricordare al Presidente del Consiglio dei ministri ed al ministro delle partecipazioni statali che proprio per carenza di aerei adatti a piccole e medie distanze l'Alitalia ha sospeso alcuni voli nazionali, ed in particolare ha ridotto il numero dei voli tra Roma e Torino con grave disagio delle popolazioni interessate. (9515)

RISPOSTA. — È noto che l'amministrazione segue con interesse lo sviluppo dei progetti di aerei supersonici in fase di elaborazione sia in Europa sia in America.

La società Alitalia, in relazione al programma di sviluppo futuro della propria attività nei collegamenti aerei a lungo raggio, ha deciso di sottoscrivere una opzione per altri tre aerei supersonici allo scopo di assicurarsi una posizione di priorità nelle future consegne tra tutti i vettori che hanno fatto analoghe prenotazioni e consentire che il ritmo delle consegne, quando verranno effettuate, si svolga secondo un piano quanto più possibile equilibrato, in maniera da non creare perturbazioni nei traffici aerei della società. È ovvio che una tale politica, che ha posto l'Alitalia tra le più importanti flotte aeree del mondo, non deve svilupparsi a detrimento dei servizi aerei interni.

Ed invero dal programma dei servizi aerei nazionali, che sono andati in vigore dal 1° aprile 1965, si nota un incremento, non solo quantitativo, ma anche qualitativo. Sulle tratte interne si rileva un maggiore impiego di aeromobili tipo *Caravelle*, sebbene, in rela-

zione alla brevità dei percorsi delle linee stesse, l'impiego di quel tipo di veicolo sia oltremodo gravoso.

Circa il problema di Torino devesi segnalare che la cancellazione di uno dei tre servizi nel passato periodo invernale è dipesa dalla flessione del traffico che generalmente si verificava nella bassa stagione. Tuttavia, dal 1° aprile è stato ripreso il terzo collegamento con Roma che, ove risponda ad una effettiva esigenza di traffico, potrà essere mantenuto su base continuativa.

Su uno dei tre collegamenti è impiegato un aeromobile tipo *Caravelle*.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

CATELLA. — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se, con la nuova legge sul conglobamento, intendano rispettare e tutelare gli interessi dei militari, già gravemente sacrificati con la legislazione del 1956.

In particolare si fa notare l'inadeguatezza e la lacunosa insufficienza dei miglioramenti concessi ai pensionati nel 1963; paragonato al trattamento di quiescenza nell'ordinamento del 1923, quello attuale non brilla certo come modello di una legislazione civile, moderna e funzionale.

Si chiede quindi che, con la nuova disciplina, la situazione dei militari non abbia a soffrire ulteriormente, ma tragga invece sostanziali e tangibili benefici eliminando ingiustizie e sperequazioni fra categorie dei stessi pensionati. (9658)

RISPOSTA. — La legge 5 dicembre 1964, n. 1268, di delega al Governo per il conglobamento del trattamento economico del personale statale in attività di servizio ed in quiescenza, è stata ispirata, come è noto, al principio che, per tutti indistintamente i pubblici dipendenti, va attuato il trasferimento nella retribuzione base di un importo pari alla somma dell'assegno mensile e di quello temporaneo concessi al personale civile nel 1962 e nel 1963, previa soppressione degli assegni predetti e riduzione, per i dipendenti che non fruiscono di altre competenze accessorie.

È prevalso l'orientamento, determinato da esigenze di carattere finanziario, di contenere gli effetti del conglobamento nei limiti di una operazione aritmetica e statistica senza determinare cioè una decurtazione del trattamento netto in godimento, con riserva di procedere, in un secondo tempo, al riassetto sul piano generale delle posizioni retributive.

Pertanto i criteri direttivi di applicazione del conglobamento non consentono la risoluzione di problemi di carattere particolare, come quelli indicati dall'interrogante.

In relazione, poi, al trattamento di quiescenza si fa presente che l'ufficio per la riforma dell'amministrazione, d'intesa con le amministrazioni interessate, ha predisposto uno schema di disegno di legge per il ripristino nei riguardi dei dipendenti dei corpi di polizia, collocati a riposo prima del 1° luglio 1956, del trattamento di quiescenza vigente anteriormente alla data suddetta, schema che per ora non può avere corso perché, in rapporto all'attuale situazione congiunturale, non appare possibile assicurare i necessari mezzi di copertura finanziaria.

Si rileva altresì che un sensibile miglioramento al trattamento pensionistico potrà derivare per i militari di truppa dell'arma dei carabinieri e dei corpi di polizia collocati in congedo anteriormente al 1° gennaio 1964 allorché sarà possibile — d'intesa col Ministero del tesoro — attuare, con apposito provvedimento legislativo, la estensione dei nuovi coefficienti stabiliti per tale categoria di personale della legge 25 novembre 1963, n. 1543, ai militari collocati in congedo nel periodo anteriore a quella data.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

CATELLA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga ormai maturata la legittima aspirazione dell'Unione nazionale dei mutilati per servizio a conseguire un trattamento identico, per quanto riguarda i viaggi sulle ferrovie italiane, agli invalidi di guerra. In particolare tali facilitazioni si sostanzierebbero nella concessione di scontrini ferroviari, i quali permetterebbero agli interessati di usufruire gratuitamente o quasi dei viaggi in treno anche subordinando tale rilascio ad un contingente annuo.

Poiché un provvedimento siffatto è ritenuto unanimemente giusto e imparziale dal momento che corregge una disparità di trattamento che in realtà non ha ragione di essere, l'interrogante fa fervidi voti affinché sia data una rapida definizione alla richiesta della categoria. (11324)

RISPOSTA. — Le riduzioni tariffarie sulle ferrovie statali agli invalidi ed ai mutilati di guerra e per servizio sono regolate dalla concessione speciale VIII « Mutilati ed invalidi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

di guerra o per servizio », la quale prevede trattamenti differenziati soltanto in relazione alle categorie di infermità, senza discriminazione fra gli invalidi e mutilati di guerra e quelli per servizio.

Unica eccezione è costituita dalla categoria dei grandi invalidi, per i quali sono previsti due diversi trattamenti:

a) senza limitazione nel numero dei viaggi, a tariffa 61 (riduzione 65 per cento circa), e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed agli invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella *C* allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e che godano di uno degli assegni di superinvalidità previsti dalla tabella *E* annessa alla stessa legge;

b) limitatamente a 4 viaggi di corsa semplice per anno solare, a tariffa n. 61 riduzione 65 per cento circa), e con diritto alla persona di accompagnamento viaggiante gratuitamente, ai mutilati ed invalidi di guerra ai quali sia stata assegnata la pensione di guerra secondo la tabella *D* allegata alla suddetta legge, nonché ai mutilati ed invalidi per servizio con pensione privilegiata ordinaria (tabellari compresi), che godano di uno degli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E* citata nel decreto-legge 26 gennaio 1948, numero 74.

Poiché non esistono altre discriminazioni di trattamento tra mutilati ed invalidi di guerra e per servizio per tutte le altre categorie ammesse al beneficio della citata concessione speciale VIII, è da ritenere che l'interrogante intenda riferirsi alla estensione ai superinvalidi per servizio del trattamento previsto per i superinvalidi di guerra di tabella *C*, e cioè la concessione di un numero illimitato di viaggi a tariffa 61.

Al riguardo è da far presente che un provvedimento del genere, che inevitabilmente darebbe luogo alla estensione del beneficio anche agli invalidi di guerra della tabella *D*, verrebbe a determinare riflessi finanziari negativi per il bilancio dell'azienda ferroviaria, cui resterebbero a carico i relativi maggiori oneri, stante il sistema di forfetizzazione in atto vigente per il rimborso alla stessa azienda degli oneri extra-aziendali.

Per i motivi suesposti e tenuto conto che la difficile situazione finanziaria dell'azienda ferroviaria rende necessario contenere le agevolazioni tariffarie nei più ristretti limiti, non viene ravvisata l'opportunità di una modifica del decreto interministeriale (trasporti-tesoro) 8 giugno 1962, n. 4516, di approvazione delle

vigenti concessioni speciali, per consentire l'ampliamento concessionale prospettato dall'interrogante.

Il Ministro: JERVOLINO.

CERUTI CARLO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — In merito ai collegamenti telefonici delle frazioni comunali, incluse tra quelle da realizzare con gli stanziamenti dei relativi esercizi finanziari, si vuol sapere:

1) se il Ministero sia in grado di soddisfare gli impegni assunti con gli stanziamenti compresi nei vari esercizi ed in particolare quelli assunti nello stanziamento 1963-64;

2) quali provvedimenti il ministro vorrà prendere in caso di impossibilità finanziaria in considerazione, anche, del fatto che l'applicazione della legge al riguardo scade nel giugno 1965. (10134)

RISPOSTA. — Quest'amministrazione ha dovuto sospendere la progettazione dei collegamenti telefonici di numerosissime località che ne hanno titolo, ai sensi della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, essendo i fondi stanziati in bilancio e destinati a tali realizzazioni completamente impegnati per l'esecuzione di lavori già disposti.

Si assicura comunque che è allo studio di questo Ministero e degli altri competenti organi di Governo l'opportunità di promuovere un provvedimento legislativo inteso a prorogare la validità della predetta legge n. 1215, ed a reperire i fondi necessari per consentire la prosecuzione del programma dei collegamenti di che trattasi.

Il Ministro: RUSSO.

CHIAROMONTE E CAPRARA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi dell'attuale situazione della presidenza e del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli; si tratta di una situazione del tutto irregolare, dato che sono circa due anni che sia il presidente sia il consiglio di amministrazione hanno visto scadere il loro mandato. Gli interroganti chiedono di sapere se alla base di questo fatto quanto mai singolare non ci siano, come si dice, problemi di trattative politiche, fra i partiti della maggioranza, il che sarebbe ovviamente di una estrema gravità. In ogni caso, gli interroganti chiedono di conoscere i criteri sulla base dei quali il ministro del tesoro ed il Governo intendono provvedere alla nomina del presidente e del consiglio di amministrazione del Banco di Napoli. (10189)

RISPOSTA. — I provvedimenti relativi al rinnovo degli organi amministrativi del Banco di Napoli sono stati adottati con decreti del 13 marzo 1965, giusta delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, e sono stati pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* del 20 marzo 1965, n. 71.

Il Ministro: COLOMBO.

COLASANTO, GITTI, DE MARZI, BIANCHI GERARDO, BOSISIO, TOROS E BORRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere se, al solo scopo di limitare la cronaca nera e le larghe divulgazioni di fatti comunque immorali per tutti, ritengano di far negare la pubblicazione a pagamento di propagande e di articoli propagandistici, dalle imprese ed enti pubblici o con capitale pubblico, ai quotidiani e periodici che non osservino alcune norme restrittive nelle cronache dei reati comuni. E ciò, anche per aumentare lo spazio a disposizione di attività culturali ed educative per tutti e specialmente per i giovani. Ciò eviterebbe anche la concorrenza per ovvie ragioni di cassetta nell'alimentare volgari curiosità, specialmente fra i moralmente meno provveduti. (9298)

RISPOSTA. — È da premettere, per quanto concerne il settore della vigilanza sulla stampa che gli organi di pubblica sicurezza non mancano di svolgere assidua opera al fine di assicurare che vengano osservate le norme poste a tutela della decenza e dell'etica sociale.

In particolare, i predetti organi, a seguito dell'esame delle copie degli stampati e pubblicazioni che i tipografi sono tenuti a consegnare alle prefetture, ai sensi della legge 3 febbraio 1939, n. 374, provvedono a segnalare all'autorità giudiziaria, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, anche ai fini del sequestro, gli scritti e gli stampati in cui si ravvisino gli estremi dei reati previsti dagli articoli 14 (pubblicazioni e contenuto impressionante o raccapricciante) della legge sulla stampa 8 febbraio 1948, n. 47, e dell'articolo 1 capoverso, della legge 12 dicembre 1960, numero 1591, recante « Disposizioni concernenti l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini e oggetti contrari al pudore e alla decenza ».

Occorre, infatti, tener presente che, essendo riservato all'autorità giudiziaria il potere di adottare provvedimenti di sequestro, l'opera degli organi di polizia è limitata in genere alla sola attività di segnalazione, denuncia ed

esecuzione dei provvedimenti adottati dalla predetta autorità.

Relativamente, infine, ai provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria, questa, come ha specificato ed assicurato il Ministero di grazia e giustizia, non mancherà di adottare i provvedimenti di sua competenza, qualora nei quotidiani e nei periodici siano contenute pubblicazioni oscene (articolo 528 del codice penale) ovvero che offendano il pudore o la pubblica decenza, considerate secondo la particolare sensibilità dei minori di anni 18 o che rappresentino scene di violenza atte ad offendere in senso morale o l'ordine familiare (articolo 1 legge 12 dicembre 1960, numero 1591).

Ciò premesso, è da precisare che le aziende a partecipazione statale si orientano ovviamente per la propria pubblicità, verso quei quotidiani e quelle riviste la cui larga diffusione permette di raggiungere vaste categorie di soggetti al fine di svolgere la migliore propaganda dei beni e servizi prodotti.

Porre criteri limitativi ai soli enti pubblici ed alle aziende a partecipazione statale significherebbe pregiudicare la loro attività a favore della concorrenza privata per la quale non sussistono quei motivi di carattere morale che si vorrebbero ora porre al settore pubblico.

Il Ministro delle partecipazioni statali: BO.

COLASANTO. — *Ai Ministri della marina mercantile e dell'industria e commercio.* — Per sapere se ritengano di evitare la concessione alla *Shell* di impianto di condutture che ostacolerebbero il traffico ed il lavoro portuale di Torre Annunziata (Napoli), anche indipendentemente dai pericoli che le condutture in progetto costituirebbero. (10030)

RISPOSTA. — La società *Shell* italiana, con domanda datata 21 luglio 1959, ebbe a chiedere in concessione un'area demaniale marittima ed uno specchio acqueo della superficie complessiva di metri quadrati 8.200, in località Santa Lucia nel porto di Torre Annunziata, allo scopo di impiantarvi uno stabilimento per la lavorazione e l'immagazzinamento di bitume ed emulsioni bituminose da collegare mediante tubazione alla vicina banchina di levante, allora in costruzione, come chiaramente indicato negli allegati disegni illustrativi facenti parte integrante della domanda stessa.

Su detta istanza venne svolta, a cura della competente capitaneria di porto di Castella-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

mare di Stabia, una completa ed esauriente istruttoria raccogliendo i pareri prescritti dal libro I - titolo II, capo I del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, provvedendo altresì a far pubblicare la domanda in parola sull'albo del comune nonché ad inserire l'istanza stessa nel foglio annunzi legali della provincia di Napoli, senza che ciò desse luogo ad opposizioni da parte di chicchessia.

Sull'anzidetta richiesta venne anche acquisito, come stabilito dall'articolo 47 del codice della navigazione, il parere favorevole del Ministero dell'interno, sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili la quale, prima di pronunciarsi al riguardo, ritenne di fare effettuare, ai fini di una più completa valutazione del caso, un sopralluogo da parte dei propri delegati.

In seguito a ciò l'amministrazione della marina mercantile fu in grado di comunicare al Ministero dell'industria e del commercio il proprio favorevole parere all'accoglimento della domanda della *Shell* italiana ai fini del rilascio del decreto di autorizzazione ad installare ed esercire il progettato impianto costiero, autorizzazione che venne formalmente concessa con decreto rilasciato il 20 giugno 1963, n. 6411, ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, sulla disciplina dell'importazione, lavorazione, deposito e distribuzione degli oli minerali e dei carburanti.

Essendo pertanto conclusa con esito positivo l'istruttoria sulla richiesta di concessione demaniale, con atto di sottomissione rilasciato in data 3 luglio 1963 dalla capitaneria di Castellammare di Stabia, su autorizzazione del Ministero della marina mercantile, venne consentita, a termini dell'articolo 38 del codice della navigazione, in considerazione dei motivi di urgenza prospettati dalla società interessata, l'anticipata occupazione della zona demaniale marittima chiesta in concessione per l'inizio dei lavori del costituendo stabilimento industriale.

Nel cennato atto di sottomissione furono inserite anche le condizioni, proposte dalla capitaneria di porto in accordo con il competente ufficio del genio civile opere marittime per garantire la continuazione dell'attività dei pescatori della zona i quali, dalla realizzazione del progetto elaborato dalla *Shell* italiana, venivano ad essere privati della disponibilità di un tratto di spiaggia dagli stessi fino ad allora utilizzata per il tiraggio a secco delle proprie unità e che riguardavano in particolare la costruzione, a spese della società con-

cessionaria, di un tratto di scogliera e di muro di cinta per la protezione del complesso industriale dall'azione del mare e la creazione di un piccolo approdo delle barche da pesca; la costruzione, sempre a cura e spese della società di una strada di accesso alla concessione ed all'approdo per i pescatori; la garanzia per i medesimi di accosto, sosta e transito lungo l'arenile retrostante la scogliera in costruzione in attesa del completamento del suddetto approdo, per scongiurare la sosta delle normali attività. Restava altresì inteso che la *Shell* italiana era vincolata ad altre disposizioni che l'ufficio del genio civile per le opere marittime ritenesse in seguito di impartire per assicurare ai predetti pescatori la disponibilità di un tratto di arenile necessario per le proprie attività.

In osservanza alle predette prescrizioni la società concessionaria ha ricavato la strada di accesso alla spiaggia e costruiti il muro ed i tratti di scogliera. Successivamente le predette opere sono state giudicate insufficienti per le loro esigenze dai pescatori, i quali hanno richiesto che venisse ricavato nella zona un vero e proprio porticciolo. La questione è stata attentamente riesaminata dai competenti uffici locali, con l'intervento anche dei rappresentanti della *Shell* italiana e della cooperativa dei pescatori, allo scopo di appurare quali eventuali altre soluzioni si dimostrassero opportune, tenuto debito conto dell'impossibilità di realizzare il richiesto porticciolo sia per il relativo costo, troppo elevato, che né la società né l'amministrazione dei lavori pubblici avrebbero potuto addossarsi, sia perché le opere richieste si presentavano di dubbia utilità e per di più in contrasto con il piano regolatore del porto, già regolarmente approvato.

In ultima analisi l'ufficio del genio civile per le opere marittime ha dichiarato che il malcontento dei pescatori non era giustificato dal momento che, a suo parere, la spiaggia ricavata per effetto del prolungamento della scogliera attuata dalla *Shell* italiana, sostituisce adeguatamente quella occupata dall'anzidetta società per l'installazione del proprio stabilimento industriale, aggiungendo altresì che qualora in futuro l'arenile non dovesse aumentare in estensione, come nelle previsioni, si potrà sempre richiedere alla società concessionaria di allungare la scogliera di protezione ed eventualmente di costruire, a propria cura e spesa, un piccolo scalo di alaggio che permetta di ricoverare le imbarcazioni. In tal senso sarà inserito nello stipulando atto di concessione un'apposita clausola.

Venendo ora a parlare del recente atteggiamento contrario assunto dalla compagnia portuale V. Rocco di Torre Annunziata nei riguardi del previsto allacciamento a mezzo di tubazione dello stabilimento, ormai pressoché ultimato, alla banchina di levante, è da rilevare che detta compagnia spera che l'entrata in funzione di tale nuova opera portuale possa portare un rilevante incremento nel movimento commerciale; per tale motivo ritiene che l'utilizzazione della nuova banchina da parte delle navi cisterna, che dovranno rifornire il deposito di bitumi, possa essere pregiudizievole per il funzionamento della banchina medesima con danno per gli stessi lavoratori portuali che versano in precarie condizioni economiche a causa della deficienza di richiesta di lavoro.

I motivi addotti dai lavoratori portuali per opporsi all'allacciamento del deposito *Shell* alla nuova banchina sono la pericolosità delle operazioni di scarica del bitume; la necessità che la banchina di levante, destinata all'attracco di unità di grande tonnellaggio, non sia distolta dalla sua originaria destinazione; il non giustificato asservimento della banchina medesima, costruita dalla pubblica amministrazione e vivamente sollecitata dai lavoratori portuali, ad interessi privati.

In proposito si ritiene utile precisare, per quanto concerne la pericolosità delle operazioni, che il punto di infiammabilità del bitume e sensibilmente alto — supera i 200° C — tanto che occorre riscaldare il prodotto per renderlo sufficientemente fluido e pompabile; è inoltre da aggiungere che per il funzionamento dello stabilimento non è previsto alcun genere di distillazione rimanendo esclusa così ogni possibilità di emissioni di vapori infiammabili od esplosivi e che non vi saranno residui o scorie di sorta che possano provocare inquinamento; infine è da considerare che la tubazione di collegamento dello stabilimento con la banchina di levante sarà sistemata in apposito cunicolo ispezionabile al disotto del piano di calpestio, evitando così ogni genere di intralcio per il normale svolgimento del lavoro e del traffico nella zona.

Per quanto riguarda il pregiudizio che la installazione del termine dell'oleodotto sulla banchina di levante può comportare alla funzionalità della medesima, si fa presente che il rifornimento del deposito è previsto con una media mensile di due navi cisterne di limitata portata — 1.000-1.500 tonnellate e della lunghezza non superiore ai 90 me-

tri — che saranno in grado di effettuare la scarica del prodotto in un tempo limitato a 12-15 ore. Si può pertanto affermare che la nuova banchina di levante, la quale a lavori ultimati, risulterà lunga ben 250 metri, non dovrebbe essere impegnata dalle operazioni di scarica del bitume in misura tale da compromettere la relativa funzionalità. Comunque la società *Shell* italiana ha recentemente elaborato il tracciato della tubazione in parola e lo ha sottoposto all'esame della capitaneria di porto, dell'ufficio del genio civile alle opere marittime e del comando dei vigili del fuoco competenti che stanno appunto esaminando l'adozione di ogni modifica ed accorgimento che possano servire a pervenire, con l'intervento se del caso dei rappresentanti delle parti interessate, alla sistemazione della tubazione in posizione tale da contemperare quanto più possibile le esigenze della *Shell* italiana, che non può non essere tenuta in considerazione come ogni altro utente del porto, con le richieste della compagnia portuale di Torre Annunziata.

Il Ministro della marina mercantile:
SPAGNOLLI.

COLASANTO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali provvedimenti abbia adottato a carico dei responsabili dei dipendenti uffici di Torino per aver tollerato che una azienda torinese — la Nova — fabbricasse e mettesse in commercio, da circa dieci anni, additivi non consentiti.

Chiede pure di conoscere, in considerazione del fatto che sono stati denunziati in ogni parte d'Italia circa 300 molini e pastifici, come mai nessuno dei gabinetti chimici provinciali, i quali per legge sono tenuti ad esami periodici delle farine e delle paste, abbia rilevato la presenza degli additivi fabbricati dalla società Nova.

Tale mancata rilevazione potrebbe fare sorgere il dubbio, nel consumatore, sulla efficienza degli organi sanitari di controllo, centrali e periferici del Ministero della sanità. (10363)

RISPOSTA. — Come è noto i prodotti chimici (bromati, presolfati, perossido di benzoile, acido ascorbico) sono in libera vendita, per usi non inerenti la panificazione e la macinazione dei cereali; solo l'impiego per questi scopi è vietato dalle vigenti leggi.

L'indagine di polizia giudiziaria ha portato alla individuazione ed al prelievamento di campioni additivi la cui natura è stata

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

accertata dal laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Torino e confermata da parallele analisi del laboratorio dell'Istituto superiore di sanità.

I risultati ottenuti hanno fornito alla polizia giudiziaria le necessarie prove della identità dei campioni prelevati e della non liceità del loro impiego.

Ciò premesso si fa presente che accertamenti analitici sono stati eseguiti dal laboratorio, allo scopo di svelare le eventuale presenza di additivi, su numerosi campioni di pane e farine sia prima sia dopo l'operazione Nova. Nella quasi totalità dei casi le ricerche hanno dato esito negativo. Nei rari casi, in cui sono state riscontrate irregolarità, è stata inoltrata denuncia all'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

Le indagini sono state il più delle volte difficoltose, giacché molti degli additivi non venivano mescolati alle farine, ma direttamente introdotti negli impasti da pane (come miglioranti della panificazione) per cui, dopo la cottura, non erano più analiticamente reperibili.

Pertanto, si può senz'altro affermare che gli uffici di Torino, preposti alla vigilanza annonaria, hanno sempre agito, e continuano ad agire, con alto senso di responsabilità e diligenza.

Comunque, questo ministero non ha mancato di impartire opportune istruzioni ai dipendenti organi perché la vigilanza sanitaria in materia venga sempre più intensificata al fine di evitare che siano posti in commercio prodotti (pane e pasta) derivanti da farine sofisticate.

Il Ministro: MARIOTTI.

COLASANTO, TESAURO, BARBI E RUSSO SPENA RAFFAELLO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se, anche per lenire le attuali difficoltà delle industrie meridionali, intenda non procrastinare, ma accelerare la realizzazione dei programmi di potenziamento e ammodernamento del materiale mobile delle ferrovie dello Stato e specialmente dei locomotori. (11277)

RISPOSTA. — Le commesse di nuovo materiale rotabile finanziabili a carico dei fondi autorizzati con la legge 27 aprile 1962, n. 211 per il primo quinquennio (1962-67) di attuazione del piano decennale delle ferrovie dello Stato sono già state pressoché interamente affidate.

In atto l'azienda delle ferrovie dello Stato non dispone di altri finanziamenti straordinari per sopperire alle necessità di lavoro dell'industria nazionale costruttrice.

Nell'intento di accelerare i programmi di ammodernamento e potenziamento del parco del materiale rotabile e, nel contempo, di sopperire alle esigenze dell'industria del settore, è stato proposto di anticipare dalla seconda alla prima fase quinquennale del piano decennale delle ferrovie dello Stato il finanziamento di 125 miliardi. Per altro tale proposta non ha sortito finora risultati positivi.

Il Ministro: JERVOLINO.

COSSIGA E PALA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e della marina mercantile.* — Per sapere quali misure intendano adottare per garantire l'immediata riassunzione e la tutela dei legittimi diritti dei dipendenti delle agenzie marittime sarde, licenziati in conseguenza dell'assunzione diretta dei servizi di agenzie da parte della Tirrenia, società per azioni di navigazione. (9363)

RISPOSTA. — Fra la società Tirrenia e la società Agenzie Marittime Sarde (S.A.M.S.) intercorreva un rapporto di agenzia, in quanto — come è noto — la Tirrenia, nel 1937, aveva affidato la propria rappresentanza nei porti e nelle località principali della Sardegna settentrionale, alla S.A.M.S. In detto anno, i passeggeri imbarcati o sbarcati nei porti di Olbia e Porto Torres e diretti o provenienti dal continente ammontano a 210 mila.

In relazione al notevole incremento verificatosi in questi anni (i passeggeri imbarcati o sbarcati nei porti di Olbia e Porto Torres nel 1964 sono ammontati a 730 mila), si è reso necessario per la Tirrenia istituire dirette rappresentanze a Sassari, Porto Torres ed Olbia dando formale disdetta al contratto di agenzia che la legava alla S.A.M.S., la quale ha dato al personale dipendente il regolare preavviso di licenziamento.

La decisione della Tirrenia di svolgere direttamente i propri servizi nelle cennate località è pertanto conseguenza della constatata necessità di dare ai servizi stessi una organizzazione più aderente alle nuove esigenze connesse al volume dell'attuale traffico.

Per quanto concerne, poi, il personale da assegnare agli istituendi uffici, si assicura che la società Tirrenia sottoporrà ad un

esame i dipendenti della S.A.M.S. licenziati, al fine di stabilire, in relazione anche alle norme del contratto particolare degli addetti agli uffici della Tirrenia e sulla base dei requisiti di capacità e di rendimento che sono richiesti dalle esigenze di lavoro, quali di detti elementi potranno essere utilizzati.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

CRUCIANI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria e commercio.* — Per conoscere, in relazione alle voci correnti circa l'intenzione dell'« Enel » di ridurre artificiosamente l'ammontare degli indennizzi dovuti alle società elettriche espropriate ed in particolare a quelle a partecipazione statale:

1) a che punto siano le trattative per gli indennizzi dovuti dall'« Enel » alla società « Terni » per l'espropriazione del suo settore elettrico;

2) quali siano i punti di partenza della domanda e dell'offerta, e chi partecipi alle trattative;

3) quando si preveda di determinare esattamente l'ammontare dei predetti indennizzi e di corrisponderli concretamente;

4) quale destinazione si preveda di dare agli indennizzi quando saranno versati.

(10838)

RISPOSTA. — La liquidazione dell'indennizzo dovuto dall'« Enel » per il trasferimento all'Ente nazionale delle imprese elettriche nazionalizzate, contrariamente a quanto ritenuto dall'interrogante, non è condizionata alla legge della domanda e dell'offerta né da trattative tra le parti: detto indennizzo, infatti, viene liquidato nei termini e modi stabiliti dall'articolo 5 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

Per quanto concerne la società Terni la « Enel » ha proceduto alla determinazione dell'indennizzo applicando il criterio fissato dal n. 2 del citato articolo 5 che, come è noto, prevede che per le imprese assoggettate a trasferimento, appartenenti a società non aventi azioni quotate in borsa, ma tenute alla formazione del bilancio ai sensi della legge 4 marzo 1958, n. 191, l'indennizzo stesso deve essere pari all'importo del capitale netto risultante dai bilanci al 31 dicembre 1960, rettificato in base ai coefficienti dedotti dalle valutazioni di cui al n. 1 dello stesso articolo.

Avverso tale criterio, la società Terni ha proposto ricorso, in data 16 marzo, alla

commissione di cui all'articolo 5 della citata legge 1643 sostenendo che nella fattispecie andava applicata la norma di cui all'articolo 5 (*sub* 4), la quale dispone che lo indennizzo debba essere corrispondente al valore di stima, secondo le modalità stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Essendo il ricorso, anzidetto, tuttora pendente, l'impiego degli indennizzi spettanti alla Terni potrà essere specificato quando sarà stato definitivamente fissato il loro ammontare.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

DAGNINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della marina mercantile e del tesoro.* — Per sapere se ritengono che il problema dell'aumento delle pensioni ai marittimi sia ormai di una gravità tale da doversi ritenere assolutamente indispensabile la sua urgente soluzione.

E ciò in relazione anche al giusto aumento delle pensioni I.N.P.S. deliberato il 16 marzo 1965 dal Consiglio dei ministri per gli ex dipendenti dell'industria e per i lavoratori autonomi (coltivatori diretti e artigiani).

Infatti le pensioni ai marittimi subirono fino al 1958 degli aumenti in correlazione con gli aumenti delle pensioni I.N.P.S.

Da allora non sono state più aumentate malgrado che in questi sei anni la contingenza sia scattata di ben 26 punti, e malgrado che le pensioni I.N.P.S. abbiano registrato due aumenti: quello del 30 per cento circa del 1° luglio 1962 e quello del 25 per cento circa di due giorni fa.

A tale proposito l'interrogante chiede di sapere se risponda a verità la notizia secondo la quale il Ministero della marina mercantile avrebbe predisposto sin dal novembre 1964 uno schema di disegno di legge che prevede il riodinamento della previdenza marinara e l'aumento delle pensioni marinare nella misura del 25 per cento circa.

E se sia vero che tale schema di disegno di legge, inviato per il concerto ad altri Ministeri, non abbia avuto ancora l'approvazione degli stessi e segnatamente quella del Ministero del tesoro.

A tal fine l'interrogante chiede se il ministro del tesoro ritenga che l'esborso a carico del suo dicastero riguardi, in ultima analisi, l'adeguamento dell'obbligo dello Stato verso le due casse di previdenza mari-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

nara per i servizi militari e di guerra dei marittimi, il che costituisce il corrispettivo economico a carico dello Stato derivante da un obbligo di legge oltreché da un grave obbligo morale.

In relazione a tutto ciò l'interrogante chiede se il Governo ritenga opportuno deliberare un aumento immediato delle pensioni ai marittimi, in attesa del compimento dell'iter governativo e parlamentare del disegno di legge ricordato. (10847)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 10324, del deputato Alesi, pubblicata a pag. 4921).

D'ALESSIO, NANNUZZI E CIANCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere perché l'Opera nazionale combattenti non abbia ancora proceduto al trasferimento in proprietà dei poderi assegnati con contratto enfiteutico nella zona di Terracina e ne abbia richiesta al comune l'affrancazione a proprio favore. (6084)

RISPOSTA. — L'opera nazionale combattenti ha promosso un giudizio contro il comune di Terracina per l'affrancazione del canone enfiteutico, che grava sull'intero comprensorio di circa sei mila ettari, di cui soltanto un centinaio appartengono tuttora all'ente.

Ciò, proprio per poter trasferire la piena proprietà dei terreni agli attuali assegnatari che, in base ad atti definitivi, sono soltanto titolari dell'utile dominio dei rispettivi poderi.

Pronunciandosi sull'azione promossa dall'opera, il tribunale di Latina, con sentenza 15-28 marzo 1962, ha respinto le eccezioni del comune, fissando in 400 lire per ettaro il canone aggiornato, da porre a base per l'affrancazione dei terreni al 100 per cinque (e cioè lire 400 per 100 diviso 5 e, quindi lire 8.000 per ettaro, vale a dire 5 volte il canone iniziale, anziché 16 volte, come stabilito per tutte le enfiteusi dalla legge 1° luglio 1952, n. 701).

Anche la corte d'appello di Roma, a seguito di appello prodotto dal comune anzidetto, con sentenza 1-17 luglio 1963, ha confermato quanto stabilito con la sentenza impugnata in merito al criterio di determinazione del nuovo canone ai fini del calcolo del prezzo dell'affrancazione.

Attualmente, pende ricorso per Cassazione, proposto dal comune, con il quale, peraltro, l'Opera ha già avuto contatti per una

composizione amichevole, sulla base della sentenza del tribunale, salvo la correzione di alcuni errori materiali.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

D'ALESSIO, NANNUZZI E CIANCA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere perché l'Opera nazionale combattenti non abbia ritenuto di accogliere le proposte degli assegnatari con contratto di tipo C (cosiddetto a grano) ed, invece, interpretando tale rapporto nel senso più sfavorevole ai contadini ha provocato una controversia giudiziaria in atto da vari anni con grave turbamento e disagio per tutti gli interessati. (6109)

RISPOSTA. — Come già ripetutamente fatto presente in sede di risposta ad analoghe interrogazioni, i contratti di tipo C, che i coloni assegnatari dell'agro pontino stipularono a suo tempo con l'Opera nazionale combattenti, prevedevano il pagamento rateale del prezzo in denaro o, alternativamente, il versamento, in contanti, del valore corrispondente ad una quantità di grano prefissata. Numerosi assegnatari di poderi destinati prevalentemente alle colture granarie scelsero questa seconda alternativa, giudicandola più conveniente per il riscatto. Senonché, stabilizzandosi il prezzo del grano, gli interessati trovarono la clausola troppo onerosa e chiesero all'Opera una congrua riduzione delle rate, riduzione che l'ente concesse nella misura del 40 per cento.

Nonostante tale accordo, nel 1956, i coloni sospesero i versamenti e resistettero giudizialmente, facendo opposizione ai decreti ingiuntivi di pagamento notificati dalla Opera. Sebbene il tribunale di Latina, prima, e la corte di appello di Roma, poi, abbiano emesse sentenze favorevoli all'ente, quest'ultimo si è astenuto, fino ad oggi, dal pretendere la esecuzione cercando se possibile, una soluzione compatibile con le suddette sentenze e con le esigenze degli organi di controllo.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

D'AMATO. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile.* — Per sapere se siano al corrente del testo dell'ordine del giorno approvato a conclusione del convegno sulla linea ferroviaria Civitavecchia (Roma)-Orte (Viterbo), tenuto il 13 aprile 1965; ordine del giorno con il quale i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Orte, Blera, Allumiera, Barbarano Romano, Veiano, Capranica, Galle-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

se, Ronciglione e Civitavecchia e delle amministrazioni provinciali di Viterbo e Terni, del consorzio del porto di Civitavecchia e dei sindacati ferroviari hanno chiesto « che la linea ferroviaria Civitavecchia-Orte venga potenziata per garantire lo sviluppo economico-sociale dei centri interessati e, nel quadro della programmazione per lo sviluppo dei porti, per assicurare un importante collegamento dello scalo marittimo di Civitavecchia con una notevole parte del suo *hinterland*.

Per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, tenuto conto che un adeguato collegamento ferroviario tra Civitavecchia e Orte è una delle condizioni essenziali per lo sviluppo economico dell'alto Lazio, delle industrie ternane e della economia dell'Umbria meridionale. (11290)

RISPOSTA. — L'ordine del giorno votato nel convegno tenuto il 13 aprile 1965 a Civitavecchia non sembra apportare valide ragioni che possano giustificare i costosi investimenti necessari per ripristinare il tratto Civitavecchia-Capranica, interrotto per frana fin dal gennaio 1961, e per procedere al richiesto potenziamento dell'intera linea Civitavecchia-Orte.

Va al riguardo osservato che la linea Orte-Civitavecchia, anteriormente alla interruzione in atto, è sempre stata caratterizzata da un traffico, sia viaggiatori sia merci, assai limitato e non ha mai svolto una specifica funzione di collegamento, per quanto attiene al settore merci, tra le località servite ed il porto di Civitavecchia, stante la brevità del percorso che favorisce ovviamente l'autotrasporto.

La linea stessa non ha mai svolto neanche una specifica funzione di collegamento tra lo stesso porto di Civitavecchia e la zona industriale di Terni e la regione umbra. Infatti i trasporti merci interessanti tale relazione sono stati sempre normalmente istradati sull'itinerario Civitavecchia-Roma-Orte e ciò a causa delle difficoltose caratteristiche plano-altimetriche della Civitavecchia-Capranica-Orte, che presenta pendenze fino al 25 per cento che limitano normalmente le prestazioni dei mezzi di trazione e quindi le composizioni dei treni. Tra l'altro la distanza virtuale media della Civitavecchia-Orte via Capranica raggiunge i chilometri 160 (di fronte ad una distanza reale di chilometri 86) sostanzialmente corrispondente alla distanza media virtuale dell'istradamento via Roma.

Il potenziamento della linea consentirebbe di migliorare in modesta misura le prestazioni dei treni, ma non ovvierebbe alle difficoltose caratteristiche di tracciato ed alle limitazioni connesse con la natura geologica dei terreni attraversati. Del resto tale problema è stato ripetutamente esaminato senza per altro poter pervenire a conclusioni positive, atteso che non esistono prospettive di traffico che possano in qualche modo giustificare il relativo notevole investimento e tenuto conto che l'istradamento via Roma consentirà di sopperire anche in futuro alle esigenze del trasporto merci fra l'Umbria e il porto di Civitavecchia.

Va infine aggiunto che il ripristino della linea ed il suo potenziamento non trovano comunque alcuna possibilità di finanziamento, giacché l'azienda delle ferrovie dello Stato ha già totalmente impegnato sulle linee e sugli impianti di prioritaria importanza i finanziamenti per interventi di carattere straordinario ad essa accordati.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

DE CAPUA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia — apparsa sulla stampa (*Gazzetta del Mezzogiorno* del 6 dicembre) — di una ordinanza del sindaco del comune di Sannicandro (Bari), datata 1° dicembre, con la quale viene vietato ogni assembramento di persone, per qualsiasi motivo, nelle quattro piazze del paese « per non creare intralci al traffico ».

L'interrogante ritiene discutibile una siffatta ordinanza perché il traffico può essere dirottato per corso Vittorio Emanuele (se si tratta di automezzi leggeri) e per l'estramurale (se si tratta di mezzi pesanti). Si ritiene che il provvedimento possa e debba essere revocato se ha lo scopo — come si dice — di vietare manifestazioni e comizi di alcune organizzazioni politiche. (8984)

RISPOSTA. — Il sindaco di Sannicandro, con ordinanza del 1° dicembre 1964 vietava l'occupazione di aree pubbliche da parte di assembramenti di persone, comunque giustificati, nelle piazze Vittorio Veneto, dei Caduti, Unità d'Italia e Cesare Battisti, motivando tale ordinanza con la necessità di salvaguardare la pubblica incolumità, tenuto conto dell'intensa circolazione in detti luoghi dei veicoli in transito verso i comuni vicini.

Poiché dal cennato provvedimento derivavano, in effetti, limitazioni eccessive rispetto ai motivi addotti, il sindaco stesso — all'uopo opportunamente interessato dalla prefettura — ha riesaminato la questione e, con una nuova ordinanza emessa il 20 aprile 1965, ha revocato il divieto di occupazione dell'area pubblica nelle piazze Vittorio Veneto, Unità d'Italia e Cesare Battisti, limitandolo alla sola piazza dei Caduti, per la quale ha addotto l'obiettivo impossibilità di deviare il traffico.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

DELFINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se ritenga equo nei confronti dei pensionati marittimi corrispondere, come è stato fatto per i pensionati dell'I.N.P.S., una mensilità in acconto dei futuri miglioramenti. (10413)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 10324, del deputato Alesi, pubblicata a pag. 4921).

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per saper se sia a conoscenza delle istruzioni date dal dipartimento federale dell'economia pubblica della confederazione elvetica ai cantoni in materia di protezione del locatario indigeno e in correlazione alla riunione delle famiglie di operai italiani, previste dall'accordo italo-svizzero recentemente entrato in vigore.

Dette istruzioni, laddove prevedono che « l'autorizzazione per la riunione delle famiglie di operai italiani in Svizzera dovrà essere accordata solo nel caso che l'autorità comunale competente abbia rilasciato una dichiarazione attestante che l'alloggio risponde alle norme di polizia sanitaria, del genio civile e di quelle anti-incendio e che lo alloggio non è stato messo a disposizione dando la disdetta a un inquilino svizzero, senza che quest'ultimo abbia avuto la possibilità di trovare un altro alloggio press'a poco equivalente », a parere degli interroganti, sono da considerarsi in contrasto con l'accordo italo-svizzero sulla emigrazione, per cui una iniziativa da parte del Governo italiano sembra indispensabile. (11477)

RISPOSTA. — Il Governo italiano, non appena avuta notizia delle conclusioni raggiunte dalla conferenza dei funzionari federali e cantonali tenuta a Berna il 7 aprile 1965, per l'applicazione dell'accordo di emigrazio-

ne in materia di alloggi per lavoratori italiani, ha impartito istruzioni all'ambasciata a Berna di interessare le autorità federali sul fatto che la condizione secondo cui le autorità locali svizzere dovrebbero certificare che l'alloggio « non si sia reso disponibile mediante disdetta ad un inquilino svizzero senza che questo ultimo abbia avuto la possibilità di trovare un altro alloggio presso a poco equivalente » esorbita dai requisiti richiesti dal vigente accordo di emigrazione, che, come è noto, stabilisce, per quanto riguarda l'alloggio, soltanto che esso sia « adeguato ».

Da parte svizzera è stato osservato che si tratta di una norma di carattere generale e che data l'equiparazione dei cittadini italiani a quelli svizzeri anche in materia di alloggio, le disposizioni « per la tutela dello inquilino » vengono applicate nei confronti di tutti gli inquilini e quindi anche a favore delle famiglie italiane che già dispongono di un alloggio nel paese. Queste infatti, al pari di quelle svizzere, non possono essere sfrattate a vantaggio di altre famiglie se non sia stata loro offerta la possibilità di stabilirsi in altro alloggio « equivalente ». Inoltre, tale prescrizione ha lo scopo di stimolare i datori di lavoro a farsi parte diligente nei programmi di costruzione di nuovi alloggi popolari, ciò che, di conseguenza, torna anche a vantaggio dei lavoratori italiani.

Finora nessun caso particolare ci è stato segnalato al riguardo. Naturalmente la questione viene seguita con la massima attenzione da questo Ministero e intanto gli uffici consolari sono stati invitati a vigilare con ogni cura affinché in pratica non sorgano inconvenienti per i nostri lavoratori e adoperarsi per risolvere i casi che dovessero presentarsi.

Il Sottosegretario di Stato: STORCHI.

DE PASCALIS. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora ultimati i lavori della commissione esaminatrice del concorso per titoli ad un posto di medico chirurgo dirigente sanitario di infermeria presso l'ospedale civile « A. Angelucci » di Subiaco (Roma).

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti intenda adottare il Ministero della sanità per ovviare alla inerzia della commissione, stante la necessità di nominare il vincitore del concorso, per ricoprire il posto vacante di dirigente sanitario del predetto ospedale. (10320)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — Il concorso per il posto di dirigente sanitario dell'infermeria di Subiaco non è stato ancora espletato per ragioni connesse allo scioglimento del consiglio di amministrazione di quella pia istituzione, disposto dal prefetto di Roma con proprio decreto del 1° dicembre 1964.

Al riguardo sono state rivolte premure al medico provinciale di Roma perché solleciti la commissione giudicatrice a condurre a termine le operazioni di concorso per la nomina del sanitario in quell'infermeria.

Il Ministro: MARIOTTI.

DI NARDO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che la ferrovia Circumvesuviana in Napoli, che ha rilevato, da pochi giorni, i servizi di trasporto prima gestiti dall'ex società A.G.I.T.A., ha soppresso una corsa mattutina, a prevalente carattere operaio; e le tariffe che essa pratica sono fra le più elevate — a confronto di quelle praticate — per i servizi pubblici in quella zona che interessa in particolare i comuni di Torre Annunziata, Boscoreale e Boscotrecase.

L'interrogante chiede infine di conoscere quali provvedimenti urgenti il ministro intenda adottare per far ripristinare la corsa mattutina e far praticare le stesse tariffe che adottano gli altri servizi pubblici in quella popolosa ed operosa zona. (10852)

RISPOSTA. — Nessuna soppressione di corse è stata attuata dalla società strade ferrate secondarie meridionali la quale, subentrando alla fallita società A.G.I.T.A., aveva invece erroneamente sospeso la emissione dei biglietti a tariffa operaia.

A seguito di tempestivo intervento del competente ispettorato compartimentale M.C.T.C. per la Campania di Napoli, la società strade ferrate secondarie meridionali ha ripristinato, dal giorno 26 aprile 1965, l'applicazione della tariffa suddetta.

Le altre tariffe, ordinarie ed abbonamenti, sono rimaste invariate, cioè sono tuttora quelle che applicava la società A.G.I.T.A., precedente concessionaria.

Il Ministro: JERVOLINO.

DI PRIMIO. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per conoscere per quale ragione gli agenti di custodia del penitenziario della Badia di Sulmona (L'Aquila) non godono della giornata di riposo, di cui al decreto 25 marzo 1961. (10955)

RISPOSTA. — In linea generale si fa presente che con decreto ministeriale del 25 marzo 1961 è stato concesso agli agenti di custodia il beneficio della giornata di riposo settimanale, analogamente a quanto disposto per gli appartenenti agli altri corpi di polizia. Subito dopo l'emanazione di detto decreto, furono impartite alle direzioni degli istituti penitenziari opportune disposizioni affinché, in esecuzione del decreto medesimo, tutti gli agenti e sottufficiali del corpo potessero godere del riposo settimanale.

Considerate le particolari ed impegnative funzioni esercitate dal personale di custodia, può naturalmente verificarsi, sia per difficoltà dovute a situazioni e circostanze contingenti, sia per le limitate disponibilità del personale stesso, che la concessione del riposo settimanale, ed anche delle licenze ordinarie, subisca delle limitazioni.

Ad ogni modo, il Ministero di grazia e giustizia nulla trascura per assicurare l'effettivo godimento dei detti benefici in tutti gli istituti penitenziari, impegnando al riguardo la personale responsabilità dei dirigenti periferici per quanto di loro competenza.

Una definitiva soluzione del problema potrebbe però aversi soltanto ove si addivenisse all'aumento dell'organico del corpo degli agenti di custodia ed, in proposito, sono da tempo in corso contatti con il Ministero del tesoro, la cui adesione al relativo schema di disegno di legge è indispensabile.

Per quanto riguarda la casa penale di Sulmona, di cui particolarmente si occupa la interrogazione, si comunica che, di recente, a causa di sopravvenute esigenze di servizio, dovute anche all'assenza di alcuni agenti per causa di malattia, la concessione del riposo settimanale, già fruito dal personale per tre giornate al mese, è stato limitato ad una sola giornata.

Si è trattato di circostanze contingenti e si è già avuta assicurazione che la situazione sarà al più presto normalizzata con la regolare concessione del beneficio nella misura prescritta.

Il Ministro di grazia e giustizia: REALE.

DI VITTORIO BERTI BALDINA. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per sapere quali misure intendano prendere per impedire che si ripetano fatti come quello accaduto giorni fa a Rutigliano di Bari dove 30 bambini e 4 inservienti sono stati gravemente intossicati dal latte in polvere di provenienza americana e distribuito

dal patronato scolastico; e per far notare che non si tratta di episodio isolato, dato che si ripetono ogni anno fatti dolorosi del genere, talvolta di gravità anche maggiore, sempre dovuto alla utilizzazione, per i bambini degli asili, delle scuole e delle colonie estive, di residui alimentari in polvere o in scatola giacenti per lunghi periodi inutilizzati presso varie istituzioni degli U.S.A. e inviati in Italia per la distribuzione ai bambini quando nel paese d'origine ne è ritenuto difficile il commercio; per sapere, infine, se si ritenga opportuno emanare delle disposizioni generali che impongano un controllo preventivo di tal genere di prodotti a salvaguardia della salute e, talvolta, della vita della nostra popolazione infantile. (4060)

RISPOSTA. — Rutigliano, piccolo comune della provincia di Bari, non è dotato di ospedale, ma soltanto di una infermeria con 18 posti-letto. Il giorno 30 gennaio 1964, epoca in cui si verificò l'intossicazione dei 22 bambini e dei due inservienti, otto dei diciotto posti-letto erano occupati, per cui si presentava la materiale impossibilità di ricoverare tutti gli intossicati.

Questa insufficienza di posti-letto, unitamente alla mancanza delle attrezzature atte a garantire un'efficiente assistenza, fu fatta presente dal direttore sanitario dell'infermeria all'ufficiale sanitario, il quale ritenne più opportuno inviare gli ammalati all'ospedaletto dei bambini del comune di Bari, ad appena 13 chilometri da Rutigliano, dove avrebbero potuto avere tutte le cure necessarie e con le massime garanzie offerte da un ospedale specializzato di prima categoria con annessa clinica pediatrica universitaria.

Quindi non si ravvisa nel comportamento dei predetti sanitari negligenza od omissione, avendo adottato una soluzione adeguata alla circostanza.

Si precisa altresì che il provveditore agli studi di Bari, avuta conoscenza del fatto, prese gli opportuni contatti con la competente direttrice didattica, con il presidente del patronato scolastico, con il medico provinciale e con l'ufficio provinciale dell'A.A.I., allo scopo di accertarne le cause determinanti e di stabilire le eventuali responsabilità.

I campioni di latte, sottoposti ad esame da parte del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, hanno dato, per altro, esito favorevole dal punto di vista batterico e chimico.

Il medico provinciale di Bari, sulla base dei risultati dell'analisi, ha stabilito che la

causa della tossinfezione alimentare potrebbe ricercarsi in una fortuita incongrua manipolazione del latte, di cui, malgrado le più accurate indagini, non è stato possibile assodare le circostanze.

Quest'amministrazione sanitaria con circolare del 28 aprile 1956, n. 43, aveva già impartito istruzioni dirette a prevenire il verificarsi di tossinfezioni in collettività infantile per ingestione di latte in polvere ricostituito ed aveva altresì disposto che gli enti assistenziali sottoponessero ad esame chimico e microbiologico, per mezzo del laboratorio provinciale di igiene e profilassi, ogni partita di latte destinata alla refezione dei bambini.

Si fa presente che è stata ancora richiamata l'attenzione dei dipendenti organi di vigilanza e di controllo sulla necessità di attenersi alle istruzioni già impartite con la suindicata circolare, allo scopo di evitare che si verificassero altre tossinfezioni del genere.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se voglia prendere i necessari provvedimenti al fine di liberalizzare la produzione di vaccino per la profilassi dell'afte epizootica oggi fabbricato, in esclusiva, ai sensi dell'articolo 4 dell'ordinanza dell'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica 30 dicembre 1952, dagli istituti zooprofilattici sperimentali.

Quanto sopra si chiede sia perché attualmente si verifica che gli istituti zooprofilattici in certi casi non riescono a produrre il vaccino in misura sufficiente alle necessità; sia perché l'autorizzazione a produrre il vaccino anche ai privati porterebbe ad una riduzione dei prezzi, sia infine perché, essendo autorizzata la produzione anche da parte di privati dei vaccini per l'uomo, non si capisce perché simile autorizzazione non debba essere concessa anche nel caso della produzione dei vaccini per gli animali. (9142)

RISPOSTA. — La disciplina della produzione del vaccino antiaftoso sarà, tra breve, interamente riesaminata dall'amministrazione sanitaria, in relazione alla legge recentemente approvata dal Parlamento, che modifica le norme contro la diffusione delle malattie infettive degli animali, contenute nel titolo V, capo terzo, del testo unico delle leggi sanitarie.

Nel quadro delle particolari norme previste dalla suddetta legge, allo scopo di prevenire la eventuale diffusione nel territorio nazionale di gravi malattie del bestiame, è stato

disposto che la importazione, la detenzione e la distribuzione dei *virus* e degli altri microrganismi, deve essere autorizzata dal Ministero della sanità.

Inoltre la produzione dei *virus* dell'afta epizootica, della peste bovina, della peste equina, della peste suina africana e della febbre catarrale degli ovini è stata riservata allo Stato, che può demandarla ad enti sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità.

Tutto ciò allo scopo di evitare, come è avvenuto in alcuni paesi d'Europa, che si verificino fughe occasionali di *virus* ad alto potere diffusivo dai laboratori adibiti alla loro produzione, per cui si rende necessario per esigenze di polizia veterinaria che la produzione di tali *virus* sia accentrata in pochi impianti appartenenti ad istituti, che per essere una emanazione dello Stato offrono le necessarie garanzie di sicurezza e la possibilità di un costante controllo ufficiale.

Queste misure prudenziali si rendono necessarie per la difesa sanitaria del patrimonio zootecnico. A tal fine con la suindicata legge è stato posto a carico dello Stato un notevole onere finanziario per la corresponsione ai proprietari di una indennità per l'abbattimento e la distruzione degli animali affetti o sospetti delle malattie già citate.

Tale indennità è fissata nella misura da lire 30.000 sino a lire 100.000 per capo equino o bovino, da lire 6.000 a lire 20.000 per capo suino, da lire 2.000 a lire 5.000 per capo ovino e caprino.

Il provvedimento dell'abbattimento coattivo, dietro corresponsione di indennità, è applicabile anche per l'afta epizootica per cui tale nuovo onere viene ad aggiungersi a quello che già lo Stato sostiene per sovvenzionare la campagna di immunizzazione obbligatoria dei bovini della valle padana, che è stata per la prima volta attuata nel decorso autunno e che dovrà essere ripetuta almeno una volta all'anno con estensione ad altre province, come è stato richiesto anche in sede parlamentare, dati gli ottimi risultati ottenuti.

Per quanto attiene, poi, alle deficienze di produzione del vaccino anti-aftoso, prospettate dall'interrogante, si fa presente che non è stata mai rilevata una carenza del prodotto per le esigenze della profilassi. A tal riguardo si citano i quantitativi prodotti nel 1964: n. 5.108.480 dosi di vaccino per bovini, di cui n. 1.171.708 di monovalente, n. 68.719 di bivalente, n. 3.868.053 di trivalente e n. 1.108.303 dosi di vaccino monovalente per suini.

In relazione al prezzo del vaccino anti-aftoso, si rileva infine che attualmente il vac-

cino prodotto in Italia è ceduto ad un prezzo che è inferiore a quello praticato dagli altri paesi europei. Ciò è confermato anche dalle numerose richieste del prodotto italiano che sono avanzate dalla Jugoslavia, dalla Bulgaria, dall'Ungheria, dalla Grecia, nonché dalla Germania federale, a motivo del suo basso costo e della piena rispondenza alle necessità profilattiche.

Il Ministro: MARIOTTI.

FERIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il comune di Marsala (Trapani) non corrisponde da tempo lo stipendio ai propri dipendenti alcuni dei quali, in segno di protesta, hanno iniziato lo sciopero della fame con la solidarietà di tutti i dipendenti comunali, e che le categorie commerciali, solidali anche esse con gli scioperanti, minacciano di entrare in sciopero.

In caso affermativo l'interrogante chiede di conoscere se e quali iniziative il ministro intenda promuovere per porre termine ad un tale stato di cose. (10329)

RISPOSTA. — Il comune di Marsala versa in una situazione finanziaria assai difficile, a causa della notevole sproporzione fra le entrate e le uscite, sproporzione, che, in questi ultimi anni, è andata costantemente e progressivamente aumentando; la sola spesa per gli emolumenti al personale ha raggiunto, per il 1962, la percentuale del 229 per cento rispetto alle entrate effettive ordinarie dell'ente.

In conseguenza, già in passato, detta amministrazione spesso non è stata in grado di corrispondere ai propri dipendenti gli stipendi ed i salari alle normali scadenze. Da ultimo, dopo il pagamento della tredicesima mensilità 1964, il comune ha potuto provvedere alla corresponsione di altre due mensilità, soltanto mercè l'intervento della Regione siciliana che ha anticipato le somme occorrenti; i dipendenti del comune, che erano in sciopero, hanno quindi ripreso servizio.

Per i prossimi mesi, l'amministrazione potrebbe far fronte con maggiore regolarità ai propri impegni nei confronti del personale, in vista della riscossione entro breve termine dei due terzi del mutuo di lire un miliardo e mezzo, ottenuto, ai sensi delle disposizioni in vigore, a pareggio del bilancio 1963.

Inoltre, le autorità di controllo si stanno adoperando affinché possano essere adottati al più presto i provvedimenti di competenza in ordine al bilancio 1964, deliberato dall'ente con notevole ritardo.

Il Sottosegretario di Stato: AMADEI.

FERIOLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità il fatto, da più parti lamentato, che la legge 5 ottobre 1962, n. 1539, sulle assunzioni obbligatorie degli invalidi civili nelle imprese private e nelle pubbliche amministrazioni, mentre trova applicazione da parte dei privati datori di lavoro verrebbe, invece, elusa nel modo più completo da parte delle pubbliche amministrazioni.

In caso affermativo l'interrogante chiede di sapere se e quali provvedimenti si intendano adottare perché la legge sopra citata venga pienamente ed immediatamente applicata anche dagli enti e uffici pubblici. (11137)

RISPOSTA. — Non risulta allo scrivente che l'applicazione della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, per quanto riguarda il collocamento obbligatorio a favore dei mutilati ed invalidi civili, sia stata particolarmente disattesa dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici.

Tuttavia, pur ricordando che il legislatore, allo scopo di assicurare la sistemazione dei minorati di che trattasi, in rapporto alle quote d'obbligo previste dalla citata legge, ha espressamente previsto, a tutela degli interessi della categoria, l'impugnativa per annullamento, tanto in via amministrativa quanto in via giurisdizionale, dei provvedimenti di assunzione adottati in difformità alle succitate disposizioni legislative, si gradirà conoscere eventuali specifici casi di inadempienza affinché si possa intervenire presso le amministrazioni centrali o, per il loro tramite, nei confronti degli enti pubblici vigilati, ai fini della eliminazione delle inadempienze stesse.

Il Ministro: DELLE FAVE.

FINOCCHIARO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti il Governo intenda disporre per eliminare lo stato di sperequazione esistente nel beneficio della pensione goduta dai pensionati autoferrotranvieri; per riparare alla inconcepibile confusione creata dagli articoli 9 e 24 della legge del luglio 1961, n. 830, in merito alla scala mobile e alla tredicesima mensilità; per disporre che nel più breve tempo possibile sia liquidata agli interessati la percentuale della scala mobile in vigore dal 1° gennaio 1965. (11315)

RISPOSTA. — La pensione agli autoferrotranvieri viene corrisposta sulla base della retribuzione percepita nell'ultimo anno di servizio

prestato presso l'azienda di appartenenza. Pertanto, il trattamento di pensione della categoria, in quanto riflette tutte le variazioni migliorative della retribuzione, può dar luogo a quella disparità di cui è cenno nell'interrogazione.

Per altro, i coefficienti di rivalutazione delle pensioni degli autoferrotranvieri di cui alla tabella allegata alla legge 28 luglio 1961, n. 330, determinati secondo le variazioni del costo della vita intervenute dalla data di liquidazione della pensione a tutto l'anno 1954, — anno in cui si è provveduto al riassetto — non hanno lo scopo di perequare i vari trattamenti pensionistici, ma soltanto quello di rivalutare le pensioni liquidate.

Gli aumenti sulle retribuzioni degli autoferrotranvieri dovuti esclusivamente alle contrattazioni sindacali (che oggi determinano disparità di trattamento tra pensionati delle varie epoche) potrebbero essere considerati sul piano previdenziale ed in quanto si sostituisse il principio della scala mobile con il diretto e costante agganciamento dei trattamenti pensionistici alle retribuzioni dei lavoratori in servizio.

Tuttavia tale criterio non ha potuto sino ad oggi essere accolto a causa del conseguente grave onere per la categoria.

Nessuna confusione è stata creata dagli articoli 9 e 24 della legge 287/1961, n. 830, il cui combinato disposto ha consentito invece agli autoferrotranvieri di conseguire la tredicesima mensilità di pensione senza subire il pregiudizio di una variazione in peggio del loro trattamento previdenziale.

Si comunica, infine, che dopo la firma da parte del Presidente della Repubblica del provvedimento relativo allo scatto della scala mobile delle pensioni autoferrotranviarie, l'I.N.P.S. è stato autorizzato a corrispondere nel corrente mese le competenze maturate dagli aventi diritto dal 1° gennaio 1965.

Il Ministro: DELLE FAVE.

FIUMANÒ. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa al progetto di sbarramento di ritenuta sul torrente Lordo, località Timpa di Pantaleo, redatto dal consorzio di bonifica di Caulonia (Reggio Calabria) allo scopo di fornire l'acqua d'irrigazione per 2 mila ettari di terreno nella zona jonica di Siderno-Locri.

L'interrogante ritiene sia urgente l'approvazione del suddetto progetto. (10851)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — Lo sbarramento di ritenuta sul torrente Lordo, in località Timpa di Pantaleo, è oggetto di un elaborato di massima che si trova attualmente all'esame del competente ufficio del genio civile di Reggio Calabria, cui spetta provvedere all'inoltro del progetto alla Cassa per il mezzogiorno.

Per altro, la Cassa per il mezzogiorno, tramite il consorzio interessato, ha già provveduto a sollecitare detto ufficio e, si assicura che la Cassa medesima provvederà con ogni urgenza, all'esame del progetto, tosto che questo sia ad essa pervenuto.

Il Ministro: PASTORE.

FIUMANÒ. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuno: aderire alle motivazioni contenute nell'opposizione avanzata dal signor Pietropaolo Carmelo, residente nel rione Porelli del comune di Bagnara Calabria, alle delibere della giunta municipale n. 518 del 15 ottobre 1964 e n. 133 del 9 marzo 1965, con le quali si aliena un suolo ex baraccato alla ditta Parroco Giuffrè; intervenire per il rigetto delle suddette delibere, in quanto lesive dell'interesse pubblico e, in particolare, in considerazione della circostanza che il suddetto suolo, nel tempo, era stato ed è tuttora destinato da circa 50 anni, a luogo di transito pubblico, per cui si configurerebbe una graziosa alienazione di suolo pubblico in atto adibito a strada comunale. (11298)

RISPOSTA. — In seguito all'opposizione prodotta dal signor Carmelo Pietropaolo avverso le deliberazioni 19 ottobre 1964, n. 518 e 9 marzo 1965, n. 173 della giunta municipale di Bagnara, relative alla vendita di metri quadrati 132 di suolo comunale ex baraccato, alla ditta Antonino Giuffrè, l'ufficio del genio civile di Reggio Calabria ha compiuto, su richiesta della prefettura, appositi accertamenti dai quali è risultato che nella stessa vendita è compresa una gradinata, esistente al limite dell'area, la quale è effettivamente adibita a pubblico passaggio.

Ciò atteso, l'organo tecnico si è pronunciato nel senso di escludere dalla vendita del suolo la gradinata, in modo da consentire il mantenimento del transito pedonale.

Comunque, prima dell'esame da parte della giunta provinciale amministrativa, gli atti deliberativi concernenti l'alienazione dovranno riportare il prescritto nulla osta del Ministero dei lavori pubblici, a' sensi dell'articolo 61 del testo unico 19 agosto 1917, nu-

mero 1399 delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto calabro-siculo del 1908.

Il Sottosegretario di Stato per lo interno: AMADEI.

FIUMANÒ, MICELI E TERRANOVA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga opportuno intervenire per ripristinare le fermate dei treni diretti n. 893 e 896 nella stazione di Monasterace Marina, dato il grave danno che la loro soppressione reca a studenti universitari e operai della zona.

Gli interroganti fanno presente che gli universitari che hanno necessità di viaggiare per Messina, sede della università, e gli operai in servizio presso i centri della zona jonica, serviti dai due treni, vengono enormemente danneggiati e messi in difficoltà nella loro attività di studio e lavorativa. (11299)

RISPOSTA. — A decorrere dal 30 maggio 1965 data di attivazione del nuovo orario dei treni, ai diretti 893 e 896 verrà soppressa la fermata in diverse località del percorso, ivi compresa Monasterace-Stilo. Mediante tali provvedimenti e mercé l'adozione di altri accorgimenti si realizzerà un sostanziale acceleramento della marcia dei treni stessi, consistente nella riduzione di ben 30 minuti della percorrenza di ciascuno di essi tra Bari e Reggio Calabria.

Il provvedimento si inquadra nei criteri di carattere generale, che l'azienda ferroviaria si sforza di seguire, intesi a migliorare la velocità commerciale dei treni a lungo e medio percorso, conformemente alle aspirazioni della maggioranza dei viaggiatori interessati.

La soppressione della sosta a Monasterace-Stilo è stata prevista in considerazione della accertata limitatissima entità dei viaggiatori diretti o provenienti dalla località con i due treni in questione. Infatti per il treno 893 è stata accertata una frequentazione media giornaliera di appena 5 viaggiatori complessivamente in arrivo ed in partenza dalla località e per il treno 896 tale frequentazione è risultata di 7 unità. Per quanto sopra esposto non viene ravvisata l'opportunità di revocare il provvedimento.

Il Ministro: JERVOLINO.

FIUMANÒ. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se - in vista dell'entrata in vigore del nuovo orario ferroviario, in attuazione dal 30 maggio 1965, che prevede l'effettuazione dei nuovi treni

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

R. 563 e R. 562 Roma-Palermo-Siracusa e viceversa — corrisponda a verità la notizia che s'intende attuare un servizio per il personale di macchina dei due depositi di Roma e Reggio Calabria, da adibirsi ai due treni, che andrebbe a tutto danno del personale del deposito di Reggio Calabria e a pregiudizio dello stesso servizio ferroviario. (11449)

RISPOSTA. — A decorrere dal 30 maggio 1965, data di attuazione del nuovo orario dei treni, l'effettuazione dei nuovi rapidi R. 563 e R. 562 fra Roma e la Sicilia è stata assegnata ai depositi locomotive di Roma e di Reggio Calabria, per la parte che interessa il continente, seguendo il criterio del minore impegno di personale di macchina nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni legislative sull'orario di lavoro.

Nessun pregiudizio all'esercizio ferroviario può derivare da tale assegnazione, né essa determina alcun danno per il personale del deposito locomotive di Reggio Calabria, dato che, trattandosi di due nuovi treni, essa comporta un aumento d'impegno di personale di macchina per detto impianto, rispetto alla situazione attuale.

Il Ministro: JERVOLINO.

FODERARO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga che siano trattenuti gli assuntori incaricati attualmente in servizio e che siano applicati ad essi le norme di cui alla legge n. 1236 del 1959 e successive.

L'interrogante chiede inoltre se ritenga che sia conferita la qualifica di « assuntore » a tutti coloro che alla data del 31 dicembre 1964 abbiano maturato trecento giornate di effettivo servizio. (11183)

RISPOSTA. — Gli « incaricati » prestano la loro opera nelle assuntorie in base ad un rapporto contrattuale stipulato, a mente degli articoli 8 e 26 della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, per sopperire alla temporanea carenza di aspiranti assuntori.

Si tratta quindi di un rapporto precario destinato, per legge, ad estinguersi allorché venga meno la causa che lo ha determinato.

Tali incaricati sono destinatari dell'articolo 8, comma secondo della legge 6 gennaio 1963, n. 13, che ne consente la iscrizione negli albi compartimentali degli aspiranti assuntori, purchè nel periodo dal 1° marzo 1960 al 31 maggio 1962 abbiano, tra l'altro, occupato posti di assuntore per almeno 300 giornate.

La proroga al 31 dicembre 1964 del termine anzidetto, operabile soltanto mediante legge modificativa del citato articolo 8, priverebbe del posto di lavoro, nel frattempo legittimamente acquisito, i vincitori dei pubblici concorsi per aspiranti assuntori già definiti in taluni compartimenti ed in altri in via di definizione.

Pertanto non viene ravvisata la possibilità di promuovere un provvedimento legislativo in tal senso.

Va, d'altra parte, aggiunto che ai citati concorsi per aspiranti assuntori hanno potuto partecipare anche gli incaricati sprovvisti dei requisiti richiesti dall'articolo 8 della legge n. 13 del 1963. Giusta l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1962, n. 1418, i relativi bandi prevedono l'attribuzione in loro favore di un punteggio suppletivo per ogni anno di prestazioni rese in qualità di incaricato e per ognuna delle abilitazioni conseguite.

Il Ministro: JERVOLINO.

FORTUNA, BRANDI, MARTUSCELLI E CANESTRARI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere, in relazione alle ingiuste polemiche sorte a proposito dei recenti provvedimenti di clemenza adottati nei confronti di tutti coloro che appartennero a formazioni militari tra il 1943 e il 1946, e pure avendo beneficiato dell'indulto, dovevano ancora espiare pene, ritenga opportuno fornire sollecitamente al Parlamento e al paese una completa ed obiettiva informazione sui provvedimenti stessi. (11691)

RISPOSTA. — Fin da sabato 22 maggio il ministro di grazia e giustizia si mise a disposizione delle due Camere per rispondere alle cinque interrogazioni, tutte a risposta orale, relative ai recenti provvedimenti di clemenza ai quali fanno riferimento gli interroganti. Tali interrogazioni erano state presentate dal 17 al 21 maggio alla Camera dei deputati e il 20 maggio al Senato. La risposta ad esse non ha potuto essere ancora data perché le Presidenze della Camera e del Senato hanno comunicato di non poter iscrivere subito all'ordine del giorno le interrogazioni a causa degli impegni del calendario legislativo precedentemente assunti nelle riunioni dei capigruppo; né il ministro ha ritenuto, per deferenza verso il Parlamento, di esporre in altra sede i dati richiesti dalle interrogazioni.

In relazione alla richiesta di « completa e obiettiva informazione sui provvedimenti », avanzata ora in questa interrogazione e a

quella riferentesi a un solo provvedimento del deputato Gonella Giuseppe, n. 11603, si precisa quanto segue:

A partire dal 15 aprile il Capo dello Stato, accogliendo le relative domande di grazia accompagnate dalle proposte del ministro guardasigilli, ha sottoscritto 51 provvedimenti di condono condizionale riferentesi ad ex partigiani e 8 riferentesi ad ex appartenenti alle formazioni armate della R.S.I. Dei provvedimenti a favore di ex partigiani, 21 si riferiscono a detenuti, 30 a latitanti. Dei provvedimenti a favore di ex appartenenti alle formazioni armate della R.S.I., sette si riferiscono a detenuti, uno a latitante.

Nella istruzione dei provvedimenti presso il Ministero di grazia e giustizia sono stati tenuti presenti tutti gli elementi obiettivi e soggettivi dei singoli casi, ma tutti nel quadro del motivo generale e determinante dei provvedimenti stessi e cioè: il lungo tempo trascorso dall'epoca in cui i delitti furono commessi, le condizioni eccezionali che ne agevolano l'esecuzione, il clima di violenza, di sconvolgimento delle coscienze, di affievolimento dei valori dell'ordinamento giuridico nel quale i delitti si verificarono. Questo motivo generale e determinante costituì già il fondamento, a suo tempo, della concessione dei provvedimenti di amnistia e di indulto, dei quali beneficiarono non solo i partigiani, ma anche gli appartenenti alle formazioni della R.S.I. e tutti i collaborazionisti, e costituì anche la sola spiegazione della larghissima applicazione fattane dalla giurisprudenza, specialmente in materia di esclusione dell'ipotesi di « sevizie particolarmente efferate » nei delitti dei collaborazionisti.

Questo motivo generale e determinante ha acquistato ulteriore e maggiore rilevanza in occasione del ventennale della Liberazione, occasione che, suggerendo di cancellare ogni residua conseguenza nel campo criminale del difficile periodo al cui centro sta l'evento glorioso e felice della Liberazione, ha giustificato una particolare generosità rispetto ai delitti — anche se gravissimi e anche se politici soltanto in senso assai lato — compiuti nel periodo già considerato a suo tempo nel provvedimento generale di indulto, da coloro che a quell'evento parteciparono, contribuendovi o perfino avversandolo.

La qualità di partigiani o di appartenenti alle formazioni armate della R.S.I. risulta per tutti i beneficiari dei provvedimenti di clemenza, nessuno escluso, accertata e dichiarata nelle rispettive sentenze di condanna.

L'espiazione in atto di chi domanda la grazia, nonché il perdono della parte offesa sono stati sempre considerati nella prassi elementi non indispensabili, anche se importanti, al pari dei pareri favorevoli dei procuratori generali, che non sono vincolanti.

I pareri dei procuratori generali sulla concessione del beneficio sono stati favorevoli per 5 dei 21 ex partigiani detenuti e per 21 dei 30 ex partigiani latitanti; sono stati contrari per tutti gli 8 ex appartenenti alle formazioni armate della R.S.I.

Il Ministro: REALE.

GAGLIARDI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se intenda intervenire per revocare la chiusura di due passaggi a livello nella città di Vittorio Veneto (Treviso), chiusura rivelatasi particolarmente dannosa al transito dei cittadini, nonché allo sviluppo delle attività turistiche e termali della zona.

L'interrogante chiede che simili decisioni, assai importanti per la comunità, abbiano ad essere assunte sempre d'intesa con le amministrazioni locali. (11370)

RISPOSTA. — In corrispondenza della città di Vittorio Veneto è stato chiuso un solo passaggio a livello pedonale, del tipo a girandola, sito alla progressiva al chilometro 13+217 della linea Conegliano-Ponte nelle Alpi.

Il provvedimento è stato adottato per motivi di sicurezza, giacché, trattandosi di un passaggio a livello non protetto, l'attraversamento della sede ferroviaria risultava assai pericolosa per gli utenti, soprattutto nei giorni festivi di maggior transito.

La chiusura del passaggio a livello in argomento non comporta apprezzabile disagio per le persone che affluiscono e defluiscono dalle terme, in quanto a circa 100 metri di distanza, alla progressiva al chilometro 13+110, esiste altro passaggio a livello, regolarmente protetto da sbarre levatoie manovrate dalla vicina stazione, su comoda strada comunale che porta alle terme stesse.

L'avvenuto dirottamento del traffico su quest'ultimo attraversamento ha consentito di eliminare ogni situazione di pericolo.

Al comune di Vittorio Veneto sono stati segnalati i motivi del provvedimento ed è stata proposta anche altra soluzione che contempla la costruzione di una scala in prossimità dell'imbocco di un vicino sottopassaggio, sito al chilometro 13+339, che consente, in condizioni di comodità e di sicurezza, lo accesso alle terme.

Il Ministro: JERVOLINO.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

GERBINO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere in quale modo intenda intervenire, per la parte di propria competenza, al fine di consentire il superamento del lungo periodo di stasi che si registra nel porto di Messina e di cui vengono a subire le conseguenze, in particolar modo, i lavoratori portuali per la mancanza di lavoro che ne deriva.

Per conoscere inoltre se ritenga in aperto contrasto con dette esigenze di ripresa della attività portuale, l'avvenuto dirottamento su altri porti — già congestionati da una intensa attività, come ad esempio il porto di Genova — dei piroscafi *Mare Caraibico* ed *Eritrea*, il cui arrivo a Messina era stato preannunciato per i giorni 20 giugno e 4 luglio, per effettuare lo sbarco di carichi di banane; decisione tanto più grave, se si tiene conto del fatto che tali carichi erano destinati ai mercati di consumo della Sicilia e della Calabria, sui quali mercati hanno dovuto poi essere trasportati da Genova e da Napoli, con conseguente aggravio di spese e con grave pregiudizio della conservazione del prodotto.

(7454)

RISPOSTA. — La situazione di stasi creatasi in volgere di tempo nel porto di Messina e connessa con fenomeni di varia natura, quali l'elettrificazione dei servizi ferroviari, la trasformazione degli apparati motore delle navi, ecc., che hanno prodotto variazioni nella richiesta di determinate merci (nel caso particolare, di merci di grande massa) e quindi variazioni di traffico nel porto, è determinata da processi irreversibili, analoghi a quelli che in ogni tempo hanno causato l'incremento e l'attenuazione dell'importanza e dell'attività stessa di un porto.

Al momento attuale il problema della diminuita attività del porto di Messina, e quindi quello della ricerca di nuove fonti di lavoro per l'incremento dell'attività commerciale, non può essere risolto con provvidenze di carattere immediato, ma deve essere studiato in relazione alle necessità industriali e commerciali del retroterra.

È un problema, quindi, a largo raggio, interessante fatti economici proiettati nel futuro, che, se si avvereranno, potranno determinare naturali correnti di traffico tali da richiedere nel porto adeguate, efficienti attrezzature idonee a far fronte alle nuove esigenze.

Per quanto concerne il dirottamento per altri porti delle navi *Mare Caraibico* ed *Eri-*

trea, la questione esula dalla competenza di questo Ministero dato che ogni decisione in merito viene assunta liberamente dagli aventi diritto al carico.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GIGLIA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della difesa.* — Per conoscere quali interventi intendano svolgere per accelerare la istituzione di una linea di navigazione aerea tra l'isola di Lampedusa e gli aeroporti di Palermo e Trapani, in considerazione dell'assoluta necessità di far fronte alle numerose legittime richieste di quelle popolazioni e degli interventi della Regione siciliana.

In particolare se ritengano, ognuno per la parte di propria competenza:

1) di disporre i necessari provvedimenti per il ripristino dello stanziamento di lire 150 milioni, già utilizzato per il completamento dell'aeroporto di Pantelleria;

2) di mettere a disposizione il 16° reparto genio militare dell'aeronautica per la esecuzione dei lavori di riattamento e prolungamento della pista, data la prevedibile difficoltà di appalto ad un imprenditore privato per la particolare situazione dell'isola;

3) di assumere l'onere finanziario per tale riattamento, prolungando detta pista da 1.060 a 1.200 metri, in esecuzione al programma già definito dai competenti organi della aviazione;

4) di istituire il servizio di assistenza al volo con la installazione di un radio-faro e la riorganizzazione della stazione meteorologica;

5) di autorizzare l'A.T.I. ad approntare il prolungamento della linea Palermo-Trapani-Pantelleria-Lampedusa. (10212)

RISPOSTA. — L'istituzione di un servizio aereo di linea fra l'isola di Lampedusa e le città di Palermo e di Trapani è subordinata alla esecuzione di lavori di potenziamento sull'aeroporto della predetta isola.

In proposito si fa presente che questa amministrazione ha assicurato il finanziamento delle opere da realizzare nell'aeroporto di Lampedusa, provvedendo allo stanziamento dell'importo necessario alla costruzione di una pista flessibile in conglomerato bituminoso ed al relativo piazzale di sosta dei velivoli.

È altresì previsto, con onere finanziario a totale carico di questo Ministero, il prolungamento dell'attuale striscia di atterraggio da metri 1.060 a metri 1.200 circa, in modo da

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

realizzare su di essa una pista di volo di metri 1.200 per 30.

Per l'esecuzione dei lavori, da affidarsi a un reparto dell'amministrazione militare è stato interessato il Ministero della difesa, al quale è già stato inoltrato, a cura dell'ispettore generale dell'aviazione civile, il relativo programma dei lavori.

Il prolungamento fino a Lampedusa della linea Palermo-Trapani-Pantelleria esercita dalla società A.T.I., potrà di conseguenza, essere attuato non appena sarà stato posto in condizioni di agibilità l'aeroporto della isola.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

GIOMO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se ritenga opportuno far provvedere alla realizzazione di un impianto automatico o semiautomatico per la manovra di chiusura e di apertura del passaggio a livello di Abbiategrosso (Milano) casello ferroviario numero 26+203 della linea Milano-Mortara posto all'ingresso della città di Abbiategrosso.

Tale opera apporterebbe un grandissimo vantaggio al traffico stradale, assai intenso sull'arteria che da Milano porta ad Abbiategrosso, ed eviterebbe le lunghe e numerose soste cui sono costretti attualmente gli automobilisti.

L'installazione di detto nuovo impianto si rende poi particolarmente necessaria dal momento che la elettrificazione della linea Milano-Mortara è in via di completamento ed occorre quindi considerare il maggiore impegno che il traffico ferroviario a trazione elettrica avrà sul numero di manovre di chiusura ed apertura del passaggio a livello. (11144)

RISPOSTA. — La sistemazione del passaggio a livello al chilometro 26+187 della linea Milano-Mortara, sito in prossimità del fabbricato viaggiatori della stazione di Abbiategrosso, attualmente munito di barriere manovrate sul posto, è prevista nel quadro dei lavori, recentemente aggiudicati, relativi alla installazione sulla linea in questione di moderni apparati di sicurezza.

Con l'attivazione, prevista entro il prossimo anno, del nuovo apparato centrale della stazione di Abbiategrosso, sul passaggio a livello in questione entreranno in esercizio barriere a manovra elettrica, integrate da segnali luminosi lato strada, comandate dallo addetto all'apparato centrale della stazione.

L'impianto sarà realizzato in modo tale da consentire l'effettuazione dell'operazione

di chiusura pochi istanti prima del passaggio del treno e ridurre in tal modo i tempi di attesa degli utenti stradali.

L'installazione di semibarriere automatiche non è apparsa consigliabile tenuto conto che l'attraversamento ricade nell'ambito del piazzale di stazione; né, d'altra parte, tale soluzione consentirebbe maggiori vantaggi, ai fini della riduzione dei tempi di chiusura, rispetto alla soluzione adottata.

Il Ministro: JERVOLINO.

GIUGNI LATTARI JOLE. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere se ritengano opportuno impedire la prevista declassificazione dello scalo ferroviario di Guardia Piemontese (Cosenza), ove si trovano le Terme Luigiane e cioè la più importante stazione crenolototerapica che esiste a sud di Napoli. Tale declassificazione, infatti, oltre a rendere meno agevole l'accesso alle predette terme, danneggerebbe gravemente l'economia turistica della zona e sarebbe causa di ingorghi e di ritardi nel traffico ferroviario, particolarmente intenso nella tratta Fuscaldo-Cetraro, ove la stazione di Guardia è ubicata. (11341)

RISPOSTA. — L'impianto ferroviario di Guardia Piemontese terme, della linea Battipaglia-Reggio Calabria, fu temporaneamente trasformato da fermata a stazione in data 8 ottobre 1957, per esigenze connesse con la circolazione dei treni, in attesa della realizzazione del raddoppio del tratto di linea interessato.

Con la prossima attivazione del doppio binario, la stazione in argomento cesserà di svolgere la sua funzione per la circolazione dei treni e pertanto, in quella occasione, sarà nuovamente trasformata in fermata gestita da assunto.

L'attuazione del provvedimento, di carattere puramente organizzativo interno, non arrecherà alcun danno agli interessi turistici e commerciali della località, giacché i servizi viaggiatori e merci per il pubblico, in atto disimpegnati dall'impianto, non subiranno alcuna limitazione.

Pertanto non sussistono valide ragioni che giustificano la revoca del provvedimento programmato.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

GOLINELLI, VIANELLO E PERINELLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se intenda far godere l'azienda

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

comunale di navigazione interna lagunare di Venezia delle provvidenze concernenti il trattamento tributario, provvidenze previste non operanti per l'A.C.N.I.L. per l'esclusione dai benefici delle navi adibite al servizio marittimo nei porti e nelle rade e per quelle abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale e lagunare.

Tale esclusione recherebbe un gravissimo danno all'A.C.N.I.L. e al comune di Venezia in un momento in cui sarebbe necessario non soltanto ottenere la conferma dei benefici e delle provvidenze finora godute, ma anche ricevere ulteriori concorsi per fare fronte ad una situazione che preoccupa seriamente gli amministratori dell'azienda, quelli comunali e l'intera città di Venezia.

Per sapere ancora se, oltre al problema dell'ammissibilità, che è di gran lunga il più importante, intenda provvedere a modificare il disposto che prevede l'esclusione dai contributi e dai benefici fiscali per gli apparati motori di potenza normale non superiore ai 250 HP-asse e per quelli con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo di potenza normale compresa tra i 251 e 500 HP-asse, in considerazione del fatto che la gran parte della flotta dell'A.C.N.I.L. è dotata di motori con potenza normale a 250 HP e con un numero di giri superiore a 500 al minuto primo, e che le installazioni dei motori nelle unità stesse non potrebbero conseguire i benefici di legge nemmeno nel caso che si risolvesse positivamente la questione relativa alla ammissibilità delle navi lagunari. (9287)

RISPOSTA. — In merito alle provvidenze a favore dei cantieri navali previste dai due disegni di legge predisposti — uno ad iniziativa del Ministero delle finanze per quanto attiene al trattamento tributario, e l'altro ad iniziativa di questo Ministero, per quanto attiene ai contributi integrativi — è anzitutto necessario premettere che destinatari degli aiuti previsti dai due suddetti provvedimenti sono principalmente i cantieri costruttori e le imprese che operano nel campo della riparazione navale e del miglioramento tecnico del naviglio.

L'intervento dello Stato è motivato e giustificato dalla necessità di mettere in grado i cantieri e le imprese suddette di sostenere la serrata concorrenza che nel settore si svolge sul piano internazionale.

Attesa la ragione dei due provvedimenti, sia la determinazione del campo di applicazione delle predisposte provvidenze sia la loro misura quantitativa sono state definite tenendo conto dell'effettivo bisogno in relazione alle

varie cause cui è esposto l'andamento delle corrispondenti attività cantieristiche. A tal riguardo occorre tener presente infatti, tra l'altro, che sull'attività cantieristica hanno notevole riflesso l'andamento dei trasporti internazionali via mare e le fluttuazioni tipiche del relativo mercato sicché, incidendo sensibilmente il costo di costruzione sulla gestione e sul rendimento delle navi addette a tali trasporti, vengono nettamente preferiti i cantieri che operano a costi più bassi.

In conseguenza sono state escluse dai benefici dei due provvedimenti le navi la cui attività non è soggetta alla concorrenza internazionale.

L'esclusione colpisce, per tale ragione le navi abilitate soltanto alla navigazione fluviale lacuale e lagunare, quelle del servizio marittimo dei porti e delle rade ed infine anche quelle da carico secco e da pesca di stazza lorda rispettivamente inferiore a 150 e 50 tonnellate, le quali, essendo normalmente destinate a traffici di cabotaggio, sono esposte meno sensibilmente alla concorrenza internazionale.

Ciò posto, si deve chiarire, tuttavia, che la esclusione concernente le navi dell'A.C.N.I.L. è operante alla condizione che la loro abilitazione tecnica, per le caratteristiche delle navi stesse, sia limitata alla sola navigazione lagunare; ove invece le navi medesime avessero una abilitazione, risultante dai documenti che saranno previsti dalle norme regolamentari, a navigazione di natura e limiti diversi, esse sarebbero ammesse ai benefici dei due provvedimenti essendo a tal fine irrilevante l'impiego delle navi medesime in servizi lagunari.

Per quanto riguarda gli apparati motori, sempre nel quadro della finalità di assistere i costruttori del settore, l'esclusione dalla importazione in franchigia per i motori esteri e dal contributo integrativo per i motori nazionali si è resa opportuna per i motori di piccola media potenza in esito alla constatazione che l'introduzione di motori esteri della specie non ha trovato un sufficiente freno nel contributo dato ai costruttori nazionali di motori equivalenti.

L'esclusione dell'importazione in franchigia, che costituisce una misura protettiva più efficace, non dà più ragion di essere al contributo previsto dalla legislazione precedente.

La soluzione suddetta, adottata correlativamente nei due provvedimenti, è stata d'altra parte invocata anche dalle imprese del settore.

D'altronde è da notare che, per quanto riguarda il trattamento fiscale, il beneficio della restituzione dell'I.G.E. alla esportazione è stato mantenuto per tutti i motori nazionali o na-

zionalizzati, sempre che essi siano installati su navi che rientrano nel campo di applicazione della legge.

Di conseguenza, anche quei motori esteri che non godono più dei benefici all'importazione potranno godere della restituzione dell'I.G.E. al pari dei nazionali, purché essi siano nazionalizzati col pagamento dei diritti dovuti.

È opportuno aggiungere che, almeno per quanto riguarda la concessione dei contributi integrativi, il campo di applicazione non può ancora considerarsi definitivo, avendo la C.E.E. già manifestato in proposito la sua tendenza a consentire la concessione dei benefici di legge alle sole navi oceaniche.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

GONELLA GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se la concessione della grazia da parte del Capo dello Stato al partigiano Pietro Pizzal, detto Italo, da Portogruaro, condannato all'ergastolo dalla corte d'assise di Venezia e a ventotto anni di reclusione dalla corte d'assise di Udine, responsabile di efferati delitti tra cui quello dell'uccisione di cinque ferrovieri sul greto del Tagliamento, giudicato in contumacia perché fuggito in Jugoslavia, mai più rientrato in Italia e che non ha quindi scontato un solo giorno di reclusione, sia stata preceduta dalla istruttoria da parte del ministero, se il parere sia stato favorevole e come lo stesso sia stato motivato. (11603)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11691, del deputato Fortuna, pubblicata a pag. 4963).

GRAZIOSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi per i quali la amministrazione dell'autostrada Torino-Milano a tutt'oggi non ha ancora provveduto a pagare a molti proprietari le indennità per i terreni espropriati ed occupati fin dal 1960 in occasione del raddoppio del sedime stradale.

L'interrogante chiede altresì di conoscere in base a quali norme vigenti, l'amministrazione dell'autostrada, prima ed al fine di stipulare l'atto diretto di acquisto, impone di rinunciare ai rimborsi delle imposte finora pagate dai proprietari (anche se da tempo non posseggono più i terreni), di rinunciare alla liquidazione di eventuali danni e di assumersi gli espropriati tutti gli oneri di spese per documentazioni ed atti notarili.

L'interrogante chiede infine di conoscere in base a quali disposizioni l'amministrazione

dell'autostrada Torino-Milano vieti agli espropriati di concedere installazioni pubblicitarie di qualsiasi genere nel raggio di cento metri dal limite di proprietà dell'autostrada, senza autorizzazione dell'amministrazione stessa.

(9668)

RISPOSTA. — Nel 1961 e all'inizio del 1962, dopo la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di raddoppio dell'autostrada Torino-Milano, la società concessionaria per l'autostrada stessa iniziò, con i proprietari dei terreni interessati dai piani di esproprio, trattative per l'acquisto a prezzi di elenco. Su circa 2.300 ditte da espropriare, poterono essere concluse solo 710 trattative private. Per tutti gli altri casi si dovette seguire la procedura di legge, che prevede la determinazione delle indennità da parte del perito giudiziale.

Per altro l'opera dei periti fu molto lenta; infatti le perizie non sono state ancora tutte depositate ed è stato necessario revisionare molte delle stesse.

I depositi presso la Cassa depositi e prestiti, tuttora in corso, sono stati effettuati per oltre un terzo.

Molte ditte, inoltre, dopo il deposito della stima, hanno chiesto di concludere la cessione a trattativa privata.

Da quanto sopra può immaginarsi quanto sia arduo giungere al perfezionamento delle numerosissime pratiche espropriative.

Per quel che riguarda la seconda parte dell'interrogazione, s'informa che nel caso del versamento alla Cassa depositi e prestiti, la somma depositata a favore dell'espropriato viene svincolata solo su presentazione di un certo numero di documenti presentati dall'interessato a sua cura e spese (seppure in esenzione di bollo), ma senza ulteriori formalità da parte della società concessionaria.

Se invece con la ditta esproprianda poteva essere intavolata la trattativa privata, la società concessionaria, a coloro che intendevano seguire tale più celere procedura, preliminarmente ha ritenuto di richiedere:

- a) di produrre il certificato catastale;
- b) di esibire i documenti di provenienza della proprietà (indispensabili per qualunque acquisto diretto);
- c) a volte e solo se la perizia poteva risultare eccessiva, si chiedeva una riduzione dell'ammontare dei danni oppure il pagamento delle parcelle notarili.

Sempre restano a carico della società: le misure ipotecarie, la compilazione del tipo di frazionamento e la preparazione dell'atto di alienazione, che viene stipulato nelle sedi

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

più vicine alla residenza del venditore al fine di evitargli ulteriori aggravii.

Da quanto sopra risulta che la trattativa privata è indubbiamente meno onerosa per l'espropriato; comunque nulla gli viene imposto e resta libero di non prestarsi; per altro ogni patto, se accettato, è quindi valido.

Le imposte vengono rimborsate su presentazione da parte degli interessati delle cartelle esattoriali di pagamento.

Si precisa, infine, quanto segue circa la parte dell'interrogazione riguardante le esposizioni pubblicitarie.

La clausola che vieta la pubblicità, senza consenso della concessionaria, su di una striscia di 100 metri dal confine con l'autostrada, al fine di evitare abusi, era stata già inclusa nella quasi totalità degli atti di acquisto in occasione del primo impianto dell'autostrada, precedendo quindi quanto ora sancito dalle vigenti leggi.

Negli atti notarili attualmente stipulati, tale clausola viene ripetuta, sempreché venga accettata dal venditore. Se non viene accettata resta valido il precedente vincolo che viene a trovarsi ridotto a metri 80 circa dal nuovo confine, in relazione allo spostamento del limite autostradale conseguente al raddoppio.

Come suaccennato le disposizioni di legge pongono limiti al riguardo; l'imposizione nell'atto notarile ha il solo scopo di puntualizzare il detto limite per renderlo più facilmente operante.

Il Ministro: MANCINI.

GREGGI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se corrispondano a verità le notizie riportate dalla stampa secondo le quali, domenica 7 marzo 1965, parlando a Padova, il ministro stesso avrebbe dato per scontato che il nuovo ordinamento della scuola media superiore non può più andare in vigore con il 1° ottobre 1966 (appunto quando la nuova scuola media avrà compiuto il suo primo ciclo triennale) e che pertanto si dovrebbe provvedere con decreti di emergenza ad adattare i programmi di latino delle scuole medie superiori, riducendoli al livello delle ridottissime capacità e nozioni di latino degli alunni, che proverranno dalla nuova scuola media unificata. (10679)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale del 2 maggio 1965, si è provveduto, in attesa della definizione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore, ad apportare ai programmi di studio del latino quelle modifiche che sono state ritenute necessarie in con-

seguenza dei programmi d'insegnamento stabiliti per la scuola media.

La soluzione adottata, mentre si adegua allo stato attuale delle strutture giuridiche, non pregiudica la futura riforma della scuola secondaria superiore.

Il Ministro: GUI.

GREGGI, COCCO MARIA e MARTINI MARIA ELETTA. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'interno e del turismo e spettacolo.* — Per avere notizie circa l'azione svolta dalla procura di Roma in relazione alla denuncia nella quale la signora L. C. madre di famiglia, ha denunciato il reato commesso il giorno 6 marzo 1965, nel cinema Vigna Clara di Roma, nel quale — nell'intervallo della proiezione del film *La caduta dell'impero romano* fu presentata, in una sala superaffollata di bambini, il « prossimamente » del film *Le ore nude* che sui manifesti veniva indicato come « severamente vietato ai minori di anni 18 » (naturalmente le scene presentate erano quelle « più spregiudicate e moralmente controindicate »).

Gli interroganti chiedono anche di sapere quale azione in generale il Governo intenda sollecitare per stroncare questa violazione di legge e nello stesso tempo per reprimere l'evidente abuso della propaganda cinematografica, gravemente offensivo della dignità stessa della legge, e consistente nell'aggiungere alla dizione prevista dalla legge di « vietato ai minori », avverbi che non hanno nessun riferimento con la legge stessa.

Con l'occasione gli interroganti gradirebbero conoscere se nel 1964 si sia avuto anche un solo intervento di polizia, con relativa denuncia di ufficio, contro la violazione di cui sopra, che notoriamente si ripete quasi ogni giorno nella gran parte delle sale cinematografiche italiane. (10705)

RISPOSTA. — Secondo quanto ha riferito la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, lo stesso ufficio di procura, a seguito degli accertamenti disposti in merito alla denuncia, procede nei confronti di Marrosu Adriano per il reato previsto dall'articolo 5 ultima parte della legge 21 aprile 1962, n. 161 — concernente la revisione del film e dei lavori teatrali — per aver abbinato al film ammesso per tutti *La caduta dell'impero romano* — proiettato il 6 marzo nel cinema Vigna Clara da lui diretto in Roma — la rappresentazione dello spettacolo *Le ore nude*, non ammesso per i minori.

Per quanto riguarda l'attività diretta a prevenire la consumazione del reato in questione, il Ministero del turismo e dello spettacolo ha assicurato di aver, anche di recente, sollecitato le organizzazioni di categoria a richiamare i propri aderenti alla più scrupolosa osservanza della citata disposizione dell'articolo 5 della legge 21 aprile 1962.

Il dicastero dell'interno, dal canto suo, ha fatto presente che a seguito della faticosa opera di vigilanza svolta dagli organi di polizia sono stati adottati, nel decorso anno 1964, a carico dei responsabili di infrazioni di materia, i seguenti provvedimenti: spettacoli sospesi 5, licenze sospese 24, revocate 4, diffide 71, persone denunciate 97, di cui 21 a norma del menzionato ultimo comma della legge 21 aprile 1962, n. 161.

Il Ministro di grazia e giustizia: REALE.

GREZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — In merito alle sanzioni disciplinari applicate nei confronti dell'insegnante Viceconte Alberto, sindaco del comune di Francavilla sul Sinni, sanzioni che hanno un aperto carattere di rappresaglia politica, essendo il Viceconte un ex dirigente provinciale del partito democristiano. (9499)

RISPOSTA. — Nei confronti dell'insegnante elementare Viceconte Alberto, già titolare a Francavilla sul Sinni, sono stati adottati due provvedimenti di trasferimento per motivi di servizio: il primo trasferimento è stato disposto, nell'ambito della stessa provincia di titolarità, dal competente provveditore agli studi; il secondo è stato disposto dalla provincia di Potenza a quella di Forlì, con atto ministeriale avente effetto dal 15 luglio 1964.

Contrariamente a quanto ha ritenuto l'interrogante, detti trasferimenti, disposti ai sensi delle vigenti norme che regolano la materia (articoli 142 e 143 del testo unico 5 febbraio 1928, n. 577, e successive modificazioni), sono esclusivamente dovuti alla irregolare condotta privata dell'insegnante, nella quale sono stati ravvisati obiettivi motivi d'incompatibilità con l'ambiente.

Il Ministro della pubblica istruzione: GUI.

GRILLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se ritenga opportuno disporre, nel quadro dei lavori pubblici più urgenti la realizzazione della variante della statale n. 16 Adriatica per il tratto relativo all'attraversamento della zona urbana di Senigallia. Tale attraversamento, che avviene in

senso longitudinale e copre tutta l'estensione dell'abitato, non solo determina un notevole rallentamento del traffico ma, per la tortuosità del tracciato e la ridotta ampiezza della sede stradale, è fonte di pericolo continuo per la popolazione e per gli stessi utenti. (10387)

RISPOSTA. — In merito alla variante della statale n. 16 Adriatica — nel tratto relativo all'attraversamento urbano di Senigallia — si informa che nel piano regolatore di detto comune, è prevista una strada di circolazione al centro abitato, in sostituzione dell'attuale tracciato della strada statale sopraccitata.

In proposito l'« Anas » aveva dato il proprio nulla osta di massima, accettando in data 7 febbraio 1958, per la impostazione del piano regolatore dianzi citato, il tracciato approntato dai progettisti del piano medesimo, il quale, per altro, è stato a sua tempo restituito al comune sopraccitato, con le osservazioni di questo ministero.

Un nuovo piano regolatore, approntato dallo stesso comune con una nuova soluzione più a nord per il collegamento della variante alla statale n. 16 (in modo da consentire la successiva circolazione delle zone di sviluppo della Cesanella) e con inoltre una soluzione a monte della frazione di Marzocca, per la quale l'« Anas » aveva a suo tempo espresso parere favorevole, sta ora seguendo il suo normale corso di istruttoria per essere sottoposto ad un nuovo esame da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Per altro la costruzione di una variante esterna all'abitato di Senigallia, da parte dell'« Anas », non è, almeno per il momento, prevista.

S'informa, inoltre, che le soggezioni derivanti dall'attuale attraversamento dell'abitato del comune suddetto da parte della statale n. 16 saranno notevolmente diminuite dalla costruzione dell'autostrada Bologna-Canosa.

Il Ministro: MANCINI.

GUARIENTO, MIOTTI CARLI AMALIA, BREGANZE, CATTANEO PETRINI GIANNINA e FORNALE. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno.* — Per sapere se il Governo, a conoscenza certamente delle difficoltà in cui si dibattono i bilanci degli enti locali, intenda promuovere d'urgenza, anche in la legge 5 dicembre 1964, n. 1269, gli opportuni provvedimenti intesi a garantire alle province e ai comuni l'introito della quota dell'imposta unica loro dovuta in sostituzione dell'imposta sulle industrie, commerci, arti e professioni

venuta a mancare col trasferimento delle imprese elettriche all'« Enel » in attuazione alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643. (11378)

RISPOSTA. — Ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 dicembre 1964 n. 1269, la determinazione delle quote dell'imposta unica « Enel », dovute agli enti locali per l'anno 1965, deve essere effettuata sulla base delle quote medesime spettanti per l'anno 1964, tenuto conto delle variazioni del gettito globale della detta imposta unica. Tale variazione potrà essere accertata nel 1966, in quanto l'articolo 2 della ripetuta legge n. 1269, stabilisce che al versamento dell'imposta unica sull'energia elettrica prodotta nell'anno 1965, l'« Enel » deve provvedere entro il 28 febbraio 1966. Quanto all'erogazione di acconti sulle quote anzidette, questa potrà avere luogo non appena il competente Ministero del tesoro, all'uopo interessato, avrà potuto provvedere allo stanziamento dei fondi necessari.

Per gli anni 1963 e 1964, invece, con provvedimenti in corso di registrazione presso la Corte dei conti, è stata già disposta la somministrazione alle intendenze di finanza di 83 province dei fondi occorrenti per il pagamento ai comuni, alle amministrazioni provinciali ed alle camere di commercio, industria ed agricoltura degli acconti loro spettanti sulle menzionate quote, in forza dell'articolo 3 secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1964, n. 741.

E in corso la raccolta e la elaborazione degli elementi interessati gli ultimi enti locali non compresi nelle precedenti ripartizioni provinciali, le imprese ex elettriche per le quali siano intervenute variazioni nella definizione dei redditi, nonché quelli concernenti i redditi esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

GUARRA. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e dei lavori pubblici.* — Per sapere se e quali provvedimenti intendano adottare per indurre l'impresa edile Calcaterra - appaltatrice di lavori pubblici (Istituto autonomo case popolari) in Eboli (Salerno) - a rispettare i contratti collettivi di lavoro nei rapporti con le maestranze ed a provvedere al pagamento dei salari e degli assegni familiari ai dipendenti che il più delle volte non viene effettuato.

L'interrogante chiede se si ritenga di procedere alla revoca degli appalti ed al pagamento diretto da parte degli enti appaltanti delle retribuzioni dovute agli operai. (9877)

RISPOSTA. — L'ispettorato del lavoro di Salerno, nel dicembre 1964, avendo accertato che la ditta Calcaterra, appaltatrice dei lavori di costruzione di case popolari in Eboli, non aveva corrisposto a 13 operai salari ed assegni familiari per un importo di lire 2.852.314, provvede a segnalare l'inadempimento all'ente appaltante (Istituto autonomo case popolari di Salerno) per i provvedimenti amministrativi di competenza ed a contestare alla ditta stessa le irregolarità riscontrate. Successivamente, non avendo la ditta regolarizzato del tutto la sua posizione, è stata denunciata all'autorità giudiziaria.

Al riguardo si ritiene opportuno precisare che i poteri attualmente conferiti agli ispettorati del lavoro limitano la loro azione alla possibilità di contestare le inosservanze riscontrate in materia di leggi sulla tutela del lavoro e di portare a conoscenza dell'autorità giudiziaria gli elementi obiettivi ritenuti utili ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità di ordine penale.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ILLUMINATI. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che hanno impedito fino ad oggi il versamento all'amministrazione municipale di Pineto (Teramo), della prima rata, riguardante l'anno 1963, del rimborso delle prestazioni d'opera obbligatorie, stabilito dalla legge 3 febbraio 1963, n. 56, mentre sono state regolarmente pagate le somme relative agli altri anni.

Trattandosi di un comune veramente bisognoso, l'interrogante chiede inoltre se i ministri interessati ritengano d'intervenire con la dovuta sollecitudine per adempiere al dovere di un obbligo di legge. (10810)

RISPOSTA. — L'intendenza di finanza di Teramo aveva già provveduto ad erogare in data 20 gennaio 1965, con ordinativo di pagamento n. 28, la somma di lire 2.464.400 in favore del comune di Pineto, a titolo di compensazione della perdita inerente alla soppressione delle prestazioni d'opera relativa alla prima rata dell'anno 1963.

Allo stato, pertanto, nessuna ulteriore liquidazione deve essere operata in favore del comune anzidetto.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

ISGRÒ. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità la notizia diffusa in Sardegna sulla ventilata sop-

pressione del tronco ferroviario San Giovanni Suergiu-Siliqua (Cagliari) e se intendano intervenire per riportare la serenità tra i dipendenti delle ferrovie Meridionali sarde. (11293)

RISPOSTA. — Il tronco ferroviario San Giovanni Suergiu-Siliqua fa parte del gruppo delle ferrovie Meridionali sarde le quali, come è noto, non assolvono ormai più ai compiti principali per i quali erano nate, e cioè il trasporto dei carboni e dei minerali.

Il traffico dei viaggiatori è modestissimo e in progressiva diminuzione, tanto che esso si è ridotto a meno di un terzo di quello trasportato con i servizi automobilistici integrativi che, a quanto sembra, sono preferiti dalle popolazioni, malgrado il recente ammodernamento fatto sulla ferrovia.

Tali fattori, uniti al recente fortissimo aumento dei costi, e in particolare alle spese per il personale, hanno reso enormemente deficitaria l'azienda, con grave onere per lo Stato che la gestisce direttamente, per cui si rende indispensabile, anche nel quadro della programmazione, un attento esame della situazione.

Si assicura che tale esame terrà conto, oltre che delle varie questioni sociali, anche degli interessi dei dipendenti della ferrovia in questione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

LANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali non sono state ancora emanate le disposizioni relative al pagamento dell'aumento relativo all'ultimo scatto della scala mobile, ai pensionati autoferrotranvieri.

La situazione di disagio in cui i pensionati predetti sono venuti a trovarsi in conseguenza di tale mancato pagamento, è aggravata dal fatto che l'aumento della scala mobile decorre, come è noto, dal 1° gennaio 1965. Un ritardo considerevole, quindi, e assolutamente ingiustificato nel soddisfacimento di un diritto maturato da ormai oltre quattro mesi. (11258)

RISPOSTA. — In applicazione del disposto dell'articolo 24 della legge 28 luglio 1961, n. 830, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale da tempo ha dato corso alla predisposizione del decreto presidenziale per la variazione della misura delle pensioni agli autoferrotranvieri.

In attesa del perfezionamento del provvedimento, già firmato dal Capo dello Stato, lo

I.N.P.S. è stato autorizzato a corrispondere agli aventi diritto, nel corrente mese, le competenze maturate dal 1° gennaio 1965.

Il Ministro: DELLE FAVE.

LATTANZIO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se ravvisi la opportunità di emanare adeguate norme integrative al decreto ministeriale del 18 gennaio 1965 intese a rimuovere le difficoltà cui vanno incontro le amministrazioni ospedaliere per l'applicazione nei policlinici della nuova disciplina sulla determinazione e ripartizione dei compensi fissi ed addizionali.

È noto infatti che il predetto decreto, modificando le norme relative ai criteri di determinazione e di ripartizione dei compensi mutualistici, ha disposto di aggiungere, ai compensi fissi previsti per l'assistenza ai ricoverati, dei compensi addizionali per le prestazioni collaterali fornite dai servizi sanitari ausiliari e di ripartire tali compensi fissi ed addizionali ai sanitari che compongono il reparto o servizio.

L'articolo 3 dello stesso decreto dispone poi che, ai fini della corresponsione da parte degli enti mutualistici dei compensi addizionali, la esistenza e l'autonoma funzionalità dei servizi, cui si riferiscono le prestazioni collaterali, dovranno risultare da una delibera dell'amministrazione ospedaliera confermata da apposita attestazione del medico provinciale.

Ora, come è noto, presso i policlinici, nei cui reparti o servizi svolge attività sia personale sanitario universitario (la cui funzione è didattico-scientifica ed assistenziale) sia personale sanitario ospedaliero con funzioni e attività assistenziale, i servizi sanitari ausiliari sono generalmente incorporati in ciascuna clinica o reparto e risultano pertanto privi del carattere di autonoma funzionalità richiesta del predetto articolo 3.

In tale situazione, non solo si rende problematico per le amministrazioni ospedaliere l'addebito agli enti mutualistici e quindi l'attribuzione agli aventi diritto sia dei compensi fissi sia delle quote addizionali, ma per l'impossibilità pratica di osservare quanto disposto dall'articolo 3, proprio i policlinici, che praticano una alta e specializzata assistenza, sono posti nella assurda condizione di non poter assicurare ai propri sanitari che i compensi ridotti di cui all'articolo 1 lettera a) con un evidente danno per gli stessi rispetto ai sanitari d'ospedali di III categoria sforniti di servizi. (10751)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

RISPOSTA. — Quest'amministrazione sanitaria ha invitato, con circolare del 22 febbraio 1965, n. 23, i medici provinciali a far conoscere dettagliatamente le eventuali difficoltà sorte in sede di applicazione delle nuove disposizioni sulla determinazione e la ripartizione dei compensi fissi ed addizionali per i ricoveri in regime assicurativo, allo scopo di avere elementi per intervenire in modo opportuno.

In quanto alla situazione particolare dei policlinici, per i quali non può trovare applicazione l'articolo 3 del decreto ministeriale del 18 gennaio 1965, si fa presente che l'amministrazione sanitaria non mancherà di tener conto delle fondate osservazioni in occasione della emanazione di nuove norme integrative.

Il Ministro: MARIOTTI.

LENOCI. — *Ai Ministri della sanità e della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti siano stati presi e siano tuttora in corso a carico dei responsabili dell'ospedale civile e del patronato scolastico del comune di Rutigliano (Bari), a seguito dei fatti per cui ventotto utenti del refettorio scolastico e due inservienti colpiti da intossicazione per ingerimento di latte in polvere fornito dagli A.A.I.I. di Bari (non furono accolti dall'ospedale stesso ma, con deplorabile ritardo ed evidente pericolo di gravi conseguenze, furono avviati all'ospedale dei bambini di Bari).

L'interrogante richiama inoltre l'attenzione del ministro della pubblica istruzione sul funzionamento di quel patronato scolastico e sulla costante carenza del consiglio di amministrazione. (4107)

RISPOSTA. — Rutigliano, piccolo comune della provincia di Bari, non è dotato di ospedale, ma soltanto di un infermeria con 18 posti-letto. Il giorno 30 gennaio 1964, epoca in cui si verificò l'intossicazione dei 22 bambini e dei due inservienti, otto dei diciotto posti-letto erano occupati, per cui si presentava la materiale impossibilità di ricoverare tutti gli intossicati.

Questa insufficienza dei posti-letto, unitamente alla mancanza delle attrezzature atte a garantire un'efficiente assistenza, fu fatta presente dal direttore sanitario dell'infermeria all'ufficiale sanitario, il quale ritenne più opportuno inviare gli ammalati all'ospedale dei bambini del comune di Bari, ad appena 13 chilometri da Rutigliano, dove avrebbero potuto avere tutte le cure necessarie e con le massime garanzie offerte da un ospedale spe-

cializzato di prima categoria con annessa clinica pediatrica universitaria.

Quindi non si ravvisa nel comportamento dei predetti sanitari negligenza od omissione, avendo adottato una soluzione adeguata alle circostanze.

Si precisa altresì che il provveditore agli studi di Bari, avuto conoscenza del fatto prese gli opportuni contatti con la competente direttrice didattica, con il presidente del patronato scolastico, con il medico provinciale e con lo ufficio provinciale dell'A.A.I.I., allo scopo di accertarne le cause determinanti e di stabilire le eventuali responsabilità.

I campioni di latte, sottoposti ad esame da parte del laboratorio provinciale di igiene e proflassi, hanno dato, per altro, esito favorevole dal punto di vista sia batterico sia chimico.

Il medico provinciale di Bari, sulla base dei risultati dell'analisi, ha stabilito che la causa della tossinfezione alimentare potrebbe ricercarsi in una fortuita incongrua manipolazione del latte, di cui, malgrado le più accurate indagini non è stato possibile assodare le circostanze.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

LEVI ARIAN GIORGINA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quando saranno rimborsate ai cartolibrari di Torino le ingenti somme da essi anticipate per i libri di testo delle scuole elementari distribuiti gratuitamente all'inizio dell'anno scolastico in corso; se sia a conoscenza del fatto che, per tale incomprensibile ritardo dell'amministrazione nell'assolvere ai suoi obblighi, i cartolibrari di Torino si trovano in gravi difficoltà sia per i debiti, anche dell'entità di alcuni milioni, da essi contratti l'anno scorso, sia per la conseguente loro attuale indisponibilità delle somme necessarie all'acquisto dei testi per il prossimo anno scolastico, acquisto a cui occorre provvedere in questi giorni.

Per sapere infine se ritenga inammissibile che lo Stato, per una sua inadempienza, faccia pagare in parte dai cartolibrari le spese che lo Stato stesso si è impegnato di sostenere in applicazione della legge sulla gratuità dei libri di testo elementari. (11110)

RISPOSTA. — I decreti di accreditamento ai provveditori agli studi, dei fondi per la spesa dei libri di testo, predisposti sulla base delle cedole librarie messe a disposizione dei provveditori medesimi, sono stati emessi subito dopo l'istituzione da parte del Ministero del tesoro del capitolo relativo ai fondi stan-

ziati, per il titolo di che trattasi, con legge 10 agosto 1964, n. 719.

Il Ministero ha interposto inoltre gli opportuni interessamenti presso gli organi di controllo al fine di accelerare l'iter per l'esigibilità dei predetti decreti, previsto dalla legge sulla contabilità generale dello Stato.

Tuttavia, a causa della intervenuta chiusura dell'esercizio finanziario il 31 dicembre, alcuni provveditorati di province di maggiore densità demografica, come quella di Torino, non hanno fatto in tempo a completare i pagamenti dovuti ai librai anche perché questi ultimi hanno presentato con ritardo i tagliandi delle cedole relative alla distribuzione dei libri di testo. Il Ministero, per altro, per ovviare all'inconveniente creatosi, ha studiato la possibilità di riaccreditare nuovi fondi senza aspettare il tempo in cui si sarebbero resi spendibili quelli andati in conto resti e, pertanto, oggi è in grado di comunicare che dal 5 maggio il provveditore di Torino dispone della somma necessaria per effettuare i predetti pagamenti.

È da far presente, inoltre, che il ritardo cui si riferisce l'interrogante, non si verificherà per il futuro, perché il bilancio relativo all'esercizio 1965 prevede un apposito capitolo per la spesa dei libri di testo e, pertanto, i fondi per la spesa medesima potranno essere messi a disposizione dei provveditori prima dell'inizio dell'anno scolastico.

Il Ministro: GUI.

MACCHIAVELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se risponda a verità che in uno dei reparti dello stabilimento Ansaldo-San Giorgio di Campi (Genova) siano state usate vernici e solventi che hanno provocato intossicamenti fra le maestranze.

In caso affermativo, quale azione sia stata svolta o si ritenga svolgere per ovviare a tali gravi inconvenienti che colpiscono la salute dei lavoratori, prima che le conseguenze diventino ancora più gravi o, peggio, irreparabili. (10946)

RISPOSTA. — Dagli accertamenti effettuati dall'ispettorato del lavoro presso lo stabilimento Ansaldo-San Giorgio di Genova è risultato che in generale le forme tossiche manifestatesi tra il personale addetto alla specifica lavorazione di resine epossidiche e quello che lavora nelle immediate vicinanze sono costituite per lo più da dermatiti nonché da manifestazioni di nausea, cefalea e pirosi gastrica, per altro

subito scomparse con l'allontanamento dall'ambiente di lavoro dei soggetti colpiti.

I casi che hanno rivestito una consistenza clinica tale da compromettere temporaneamente la capacità lavorativa e che dall'« Inail » sono stati riconosciuti come manifestazione di malattia professionale sono pochissimi: uno nel 1961, uno nel 1962, uno nel 1963 e sei denunciati nel 1964, per i quali detto istituto non si è ancora pronunciato. Il medico di azienda ha tuttavia dichiarato che tutti i soggetti colpiti sono risultati completamente guariti dopo le cure del caso e che le ricerche cliniche e di laboratorio, eseguite presso l'E.N.P.I. di Genova, anche a distanza di tempo, non hanno messo in evidenza alcun danno.

Gli stessi accertamenti eseguiti anche in altri soggetti non colpiti oppure colpiti in forma leggera e che per anni erano stati esposti allo specifico rischio, non hanno egualmente messo in evidenza alcuna alterazione organica o funzionale. Si assicura comunque che, oltre alle prescrizioni per la prevenzione igienica nella lavorazione che comporta l'uso di sostanze tossiche, impartite in sede di ispezioni dall'ispettorato del lavoro, è stato interessato il servizio medico centrale del lavoro per un opportuno coordinamento, in campo nazionale, della prevenzione igienica nello specifico settore delle lavorazioni del genere di quelle dello stabilimento Ansaldo di Genova.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MAGNO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — In merito alla necessità di istituire nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia) una sezione staccata dell'« Inam », in considerazione del gran numero di mutuati colà residenti e della distanza di quel centro dal comune di Manfredonia, sede della più vicina sezione staccata dell'istituto. (10790)

RISPOSTA. — Il piano di riorganizzazione territoriale, deliberato a suo tempo dal consiglio di amministrazione dell'« Inam », non prevede l'istituzione di una sezione nel comune di Monte Sant'Angelo (Foggia), in quanto detto comune, che dista pochi chilometri dalla sezione territoriale di Manfredonia — con la quale è collegato da frequenti ed agevoli mezzi di comunicazione — non costituisce un centro su cui potrebbero gravitare altre località e, pertanto, l'istituzione di una sezione per i soli assicurati residenti *in loco* non risulterebbe giustificata.

Inoltre, la limitata circoscrizione territoriale della sezione di Manfredonia, a seguito dell'entrata in funzione di quella di San Gio-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

vanni Rotondo e dell'altra prevista in Rodi Garganico, non consente un ulteriore frazionamento territoriale che risulterebbe non funzionale ed antieconomico.

L'« Inam », tuttavia, allo scopo di venire incontro alle esigenze degli assicurati di Monte Sant'Angelo, sta esaminando la possibilità di convenzionare *in loco* alcuni servizi specialistici maggiormente richiesti.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MAGNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come si intenda assicurare la tutela dei diritti delle numerose famiglie del comune di Peschici (Foggia), locatarie di case situate nel « Castello », dalle inammissibili pretese e gravi provocazioni del nuovo proprietario, il quale minaccia addirittura di far costruire dei muri per rendere impossibile l'accesso a chiunque nel complesso immobiliare. (11161)

RISPOSTA. — Il complesso immobiliare detto recinto baronale o « Castello » di Peschici, costituito da uno spiazzale e dalle costruzioni che su di esso si affacciano, è di proprietà dei coniugi Conversano-Carreri e della società OZ-Camp. Vi abita soltanto la famiglia del custode, signor Luciano Vecere, proprietario a sua volta di un piccolo stabile sito nello stesso posto. Alla citata località si può accedere attraverso due archi: il primo, più grande, è privo di porta per cui l'accesso nello spiazzale — da questo lato, più agevole — è libero; il secondo arco è stato, mesi addietro, chiuso al transito in quanto l'androne nel quale immetteva era divenuto, poiché nascosto, deposito di rifiuti ed abusivo luogo di decenza.

Il sindaco di Peschici, interpellato in proposito dalla prefettura di Foggia, ha assicurato di non aver ricevuto alcuna lagnanza da parte dell'unica famiglia abitante nel compendio in questione, né da parte dei cittadini, in genere, i quali possono tuttora accedere liberamente nel complesso immobiliare.

Il Sottosegretario di Stato: CECCHERINI.

MALFATTI FRANCESCO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere se ritenga:

1) che l'Automobile Club d'Italia, eretto in ente morale con il regio decreto 14 novembre 1926, n. 2481, e gli Automobile Club provinciali (A.C.), debbano essere considerati come un ente unico di diritto pubblico;

2) che, tanto il personale dell'A.C.I. quanto quello degli A.C., debba essere « centralizzato » e godere, quindi, di un unico trattamento giuridico ed economico;

3) illegale ed iniqua la presente situazione che vede non solo disparità di trattamento giuridico ed economico fra il personale degli A.C. e quello dell'A.C.I., ma perfino fra il personale di uno stesso A.C.;

4) illegale (articoli 69, 107 e 110 dello statuto dell'A.C.I.) ed iniquo il fatto che i direttori degli A.C. ed i conservatori del pubblico registro automobilistico (P.R.A.), i quali dipendono dall'A.C.I. e, pertanto, da quest'ultimo sono stipendiati e pagati, fruiscono di compensi di varia natura dagli A.C., aggravando, così, l'attuale già grave situazione economica del restante personale degli A.C.;

5) illegale (articolo 94 del regolamento organico dell'A.C.I.) ed iniquo il mantenimento di un rapporto di lavoro a carattere del tutto precario per migliaia di « contrattisti », i quali per avere maturato, chi più e chi meno, molti anni di servizio, non possono essere più considerati personale a tempo indeterminato per esigenze « di carattere contingente e transitorio »;

6) necessario migliorare le entrate degli A.C.:

a) affermando che gli A.C. sono enti di diritto pubblico e non società private come pretendono gli uffici del fisco;

b) consigliando gli A.C. ad una più oculata politica della spesa (operazioni commerciali, gare automobilistiche, investimenti immobiliari, ecc.);

c) riconoscendo agli A.C. un aggio di almeno l'1,50 per cento sul maggiore aggio del 4 per cento circa che viene percepito dall'A.C.I. sugli importi delle « tasse di circolazione sugli autoveicoli » riscossi dal personale degli A.C. e da questi ultimi retribuito;

d) ripartendo fra A.C.I. e A.C. gli emolumenti del P.R.A.;

e) riducendo la quota parte dell'A.C.I. sulle quote dei soci.

Per sapere, infine, qualora tutto quanto anzidetto venga ritenuto giusto, quali provvedimenti intenda suggerire e, se necessario, predisporre sul piano legislativo. (10639)

RISPOSTA. — 1) sulla base dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, l'A.C.I. e gli Automobili club federati non possono considerarsi come un ente unico, il che richiederebbe una profonda modifica dell'ordinamento vigente;

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

2) conseguentemente non riesce possibile, stante l'attuale struttura organizzativa «centralizzare» il personale con unica disciplina giuridica ed economica;

3) né, per tanto, illegale può ritenersi la differenziazione di trattamento giuridico ed economico tra il personale dell'Automobile club d'Italia e quello degli Automobili club. A questo proposito la giurisprudenza si è pronunciata più volte e anche di recente, con la sentenza del Consiglio di Stato — sezione VI — del 3 novembre 1964, n. 776, ha chiarito la situazione giuridica precisando che:

«A norma dell'articolo 39 dello statuto dell'Automobile club d'Italia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1950, n. 881, gli Automobile club locali sono enti autonomi, distinti dall'Automobile club d'Italia e possono legittimamente determinare discrezionalmente con propri atti il trattamento economico del personale dipendente... *omissis*... Le norme dello statuto dell'Automobile club d'Italia che prevedono la procedura per l'approvazione dei bilanci degli Automobil club provinciali e sottopongono questi ultimi ad un controllo penetrante da parte degli organi dell'A.C.I. non distruggono l'autonomia degli Automobil club locali, né impongono a questi, in assenza di un proprio regolamento, di applicare il regolamento del personale dell'A.C.I.».

Per ciò che si riferisce, ancora alla disparità del trattamento economico del personale dell'A.C.I. e degli Automobil club, si fa presente che, in linea di fatto, la maggioranza degli Automobil club ha provveduto ad applicare ai propri dipendenti lo stesso trattamento economico dei dipendenti dell'Automobil club d'Italia. Analogamente sono state estese al personale di numerosi Automobil club le norme relative allo stato giuridico stabilite per gli impiegati dell'A.C.I. sulla base di uno schema di regolamento organico tipo, schema che si intende riesaminare non appena sarà stato approvato dal Ministero del tesoro, al quale è stato già trasmesso, il nuovo regolamento organico del personale dell'A.C.I.;

4) la predetta decisione del Consiglio di Stato, chiarisce quindi specificamente la situazione giuridica dell'A.C.I. e degli Automobil club anche nei riguardi della questione di cui al punto 4, ed indirettamente, di quella di cui al punto 6 lettera e) della interrogazione.

I dirigenti degli uffici provinciali dello A.C.I. (ufficio P.R.A. e ufficio tasse) e i dirigenti di Automobil club sono funzionari di prima categoria retribuiti con trattamento economico tabellare. Nei casi in cui, secondo

quanto previsto dall'articolo 43 del regolamento organico, i conservatori del P.R.A. cumulano la carica di direttori di Automobil club, viene corrisposto, da parte degli Automobil club interessati, in base alle deliberazioni degli organi competenti, un premio di operosità per le prestazioni straordinarie date nello svolgimento delle attività proprie degli Automobil club. Analogamente, premi di operosità vengono accordati dagli Automobil club ai direttori che non cumulano l'incarico di conservatore del P.R.A.

Comunque, è da escludere che la misura dei predetti compensi ai dirigenti degli Automobil club possa pregiudicare la situazione economica del restante personale degli Automobil club stessi;

5) con il nuovo regolamento organico, inoltre, verrà anche risolta la situazione del personale dell'A.C.I., attualmente non in ruolo, in quanto è stato richiesto l'aumento della dotazione organica per adeguarla alle esigenze determinatesi a seguito dello eccezionale sviluppo della motorizzazione verificatosi nell'ultimo decennio e che aveva reso indispensabile l'assunzione di numeroso personale la cui immissione in ruolo non era possibile a causa del limitato numero dei posti previsti dalle tabelle dell'organico. Comunque, il rapporto di impiego del personale non in ruolo non può considerarsi un rapporto di carattere precario, in quanto si tratta di un contratto a tempo indeterminato ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230.

A tale personale inoltre sono estese, in quanto applicabili, le norme in atto per il personale di ruolo ivi comprese quelle relative agli aumenti periodici di stipendio;

6) gli Automobile club provvedono ad amministrarsi autonomamente, in conformità delle deliberazioni adottate dall'assemblea dei soci, dal consiglio direttivo e dal presidente nei limiti delle rispettive competenze.

Per ciò che si riferisce, invece, al riconoscimento di aggi ed alla ripartizione degli stessi fra Automobile club d'Italia e Automobile club, si chiarisce che i servizi P.R.A. e di riscossione delle tasse di circolazione, sono servizi delegati dallo Stato all'A.C.I. il quale provvede alla loro gestione, direttamente con i propri uffici provinciali ed in conformità delle deliberazioni della assemblea dell'A.C.I. A maggior precisazione si fa presente che — indipendentemente dal fatto che l'aggio di riscossione delle tasse di circolazione nel 1964 è stato del 3,29 per cento e non del 4 per cento e che per il 1965 se ne prevede una ridu-

zione — il servizio risulta passivo e quindi non è possibile devolvere agli Automobile club una percentuale dell'aggio con il quale l'A.C.I. deve sopperire alle spese di gestione del servizio di esazione delle tasse predette. Nei riguardi della ripartizione degli emolumenti del P.R.A., la richiesta non trova giustificazione dato che da parte degli Automobile club non viene fornita alcuna prestazione sia pure indiretta per la gestione del servizio medesimo. Sulla considerazione indicata alla lettera e) del punto 6, si fa presente che la quota che gli Automobile club devolvono all'A.C.I. sulle quote dei soci è il corrispettivo delle prestazioni di carattere generale fornite dall'A.C.I. per i soci e viene determinata, ai sensi delle vigenti disposizioni statutarie, dall'assemblea dell'A.C.I. stesso formata dai presidenti degli Automobile club federati e degli altri enti aderenti nell'ambito delle facoltà discrezionali ad essa assemblea attribuite.

Il Ministro: CORONA.

MALFATTI FRANCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se risponda al vero la ventilata soppressione della linea ferroviaria Civitavecchia-Terni-Rieti, fatto che sarebbe di una particolare gravità al fine sia di mantenere uno sbocco al mare per l'industria ternana, sia di assicurare eguale sbocco per le industrie che si localizzeranno nel nucleo industriale di Rieti, istituito dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno. (11354)

RISPOSTA. — La relazione Civitavecchia-Terni-Rieti comprende il tratto Orte-Terni della linea Orte-Falconara che appartiene alla rete fondamentale, per la quale non si pone ovviamente il problema della chiusura all'esercizio.

I restanti tratti Civitavecchia-Capranica (il cui esercizio è stato sospeso fin dal gennaio 1961 in seguito ad interruzione per frana), Capranica-Orte e Terni-Rieti appartengono invece alla rete secondaria, a scarso traffico e fortemente deficitaria, per la quale viene da tempo riconosciuta l'esigenza di un graduale ridimensionamento.

Lo stesso articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688, che sopprime a decorrere dal 1° luglio 1966 il rimborso alla azienda ferroviaria dei disavanzi di gestione delle linee fortemente passive, esprime il manifesto intendimento del legislatore di veder sollecitamente risolto il problema di tale ridimensionamento.

Finora, comunque, nessuna conclusiva determinazione è intervenuta per la chiusura all'esercizio dei tratti di linea sopra indicati.

In atto i provvedimenti interessanti le linee a scarso traffico nel loro complesso sono subordinati alle decisioni che saranno adottate in sede governativa e parlamentare sul problema della dimensione aziendale e della estensione della rete, nel quadro dei provvedimenti di riforma strutturale e di risanamento della gestione dell'azienda ferroviaria proposti dalla nota commissione presieduta dal vice presidente del Consiglio dei ministri.

Si può, comunque, assicurare che qualsiasi decisione di soppressione definitiva dei servizi ferroviari sulle linee Civitavecchia-Orte e Terni-Rieti sarà adottata soltanto previa attenta e responsabile valutazione di opportunità e convenienza sotto i molteplici aspetti tecnico, economico e sociale.

In ogni caso sarà curata l'organizzazione di adeguati autoservizi sostitutivi atti ad evitare disagi alle popolazioni e danni all'economia delle zone interessate.

Per quanto attiene al traffico delle merci, potrà essere in ogni caso garantita la continuità del servizio su rotaia, ove lo giustifichino l'entità del traffico in atto o le previsioni di sviluppo delle zone servite, mantenendo in esercizio, nel più economico regime di gestione, le linee in questione ovvero tratti di esse, analogamente a quanto già avviene, dall'epoca dell'accennata interruzione, per due tratti della linea Civitavecchia-Capranica.

Per quanto si riferisce infine all'esigenza di mantenere uno sbocco al mare, attraverso la linea Civitavecchia-Orte, alle industrie ternane ed a quelle che si localizzeranno nel nucleo industriale di Rieti, si precisa che l'anzidetta linea non ha mai svolto una specifica funzione di collegamento tra il porto di Civitavecchia e la zona industriale di Terni e le zone contermini. Infatti, anche anteriormente alla interruzione in atto tra Civitavecchia e Capranica, i trasporti interessanti tale relazione sono stati sempre normalmente stradati, e continuerebbero ad esserlo anche in avvenire, sull'itinerario Civitavecchia-Roma-Orte. Ciò a causa delle difficoltose caratteristiche planometriche della Civitavecchia-Capranica-Orte, che presenta pendenze fino al 25 per cento che limitano notevolmente le prestazioni dei mezzi di trazione e quindi le composizioni dei treni. Tra l'altro la distanza virtuale media della Civitavecchia-Orte via Capranica raggiunge i chilometri 160 (di fronte ad una distanza reale di chilometri 86) sostanzialmente

corrispondente alla distanza media virtuale dell'istadamento via Roma.

Il Ministro: JERVOLINO.

MAROTTA MICHELE. — *Ai Ministri dell'interno e della sanità.* — Per sapere se esistono ed, in caso affermativo, quali siano le disposizioni che, in materia di ricovero ospedaliero, consentano all'amministrazione di un nosocomio di riscuotere dagli enti locali una diaria diversa ed enormemente maggiore di quella che la predetta amministrazione paga, in misura convenzionata, ad un cronicario ove abbia provveduto a ricoverare — con propria ordinanza, ma con spesa a carico del comune — un infermo che ha domicilio di soccorso presso l'ente locale.

Conseguentemente l'interrogante chiede di conoscere fino a qual punto possa considerarsi conforme a legge il comportamento di un ospedale che, per il solo fatto di aver mediato il ricovero anzidetto, esiga dal comune domiciliatario un pagamento superiore al triplo della effettiva spesa erogata in anticipazione al cronicario, realizzando con la cospicua differenza un arricchimento che non appare giustificabile.

L'interrogante inoltre, in considerazione della frequenza con cui ricorrono situazioni del genere e delle gravi ripercussioni sulle stremate finanze degli enti locali e particolarmente dei piccoli comuni — per i quali due ricoveri del genere assorbirebbero l'intera entrata ordinaria — chiede di sapere se si ritenga urgente e doveroso un intervento dei ministri competenti perché siano impediti azioni siffatte. (7669)

RISPOSTA. — Con la circolare del 26 febbraio 1965, n. 25, di cui si allega copia, questa amministrazione sanitaria — a seguito dell'interrogazione presentata dall'interrogante — ha ritenuto opportuno invitare i medici provinciali a dare disposizioni agli enti ospedalieri perché — ove siano costretti a dimettere dopo il periodo acuto della malattia degenti ancora non guariti e abbisognevole di cure in altri ospedali o cronicari — portino tempestivamente le loro determinazioni a conoscenza degli enti mutualistici o dei comuni su cui grava l'onere della ospedalità.

Il Ministro della sanità: MARIOTTI.

« Circolare n. 25. — Questo Ministero ha avuto modo di constatare, anche attraverso autorevoli segnalazioni, che alcuni ospedali provvedono a trasferire nei convalescenziari ammalati che hanno superato il periodo acuto

senza darne comunicazione agli enti sui quali grava l'onere della ospedalità e, nel migliore dei casi, dando agli enti stessi tardiva notizia degli avvenuti trasferimenti.

Per tali ammalati gli ospedali continuano a percepire la retta di degenza che il più delle volte è di misura superiore a quella corrisposta ai convalescenziari.

Allo scopo di evitare il perdurare di simili inconvenienti si invitano le sedi locali a dare disposizioni agli enti ospedalieri perché, ove siano costretti a dimettere, dopo il periodo acuto della malattia, degenti ancora non guariti e abbisognevole di cure da praticarsi in altri ospedali e cronicari, comunicino tempestivamente le loro determinazioni all'ente che ha assunto l'onere della ospedalità.

Le amministrazioni ospedaliere, allorché non ritengono di inviare a casa gli ammalati divenuti cronici, devono invitare gli enti debitori delle ospedalità a provvedere direttamente al trasferimento del paziente, esonerando da tale compito l'ospedale che ha avuto in cura il malato durante il periodo acuto, avvertendoli che, ove a tanto non provvedano entro un congruo termine, il degente sarà fatto ricoverare in altro ospedale o convalescenziario a cura dell'amministrazione ospedaliera che lo ha attualmente in cura, ma che continuerà ad essere posta a carico dell'ente debitore la retta propria dell'ospedale da cui il degente viene dimesso. Tutto ciò al fine di evitare che gli enti debitori delle ospedalità siano costretti, per mancanza di informazioni, a pagare rette superiori a quelle che dovrebbero corrispondere, se provvedessero direttamente al ricovero dei malati per le ulteriori cure nei cronici.

Si raccomanda di vigilare sulla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui sopra e si rimane in attesa di assicurazioni. Per il Ministro: firmato Umberto De Leoni ».

MAROTTA MICHELE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere la situazione degli organici dei sottufficiali specialisti dell'arma aeronautica, in relazione al grave, sconsigliato ritardo con cui si sviluppa la loro carriera, e per conoscere se si intendano adottare particolari provvedimenti per adeguare gli organici alle legittime aspettative dei predetti sottufficiali. (11172)

RISPOSTA. — Il problema segnalato nei riguardi dei sottufficiali dell'aeronautica è allo studio degli organi tecnici di quella forza armata.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MARZOTTO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi che impediscono il ritorno all'amministrazione ordinaria del consorzio di bonifica dell'Isola della Donzella (Rovigo).

L'interrogante, richiamandosi in proposito alla sua interrogazione del 29 ottobre 1963, n. 2722, e alla risposta fornita dal ministro il 7 gennaio 1964 con la quale si assicurava la nomina a breve scadenza degli organi consultivi, fa presente che ad oltre un anno di distanza permane nel citato consorzio il regime commissariale, senza che sia data sperare in una sollecita, doverosa ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. (10985)

RISPOSTA. — Il commissario del consorzio di bonifica di Isola della Donzella (Rovigo) — nominato il 30 settembre 1964, con l'incarico di provvedere tra l'altro, agli adempimenti necessari per lo svolgimento delle elezioni — ha già predisposto i relativi, preliminari atti fondamentali (statuto, aggiornamento del catasto, ecc.).

Tuttavia, poiché è in avanzato corso l'unificazione del consorzio stesso con quello limitrofo di Isola Camerini e Bonelli, nel quadro del previsto riordino dei consorzi di bonifica delle isole del delta del Po, è stata considerata l'opportunità di far svolgere le elezioni dopo l'avvenuta unificazione dei due enti, e ciò al duplice scopo di non far ripetere le elezioni a brevissima scadenza e di evitare la nomina di un commissario per il nuovo consorzio unificato.

Comunque, si assicura che le elezioni saranno effettuate non appena sarà stato approvato il provvedimento di unificazione.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

MATARRESE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che, per la mancanza di fondi a tale scopo, il consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana non è in grado di eseguire i lavori di manutenzione dell'opera di bonifica già eseguiti nel comprensorio e, specificamente, nel bacino del torrente Locone, affluente dell'Ofanto.

In tale situazione da circa un anno sono stati assegnati al predetto consorzio 180 milioni per la sistemazione della foce del torrente Locone ma questi fondi non possono utilizzarsi fino a quando, da parte del ministro dei lavori pubblici, non si sarà provveduto alla sistemazione degli argini del fiume Ofanto nel suo medio corso.

Pertanto, tenuto conto che i lavori di arginatura dell'Ofanto nella zona in oggetto non sono affatto imminenti, l'interrogante chiede di conoscere se i ministri interrogati ritengano più utile e produttiva disporre l'utilizzazione del fondo già stanziato per lavori urgenti di sistemazione del bacino del torrente Locone negli agri dei comuni di Canosa di Puglia e Minervino Murge e, segnatamente, per l'urgente riparazione e sistemazione della strada consorzata a destra di Locone, sulla quale ora il traffico di centinaia di contadini è stato vietato per le gravi condizioni della strada stessa, erosa dal torrente in diversi punti. (9734)

RISPOSTA. — La dotazione di bilancio dello scorso esercizio finanziario non hanno consentito di assegnare al consorzio di bonifica della Fossa Premurgiana — in misura adeguata alle necessità — i fondi necessari per l'esercizio di lavori di ordinaria manutenzione delle opere pubbliche di bonifica.

Tuttavia, nello scorso mese di novembre, questo Ministero ha disposto, a favore del consorzio predetto, un'assegnazione di 15 milioni di lire da destinare ad interventi manutentori ed un'ulteriore assegnazione di 25 milioni di lire è stata prevista in un programma in corso di elaborazione.

Quanto all'assegnazione al consorzio di 180 milioni di lire, si precisa che tale somma era stata destinata all'esecuzione di lavori di sistemazione nei bacini dei fiumi Lato e Ofanto.

Il consorzio, ritenendo la somma insufficiente per un'organica e completa soluzione del problema, ha recentemente proposto di destinarla ad opere di sistemazione nel bacino del torrente Locone, tra le quali è compresa anche la strada alla quale ci si riferisce.

Tenuto conto delle ragioni esposte, questo Ministero, con nota del 17 marzo 1965, n. 1142, ha aderito alla proposta del consorzio, autorizzandolo, sempre che i competenti organi tecnici non abbiano osservazioni di merito da sollevare al riguardo, a predisporre i necessari adempimenti per le successive determinazioni ministeriali.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

MAZZONI, ABENANTE E ROSSINOVICH. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se sia vero che nemmeno quest'anno saranno convocate le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali dell'Associazione fra mutilati e invalidi del lavoro pur essendo esplicito l'articolo 15 del de-

creto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 127; e, se vero, quali provvedimenti intenda prendere per far rispettare le norme di legge e di democrazia. (10992)

RISPOSTA. — I consigli provinciali dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro sono stati nominati con decreti ministeriali in data 1° febbraio e 15 marzo 1962. Tali consigli durano in carica un triennio, tuttavia, scaduto il termine del mandato, rimangono in carica fino a che non sia stato provveduto alla nomina dei nuovi organi.

Recentemente il Ministero del lavoro ha predisposto un disegno di legge con il quale la durata delle cariche sociali dell'associazione fra mutilati ed invalidi del lavoro viene elevata da tre a cinque anni, sia perché il periodo di tre anni di durata in carica degli organi si è rilevato insufficiente per la realizzazione dei normali programmi dell'ente, sia perché il ricorso a frequenti operazioni elettorali è fonte di oneri non trascurabili se posti in relazione all'entità del bilancio dell'ente.

Si fa comunque presente che, qualora detto provvedimento non dovesse aver seguito, la associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro provvederà ad indire le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali entro il 1965.

Il Ministro: DELLE FAVE.

MICELI, MESSINETTI E POERIO. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno ed al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Sui fatti di seguito esposti.

Sin dal 1948 l'amministrazione del comune di Carfizzi (Catanzaro) ha richiesto la costruzione della strada di bonifica Carfizzi-Caracnesso-Vallo che avrebbe collegato l'isolato abitato di Carfizzi ai comuni vicini ed avrebbe valorizzato, attraversandoli, gran parte dei fondi dei contadini e dei terreni successivamente espropriati dall'opera di valorizzazione Sila, privi di ogni seria viabilità per l'accesso e per il collegamento.

Il 15 luglio 1963, dopo quindici anni dalla prima richiesta e dopo innumerevoli sollecitazioni ed interventi, venivano aggiudicati in appalto alla ditta Antonioni i lavori di costruzione secondo progetto esecutivo approvato dalla Cassa per il mezzogiorno per l'importo di 200 milioni. Ma subito dopo l'aggiudicazione la Cassa annullava la gara di appalto e disponeva la rielaborazione del progetto.

Il 16 luglio 1964 si indiceva la nuova gara di appalto. Tale gara, come le due altre successivamente esperite, andava deserta.

Il 12 dicembre 1964 attraverso una nuova gara di appalto i lavori venivano aggiudicati all'impresa Bressi Otello. Dopo due mesi dall'aggiudicazione, la Cassa instaurando una nuova prassi, inviava un suo funzionario per indagare *in loco* sugli atti della gara e, nonostante le dichiarazioni di regolarità rilasciate dal predetto funzionario al termine della sua indagine, annullava per la seconda volta la gara di appalto.

In tale situazione non essendovi alcuna formale denuncia contro responsabili di eventuali irregolarità amministrative nella indizione e nella esecuzione della gara d'appalto, la popolazione di Carfizzi denuncia in questo secondo intervento della Cassa un atto che obiettivamente tende a sabotare definitivamente la esecuzione di un'opera pubblica di interesse vitale per l'economia della zona.

Non si vede infatti come, dopo questi due precedenti di annullamento, una qualsiasi seria impresa possa ancora partecipare ad ulteriori gare di appalto.

E tutto ciò in aggiunta alle gravi conseguenze che l'inevitabile tempo necessario per procedere ad un nuovo appalto esigerebbe, tempo che non mancherebbe di coincidere con rialzi dei prezzi e ad aggravare le condizioni di miseria dei contadini e dei disoccupati in crescente numero.

Per venire incontro alla miseria, alla preoccupazione, alla esasperazione della popolazione di Carfizzi, gli interroganti chiedono se i ministri interrogati intendano provvedere con carattere di emergenza affinché — stabilite le condizioni tecniche, finanziarie, normative che diano affidamento del suo buon esito — una terza gara di appalto sia subito indetta per l'esecuzione dei lavori della strada di bonifica Carfizzi-Caracnesso-Vallo. (10140)

RISPOSTA. — La costruzione di questa strada è stata inclusa nel programma per l'esercizio 1961-62 della legge speciale per la Calabria.

Il relativo progetto veniva redatto dal consorzio di bonifica Lipuda-Fiumenicà in data 28 giugno 1962. Lo stesso progetto era, poi, esaminato dal comitato di coordinamento dei provvedimenti straordinari per la Calabria nella seduta del 5 ottobre 1962.

A seguito, per altro, di raccomandazioni e suggerimenti avanzati dal comitato in parola, il consorzio di bonifica succitato provvedeva a rielaborare il progetto che veniva —

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

infine — approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa nella seduta del 18 marzo 1963.

La prima gara d'appalto fu svolta il 17 luglio 1963. L'ente concessionario, con lettera del 20 dello stesso mese, nell'inviare il verbale di gara, faceva presente alla Cassa che il ribasso offerto dall'impresa Antonioni del 6,11 per cento non era congruo, in quanto i prezzi di capitolato, ed in particolare quelli relativi al calcestruzzo, erano nel loro complesso al limite della convenienza economica.

In considerazione di ciò, furono svolte indagini e acquisiti elementi di valutazione e a maggior conforto fu anche interpellata l'impresa Antonioni, che dichiarò di non insistere nella sua offerta.

Pertanto la Cassa, in relazione ai risultati delle indagini, con telegramma del 2 ottobre 1963 disponeva l'aggiornamento dei prezzi progettuali, nonché la rielaborazione del progetto.

In data 7 febbraio 1964 il consorzio in parola trasmetteva il progetto rielaborato che veniva, poi, approvato dalla Cassa con lettera del 21 aprile 1964, nella quale erano previste ulteriori modificazioni dei prezzi.

Conseguentemente il consorzio predisponva altri elaborati da porre a base dell'appalto e solo il 23 luglio 1964 poteva quindi svolgersi la seconda gara che era però disertata dalle 28 imprese invitate.

Successivamente, pervenivano due offerte da parte delle imprese Concolino e De Santis di eseguire i lavori in parola a trattativa privata. La Cassa non riteneva però di accogliere le offerte stesse e disponeva per la ripetizione della detta gara.

Il consorzio con nota del 17 ottobre 1964 inviava, per la prescritta approvazione, un nuovo elenco di imprese da invitare alla gara stessa.

Aggiudicataria provvisoria di questo esperimento — svoltosi il 10 dicembre 1964 — è risultata l'impresa Bressi Franco Otello, che ha offerto il ribasso del 4,86 per cento.

Il ribasso non è stato per altro giudicato congruo dalla Cassa sia per le condizioni favorevoli presentate dal lavoro, sia per la vicinanza dei rifornimenti dei materiali. In particolare gli inerti possono essere prelevati dal letto del vicino torrente Lipuda e sono idonei alla posa in opera così come sono raccolti, senza alcuna speciale preparazione. Vi è poi facilità di trasporto dei materiali per la disponibilità di strade di accesso. Limitata è anche l'onerosità degli scavi data la possibilità di

collocare il materiale esuberante nelle scarpate della strada quasi totalmente a mezza costa.

Con lettera del 20 febbraio 1965 veniva data comunicazione della non approvazione della gara alla stazione appaltante, che veniva autorizzata a ripetere la gara stessa a scheda segreta.

Neppure tale nuova gara, svoltasi l'11 marzo 1965, ha portato all'aggiudicazione dei lavori, in quanto a detta gara hanno partecipato le sole imprese Bressi e Antonioni, offrendo rispettivamente il ribasso del 3,10 per cento e del 5,22 per cento; poiché per altro l'offerta dell'impresa Bressi è stata ritenuta inammissibile, contenendo un ribasso inferiore a quello minimo indicato nella scheda segreta, non si è potuto procedere, secondo quanto stabilito nella lettera di invito, all'aggiudicazione dei lavori, essendo risultata in gara una sola offerta valida.

Pertanto, con lettera del 15 marzo 1965, la Cassa invitava il consorzio ad esperire una trattativa privata con le due uniche imprese intervenute all'esperimento con scheda segreta, e cioè le imprese Bressi ed Antonioni, a condizione che le imprese stesse fossero disposte a migliorare il ribasso già offerto da Antonioni, e cioè il 5,22 per cento.

Pertanto il giorno 24 marzo 1965 veniva svolta presso il ripetuto consorzio tale trattativa. Le due imprese succitate — come risulta dal verbale trasmesso alla Cassa dal consorzio interessato — erano introdotte in due stanze diverse, dove, separatamente, provvedevano a formulare le rispettive offerte.

Le offerte stesse venivano consegnate, per iscritto, dagli interessati al presidente di gara che le apriva, dando lettura del seguente risultato:

- 1) impresa Antonioni + lire 4,11 per cento e quindi lire 9,33 per cento;
- 2) impresa Bressi Franco Otello + lire 1,36 per cento e quindi lire 6,58 per cento.

A seguito di ciò, il presidente di gara dichiarava aggiudicataria dei lavori l'impresa Antonioni, salvo superiore approvazione.

La Cassa, con telegramma del 2 aprile 1965 approvava la aggiudicazione dei lavori a favore dell'impresa Antonioni con il ribasso del 9,33 per cento.

Richiamati, così, i termini della complessa vicenda, preme far notare che non è a seguito di una nuova prassi che la Cassa ha disposto un sopralluogo di un proprio funzionario; rientra, infatti, nella normale prassi della Cassa stessa di effettuare sopralluoghi al fine di

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

meglio valutare il ribasso offerto dalle imprese in relazione al costo reale delle opere.

Il Ministro della Cassa per il Mezzogiorno: PASTORE.

MONASTERIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha ancora provveduto alla controfirma del decreto di sgravio delle imposte del 1964 per i comuni di Latiano ed Oria (Brindisi), predisposto — in applicazione dell'articolo 9 della legge 21 luglio 1960, n. 739 — dal ministro delle finanze, come risulta dalla risposta alla interrogazione n. 7346 (allegato al resoconto della seduta del 30 novembre 1964).

E per sapere se giudichi l'inammissibile ritardo gravemente lesivo dei diritti e degli interessi dei contribuenti i quali, non avendo a suo tempo usufruito della sospensione del pagamento delle imposte predette, mentre sono creditori nei confronti dello Stato dell'importo dei tributi relativi al 1964 sono chiamati, e malgrado delle serie difficoltà in cui si dibattono in conseguenza dei gravi danni subiti dalle loro aziende, a versare regolarmente i tributi relativi al 1965. (10155)

RISPOSTA. — Questo Ministero, dopo l'esame del decreto interministeriale in data 12 gennaio 1965, emanato dal dicastero delle finanze, che autorizza lo sgravio delle imposte e sovrimeposte e addizionali sui redditi dominicali per l'anno 1964, a favore dei contribuenti dei comuni di Latiano ed Oria ha già provveduto, a suo tempo, alla restituzione del decreto medesimo, debitamente controfirmato, allo stesso dicastero delle finanze, per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Ministro: COLOMBO.

MONTANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* Per conoscere i motivi per cui non sono ancora stati emessi i decreti relativi ai vincitori del concorso a cattedre di educazione fisica n. 2 indetto con bando del 15 marzo 1960. (11155)

RISPOSTA. — La emissione dei provvedimenti formali di nomina in ruolo, riguardanti gli insegnanti di educazione fisica, vincitori del concorso n. 2 indetto con bando del 14 aprile 1960 ha subito un notevole ritardo, in quanto la consistenza delle cattedre alla data del 1° ottobre 1962, in base alla revisione biennale dell'organico prevista dall'articolo 13 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, non è stata ancora approvata dai competenti organi di controllo.

Si ritiene comunque che l'iter procedurale sarà quanto prima ultimato.

Il Ministro: GUI.

MONTANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se risultino vere le notizie apparse sul giornale *Paese Sera* secondo cui le società importatrici di sale sono attualmente delle « società private » e se sia vero che sono previste massicce importazioni di questo prodotto. Nel caso che le notizie di cui sopra rispondano a verità si desidera conoscere l'elenco e la denominazione delle società che sono state autorizzate ad importare il sale e la quantità dello stesso prodotto che si ritiene di importare durante il 1965. (11616)

RISPOSTA. — Premesso che ai sensi della legge 17 luglio 1942, n. 907, l'importazione di sale è riservata esclusivamente all'amministrazione dei Monopoli di Stato, l'amministrazione stessa ha fatto presente che nessuna autorizzazione è stata concessa a società private per l'introduzione in Italia di sale da paesi esteri.

Sulla base dei dati forniti dalla direzione generale dei Monopoli di Stato e contrariamente alle notizie apparse sul quotidiano *Paese Sera* e richiamate nella interrogazione di che trattasi, gli approvvigionamenti diretti di sale da parte dell'industria privata risultano avvenuti esclusivamente presso le saline siciliane e sarde, nei complessivi seguenti quantitativi:

esercizio 1954-55 . .	quintali 3.440.099
» 1955-56 . .	» 3.187.719
» 1956-57 . .	» 3.519.926
» 1957-58 . .	» 4.079.951
» 1958-59 . .	» 5.003.222
» 1959-60 . .	» 5.771.043
» 1960-61 . .	» 5.550.037
» 1961-62 . .	» 6.107.582
» 1962-63 . .	» 6.077.434
» 1963-64 . .	» 7.330.250

Si fa presente, infine, che l'amministrazione dei Monopoli di Stato non prevede per il 1965 l'introduzione di alcuna partita di sale di provenienza estera.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

NICOLAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti siano allo studio per eliminare nel porto di Porto Empedocle (Agrigento), (che può consi-

derarsi, ormai, uno tra i più importanti scali della Sicilia) le numerose difficoltà che vietano alle navi di ormeggiare e di svolgere con celerità le operazioni di carico e scarico.

Il detto porto, che in pochissimi anni è passato da un traffico annuo di 100 mila tonnellate ad un traffico di quasi un milione di tonnellate, ha soltanto due sole banchine dove non tutte le navi possono trovare ospitalità. Avviene quindi che parecchie unità sono costrette ad attendere in avamposto o, addirittura in rada il loro turno, con un aggravio non indifferente per gli operatori economici.

Altro inconveniente è quello dei fondali che da parecchi anni non vengono espurgati. Le navi da 10 mila tonnellate, a causa di questo inconveniente, caricano in questo scalo da 5 a 6 mila tonnellate, completando a Palermo e a Catania dove la merce, per lo più sali potassici o concimi chimici, già disponibile sulle banchine empedocline, viene avviata a mezzo ferrovia. In questo scalo inoltre, l'approvvigionamento di acqua alle navi viene ancora effettuato a mezzo di antigieniche autobotti in quanto nella banchina di levante manca completamente l'impianto idrico mentre in quella nord esso risulta danneggiato. (10277)

RISPOSTA. — Nel piano decennale di potenziamento dei porti marittimi nazionali, predisposto da questa amministrazione d'intesa con il Ministero della marina mercantile, è stato incluso il fabbisogno di spesa relativa alla sistemazione e al potenziamento del porto di Porto Empedocle.

Tale piano, conosciuto comunemente sotto il nome di piano azzurro, è stato esaminato dall'ufficio programmazione del Ministero del bilancio ed inserito, con i necessari ed opportuni adattamenti, nel programma di sviluppo economico per il quinquennio 1965-69.

Quest'ultimo, approvato com'è noto, dal Consiglio dei ministri e dal C.N.E.L., dovrà essere discusso ed approvato dal Parlamento.

Si fa presente inoltre che, in relazione alle esigue disponibilità di bilancio del corrente esercizio, è stato possibile destinare per il citato scalo la spesa complessiva di lire 136 milioni e 600 mila, ripartite in lire 130 milioni per il prolungamento del muro di sponda lungo il molo di levante, il cui progetto redatto in data 23 marzo 1965 è già sottoposto al Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il prescritto esame e parere, e in lire 6.600.000 per la sistemazione ed il completamento dell'impianto idrico, la cui perizia è in corso di compilazione.

Il Ministro: MANCINI.

NICOLAZZI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere se gli consti che a Siculiana (Agrigento) il locale comitato amministrativo dell'ente comunale di assistenza non viene rinnovato dal 1962; e per quali ragioni non viene rinnovato. Infatti, da tale data, l'amministrazione dell'ente è affidata ad un commissario straordinario che non risiede, tra l'altro, in quel centro.

Tale increscioso fatto ha provocato e continua a provocare vivissimo malcontento in larghi strati dell'opinione pubblica.

L'interrogante chiede che venga ripristinato al riguardo il rispetto delle norme legislative in vigore e che l'E.C.A. di Siculiana svolga effettivamente una attività a favore dei poveri e degli aventi diritto alla pubblica assistenza.

(11162)

RISPOSTA. — Nell'aprile 1962 il sindaco di Siculiana, fece presente alla prefettura di Agrigento che sette su nove componenti il locale comitato comunale di assistenza avevano rassegnato le proprie dimissioni e che quella amministrazione comunale non era in grado di provvedere alla sostituzione dei dimissionari. Conseguentemente la prefettura con decreto del 15 maggio 1962 dovette provvedere alla nomina di un commissario prefettizio per la gestione straordinaria del predetto E.C.A.

Negli anni successivi, nonostante l'interessamento svolto dalla prefettura non è stato possibile al consiglio comunale di Siculiana eleggere il comitato amministrativo dello E.C.A., data la composizione eterogenea delle forze politiche facenti parte del predetto consesso, al quale era mancata una maggioranza stabile.

A seguito delle reiterate sollecitazioni rivoltegli, il sindaco, con inviti in data 4 maggio 1965, ha convocato il consiglio comunale, ponendo all'ordine del giorno, fra l'altro, la nomina del comitato amministrativo dell'E.C.A., che è stato eletto nella seduta del 9 maggio 1965.

Appena la relativa deliberazione consiliare sarà pervenuta alla predetta prefettura, sarà dato sollecito corso alla conseguente istruttoria.

Si soggiunge che durante la gestione commissariale dell'E.C.A. non sono giunte segnalazioni di lamentele da parte della popolazione di Siculiana, la quale, proprio in tale periodo, ha beneficiato di frequenti e consistenti interventi assistenziali di carattere ordinario e straordinario, da parte del locale E.C.A.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

NICOSIA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se corrisponda a verità quanto pubblica la rivista *Quattrosoldi*, nel suo numero di ottobre, in merito a un imminente acquisto di sale marino in Spagna ed in altri paesi.

Secondo la citata rivista i Monopoli di Stato starebbero per comperare un milione e mezzo di quintali di sale proprio mentre le saline siciliane si trovano ad avere una superproduzione di oltre due milioni di quintali. In particolare, si desidera sapere come mai si preferisce comprare il sale all'estero invece che in Sicilia. Infatti, mentre i Monopoli di Stato hanno effettuato acquisti di sale siciliano due anni fa per modesti quantitativi, durante questi ultimi 24 mesi è stato importato quasi un milione di quintali di sale. (8396)

RISPOSTA. — Il crescente sviluppo industriale del paese ha provocato nell'ultimo decennio un costante aumento nel consumo di sale, con un incremento medio annuo di circa 60 mila tonnellate. Da 670 mila tonnellate di sale solido dell'esercizio 1952-53, si è passati a 1.400.000 tonnellate nell'esercizio 1963-64, cui va aggiunto l'incremento del consumo di sale in salamoia direttamente estratto dal sottosuolo di Volterra dove opera la società Solvay, che ha consumato 739 mila tonnellate nel 1952-1953 e 1.387,029 tonnellate nell'esercizio 1963-1964.

Per contribuire a fronteggiare tali richieste, l'amministrazione dei Monopoli di Stato ha incrementato la capacità produttiva delle proprie saline marittime impostando lavori di ampliamento e di meccanizzazione dei servizi fin dal 1957-58.

Con i lavori già ultimati, la capacità produttiva in sale degli impianti del Monopolio è già passata da una media di 500 mila tonnellate a 830 mila tonnellate circa l'anno. Si parla di capacità media produttiva, in quanto, trattandosi principalmente di saline marittime, la produzione dei singoli stabilimenti è fortemente legata all'andamento stagionale. Purtroppo, gli sforzi dell'amministrazione non sono stati assecondati dall'andamento stagionale nel quadriennio dal 1957 al 1961, dato che le piogge estive e le scarse evaporazioni hanno concesso al monopolio di produrre sale in quantità inferiore alla media stagionale. Anche la campagna salifera che sta per chiudersi ha avuto andamento negativo, per cui sarà possibile ottenere appena 450 mila tonnellate di sale marino.

Per soddisfare le esigenze del paese, è stato impostato dall'amministrazione anzidetta un

programma di approvvigionamento, attraverso:

1) l'acquisto delle seguenti partite di sale siciliano:

anni 1957 e 1958 tonnellate 660 di salgemma, 9.660 di sale marino;

anni 1959 e 1960 tonnellate 32 mila di sale marino;

esercizio 1960-61 tonnellate 2.500 di salgemma, 7.300 di sale marino;

esercizio 1961-62 tonnellate 2.700 di salgemma, 18.750 di sale marino;

esercizio 1962-63 tonnellate 4.700 di salgemma, 17.500 di sale marino;

esercizio 1963-64 tonnellate 8 mila di salgemma;

per un totale di 85 mila tonnellate circa di sale marino e di 19 mila tonnellate di salgemma;

2) l'importazione di alcune partite di sale (l'ultima è stata introdotta in Italia nel maggio 1964 e da allora non si prevedono altri acquisti di sale dall'estero) dagli Stati produttori del Mediterraneo, e segnatamente lo Egitto, Tunisia, Algeria e Spagna, per assicurare il fabbisogno per l'alimentazione e per la produzione soltanto di speciali tipi di sale ceduto a prezzo agevolato (non rientrando nelle specifiche funzioni del Monopolio l'approvvigionamento di tutto il sale in esenzione da imposta occorrente per esigenze industriali e restando quindi riferita ai complessi interessati l'iniziativa di reperire il prodotto loro necessario presso le saline private della Sicilia o della Sardegna, non potendo gli stessi, per legge, importarlo direttamente dall'estero).

L'acquisto di sale spagnolo, in particolare, si è reso necessario per adeguare la produzione di sale raffinato e scelto alle richieste del paese, in quanto trattasi di una qualità di prodotto assolutamente esente da sabbia essendo ricavato da uno stabilimento salifero unico in Europa per modalità di conduzione e per le caratteristiche del fondo sul quale il sale si deposita.

L'amministrazione dei Monopoli di Stato non ha ritenuto di procedere ad approvvigionamenti più massicci di sale siciliano, per i seguenti motivi:

a) qualità scadente del sale prodotto in Sicilia prima dell'ammodernamento degli impianti della S.I.E.S. per cui esso risultava inadatto alla produzione di sali superiori o, se destinato ad uso commestibile come sale comune, dava luogo a numerose lamentele da parte dei consumatori;

b) prezzo aggirantesi intorno alle 4.500 lire la tonnellata e quindi molto meno conve-

niente rispetto ai prezzi praticati dai paesi produttori del Mediterraneo (lire 3.500-3.700 per tonnellata), mentre l'amministrazione ha tenuto a non far subire flessioni ai prezzi di cessione del sale industriale, allineati a quelli dei produttori della C.E.E.

Purtroppo, non appare ancora possibile portare il sale siciliano ai prezzi medi di acquisto nell'ambito della C.E.E., se non dopo aver risolto i gravi problemi tecnici ed economici di produzione, trasporto e imbarco ad esso riferiti e dopo aver portato i relativi costi su quote e livelli competitivi.

In ordine ad eventuali ulteriori importazioni di sale dall'estero, si fa presente che sulla base delle disponibilità attuali e fino alla nuova campagna, il Monopolio farà fronte alle proprie necessità senza effettuare altre importazioni di prodotto.

Il Sottosegretario di Stato: VALSECCHI.

OLMINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

1) la ragione del ritardo di 8 mesi della corresponsione ai 17 mila tassisti italiani dell'importo del rimborso parziale della imposta di fabbricazione sulla benzina, per un totale di un miliardo di lire; aggravando così la già difficile situazione della categoria dei conducenti di taxi che è tra quelle più colpite dalla crisi congiunturale;

2) se ritenga di provvedere immediatamente alla corresponsione delle somme arretrate. (11204)

RISPOSTA. — Si deve ritenere, anzitutto, che l'interrogante abbia inteso riferirsi al mancato parziale rimborso per il periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 1964 dell'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi in servizio analogo e quelli lacuali per il servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, previsto dalla lettera B, punto 2, della tabella B allegata alla legge 31 dicembre 1962, n. 1852, e successive modificazioni.

Al riguardo si fa presente che per l'anzidetta gestione 1° luglio-31 dicembre 1964 sono stati emessi ordini di accreditamento per l'intero stanziamento dell'apposito capitolo di spesa, pari a lire 375 milioni già versate agli interessati.

Con tali accreditamenti non risulta totalmente rimborsata, per il periodo in esame, l'imposta di fabbricazione sulla benzina consumata dai mezzi a motore di che trattasi: nel-

la gestione anzidetta è stata infatti accertata una deficienza di fondi pari a lire 222.431.968.

Gli oneri pregressi sono conseguenti all'entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, convertito nella legge 12 aprile 1964, n. 189, che ha aumentato l'imposta di fabbricazione sulla benzina e la corrispondente sovrimposta di confine da lire 8.850 a lire 10.685 per quintale, mentre l'aliquota dovuta per la benzina destinata all'azionamento dei mezzi di trasporto in parola è rimasta invariata, per cui la quota da rimborsare agli aventi diritto è passata da lire 3.600 a lire 5.435 per quintale, con decorrenza dal 25 febbraio 1964, determinando l'accennata insufficienza dei fondi già stanziati in bilancio.

Ai fini del pagamento dei residui passivi in questione, è all'esame del Ministero del tesoro ogni seguito di competenza per la necessaria integrazione dagli stanziamenti relativi. Non appena disponibili le somme occorrenti, sarà provveduto con ogni sollecitudine possibile al saldo dei residui anzidetti.

Per quanto attiene al corrente anno finanziario, sono stati finora emessi in materia ordini di accreditamento a favore di 44 intendenti di finanza per un importo di lire 394.170.000 sullo stanziamento dell'apposito capitolo di spesa e sono in corso di emissione altri ordini di accreditamento in aderenza alle norme che disciplinano l'utilizzazione frazionata nel corso dell'esercizio finanziario degli stanziamenti di bilancio.

Il Ministro: TREMELLONI.

ORLANDI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere se e quando siano stati autorizzati i lavori, in corso, sulla banchina 22 del porto di Ancona, per la prevedibile costruzione di una seconda catena di silos; se la realizzazione di tali impianti aggravi o meno le esistenti difficoltà viarie e se danneggi o pregiudichi — come viene da più parti sottolineato — le possibilità di sviluppo commerciale del porto; se la costruzione dei sopraddetti impianti sulla banchina citata sia in armonia coi piani di ampliamento del porto. (9479)

RISPOSTA. — La società industrie chimiche Italia centrale — I.C.I.C. — ha presentato domanda per ottenere in concessione una zona demaniale marittima, situata sulla banchina n. 22 del porto di Ancona, allo scopo di installarvi un silos per cereali.

Poiché la stessa società ha chiesto l'autorizzazione a norma dell'articolo 30 del codice della navigazione per l'immediata occupazione

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

dell'anzidetta zona demaniale per l'esecuzione dei lavori progettati, il Ministero della marina mercantile con lettera del 17 novembre 1964, n. 5210365, ha impartito disposizioni alla capitaneria di porto di Ancona per il rilascio del relativo atto di sottomissione.

Avendo l'ufficio del genio civile delle opere marittime di Ancona fatto presente che l'installazione del progetto silos avrebbe interferito con un piazzale previsto dal progetto di ampliamento di quel porto, si è ritenuto opportuno interessare al riguardo il Ministero dei lavori pubblici che con lettera del 23 gennaio 1965 ha comunicato che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha esaminato la questione esprimendo parere favorevole alla realizzazione del suddetto silos sulla zona richiesta in concessione della società I.C.I.C.

Di ciò è stata data comunicazione alla capitaneria di porto con nota del 3 febbraio 1965.

Per quanto riguarda la seconda parte dell'interrogazione, si fa presente che la costruzione del silos cerealicolo sulla banchina 22 sita sul molo sud del porto di Ancona è stata espressamente prevista dalla variante al piano regolatore del porto stesso approvata con decreto ministeriale 23 maggio 1960, n. 2367, in conformità alla relazione in data 17 dicembre 1959, n. 2532, della commissione per i piani regolatori dei porti marittimi nazionali e al voto n. 799 emesso in data 14 aprile 1960 dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

In base a tale variante, infatti, il molo Rizzo viene destinato al traffico dei carboni e il molo sud al traffico dei cereali e delle merci varie, prima previsto al molo Rizzo. Tale reciproco spostamento di destinazione è stato giustificato dal fatto che, essendo il movimento dei carboni da tempo assai diminuito ed in continuo regresso, lo stesso avrebbe potuto svolgersi agevolmente anche nella più limitata zona del molo Rizzo, lasciando completamente libere e disponibili le maggiori aree del molo sud al traffico dei cereali e delle merci varie che è invece in sensibile aumento. In conseguenza della nuova destinazione del molo sud, in base alla stessa variante vi è prevista la costruzione di un grande silos da cereali.

Ciò posto, al fine di consentire sul predetto molo sud sia lo svolgimento del traffico dei cereali sia quello delle merci varie, è stato stabilito di far costruire il silos in parola a 35 metri di distanza dal ciglio di banchina, e cioè in posizione tale da non pregiudicare la funzionalità della superficie praticabile della banchina stessa (22) e delle sue attrezzature e quindi lo sviluppo commerciale del porto.

Si aggiunge, infine, che l'impianto in questione è da ritenere in armonia con la proposta di ampliamento del porto presentata in data 20 giugno 1960 dalla camera di commercio, industria e agricoltura di Ancona e ritenuta meritevole di approvazione, quale proposta di larga massima, dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 27 luglio 1961, n. 1431, in quanto l'ubicazione del detto manufatto trovasi al limite della zona di espansione del porto, prevista dallo stesso progetto di ampliamento, e non interferisce con essa se non in misura assolutamente trascurabile ed insignificante, come è stato riconosciuto recentemente anche dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto del 16 dicembre 1964 n. 2443.

Il Ministro: SPAGNOLLI.

PELLEGRINO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia vero che i Monopoli di Stato comprerebbero un milione e mezzo di quintali di sale marino in Spagna, mentre le saline siciliane abbondano di tale prodotto. (8942)

RISPOSTA. — Non è previsto al presente alcun acquisto di sale da paesi esteri né sono in arrivo partite di detto prodotto dall'estero per precedenti impegni.

L'ultimo contratto per acquisto di sale estero stipulato dall'amministrazione dei monopoli di Stato risale al gennaio 1962 e le ultime introduzioni di partite di sale nello Stato risalgono al mese di maggio 1964.

Il Ministro: TREMELLONI.

PELLICANI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali misure tempestive saranno adottate per garantire l'assorbimento del personale delle sopresse scuole dell'E.N.E.M. negli istituti professionali statali; e se, per la pratica impossibilità della sollecita approvazione entro il 1° ottobre 1964 delle proposte di legge giacenti, in materia, dinanzi al Parlamento, si ravvisi l'opportunità di promuovere opportune misure di ordine amministrativo al fine di assicurare, per il prossimo anno scolastico, e comunque fino alla sistemazione legislativa della materia, la continuità di lavoro del personale predetto. (7675)

RISPOSTA. — Come si è reso noto con la risposta all'interrogazione n. 10450 (allegato al resoconto della seduta dell'11 maggio 1965)

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

il Ministero ha già da tempo predisposto uno schema di disegno di legge diretto a consentire il reimpiego, negli istituti professionali di Stato, del personale insegnante e non insegnante proveniente dalle scuole professionali marittime gestite dall'Ente nazionale per l'educazione marinara.

In merito alle norme contemplate nel predetto schema sono in corso le necessarie intese con il Ministero del tesoro.

In attesa di una definitiva soluzione della questione, il Ministero con circolare del 27 marzo 1965 n. 142 ha confermato, anche per l'anno scolastico 1965-66, le disposizioni già impartite per il corrente anno scolastico, dirette a consentire l'utilizzazione negli istituti professionali del personale di che trattasi.

Il Ministro: GUI.

PEZZINO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — Per conoscere se siano fondate le voci relative al fatto che si intenderebbe realizzare una nuova grossa speculazione sulle aree edificabili a Catania, sul nuovo lungomare, in prossimità di Ognina, precisamente sull'area destinata al nuovo istituto nautico, il cui edificio è già sorto da molti anni senza che, per altro, per motivi incomprensibili, sia mai stato completato.

Nel caso contrario l'interrogante chiede di conoscere i motivi per i quali l'edificio non è stato completato e che cosa si intenda fare per riguadagnare gli anni perduti e dotare l'istituto della sede di cui ha estremo bisogno. (8169)

RISPOSTA. — Per la costruzione dell'istituto nautico Duca degli Abruzzi il comune di Catania ebbe a redigere un progetto generale dell'importo di lire 206 milioni, in base al quale, con decreto ministeriale 12 giugno 1956, numero 6055, venne concesso il contributo per un primo lotto dell'opera dell'importo di lire 140 milioni.

I lavori inerenti a tale primo stralcio vennero eseguiti, a cura del comune di Catania, nel 1960; ma, in sede di collaudo, si rilevò che le opere realizzate erano difformi dalle previsioni progettuali, per cui il comune stesso presentò un progetto generale di variante e suppletivo ed — in sanatoria — un progetto di variante al primo stralcio.

Si precisa, al riguardo, che per la costruzione del suddetto istituto tecnico nautico sono

stati a tutt'oggi promessi i seguenti contributi:

legge 3 agosto 1949, n. 589 (1° lotto, già costruito)	L. 140.000.000
legge 9 agosto 1954, n. 645 (2° lotto)	» 185.000.000
legge 24 luglio 1962, n. 1073 (integrazione 2° lotto per devoluzione)	» 70.000.000
TOTALE	L. 395.000.000

La spesa complessiva da utilizzare per il completamento dell'opera ammonta, pertanto, a lire 255 milioni.

Per quanto concerne, infine, la mancata concessione del mutuo da parte del Ministero del tesoro — direzione generale della Cassa depositi e prestiti —, per cui si sono dovuti sospendere i lavori, si fa presente che questa amministrazione ha sollecitato il competente dicastero per l'adozione del relativo provvedimento, attesa l'urgenza dell'opera.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.

PEZZINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quante volte, nel corso dell'anno 1964, per ciascuna delle seguenti linee nazionali, sono stati utilizzati dall'Alitalia (direttamente o attraverso la S.A.M.) aeromobili di classe diversa rispetto a quella prevista dall'orario ufficiale nei giorni e per i voli per i quali sono avvenute le sostituzioni:

- a) Roma-Bari o viceversa;
- b) Roma-Catania o viceversa;
- c) Roma-Palermo o viceversa;
- d) Roma-Genova o viceversa;
- e) Roma-Torino o viceversa;
- f) Roma-Milano o viceversa. (10415)

RISPOSTA. — La sostituzione di aeromobili sui servizi di linea è quasi sempre dovuta a cause contingenti, difficilmente prevedibili in fase di programmazione (ritardi per cause meteorologiche, quali nebbia o maltempo) o per cause varie di ordine tecnico, quali avarie, ecc. In tali contingenze, invece di sopprimere il volo, la società provvede alla sostituzione con altro aereo che non sempre è dello stesso tipo di quello previsto e ciò per vari altri fattori (rotazione di aeromobili, revisioni, controlli, ecc.).

Per contro, verificandosi una eccedenza di traffico rispetto alla capienza del velivolo pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

grammato, la società provvede a porre in linea, quando possibile, altro aereo di più alta capacità.

Comunque, da accertamenti effettuati, risulta che nel complesso delle linee citate nell'interrogazione, i casi in cui si è verificata la sostituzione dell'aeromobile con altro di tipo diverso, si aggira sul tre per cento (vedi prospetto allegato).

Un caso eccezionale, invece, è da considerare la sostituzione del *Viscount* con un *DC 6B* della S.A.M., attuata sul servizio AZ 128-129 sulla linea Roma-Catania e viceversa, per il periodo 14 febbraio-31 marzo 1965. La necessità di ridurre in via provvisoria le ore di impiego del personale navigante, ha indotto la società a cancellare alcuni servizi sulla rete

internazionale, mentre su quella nazionale, per mantenere inalterato il programma previsto, la società ha operato solo alcune sostituzioni di aerei, con altri di tipo diverso.

Dal 1° aprile 1965 però, la situazione è stata normalizzata e nella prossima stagione estiva sarà anche migliorata con la effettuazione di due corse giornaliere tra Catania e Roma, con aereo *Caravelle* ed altre due con *Viscount*.

L'amministrazione segue con attento impegno tali programmi che, per le linee nazionali, prescindono da ogni criterio di convenienza commerciale, essendo il bilancio dei trasporti aerei interni, come è noto, annualmente in sensibile *deficit*.

Il Ministro: JERVOLINO.

1964

SETTORI	Totale voli	Voli effettuati con aeromobili previsti	VOLI EFFETTUATI CON AEROMOBILI SOSTITUITI		
			TOTALE	Effettuati con aeromobili a capacità o classe superiore	Altri
Roma-Milano e viceversa	5.358	5.119	239	135	104
Roma-Torino e viceversa	1.162	996	166	166	—
Roma-Genova e viceversa	1.258	1.256	2	2	—
Roma-Bari e viceversa	1.386	1.386	—	—	—
Roma-Catania e viceversa	2.810	2.617	193	159	34
Roma-Palermo e viceversa	2.825	2.690	135	66	69

N. B. — Per classe o capacità superiore si intende:

a) *Caravelle* o *DC-TC* o *DC-6B* in luogo del *Viscount*.
b) *Caravelle* in luogo del *DC-7C*.
c) *DC8* in luogo del *Caravelle* o *DC-7C*.

Per altri si intende:

a) *Viscount* o *DC-7C* in luogo del *Caravelle*.
b) *DC-6B* o *Viscount* in luogo del *DC-7C*.

PEZZINO. — Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. — Per conoscere se sia informato:

1) del persistente disprezzo con il quale l'Alitalia continua a trattare i viaggiatori della linea Roma-Catania, i quali sono costretti a

volare su vecchissimi *DC-6B* della S.A.M., anche quando l'orario ufficiale prevede l'impiego di apparecchi *Viscount*, come avviene ormai da tempo sui voli 128 e 129;

2) che il personale di bordo è costretto ad annunciare ai passeggeri attraverso gli al-

toparlanti che il volo Roma-Catania (o viceversa) dura un'ora e 20 minuti, quando si sa benissimo che col *DC-6B* il volo dura una ora e 40 minuti, e ciò probabilmente nel ridicolo tentativo di nascondere la lentezza dell'aeromobile;

3) che l'arredamento interno dei *DC-6B* della S.A.M. è ridotto in condizioni indecorose (sedili guasti, tavolineti non utilizzabili, diverse parti in plastica in frantumi);

4) che circola la voce secondo la quale per 10-15 giorni prima del 1° aprile il superstito *Caravelle* in servizio sulla linea Catania-Roma e regolarmente previsto dall'orario ufficiale sarebbe destinato ad altra linea e sostituito da un *Viscount* o da un *DC-6B*.

Poiché tutti i suddetti fatti e altri ancora danno l'impressione che l'Alitalia non sia sottoposta a controllo alcuno e possa perciò trattare la propria clientela come meglio le aggrada, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro ritenga di dovere intervenire per costringere l'Alitalia a rispettare rigorosamente le indicazioni contenute nell'orario ufficiale e a ritirare finalmente per sempre e realmente gli apparecchi a pistone ancora in servizio senza infliggerli oltre ai passeggeri, sia pure dietro il comodo paravento della S.A.M. (10416)

RISPOSTA. — Gli aeromobili destinati alle linee aeree civili interessanti la Sicilia sono i medesimi adottati su altre linee della rete nazionale interna della società Alitalia. Essi sono dei tipi *Viscount*, *DC-7C*, *Caravelle*, ed eccezionalmente *DC-6B*, nei periodi di maggiore intensità dei traffici. Altro tipo impiegato per i collegamenti con la Sicilia è il *Fokker F. 27* della società A.T.I.

Si tratta di tipi di aeromobili che offrono ogni garanzia di sicurezza e, pertanto, non esiste alcuna ragione di allarme fra i viaggiatori ed in conseguenza nessun danno al movimento turistico verso l'isola.

È da rilevare infatti che, in base al codice della navigazione, il registro aeronautico italiano, organo di sorveglianza tecnica per la aviazione civile, effettua, in piena autonomia, controlli permanenti per l'accertamento della efficienza degli aerei civili e, sulla base delle norme concernenti la navigazione, la manutenzione e la sicurezza fissata per ogni tipo di aeromobile — uguali a quelle applicate in campo internazionale — sospende la navigabilità degli aeromobili civili qualora nell'esercizio della sorveglianza, che ha carattere continuativo riscontri la inidoneità, anche parziale, della macchina al volo.

Circa l'impiego, da parte dell'Alitalia, di aeromobili presi a noleggio dalla società S.A.M., si ritiene opportuno precisare che, nei periodi di maggiore intensità dei traffici aerei, il fruire di aeromobili noleggiati da altre compagnie per far fronte ai servizi, è procedura comune di tutte le compagnie, anche se usata in via eccezionale.

La S.A.M. è, per altro, una compagnia di trasporto aereo, nella grandissima maggioranza di capitale I.R.I. ed Alitalia e a quest'ultima affiliata, ed offre tutte le garanzie di serietà e di adeguatezza tecnica, per cui il suo materiale di volo ha lo stesso livello di quello dell'Alitalia e delle più attrezzate compagnie di trasporto aereo straniero.

Gli aeromobili *DC-6B*, presi a noleggio dall'Alitalia, sono gli stessi apparecchi che tale società ha ceduto alla S.A.M. al momento in cui questa si è costituita, per rendere possibile alla stessa il raggiungimento dei compiti che proponevasi nel campo del trasporto aereo internazionale e cioè l'effettuazione di voli a lungo raggio e con adeguata capacità.

Nessun altro tipo di aeromobile dell'Alitalia, ad eccezione, naturalmente, dei quadrigetti, offriva tale possibilità.

È da rilevare, infine, che il *DC-6B* non viene considerato un aeromobile di tipo superato, né tanto meno pericoloso, da nessuna delle grandi compagnie aeree mondiali che operano con esso: si cita l'esempio della *Pan American* che ne possiede 26 unità, con parte delle quali espleta in Europa tutti i suoi collegamenti fra varie città.

Si precisa, inoltre, per quanto riguarda i nuovi orari per l'anno corrente interessanti i collegamenti con la Sicilia, che gli aerei impiegati saranno *Caravelle*, *Viscount* e *Fokker*.

In relazione a quanto segnalato al punto 2) della interrogazione, deve essere presente che il tempo di volo pubblicato sull'orario ufficiale è la media dei tempi registrati dallo stesso tipo di aeromobile durante la corrispondente stagione dell'anno precedente. Trattandosi, quindi, di una media, il tempo può essere soggetto a variazioni, per altro limitate, in rapporto alle reali condizioni del tempo incontrate. È in base a queste che il comandante del velivolo calcola, volo per volo, il tempo di percorrenza effettivo, facendolo comunicare ai passeggeri dal personale di cabina.

Quanto sopra esposto pone in evidenza che nel campo dei trasporti aerei la Sicilia non è stata trascurata e che si cerca di soddisfare le molteplici esigenze da varie parti prospet-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

tate, con la più larga considerazione della importanza che riveste per l'isola il collegamento aereo.

Il Ministro: JERVOLINO.

PICCINELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo la quale nell'elenco delle linee ferroviarie da sopprimere sarebbe stato incluso anche il tratto Monte Antico-Buonconvento-Siena.

Se sia, inoltre, a conoscenza della vitale importanza di tale tronco ferroviario non solo per le vallate dell'Arbia, dell'Arno e dell'Ombrone, ma soprattutto per l'intera economia della provincia di Siena e di Grosseto e per quella della stessa regione toscana e del fatto che esso è l'unico che renda possibile — ove sia potenziato secondo le decennali aspirazioni delle popolazioni della Maremma e di Siena — celeri comunicazioni fra Grosseto e il capoluogo di regione e fra questo ed il senese — da un lato — ed i luoghi di villeggiatura della parte meridionale della Toscana, dallo altro. (11436)

RISPOSTA. — La linea ferroviaria Siena-Buonconvento-Monte Antico è effettivamente compresa tra le linee della rete secondaria, a scarso traffico e fortemente deficitaria, per la quale viene da tempo riconosciuta l'esigenza di un graduale ridimensionamento.

Lo stesso articolo 7 della legge 29 novembre 1962, n. 1688, che sopprime a decorrere dal 1° luglio 1966 il rimborso all'azienda delle ferrovie dello Stato dei disavanzi di gestione delle linee fortemente passive, esprime il manifesto intendimento del legislatore di vedere sollecitamente risolto il problema di tale ridimensionamento.

L'inclusione della Siena-Buonconvento-Monte Antico tra le linee della rete secondaria considerate suscettibili di chiusura all'esercizio è dovuta alla limitata entità dei traffici svolti, sia viaggiatori sia merci. Essa è infatti caratterizzata da indici di intensità di traffico così esigui da porla agli ultimi posti della relativa graduatoria delle linee delle ferrovie dello Stato. Essa infatti presenta un traffico medio giornaliero di appena 620 viaggiatori-chilometri trasportati per chilometri e di 34 tonnellate-chilometri trasportate per chilometri ed il ricavo per chilometri di linea esercitata è di poco superiore ad 1,2 milioni di lire all'anno.

La linea in questione non svolge una funzione di collegamento di importanza tale da giustificare i notevoli investimenti occorrenti

per il suo riclassamento e potenziamento e tali interventi non avrebbero quindi altro risultato che quello di riattare una linea improduttiva e di scarsa utilità anche rispetto alle esigenze di sviluppo economico della zona servita.

Tuttavia si precisa che nessuna decisione è finora intervenuta sul problema generale del ridimensionamento della rete delle ferrovie dello Stato, né in particolare sulla sorte della linea Siena-Buonconvento-Monte Antico.

In atto i provvedimenti interessanti le linee a scarso traffico nel loro complesso sono subordinati alle determinazioni che saranno adottate in sede governativa e parlamentare sul problema della dimensione aziendale e della estensione della rete, nel quadro dei provvedimenti di riforma strutturale e di risanamento della gestione dell'azienda delle ferrovie dello Stato proposti dalla nota Commissione presieduta dal Vicepresidente del Consiglio dei ministri.

Si assicura comunque che qualsiasi decisione di soppressione dei servizi ferroviari in atto svolti sulla linea indicata dall'interrogante sarà adottata soltanto previa attenta e responsabile valutazione della opportunità e convenienza del provvedimento sotto i molteplici aspetti tecnico, economico e sociale.

Il Ministro: JERVOLINO.

PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi che lo hanno indotto a non applicare la legge del 22 novembre 1961, n. 1282, per la modifica delle piante organiche del personale non insegnante al 1° ottobre 1962 e al 1° ottobre 1964; per sapere come mai non sia stato ancora emesso il decreto interministeriale con la modifica delle piante organiche al 1° ottobre 1963 e non siano state applicate le tabelle A, B e C annesse alla sopraccitata legge.

Per conoscere i motivi che hanno provocato il rinvio dei concorsi, previsti dall'articolo 19 della legge n. 1282, e dell'inquadramento nei ruoli ordinari del personale operaio (articolo 17, legge n. 1282) e per sapere se ritenga opportuno sospendere le direttive date con le circolari n. 17 protocollo 336 del 16 gennaio 1965 e 410 protocollo del 9 aprile 1965, n. 6414, che hanno aggravato lo stato del personale di cui alla presente interrogazione.

(10018)

RISPOSTA. — In sede di prima applicazione della legge 22 novembre 1961, n. 1282, il Ministero non mancò, a suo tempo, di predisporre

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

le piante organiche relative al personale non insegnante al 31 dicembre 1961, degli istituti d'istruzione tecnica.

L'approvazione del relativo decreto interministeriale da parte del Ministero del tesoro avvenne però con molti mesi di ritardo, cosicché non fu più possibile predisporre il successivo decreto di modifica delle piante organiche al 1° ottobre 1962.

Intanto l'ufficio competente compilò il decreto interministeriale riflettente la situazione del personale non insegnante al 1° ottobre 1963, e lo inviò al Ministero del tesoro per la prescritta controfirma. Secondo informazioni assunte per le vie brevi presso quell'amministrazione, il provvedimento di che trattasi sarà quanto prima perfezionato.

Nel frattempo sono state date disposizioni ai singoli istituti e scuole per l'invio a questo Ministero dei dati necessari per la compilazione del nuovo decreto interministeriale, relativo alla situazione del personale suddetto al 1° ottobre 1964.

Per quanto riguarda i bandi dei concorsi per esami indetti in applicazione dell'articolo 19 della legge n. 1282 sono stati da tempo predisposti ed inviati alla Corte dei conti per la registrazione; l'organo di controllo ha, però, fatto conoscere che non potrà ammettere i decreti in parola a registrazione se prima non saranno approvati gli organici del personale non insegnante al 1° ottobre 1963, che, come sopra detto, si trovano tuttora all'esame del Ministero del tesoro.

Per l'applicazione dell'articolo 17 della citata legge n. 1282, si precisa che l'ufficio competente ha già emesso molti decreti di inquadramento nei ruoli ordinari del personale operaio: alcuni di essi sono già stati registrati alla Corte dei conti e comunicati ai provveditori agli studi interessati; altri invece sono tuttora in attesa del visto di legittimità e si trovano negli uffici della Ragioneria centrale o della Corte dei conti.

Circa le direttive date con le circolari del 16 gennaio 1965, n. 17, e del 9 novembre 1964, n. 410, si precisa che la circolare n. 17 si limita a trascrivere disposizioni di carattere generale diramate dal Ministero del tesoro, con circolare n. 123, protocollo n. 175200 del 19 dicembre 1964, in materia di lavoro straordinario, disposizioni che hanno carattere obbligatorio per tutte le amministrazioni dello Stato; mentre la circolare 9 novembre 1964, n. 410 — concernente il regolamento interno dei convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale, e le funzioni ed obblighi di servizio dei censori di disciplina — non solo non

ha aggravato lo stato del personale di che trattasi, ma ha precisato i compiti e le responsabilità dei censori di disciplina, rivalutandone senza dubbio le funzioni, e soprattutto ha regolato l'orario di servizio del detto personale, mediante turni di lavoro di sette ore giornaliere, ivi comprese quelle notturne.

Tale disciplina costituisce senza dubbio un notevole miglioramento rispetto alle condizioni di fatto in cui detti impiegati prestavano servizio anteriormente all'emanazione della citata circolare.

Il Ministro: GUI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia vero che si vuole sopprimere la scuola media di via XXIV Maggio in Cosenza e, in caso affermativo, se abbia valutato il grave danno che si arrecherebbe alle famiglie, che abitano nella zona, e se convenga che in ogni caso la decisione sarebbe un intollerabile arbitrio: per sapere se sia vero che si voglia assegnare ad altro istituto l'edificio in costruzione, a suo tempo progettato e finanziato per la scuola d'avviamento di via XXIV Maggio, oggi scuola media; per sapere se non ritenga doveroso dare subito assicurazione, sull'uno e sull'altro problema, agli insegnanti e alle famiglie giustamente allarmate (11069)

RISPOSTA. — La paventata soppressione della scuola media di via XXIV Maggio in Cosenza non ha alcun fondamento.

Parimenti è infondata l'ipotesi di una diversa utilizzazione dell'edificio destinato a detta scuola, che attualmente è in fase di avanzata costruzione.

Il Ministro: GUI.

PICCIOTTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia informato che la direzione della calabro-lucana ha aumentato di lire 200 il costo dell'abbonamento settimanale sulle autolinee dei comuni presilani, colpendo migliaia di studenti, impiegati e lavoratori edili, che ogni giorno si recano a Cosenza per motivi di lavoro; per sapere se ritenga opportuno intervenire per annullare l'ingiustificato aumento. (11070)

RISPOSTA. — L'aumento di lire 200 per l'abbonamento settimanale sulle autolinee dei comuni presilani remunera soltanto in minima parte il correlativo aumento verificatosi nei costi di esercizio, e segnatamente nelle spese di personale.

Attesa, quindi, l'esigenza di contenere, per quanto possibile, il crescente squilibrio fra i

ricavi e le suindicate spese, appare ovvio come la gestione governativa delle ferrovie calabro-lucane sia costretta ad elevare, sia pure in misura assai modesta, il livello delle tariffe praticate. D'altra parte, il provvedimento deriva dagli allineamenti delle tariffe alle direttive impartite dall'amministrazione dei trasporti con la circolare del 6 agosto 1964, n. 78.

Il Ministro: JERVOLINO.

PIRASTU. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza di quanto è avvenuto nei giorni 14 e 15 febbraio 1965 in prossimità della costa orientale sarda, presso Arbatax (Nuoro), ove due naufraghi sono stati soccorsi da tre motonavi in servizio di linea passeggeri, la *Karalis*, l'*Arborea* e l'*Olbia*, e salvati da una di esse; è riuscito invece vano il tentativo di salvare un amico dei due naufraghi che era partito da Cagliari per soccorrere i primi due e che è perito in mare; l'intervento delle tre motonavi e perfino di un privato è stato reso necessario dal fatto che non esiste un solo mezzo di soccorso della marina militare nel porto di Cagliari né in quello di Arbatax, nelle cui prossimità quasi ogni anno hanno luogo gravi sciagure; l'opera di soccorso, come è avvenuto per il naufragio del 14 febbraio 1965, deve essere ordinata alle motonavi in partenza da Civitavecchia che impiegano, per raggiungere la costa sarda, un tempo tanto lungo da rendere improbabile il successo dell'azione di soccorso mentre un mezzo veloce, che parta dal porto di Cagliari o da quello di Arbatax, potrebbe raggiungere la zona in poco più di un'ora o in pochi minuti.

Si chiede di sapere, inoltre, se ritengano ingiusto che, per l'imprevidenza della marina militare o dei comandi portuali e per la mancata predisposizione di efficienti servizi di emergenza, centinaia di passeggeri siano costretti a giungere a destinazione con un ritardo di molte ore, come è avvenuto ai passeggeri della motonave *Arborea* che il giorno 15 febbraio 1965 è giunta a Cagliari con ben nove ore di ritardo ed è rientrata a Civitavecchia con sei ore di ritardo; per sapere, infine, se giudichino necessario e urgente organizzare in almeno alcuni dei porti della Sardegna uno stabile servizio di soccorso da affidarsi alla marina militare. (9915)

RISPOSTA. — La marina militare, secondo una tradizione mai smentita e nello spirito della massima collaborazione con i marittimi di ogni categoria, concorre alle operazioni di salvataggio, ogniqualvolta se ne presenti la

necessità. A tal fine, in ogni base navale viene sempre tenuta pronta per muoversi un'unità militare.

In occasione del sinistro marittimo cui fa riferimento l'interrogante oltre alle unità mercantili hanno infatti preso parte alle operazioni di salvataggio anche due unità della marina militare, la fregata *Andromeda* e il rimorchiatore di altura *Atleta*, unitamente ad aerei ed elicotteri del centro soccorso di Elmas.

Quanto alla richiesta di organizzare almeno in alcuni porti della Sardegna, uno stabile servizio di soccorso, si fa presente che il Ministero della marina mercantile, cui detto servizio istituzionalmente compete, ha da tempo predisposto un piano per il potenziamento dei mezzi nautici in dotazione alle capitanerie di porto la cui attuazione per altro non potrà che essere graduale in rapporto alle modeste disponibilità finanziarie.

Il Ministro della difesa: ANDREOTTI.

PIRASTU. — *Ai Ministri della difesa e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se, in considerazione della utilità che il ripristino dei servizi di collegamento aereo civile tra Roma e Olbia (Sassari) rivestirebbe per la vasta zona centro-nord-orientale della Sardegna e per l'intera provincia di Nuoro, alle cui popolazioni e alla cui economia sono di scarsissima utilità le attuali linee Roma-Alghero e Roma-Cagliari, ritengano necessario adottare di concerto le iniziative e i provvedimenti richiesti per il ripristino del servizio Olbia-Roma, senza il quale rischia di essere compromessa la possibilità di sviluppo di una notevole e importante parte della Sardegna (10035)

RISPOSTA. — Il collegamento aereo tra Roma e Olbia è subordinato all'effettuazione di lavori di ripristino della striscia erbosa dell'aeroporto di Olbia Venafiorita.

In proposito si rende noto che il progetto dei citati lavori è stato approvato dal Consiglio superiore dell'aviazione civile nella seduta del 17 marzo 1965. Successivamente, in data 29 marzo 1965, questo Ministero ha trasmesso il progetto stesso al Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si è, pertanto, in attesa di conoscere il parere del suddetto organo al fine di poter dar corso all'*iter* amministrativo per l'appalto dei lavori.

Con il compimento dei lavori in argomento sarà possibile espletare, sia pure limitatamente, un'attività aerea interessante la regione centro-nord-orientale della Sardegna, in at-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

tesa della realizzazione già programmata, e per la quale è in corso la redazione del progetto esecutivo di un nuovo aeroporto ad Olbia ubicato poco a nord dell'attuale sedime di Venafiorita.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

PIRASTU. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e della marina mercantile.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che la Società delle ferrovie complementari sarde ha ottenuto la concessione di numerose linee di trasporto automobilistico fino ad oggi gestite dalla S.A.T.A.S. (oltre 20 nella zona di Cagliari e le altre nelle zone di Nuoro, Oristano e Sassari); per sapere se ritenga ammissibile che la Società ferrovie complementari sarde, che riceve dallo Stato una cospicua sovvenzione, a copertura del passivo di gestione, estenda la propria attività, investendo ingenti capitali mentre pretende una sovvenzione statale la cui riscossione non le ha tuttavia impedito di ritardare il pagamento degli stipendi e dei salari al personale dipendente, come è avvenuto di recente.

Per sapere se ritenga giusto intervenire per:

1) far sospendere i provvedimenti di concessione delle nuove linee automobilistiche a una società che non offre garanzie sufficienti né agli utenti dei servizi di trasporto né al personale;

2) disporre un'indagine sul trasferimento delle citate linee automobilistiche;

3) informare il Parlamento della recente inchiesta cui è stata sottoposta la Società ferrovie complementari sarde;

4) sospendere, in attesa dell'accertamento, l'erogazione della sovvenzione alla Società ferrovie complementari sarde. (11385)

RISPOSTA. — In relazione a quanto sopra detto sono in corso approfondite indagini mentre si fa d'altra parte presente, fin da adesso, che la questione relativa al nulla osta per il trasferimento alla Società ferrovie complementari della Sardegna di numerose autolinee in concessione alla società S.A.T.A.S. rientra nella competenza esclusiva dell'amministrazione regionale della Sardegna, la quale, come è noto, con l'attuazione in detta regione dell'ordinamento autonomo a statuto speciale, ha assunto la potestà concessionale in materia di pubbliche autolinee.

Si fa comunque riserva d'ulteriore seguito in relazione alla richiesta di elementi già fatta in proposito dall'ispettorato compartimen-

tale per la Sardegna, il quale svolge, com'è noto, compiti istruttori per la trattazione delle pratiche di competenza della regione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: JERVOLINO.

POERIO E MICELI. — *Al Ministro presidente del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno.* — Per sapere come intenda intervenire per far sì che venga completato, al più presto, il serbatoio di Cuturella di Croponi, (Catanzaro), dell'acquedotto del Crocchio.

L'opera, già iniziata, attende da più tempo di essere completata per poter permettere la alimentazione idrica alla popolazione di quella frazione di 400 abitanti, quasi tutti contadini-assegnatari dell'opera valorizzazione Sila.

(10581)

RISPOSTA. — Il serbatoio per l'approvvigionamento idrico del centro di Cuturella, facente parte delle opere relative all'acquedotto del Crocchio, non è stato sinora completato a causa della impraticabilità dei luoghi sino a qualche tempo fa intransitabili per gli sfavorevoli eventi stagionali. I lavori sono stati comunque ripresi a decorrere dallo scorso mese di aprile.

Va, per altro, fatto rilevare che gli abitanti di Cuturella usufruiscono provvisoriamente dell'acqua erogata dall'acquedotto del Crocchio mediante alcune fontanine pubbliche, diramate in presa diretta dalla condotta adduttrice principale.

Il Ministro: PASTORE.

QUARANTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in favore del signor Ruggiero Antonio, assegnatario dell'alloggio ex I.N.A.-Casa - cantiere n. 2812/L di Perito (Salerno) - che da anni è abusivamente occupato da altro non avente diritto e non ha possibilità di venirne in possesso. (9444)

RISPOSTA. — Dalle informazioni assunte presso l'I.A.C.P. di Salerno, ente amministratore degli alloggi del cantiere n. 2812/L di Perito, risulta che è stata da tempo promossa ed è tuttora in corso l'azione legale di sfratto nei confronti dell'occupante abusivo dell'appartamento di cui si tratta.

La « Gescal » ha, comunque, rivolto allo I.A.C.P. di Salerno viva raccomandazione per una sollecita definizione della pratica e la conseguente consegna dell'alloggio all'avente diritto.

Il Ministro: DELLE FAVE.

QUARANTA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — Per chiedere se abbiano fondamento le voci secondo le quali le Manifatture cotoniere meridionali sarebbero in fase di smobilitazione e se così fosse quali provvedimenti intenda adottare per salvaguardare questo importante complesso industriale del Mezzogiorno che assicura lavoro a migliaia di operai. (10839)

RISPOSTA. — La crisi che, com'è noto, ha investito nel 1964 tutta l'industria tessile italiana ed in particolare quella cotoniera, ha indubbiamente aggravato i problemi di gestione delle Manifatture cotoniere meridionali compromettendo, sul piano economico, i risultati che avrebbe dovuto conseguire la società a seguito dell'opera di risanamento tecnico-produttivo aziendale, avviata dall'I.R.I. con l'impiego di ingenti mezzi finanziari.

Pertanto, è stato posto recentemente allo studio un piano di ristrutturazione dell'azienda che tenga conto di tutti gli accorgimenti atti a consentire alla stessa di affrontare la difficile situazione del settore e l'accentuata concorrenza sul mercato in condizioni di maggiore capacità competitiva.

Pur non potendo anticipare quelle che saranno le conclusioni dello studio accennato, si assicura che il piano in parola non è ispirato a criteri di smobilitazione, ma piuttosto alla riconosciuta necessità di operare ogni possibile tentativo di fare delle Manifatture cotoniere meridionali una azienda in grado di mantenersi sul mercato ed in esso competere.

Il Ministro delle partecipazioni statali: Bo.

RE GIUSEPPINA, LEVI ARIAN GIORGINA E CINCIARI RODANO MARIA LISA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Sul caso della insegnante D' Ajello Ada in Della Valle che da dieci anni presta servizio presso la scuola di Villa Riberi (Caserta), ed è attualmente comandata a Milano presso la scuola di via Polesine per il periodo di allattamento del proprio bambino che compirà l'anno il 28 febbraio 1965.

In tale data — secondo le disposizioni ministeriali — la D' Ajello sarà costretta ad abbandonare i due figli piccolissimi (il primogenito ha poco più di due anni) e la famiglia residente a Milano, e dovrebbe altresì interrompere la sua attività in pieno anno scolastico con evidente danno per gli alunni).

Le interroganti chiedono al ministro se — in considerazione della particolare dolorosa

alternativa imposta a tale insegnante — ritenga di dover disporre che essa possa continuare a prestare la sua opera almeno fino al termine dell'anno scolastico e se creda inoltre di rivedere le disposizioni che regolano l'assegnazione delle sedi alle madri di bambini inferiori ai tre anni e ciò non soltanto per evitare veri e propri danni familiari ma anche per non nuocere all'interesse generale della scuola. (9912)

RISPOSTA. — Le assegnazioni speciali di sede per esigenze di allattamento a favore delle maestre sono state disciplinate con disposizioni di carattere generale, impartite con l'ordinanza ministeriale del 12 settembre 1964, n. 8022/28.

Nel diramare l'ordinanza predetta, il Ministero si è attenuto alle norme previste, per le lavoratrici madri, dalle leggi 26 agosto 1950, n. 860, e 23 maggio 1951, n. 394, sia per quanto riguarda il beneficio della assegnazione delle interessate a plessi scolastici vicini al loro domicilio, sia per quanto concerne la utilizzazione delle stesse in supplenze temporanee, sia per quanto riguarda la riduzione dell'orario di servizio.

La modifica richiesta dalle interroganti comporterebbe, invece, un beneficio (proroga dell'assegnazione speciale per esigenze dell'allattamento oltre la data di compimento di un anno del figlio) che non può essere concesso in quanto non trova riscontro nelle disposizioni legislative relative alla categoria delle lavoratrici madri.

Il Ministro: GUI.

RIGHETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere lo stato d'istruttoria della pratica di riconoscimento giuridico avanzata sin dal 21 marzo 1964 dall'Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra (tabella D) e se, considerato anche il gran numero degli interessati, ritenga opportuno una sollecita definizione della pratica in questione. (10141)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 9849, del deputato Bozzi, pubblicata a pag. 4938).

ROBERTI, CRUCIANI E SANTAGATI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere per quali motivi non sia stata ancora ratificata la deliberazione del 14 dicembre 1963 del consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie della gente di mare con sede in Napoli,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

riguardante l'allineamento economico e giuridico del personale dipendente con i lavoratori degli altri enti previdenziali.

La questione è della massima gravità perché mentre la Cassa marittima sin dal 1° gennaio 1964 ha applicato l'allineamento ai fini della prestazione di lavoro, non ha attuato l'allineamento retributivo per cui si è determinato uno stato di agitazione e di scioperi con inevitabili conseguenze per l'assistenza infortunistica e di malattia per i marittimi dei compartimenti dell'Italia meridionale e della Sicilia. (8688)

RISPOSTA. — Il consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale, nella seduta del 28 gennaio 1965, ha adottato una nuova delibera con cui viene esteso, con effetto dal 1° gennaio 1965 e con opportuna gradualità, al personale dipendente della Cassa medesima, il trattamento economico riconosciuto ai dipendenti dei maggiori istituti di previdenza.

Tale delibera è sostitutiva di quella assunta il 14 dicembre 1963 ed è stata approvata con decreto interministeriale del 22 febbraio 1965.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: DELLE FAVE.

ROMEO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere, in relazione a recenti pubblicazioni e riunioni scientifiche, se sia a conoscenza delle scoperte che danno la possibilità di diagnosi ematologica precoce, di profilassi e terapia del cancro e che confermano essere questa una malattia generale fin dal suo inizio.

Publicazioni varie fanno apparire gli esperimenti realizzati come frutto di studi e di ricerche compiuti all'estero mentre in effetti non sarebbero altro che applicazioni del metodo della dottoressa Fonti di Milano che dovrebbe essere preso in considerazione dal Ministero della sanità risultando già convalidato e riconosciuto dai maggiori organismi scientifici internazionali. (10213)

RISPOSTA. — Nel febbraio 1962 l'alto commissario per l'igiene e la sanità — allo scopo di valutare ciò che sosteneva la dottoressa Clara Fonti sulla possibilità di un metodo ematologico atto a diagnosticare, anche in fase precoce, i tumori — istituì una apposita commissione formata dai più eminenti oncologi e clinici dell'epoca.

La commissione ritenne che la dottoressa Fonti non era in grado di differenziare strisci di sangue proveniente da cancerosi, da strisci di sangue normale, o proveniente da sog-

getti affetti da altre malattie. Formulò quindi il seguente giudizio:

a) le alterazioni dei globuli rossi, giudicate come espressioni microscopiche dell'agente etiologico del cancro dalla dottoressa Fonti, sono da ritenersi artefatti di tecnica;

b) in tutti i casi in cui ha espresso giudizio, la Fonti ha creduto di riconoscere elementi positivi per la diagnosi di cancro, anche in quei soggetti che erano affetti da altre malattie, o addirittura normali;

c) la dottoressa Fonti d'altra parte ha dimostrato di non possedere le basi culturali e tecniche indispensabili per questo ordine di studi.

Tale giudizio, riguardo al metodo ematologico, proposto dalla dottoressa Fonti, può essere tuttora confermato, poiché non risulta che la medesima abbia condotto, successivamente alla suddetta epoca, sperimentazioni in tale senso, che abbiano ricevuto conferma da altri ricercatori, o da parte di istituzioni oncologiche italiane.

Relativamente ai riconoscimenti che sarebbero venuti alla dottoressa Fonti da organismi scientifici internazionali, del suo metodo diagnostico ematologico, si fa presente che non si è avuto alcun motivo di conferma durante il periodo di oltre un decennio. Che al metodo della dottoressa Fonti si siano interessati alcuni ricercatori stranieri, ciò è dovuto alla notevole importanza che viene attribuita a simili indagini da molti ricercatori, attraverso le quali si pensa di pervenire alla diagnosi precisa delle neoplasie con metodi ematologici.

La materia è per altro così controversa, per cui necessitano profonde sperimentazioni, che devono avere piena conferma, per il fine che occorre conseguire, in quanto gli elementi di valutazione devono essere basati sulla certezza e non su risultati presunti o dubbi.

Il Ministro: MARIOTTI.

RUSSO SPENA RAFFAELLO. — *Ai Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere:

a) se siano informati che in data 14 dicembre 1963 il consiglio di amministrazione della Cassa marittima meridionale ha deliberato — a seguito di direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale — l'allineamento economico e giuridico del proprio personale a quello degli enti di previdenza;

b) se siano informati che a seguito di tale deliberazione sono stati immediatamente applicati con decorrenza 1° gennaio 1964 i

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

maggiori oneri conseguenti al nuovo *status* (aumento del lavoro settimanale da 36 a 40 ore con obbligo di tre ritorni pomeridiani, abolizione di ogni indennità, ecc.) mentre non sono stati applicati i relativi miglioramenti economici per la mancata approvazione della deliberazione da parte dei competenti Ministeri;

c) per sapere se ritengano ancora sostenibile una tale situazione sia sotto il profilo della legittimità sia con riguardo all'opportunità;

d) se ritengano che sia da revocare la nota n. 104489 della ragioneria generale negativa nei riguardi della predetta deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa con richiamo a generici motivi di congiuntura, quando si tenga presente che le spese generali di amministrazione dell'ente sono contenute al di sotto del 10 per cento, che la Cassa non grava economicamente sul bilancio dello Stato ma soltanto sull'armamento nazionale i cui rappresentanti sindacali in seno alla Cassa si sono pronunziati favorevolmente, e che, infine, i miglioramenti interessano solo 250 impiegati. (8533)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 8688, del deputato Roberti, pubblicata a pag. 4994).

SAMMARTINO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se risponda a verità il fatto che i proprietari dei terreni interessati dal grave movimento franoso — verificatosi alcuni anni fa in Montefalcone del Sannio (Campobasso), nonostante detti terreni siano stati ridotti allo stato della più integrale improduttività — sono ancora tenuti al pagamento delle imposte sui terreni; se ritengano pertanto disporre perché i proprietari stessi, la maggior parte piccoli coltivatori diretti, vengano finalmente esentati da dette imposte. (11345)

RISPOSTA. — Non si rende possibile assecondare la proposta cortesemente formulata dall'interrogante di disporre lo sgravio dei tributi fondiari a favore dei possessori di fondi rustici del comune di Montefalcone del Sannio danneggiati dal movimento franoso verificatosi alcuni anni or sono, in quanto dall'istruttoria a suo tempo disposta, non sono risultati elementi per l'applicazione nello stesso comune della legge 21 luglio 1960, n. 739.

Ciò non esclude, ovviamente, che in presenza di una diminuzione della potenzialità produttiva dei fondi danneggiati o di un cambiamento di coltura che importi un minor

reddito imponibile, gli interessati si avvalgano delle disposizioni di cui all'articolo 55 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, per ottenere la revisione, in diminuzione, degli estimi catastali relativi agli stessi fondi.

Il Ministro delle finanze: TREMELLONI.

SANTAGATI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se ritenga di disporre nei casi di non agibilità della pista dell'aeroporto internazionale di Punta Raisi (Palermo) l'atterraggio degli aerei *Fokker* sulla pista del vecchio aeroporto di Boccadifalco (Palermo), allo scopo di assicurare il regolare e continuativo servizio aereo fra Catania e Palermo, che rimane spesso volte impedito dalle perturbazioni atmosferiche (specie dal vento), data la infelice ubicazione delle piste di Punta Raisi. (10539)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha esaminato la possibilità di utilizzare l'aeroporto di Palermo Boccadifalco quale alternato di quello di Punta Raisi, quando quest'ultimo non sia agibile per cause meteorologiche, per i voli Catania-Palermo effettuati dalla società A.T.I. con aeromobili *Fokker F. 27*.

Le particolari condizioni dell'aeroporto di Boccadifalco in relazione soprattutto alla difficile orografia della zona in cui è ubicato, non consentono tuttavia di poter accogliere la proposta avanzata per le seguenti fondamentali ragioni:

a) l'aeroporto di Boccadifalco non è dotato di assistenze adeguate e tecnicamente non è idoneo ad un traffico commerciale anche saltuario, a causa degli ostacoli derivanti dalla orografia suddetta e quindi delle difficoltà che presenta la procedura di entrata ed uscita. In passato, per aeromobili del tipo *DC 3*, era ammessa — internazionalmente — una deroga alle norme in vigore, che oggi non è più consentita, per le procedure di sicurezza e per gli aeromobili moderni (tra cui il *Fokker F. 27*), per i quali esistono precise norme operative che occorre rispettare rigorosamente;

b) la compagnia A.T.I. opera voli notturni sulla rotta Catania-Palermo, per i quali non è possibile prevedere quale alternato lo aeroporto di Boccadifalco, che, anche in passato, non è stato mai utilizzato per operazioni notturne;

c) la cancellazione o il dirottamento di voli Catania-Palermo risulta quasi sempre dipendente da cattive condizioni meteorologiche interessanti tutta la zona di Palermo, com-

presa quindi anche quella di Boccadifalco, il cui aeroporto non potrebbe pertanto avere, in questi casi, alcuna utile funzione quale aeroporto alternato.

Il Ministro: JERVOLINO.

SANTAGATI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che il commissario straordinario regionale del consorzio di bonifica montana della Valle dell'Alcantara con delibera del 10 dicembre 1964, n. 53, resa esecutiva il 2 febbraio 1965 dall'intendente di finanza di Messina ha determinato il pagamento del contributo consortile, ammontante alla cospicua somma di lire 1.004.550 per l'anno 1965 riscuotibile in sei rate e già iscritto a ruolo a carico dei proprietari dei terreni siti nel comune di Motta Camastra (Messina), ricadente nel comprensorio montano del predetto consorzio; se ritengano di intervenire presso il prefetto di Messina e presso tutti gli altri organi competenti, perché venga soppresso un così esoso ed illegale contributo, disposto senza il parere della consulta sindacale, espressamente previsto dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 947, senza la preventiva notifica ai proprietari dell'avvenuta costituzione del consorzio, prescritta dall'articolo 58 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, e dall'articolo 16 della legge 20 luglio 1952, n. 991, senza la preventiva approvazione da parte del prefetto, ai sensi degli articoli 62, 63 e 64 della legge 13 febbraio 1933, n. 215, e non dell'intendente di finanza, come erroneamente è stato fatto.

Inoltre è da ritenere che il predetto consorzio è da considerare amministrativo, conforme alla lettera del 10 aprile 1959 del Ministero dell'agricoltura e foreste, non avendo chiesto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 luglio 1952, n. 991, e che la sua gestione straordinaria, che dura dall'aprile 1959, è da considerare illegale, in quanto in netto contrasto con le norme vigenti dell'ordinamento amministrativo regionale. (11034)

RISPOSTA. — Come è noto, la vigilanza sui consorzi di bonifica della Sicilia, a norma degli articoli 14 e 20 dello statuto della Regione siciliana, nonché degli articoli 1 e 2 - lettera b - del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 789, sull'esercizio nella Regione siciliana delle attribuzioni del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, è demandata all'amministrazione regionale.

Pertanto, questo Ministero non ha poteri d'intervento in merito a quanto segnalato.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

SANTAGATI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se gli risulti che, per effetto del terzo comma, articolo 24 della legge 17 aprile 1957, n. 260, molti marescialli maggiori anziani della guardia di finanza, che si trovano a far parte del « ruolo speciale mansioni d'ufficio » sono stati posti e continuano ad essere posti in congedo con incessante frequenza molto prima del previsto ed in alcuni casi anche un anno prima del compimento del 61° anno di età, per dare posto a quei marescialli maggiori che, avendone la possibilità, anziché congedarsi all'atto del compimento dei limiti massimi di età (anni 56) chiedono ed ottengono di trasferirsi nel citato ruolo speciale, scalzando quegli altri colleghi più anziani del predetto ruolo che, col congedo prematuro, non possono più godere dei miglioramenti economici sul conglobamento, di cui alla legge 5 dicembre 1964, n. 1268, entrati in parte in vigore col 1° gennaio 1965 e in via di perfezionamento col 1° marzo 1966, e se ritenga di sanare tale grave sperequazione, adoperandosi ad aumentare con provvedimenti di urgenza l'organico del predetto « ruolo speciale », in analogia a quanto già fatto per l'esercizio, il cui « ruolo speciale » è stato portato a 1.900 unità, con l'aumento di 500 unità e per l'arma dei carabinieri con un « ruolo speciale » di 600 unità, con il risultato che per quest'ultima arma non sussiste più alcuna limitazione.

Se si considera che per la guardia di finanza l'organico è costituito da sole 250 unità, è di solare evidenza la disparità, esistente con i parigrado delle altre forze armate, che comporta un danno considerevole di circa due milioni di lire di mancata indennità di buonuscita « Enpas » per ogni sottufficiale congedato prima del 1° marzo 1966.

Chiede altresì di sapere se, in attesa del perfezionamento del sollecitato provvedimento, il ministro delle finanze ritenga di adoperarsi per la sospensione immediata dei congedamenti già disposti per evitare di danneggiare una benemerita categoria di sottufficiali, che ha servito la patria per oltre 40 anni con alto senso del dovere e con encomiabile spirito di sacrificio. (11198)

(La risposta è identica a quella data all'interrogazione n. 11406, del deputato Bozzi, pubblicata a pag. 4938).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

SANTAGATI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni che tuttora si oppongono alla costruzione dell'edificio postale nel comune di Riposto (Catania) malgrado risulti da tempo disposto lo stanziamento ministeriale delle somme occorrenti; e se ritenga di intervenire decisamente presso i competenti organi centrali e periferici per la eliminazione di ogni remora e per la immediata attuazione di un'opera vivamente attesa dall'intera popolazione ripostese, che in atto risente del disagio derivante dall'uso di un locale angusto, cadente, buio, umido e malsano, che accoglie 16 impiegati in poco più di 45 metri quadrati ed è del tutto insufficiente alle molteplici crescenti esigenze di un comune di circa 13 mila abitanti.

(11203)

RISPOSTA. — Questa amministrazione, allo scopo di dare una migliore sistemazione all'ufficio locale postale di Riposto, si sta da tempo interessando per reperire l'occorrente suolo edificatorio avendo in animo di costruirvi un edificio adeguato alle esigenze di quei servizi postali.

A seguito di intese intercorse, il comune si era impegnato a procedere all'acquisto dell'area necessaria per poi cederla gratuitamente a quest'amministrazione stessa, la quale, nel frattempo, aveva provveduto a predisporre lo studio del relativo progetto di costruzione. Sennonché il comune suddetto non ha finora concretizzato il suo impegno, né ha indicato il tempo entro cui prevede di farlo, così che, non potendosi procrastinare indeterminatamente la soluzione del problema, i competenti organi postali dopo aver informato il comune sull'inopportunità di proseguire lo studio del progetto edificatorio, hanno intensificato le ricerche per reperire un idoneo ambiente ove trasferire l'ufficio di che trattasi.

Attualmente, a conclusione delle ricerche, si è favorevolmente orientati verso un locale offerto in fitto da un privato, con il quale sono in corso trattative. Non appena queste saranno definite positivamente, si procederà alle ulteriori incombenze.

Il Ministro: RUSSO.

SCALIA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che le farmacie aperte al pubblico in provincia di Enna sono provviste di riserva di ossigeno terapeutico solo in bombole piccole da mille litri, ed in misura inadeguata a soddisfare le numerose prescrizioni che vengono rilasciate a favore degli assicurati dell'« Inam »; che il

prezzo di vendita di dette bombole è assolutamente esorbitante ammontando a lire 2.500 (mentre il costo alle farmacie è di lire 500), oltre al noleggio nella misura di lire 2.500 al giorno (a partire dal terzo giorno dal prelievo della bombola) ed al deposito cauzionale per l'uso della bombola stessa, variante dalle 15 alle 30 mila lire secondo la farmacia.

L'interrogante, tenuto conto dei notevolissimi disagi derivanti agli assicurati dell'« Inam » — essendo a loro carico il costo del noleggio nonché il deposito cauzionale — ritenuto che detti disagi sussistono per tutta la popolazione e che sono stati riscontrati unicamente in provincia di Enna, mentre nelle altre province siciliane il prezzo dell'ossigeno per detta confezione è notevolmente più basso (ad esempio la tariffa di Palermo prevede un prezzo di lire 1.200) ed inoltre il deposito cauzionale è raramente previsto ed il noleggio delle bombole varia da un minimo di lire 25 ad un massimo di lire 300 al giorno; chiede di conoscere se il ministro della sanità ritenga di normalizzare la predetta situazione nel senso di ottenere che le farmacie della provincia di Enna siano fornite anche delle confezioni da 6 mila litri; che il prezzo di vendita del citato presidio sia rapportato al costo di mercato ed infine che i costi di nolo, compreso il deposito cauzionale, siano contenuti entro i limiti equi ed accessibili.

Considerato, inoltre, che il presidio in argomento non risulta elencato nella tabella seconda della farmacoterapia ufficiale, l'interrogante chiede di conoscere se il ministro della sanità ritenga opportuno rendere obbligatoria per le farmacie la dotazione dell'ossigeno terapeutico, in conseguenza della sua necessità in molteplici affezioni morbose e del carattere di urgenza del suo uso. (9801)

RISPOSTA. — Il prezzo dell'ossigeno terapeutico in provincia di Enna è fissato dalla vigente tariffa provinciale in lire 250 per ogni 100 litri. Nella stessa tariffa è previsto anche il costo del nolo che, oltre il terzo giorno, è per le bombole da litri 300 di lire 100 al giorno, e per le bombole da litri 800 è di lire 200 giornaliere. Analoga tariffa è in vigore nella limitrofa provincia di Caltanissetta.

Per eliminare le disparità di tariffa esistenti tra provincia e provincia, con legge 9 ottobre 1964, n. 290, in vigore dal 12 novembre successivo, è stata devoluta al Ministero della sanità la determinazione di una tariffa unica dei medicinali da valere per tutto il territorio nazionale. Conseguentemente è venuto a cessare il potere dei medici pro-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

vinciali di modificare le attuali tariffe, le quali continueranno ad avere applicazione fino a quando non sarà emanata la nuova tariffa unica nazionale, in corso di elaborazione.

È stato accertato, altresì, da ispezioni effettuate dal medico provinciale, che tutte le farmacie della provincia di Enna sono fornite di bombole di ossigeno sufficienti alle richieste degli interessati, anche se sono poste in vendita alcune bombole da litri 1.000.

Del resto questo Ministero, con circolare del 25 marzo 1960, n. 37, aveva impartito istruzioni ai medici provinciali perché raccomandassero a tutti i titolari di farmacia di provvedersi di un adeguato numero di bombole, avvertendo che nella prossima farmacopea ufficiale l'ossigeno terapeutico sarebbe stato incluso fra i medicinali di cui le farmacie hanno l'obbligo di essere costantemente fornite.

Il Ministro: MARIOTTI.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere come intenda far rispettare gli impegni a suo tempo assunti dal nuovo proprietario della storica rocca di Montepoggioli — comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì) — nella considerazione dello stato di abbandono e di pericolosità in cui la stessa si trova, accentuato anche dalla incompiutezza dei primi lavori ora sospesi, che hanno lasciato le cose peggio di prima. (9370)

RISPOSTA. — Il proprietario della rocca di Montepoggiolo ha predisposto, sottoponendolo all'esame della competente sovrintendenza, un progetto di restauro e di rafforzamento delle strutture del torrione principale.

Non risulta, per altro, che siano stati eseguiti, negli ultimi anni, lavori che abbiano accentuato lo stato di pericolosità e di abbandono in cui versa la rocca, mentre, invece, si debbono lamentare frequenti danneggiamenti alle strutture ad opera di turisti e di visitatori.

Il professor Vignali, attuale proprietario del manufatto, si è riservato di inviare a questo Ministero una richiesta di contributo, che sarà esaminata compatibilmente con le limitate disponibilità di bilancio.

Il Ministro: GUI.

SERVADEI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni per le quali fino a questo momento non si sono potuti utilizzare i 10 milioni di lire messi a disposizione della Cassa di risparmio di Forlì

per il restauro della locale rocca di Caterina Sforza fin dall'agosto 1962; per conoscere, in particolare, le ragioni che inducono il sovrintendente ai monumenti, territorialmente competente, a ritardare di mesi il promesso sopralluogo pregiudiziale alla esecuzione dell'opera. (9527)

RISPOSTA. — Per l'esecuzione delle opere di restauro alla rocca di Caterina Sforza, il comune di Forlì sta predisponendo un regolare appalto.

Si assicura, pertanto, che perfezionata tale procedura, si darà inizio, con urgenza, ai lavori che saranno finanziati, in parte, dalla Cassa di risparmio di Forlì ed in parte da questo Ministero, che interverrà con un importo di spesa di lire 5 milioni.

Il Ministro: GUI.

SERVELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro ad interim degli affari esteri.* — Per sapere quali iniziative abbia assunto il Governo nella grave crisi determinatasi alla Fondazione Balzan e ciò in relazione anche alla recente assegnazione dei premi a candidati prescelti dal consiglio direttivo dell'anzidetta fondazione, in antitesi con il commissario straordinario nominato da parte italiana.

L'interrogante chiede di conoscere le risultanze della vertenza, sia in ordine al più recente episodio, sia in ordine alle precedenti vicende di cui si è occupata la stampa internazionale. (10032)

RISPOSTA. — La recente notizia dell'attribuzione dei premi Balzan (20 febbraio 1965) è stata diffusa da persone divenute estranee — sia alla « Fondazione Balzan Premio » che ha sede a Milano sia alla « Fondazione Fondo » che ha sede a Zurigo — a seguito di loro dimissioni oppure a seguito rispettivamente di decreto ministeriale emanato in Roma il 26 ottobre 1964 che nominò commissario straordinario l'avvocato Carlo Majno e del provvedimento del 6 gennaio 1965 con cui il dipartimento federale elvetico dell'interno destituì il consiglio direttivo allora in carica e nominò un nuovo consiglio direttivo per la fondazione svizzera Balzan Fondo.

Il comunicato stampa in data 20 febbraio 1965 relativo all'assegnazione dei premi non è dunque in alcun modo riferibile alla fondazione, dato che i responsabili di detto comunicato non rivestono alcuna qualifica che consenta loro di agire in suo nome o per suo conto. Il commissario straordinario ha, per

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

parte sua, diramato un comunicato, anch'esso in data 20 febbraio 1965, che qui si allega ad ogni buon fine.

Per quanto concerne le risultanze e gli ulteriori sviluppi della situazione in oggetto, si precisa che il commissario straordinario sta procedendo ad una accurata verifica della gestione del disciolto consiglio direttivo della fondazione e che questo Ministero, nella sua qualità di organo di vigilanza, esaminerà con ogni attenzione i risultati di tale esame.

Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri: ZAGARI.

« Comunicato stampa del 20 febbraio 1965:

Con riferimento ad odierne notizie secondo le quali la Fondazione Balzan avrebbe proclamato i premi per l'anno 1964, il Commissario straordinario della Fondazione internazionale premio E. Balzan, premio, avvocato Carlo Majno, rende noto quanto segue:

1) le notizie di cui sopra sono destituite di qualsiasi fondamento, e promanano da persone oggi estranee alla Fondazione.

Invero, rispetto alla Fondazione Balzan "Premio", con sede in Milano (cui spetta l'attribuzione dei premi) è intervenuto il decreto 26 ottobre 1964 del Ministero degli affari esteri, di concerto con quello della pubblica istruzione, che ne ha sciolto il Consiglio direttivo, nominando — con tutti i poteri di esso — il Commissario straordinario attualmente in carica.

A sua volta, relativamente alla Fondazione Balzan "Fondo" (con sede in Zurigo, cui spettano l'amministrazione e la disponibilità del patrimonio) è intervenuto il provvedimento 6 gennaio 1965 del Dipartimento federale dell'interno di Berna, autorità di sorveglianza della Fondazione stessa, che ha destituito il precedente Consiglio direttivo ed ha nominato un nuovo Consiglio, composto dai signori August Ribl, Mario Singer, onorevole avvocato Zellweger e del delegato del Consiglio federale elvetico, avvocato Pater Herold.

Pertanto, il comunicato stampa relativo alla proclamazione dei Premi 1964 non è in alcun modo riferibile alla Fondazione, ed i suoi autori non rivestono alcuna qualifica che consenta loro di spenderne il nome o di agire comunque in materia;

2) la proclamazione dei Premi Balzan rientra nella competenza esclusiva del Comitato generale premi della Fondazione "Premi", il quale — tanto nel 1964 quanto suc-

cessivamente — non ha adottato alcuna delibrazione nei sensi palesati dal comunicato.

Nessuna proclamazione di premi hanno effettuato, ovviamente, neppure i "Comitati speciali", cui erano invece affidati lavori preparatori ai fini delle proposte del Comitato generale, e relativamente alla composizione ed ai lavori dei quali il comunicato fornisce notizie arbitrarie.

Si ricorda, infine, che sono precisamente le irregolari procedure seguite dal Consiglio direttivo, o da alcuni suoi esponenti, in relazione alla premiazione del febbraio 1964 ad avere portato alla crisi col Comitato generale premi, culminata con le dimissioni del Presidente della Repubblica italiana e del Presidente della Confederazione elvetica da Presidenti d'onore della Fondazione e, poi, con la nomina del Commissario straordinario ».

SIMONACCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritenga necessario ed urgente impartire opportune disposizioni, affinché da parte della competente sovrintendenza ai monumenti sia proceduto alla ultimazione dei lavori di riparazione e di restauro, a suo tempo iniziati e, poi, interrotti, del castello medioevale di Fondi (Latina), opera che risale al 1500, la cui torre di nord-est fu distrutta completamente durante l'ultima guerra. (1572)

RISPOSTA. — Negli anni 1946, 1947, 1950 e 1951 la competente sovrintendenza effettuò lavori di restauro al castello di Fondi provvedendo al consolidamento di alcune parti pericolanti ed al ripristino quasi totale di una torre, gravemente danneggiata dagli eventi bellici. Successivamente, nel 1958, per poter proseguire l'opera intrapresa, fu redatta una perizia di lavori per l'ammontare di lire 6 milioni. Il Ministero non poté finanziare tale somma per insufficienza di fondi.

Data la pericolosità di alcune parti dell'edificio, la sovrintendenza, nel 1959, interessò del caso l'ufficio del genio civile di Latina, ma la pratica non ebbe corso perché il provveditorato alle opere pubbliche per il Lazio non poté finanziare la spesa.

Nel 1962 la Cassa per il mezzogiorno chiese notizie e parere alla sovrintendenza in merito al restauro del castello.

La sovrintendenza, pertanto, rispose nel novembre dello stesso anno con una dettagliata relazione sullo stato del manufatto con allegate 13 fotografie. Successivamente, il Ministero e la sovrintendenza non hanno mancato

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

di svolgere il proprio interessamento presso la Cassa per il mezzogiorno al fine di conoscerne le determinazioni in ordine al finanziamento del restauro e del consolidamento del castello. Si assicura, infine, che l'amministrazione non mancherà di seguire ulteriormente la questione.

Il Ministro: GUI.

SOLIANO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se e quando si intenda avviare a definitiva soluzione il problema della costruzione di un nuovo edificio postale nel comune di Vigevano (Pavia). A tal fine, da molto tempo, sono intercorse intese tra il comune ed il Ministero che hanno portato all'impegno di realizzazione dell'opera da parte dello Stato previa cessione dell'area necessaria da parte del comune.

Il comune di Vigevano tale area ha messo a disposizione da tempo senza vedere rispettare l'impegno preso dal Ministero.

Il ritardo che ne consegue aumenta il disagio che gli utenti della posta sopportano e complica lo svolgimento dei servizi che attualmente operano in condizioni di estremo disagio e non rapportati all'effettivo lavoro procurato da una città rapidamente ampliata. (11219)

RISPOSTA. — Per la costruzione della nuova sede dell'ufficio postale di Vigevano era stato redatto, sulla base di una planimetria del suolo che il comune si era impegnato a cedere gratuitamente, un progetto di massima comportante una spesa preventivata di lire 70 milioni.

Successivamente, però, in sede di espletamento della pratica per l'acquisizione del suolo offerto, emersero alcune discordanze circa i limiti di proprietà e di edificabilità di esso, per cui fu necessario soprassedere agli ulteriori adempimenti. Inoltre il comune richiese l'arretramento del costruendo edificio su una nuova strada di piano regolatore e l'aumento della volumetria con l'aggiunta di un altro piano.

Soltanto dopo lunghe e laboriose trattative con gli organi tecnici comunali è stato possibile definire con esattezza la superficie del suolo oggetto della cessione ed i relativi limiti di edificabilità che sono risultati notevolmente inferiori a quelli precedenti.

Tali circostanze hanno quindi imposto la completa rielaborazione del progetto, che ha presentato anche notevoli difficoltà a causa della limitata estensione del suolo edificabile

in rapporto alle esigenze dei servizi postali di quella città.

Comunque, il progetto della nuova opera è ora in corso di completamento e si prevede che quanto prima potrà essere sottoposto al prescritto parere del consiglio di amministrazione.

Dopo di che si potrà passare alla fase esecutiva con l'appalto dei lavori.

Il Ministro: RUSSO.

SPINELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per far presente lo stato di disagio e di malcontento esistente tra le ditte, che hanno subito espropriazioni in dipendenza dei lavori per la costruzione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, tratto Villa San Giovanni-Reggio Calabria, a causa dei prezzi irrisori proposti dall'« Anas » per l'indennizzo dei terreni espropriati in ragione di lire 700 per metro quadrato di agrumeto.

Tenuto presente che l'autostrada, nel tratto Reggio-Villa San Giovanni, attraversa una zona di elevato valore patrimoniale per il pregio delle colture (agrumi pregiati) e per la prossimità dei centri abitati, suscettibile di incremento edilizio; tenuti presenti i prezzi praticati sul libero mercato fondiario; tenuti presenti i criteri adottati dall'amministrazione dello Stato in occasione di altre espropriazioni aventi altre finalità e precisamente:

1) costruzione del quartiere satellite — zona di Archi: agrumeto lire 1.600, vigneto lire 800, seminativo lire 300 per metro quadrato;

2) costruzione del C.I.A.P.I. in comune di Reggio Calabria-Catona: agrumeto lire 2.900 per metro quadrato, a seguito di stima del capo dell'ufficio tecnico erariale, ingegner Caltabiano, su incarico della prefettura di Reggio Calabria nell'anno 1962;

3) costruzione della O.ME.CA.: lire 1.900 per metro quadrato di agrumeto, con pagamento anticipato;

4) autostrada del sole: prato irriguo della pianura padana lire 1.000 per metro quadrato;

5) l'amministrazione delle ferrovie effettua la retrocessione di alcuni agrumeti al prezzo di lire 2.200 al metro quadrato;

6) costruzione della superstrada ionica: è previsto il pagamento degli agrumeti in ragione diversa per metro quadrato;

7) l'ufficio del registro di Reggio Calabria accerta e concorda sulla base di valori molto più elevati, ai fini delle imposte sui trasferimenti e sempre dopo aver sentito il parere dell'ufficio tecnico erariale.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

Poiché il perdurare di tali criteri pone in essere situazioni discriminatorie e di palese disparità di trattamento, tra le varie categorie di espropriati, si chiede se il ministro intenda operare interventi improntati ad un criterio di equità, che tengano conto dei diritti degli espropriati, in maggioranza piccoli proprietari con estensioni non superiori al mezzo ettaro.

(8822)

RISPOSTA. — I terreni espropriati in dipendenza dei lavori autostradali in corso nel tratto Villa San Giovanni-Reggio Calabria, sono valutati sulla base dei prezzi indicati dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria.

Le valutazioni del suddetto ufficio vengono poi incrementate di una certa aliquota percentuale (15-25 per cento a seconda dei casi) per tener conto del frazionamento, occupazione temporanea, interessi, imposte ed oneri vari connessi alla mutua agibilità dei fondi.

A questo criterio sono assoggettate e le ditte concordatarie e quelle per le quali si procede a stima d'ufficio a norma dell'articolo 34 della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Specificamente a quanto esposto dall'interrogante, si fa presente che l'elenco dei prezzi correnti, compilato dal predetto ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, riporta, fra l'altro, le seguenti valutazioni alla voce « agrumeti »: da 4.500 lire (terza classe) a lire 8 mila per Reggio Calabria; per il comune di Catona, ad esempio, si ha una svalutazione che va da lire 5 mila (terza classe) a lire 7.500 (prima classe).

E quindi con criteri di obiettività, oltre che in base ai dati forniti dal competente ufficio tecnico, che l'« Anas » procede alla determinazione delle indennità di espropriazione.

Il Ministro: MANCINI.

SPONZIELLO. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se siano a conoscenza del grave disagio in cui sono costretti a lavorare i noleggiatori di macchine regolarmente muniti di licenza per noleggio di rimessa che espletano il proprio lavoro nelle varie località della Puglia.

Essi vengono sistematicamente fermati dalla polizia stradale la quale, su semplice sospetto che gli occupanti delle macchine siano viaggiatori singoli, paganti ciascuno per conto proprio, anche quando sono componenti dello stesso nucleo familiare, eleva ai titolari di licenza per noleggio di rimessa contravvenzioni come se gli stessi svolgessero servizio di linea.

Tali verbali di contravvenzione obbligano gli interessati a difendersi presso il magistrato competente per territorio, in zone lontane dai domicili degli interessati e con dispendio di notevoli mezzi finanziari.

Trattandosi di modesti lavoratori, che già incontrano tante difficoltà per vivere e guadagnare il necessario, se ritengano di richiamare gli organi preposti alla vigilanza e disciplina stradale ad un rigoroso ma giusto controllo, in modo che le contravvenzioni vengano elevate non su semplici supposizioni e sospetti, ma solo quando le presunte violazioni siano confortate da prove e chiarificazioni degli occupanti le macchine stesse che viaggiano per il servizio di rimessa.

Se ritengano altresì opportuno, a tutela di chi svolge un'attività munito di regolare licenza, di impartire disposizioni per la repressione della illecita concorrenza che esercitano coloro che, abusivamente perché non muniti di licenza alcuna, svolgono lo stesso lavoro.

(10687)

RISPOSTA. — È noto che in Puglia gli autonoleggiatori, autorizzati al servizio con conducente, svolgono la loro attività con un certo disagio, in quanto — a prescindere dal continuo sviluppo della motorizzazione privata — la maggior parte dei comuni è ben servita da linee ferroviarie e da una fitta rete di autobus in servizio di linea, con frequenti corse giornaliere.

Per tale motivo, la specifica attività del noleggiatore da rimessa è diventata di modeste proporzioni, limitata a poche uscite nell'ambito comunale (nella maggior parte sposalizi), per cui si tende ad integrarla mediante il trasporto irregolare di persone.

Avverso tale irregolare attività numerosissimi esposti sono stati inoltrati agli organi di polizia dagli esercenti servizi di linea, comprese le ferrovie secondarie, che lamentano il danno economico ad essi derivanti e segnalano tipi e targhe di autovetture adibite all'illecito servizio comprese alcune autorizzate al noleggio con conducente.

Infatti, gli abusivi sono soliti stazionare, nei diversi comuni, nei luoghi di fermata degli autobus o nei pressi delle stazioni ferroviarie, e invitano i viaggiatori, offrendo ad essi il trasporto, anche a domicilio, a prezzo inferiore alle tariffe praticate dai concessionari di linee. — A volte, precedono gli autobus stessi lungo i loro itinerari, raccogliendo viaggiatori a quelli destinati.

Per tali situazioni sono frequenti i casi di diverbi tra conducenti o fattorini di autobus e gli abusivi.

Il raggiungimento delle prove, di tale illecita attività non è di facile conseguimento, in particolare per l'accordo precedentemente intercorso tra il conducente e le persone trasportate; queste infatti, all'atto del controllo, dichiarano spesso di essere amici o parenti del conducente e di non corrispondere alcun prezzo per il trasporto.

Attesa la facilità con cui detti abusivi riescono a mascherare la loro attività, gli organi di polizia pongono la massima attenzione nell'accertare ed enunciare nel verbale di contravvenzione gli elementi di fatto che integrano gli estremi dell'infrazione.

Infatti, prima di procedere alla verbalizzazione (ai sensi del sesto e settimo comma dell'articolo 57 del codice della strada) e dopo la rituale dichiarazione delle persone trasportate, qualora vi siano elementi contrastanti, viene di massima accertato e documentato:

a) se l'esercente compie una o più corse con destinazione fissa e con offerta indifferenziata al pubblico;

b) se i trasportati si conoscono tra loro e con l'autista specie quando affermano di essere parenti o amici di questi;

c) le diverse categorie sociali dei trasportati;

d) la provenienza e destinazione dei trasportati (in quanto spesso i viaggiatori vengono prelevati nei diversi comuni dislocati lungo il tragitto).

Sono comprese nei controlli anche le vetture autorizzate a noleggio con conducente, i cui titolari non sono stati mai irregolarmente o ingiustamente perseguitati. Al riguardo si può affermare che nessuna contravvenzione è stata elevata allorché è stato dimostrato che i trasportati facevano effettivamente capo allo stesso nucleo familiare, ovvero che uno solo aveva richiesto il servizio a pagamento.

Le contravvenzioni per i servizi abusivi di linea sono quindi sempre confortate da prove e dichiarazioni dei trasportati e mai elevate su semplici supposizioni e sospetti dei verbalizzanti, ovvero su segnalazioni.

A dimostrazione di ciò sta il fatto che i militari della polizia stradale, dal marzo 1964 al marzo 1965, hanno complessivamente elevato nelle Puglie 228 contravvenzioni per servizio abusivo di linea (articolo 57, sesto comma del codice della strada) eseguito con conducente.

Nello stesso periodo, sono state altresì elevate 93 contravvenzioni per servizio abusivo di noleggio con conducente effettuato con vetture adibite a servizio privato.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: CECCHERINI.

TAGLIAFERRI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — atteso che nell'ultima sua riunione, la commissione interministeriale per l'ammodernamento dei trasporti pubblici, accogliendo le proposte della società S.I.F.T. di Piacenza (concessionaria dal 1932 della ferrovia Piacenza-Bettola) avrebbe deciso la soppressione di tale tronco ferroviario e la sua sostituzione con un servizio automobilistico; considerate le insostituibili ragioni di pubblica utilità della ferrovia medesima in relazione al collegamento giornaliero dei lavoratori e delle popolazioni di questa vallata (1.000-1.200 persone nelle prime tre corse mattutine) con il capoluogo di provincia, nonché per quello del traffico pesante, traffico che ben difficilmente potrebbe essere sopportato dall'attuale strada provinciale nella eventualità della soppressione ventilata dalla commissione; tenuto conto dei voti contrari, ripetutamente espressi dalle popolazioni, dai consigli comunali della zona attraversata dalla ferrovia suddetta, dall'amministrazione provinciale in relazione alla minacciata soppressione — se: sulla scorta di quanto sopra, ritenga opportuno:

1) disattendere il parere della commissione interministeriale garantendo la continuità del servizio anche dopo il 1° luglio 1965;

2) revocare la concessione della ferrovia Piacenza-Bettola alla società S.I.F.T. esaminando nel contempo la possibilità di un miglioramento del servizio e la sua gestione in collaborazione con gli enti locali e provinciali interessati al mantenimento e al potenziamento della linea ferroviaria indicata. (11124)

RISPOSTA. — L'esame della situazione della ferrovia Piacenza-Bettola si è imposto in relazione a una sensibile diminuzione del traffico, sia viaggiatori sia merci, verificatosi in questi ultimi anni, fattore che unito ai fortissimi aumenti dei costi, e in particolare di quello del personale, ha portato in breve tempo a notevoli perdite di esercizio da colmare con sovvenzioni dello Stato.

L'eventuale revoca della concessione, per la quale tuttavia non sussistono i motivi previsti dalla legge, e il trasferimento della gestione ferroviaria ad enti pubblici non servirebbero a migliorare la situazione, dato il carattere della crisi che investe la ferrovia in questione.

L'entità del traffico viaggiatori e le caratteristiche della strada da percorrere non sono tali da creare difficoltà per l'attuazione di un servizio automobilistico, il quale potrà anzi essere più comodo per i viaggiatori che potran-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

no usufruire di corse molto più frequenti di quanto non offra il servizio ferroviario, mentre i paesi lontani dalla ferrovia potranno essere collegati direttamente con il capoluogo senza trasbordo.

Il Ministro: JERVOLINO.

TEMPIA VALENTA, SULOTTO, BALCONI MARCELLA, MAULINI E LENTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se sia a conoscenza che la società A.T.A. di Biella (Vercelli), concessionaria delle linee degli autoservizi per la provincia di Vercelli e in parte per le province di Novara, Torino, Alessandria, Pavia, che occupa circa 700 dipendenti, da due mesi non corrisponde lo stipendio ai lavoratori e non ha versato i contributi alla cassa di soccorso provocando la sospensione dell'assistenza.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per tutelare i diritti dei lavoratori. (11242)

RISPOSTA. — La vertenza insorta tra i rappresentanti dei lavoratori e l'azienda trasporti automobilistici di Biella (A.T.A.) è stata definita in data 8 maggio 1965 a seguito di un accordo raggiunto tra le parti presso la prefettura di Vercelli.

In base a tale accordo, fra l'altro, la società A.T.A. corrisponderà ai dipendenti il saldo degli arretrati del mese di marzo ed effettuerà il pagamento del 60 per cento degli arretrati relativi al mese di aprile, comprese le ferie non godute entro il 25 maggio.

La società stessa entro il 6 giugno corrisponderà, infine, il saldo delle competenze del mese di aprile, oltre al 60 per cento delle competenze del mese di maggio (ivi comprese le ferie non godute).

Per quanto riguarda, poi, la cassa di soccorso, la società provvederà a regolarizzare la situazione con pagamenti all'ordine dei farmacisti nonché agli ospedali ed alle cliniche.

Il Ministro: DELLE FAVE.

TOGNONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se sia o conoscenza dei disagi della popolazione di Selva (Grosseto) per la mancata realizzazione della strada denominata Case Stefanetti Dante-Case Olivi Castagnoli, che interessa una larga parte del comune di Santa Fiora.

E per sapere come intenda intervenire affinché l'ente Maremma, incaricato della realizzazione dell'opera predetta, inizi al più presto i lavori sulla base dei tracciati eseguiti fin dal 1964. (10576)

RISPOSTA. — L'ente per la colonizzazione della maremma tosco-laziale ha elaborato il progetto esecutivo dell'importo di 71.620.000 lire, per la costruzione della strada di bonifica montana n. 2 Alto Fiora, della lunghezza complessiva di 2,267 chilometri ed ha redatto un primo stralcio del progetto stesso, dell'importo di 27.174.000 lire relativo al tratto di 974 metri, che unisce la strada provinciale Convento Selva (località Poggio Marconi) alla località Casabartolini.

Il progetto, presentato il 2 aprile 1965 all'ispettorato distrettuale autonomo del monte Amiata di Piancastagnaio, è stato inoltrato all'ufficio del genio civile di Grosseto per l'istruttoria di rito.

L'ente Maremma ha assicurato che, appena definiti favorevolmente i prescritti adempimenti, procederà ad esperire la gara per l'aggiudicazione dei predetti lavori.

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI.

TOGNONI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza delle preoccupazioni degli amministratori comunali di Massa Marittima (Grosseto) (preoccupazioni di cui si è reso interprete anche un consigliere comunale del P.R.I. che ha rivolto una interrogazione al sindaco), a seguito dell'inspiegabile e ingiustificato ritardo nella designazione dei due componenti di nomina prefettizia del consiglio dell'ospedale civile di quella città.

E per sapere se intenda intervenire — anche in considerazione del fatto che il consiglio comunale ha provveduto fin dal mese di gennaio ad eleggere i propri rappresentanti e del fatto ancora più importante che al consiglio dell'ospedale è affidato il compito di presiedere alla costruzione del nuovo ospedale, del quale sono già stati approvati i progetti ed esistono i relativi stanziamenti — affinché il prefetto di Grosseto proceda immediatamente alla nomina di due rappresentanti nel consiglio dell'ospedale di Massa Marittima. (11374)

RISPOSTA. — Il prefetto di Grosseto ha provveduto, sin dal 7 maggio 1965 alla nomina di due componenti del consiglio di amministrazione dell'ospedale civile Sant'Andrea e ricovero G. Falusi di Massa Marittima, ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 7 giugno 1938 concernente il decentramento di dette istituzioni dal locale E.C.A.

Il Sottosegretario di Stato: MAZZA.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se il

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

provveditorato agli studi di Pesaro abbia agito in conformità delle disposizioni ricevute, affidando alla U.D.I. di quella provincia il « corso per genitori » finanziato dal Ministero della pubblica istruzione, causando vivo malumore e profonda preoccupazione sia nel corpo insegnante sia tra i genitori stessi. (9809)

RISPOSTA. — Il corso per genitori, affidato all'U.D.I. nella provincia di Pesaro, è stato autorizzato dal Ministero in applicazione delle norme contenute nella circolare del 14 luglio 1964, n. 1448/EP/235, riguardante l'organizzazione e il funzionamento delle attività di educazione per adulti nell'anno scolastico 1964-1965.

Si fa osservare, per altro, che tutti i corsi per genitori sono soggetti alla vigilanza da parte degli organi ispettivi centrali e periferici dell'amministrazione scolastica.

Il Ministro: GUI.

TRIPODI. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria e commercio e della marina mercantile.* — Per conoscere quali decisioni il Governo intenda prendere affinché il terminal triestino del costruendo oleodotto che collegherà Trieste con le raffinerie di Ingolstadt sia dotato di strutture e di servizi capaci di consentire lavori di manutenzione, riparazione, carenaggio e forniture di tutti i generi al fine di fare beneficiare la città di Trieste del maggior numero di giornate di sosta delle navi petroliere che vi sbarcheranno il greggio; e, in via particolare, quali saranno le caratteristiche di un bacino di carenaggio che non funzioni da semplice bocchettone di scarico meccanico, ma presenti soprattutto adeguate soluzioni di ampiezza, di stabilità e di continuità. (9817)

RISPOSTA. — Va premesso che in data 21 ottobre 1964 la S.I.O.T. (Società italiana per l'oleodotto transalpino) ha presentato domanda per ottenere l'autorizzazione ad installare nel territorio del comune di Dorligo (Trieste) un deposito costiero di oli minerali da collegare all'oleodotto progettato per il trasporto del petrolio grezzo ad Ingolstadt nonché, mediante quattro tubazioni, a due pontili da costruire nella zona di mare situata a nord della baia di Muggia per la discarica delle petroliere. Sull'anzidetta domanda hanno già espresso parere favorevole di massima le competenti autorità. La pubblicazione della domanda stessa, effettuata a norma dell'articolo 18 del regolamento di navigazione non ha provocato opposizioni.

La capitaneria di porto di Trieste ha al riguardo precisato che la diramazione dello oleodotto in parola, che la società ha chiesto di installare in collegamento con la Baia di Muggia, costituirebbe in effetti una soluzione alternativa a quella che, in base ad una precedente domanda avanzata dalla stessa società, prevedeva l'installazione del terminal di tale oleodotto in località Punta Sdobba nel comune di Grado e per la quale sono state presentate 35 opposizioni da parte di enti locali ditte e privati, per il pregiudizio che deriverebbe alla pesca ed alle locali industrie turistico-balneari in caso di inquinamento delle acque marine per eventuali perdite di petrolio grezzo.

Il deposito costiero progettato dalla società avrà una capacità di metri cubi 2 milioni e si prevede che le navi-cisterna necessarie per rifornirlo saranno, durante il primo periodo di attività, 600 all'anno e successivamente 1.200.

Per l'ormeggio di dette navi-cisterna la società intende costruire due moli a pettine della lunghezza di metri 430 ciascuno ed una piattaforma per il controllo dello scarico delle navi stesse.

Inoltre, verrebbe realizzato un canale navigabile ed un bacino di manovra delle petroliere della portata di 100 mila tonnellate.

La società non ha previsto, in quanto rientra nei propri programmi, la costruzione dei bacini di carenaggio e di cantieri per la manutenzione e la riparazione delle navi-cisterna che effettueranno trasporti per suo conto.

Pertanto, tale iniziativa potrebbe essere presa da altre ditte e società private.

Nel caso che ciò si verifichi, il Ministero della marina mercantile assicura che non mancherà di prendere in considerazione, con la maggiore possibile attenzione, le domande di concessione che saranno presentate per la costruzione di detti impianti, tenuto conto del contributo che essi potrebbero apportare allo sviluppo della economia della città di Trieste.

Il Ministro delle partecipazioni statali:
Bo.

TRIPODI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria e commercio e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se, a fronte della crisi del commercio agrumario all'interno e all'estero, tale da rovinare letteralmente l'economia già depressa della Calabria e della Sicilia per le disordinate condizioni del mercato soprattutto italiano, intendano,

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

di concerto, regolamentare i prezzi di vendita al minuto, entro il limite del 30-40 per cento sui prezzi all'ingrosso, e se intendano altresì incoraggiare la creazione di cooperative affinché i prodotti agrumari e in particolare le arance vadano direttamente dal produttore al consumatore, con vantaggio reciproco.

(9976)

RISPOSTA. — Le cause dello stato di disagio della nostra agrumicoltura sono essenzialmente di ordine strutturale e vanno ricercate nella frammentarietà della proprietà privata, nelle varietà superate dei nostri prodotti, nell'arretratezza delle tecniche colturali, nell'individualismo, spesso esasperato, dei nostri agricoltori.

Quanto al problema della distribuzione, un sistema di disciplina rigorosa dei prezzi e, in particolare l'applicazione di calmieri, non ha mai raggiunto, nello specifico settore agrumi, gli scopi prefissi.

L'adozione di misure del genere contrasterebbe, poi, con gli attuali indirizzi, espressi anche in provvedimenti legislativi, intesi a raggiungere una sempre maggiore liberalizzazione del commercio.

Il Governo, invece, ha ritenuto opportuno agevolare la vendita diretta dei prodotti da parte degli agricoltori, singoli od associati, nell'intento di trasferire al settore agricolo aliquote sempre maggiori di valore aggiunto che attualmente vanno alla intermediazione.

A tale scopo, si ritiene che pienamente rispondano le leggi 9 febbraio 1963, n. 59, e 14 giugno 1964, n. 477, con le quali è stato consentito ai produttori agricoli di vendere, in forma ambulante o in sede stabile, i propri prodotti in tutto il territorio della Repubblica, con la semplice autorizzazione del comune e senza sottostare all'obbligo di munirsi della licenza di commercio.

Quanto alla richiesta di incoraggiare la creazione di cooperative, premesso che, nel nostro ordinamento, per cui gli incentivi statali e lo stimolo dei pubblici poteri non possono avere effetti determinanti sullo sviluppo della cooperazione, si fa presente che da tempo i produttori agricoli sono sollecitati verso forme associative che, attuando più organici piani di coltivazione ed attraverso un'adeguata attrezzatura collettiva — non soltanto di raccolta e di conservazione dei prodotti, ma anche di lavorazione, trasformazione e vendita diretta al consumo — potranno consentire di realizzare una produzione notevolmente valorizzata e di presentarla sul mercato in quan-

tità proporzionale alle possibilità di assorbimento.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: FERRARI-AGGRADI.

VALITUTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se intenda finalmente promuovere un provvedimento atto a definire organicamente in via generale l'annoso problema del trattamento previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio.

Per conoscere altresì se, anche in permanenza dell'attuale legislazione, intenda promuovere una revisione del vigente regolamento interno per le pensioni dell'« Enasarco » improntato a criteri particolarmente restrittivi, talché detto ente corrisponde attualmente appena 223 pensioni, malgrado il suo considerevole bilancio e il notevole numero degli iscritti.

L'interrogante richiama l'attenzione specialmente sulla situazione di quegli iscritti che, avendo corrisposto regolari contribuzioni al fondo previdenza e assistenza fin dalla costituzione dell'« Enasarco » (1938), si vedono negato il trattamento pensionistico per la mancata rivalutazione dei contributi anteguerra, che ovviamente venivano corrisposti in moneta ancora non svalutata, e quindi nella grande maggioranza dei casi non raggiungano le posizioni contributive minime stabilite dal detto regolamento per il trattamento pensionistico.

A questi iscritti l'ente garantisce solo lo irrisorio trattamento del rimborso delle somme registrate al loro nominativo, con l'interesse del quattro per cento annuo; e ciò sebbene proprio i contributi corrisposti in moneta non svalutata nel primo quinquennio di vita dell'ente abbiano consentito a quest'ultimo la formazione di un ingente patrimonio immobiliare, dal quale ricava tuttora fortissime rendite. (9507)

RISPOSTA. — Lo schema di disegno di legge per la estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali, già approvato dal Consiglio dei ministri, è in corso di presentazione al Parlamento, mentre lo schema di regolamento interno dell'« Enasarco » è già stato inoltrato, per il prescritto parere, al Consiglio di Stato.

L'esiguo numero delle pensioni corrisposte dall'« Enasarco » è da attribuire essenzialmente al fatto che l'attuale regolamento, il quale per altro prevede la facoltà di optare

fra pensione e liquidazione in capitale, è entrato in vigore da appena due anni.

Per quanto riguarda la rivalutazione dei contributi versati prima della guerra, ridotti a scarsa entità per effetto della svalutazione monetaria, si fa presente che trattasi di problema di carattere generale, proprio di tutti i crediti espressi in valuta nominale.

Una rivalutazione di detti contributi, anche se non è facilitata dall'attuale regolamento della gestione previdenza, basata, secondo i principi contenuti negli accordi collettivi, sul meccanismo dei conti individuali, può eventualmente essere esaminata solo dagli organi competenti dell'ente, nel quadro delle particolari norme che regolano la gestione dei capitali in virtù degli accordi collettivi di categoria.

Il Ministro: DELLE FAVE.

VERONESI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quando sarà presumibilmente realizzato il collegamento telefonico della frazione Masi del comune di Imer (Trento) richiesto, in base alla legge 30 dicembre 1959, n. 1215, nel 1960 e per cui furono date assicurazioni nel 1961, rimaste finora prive di seguito. (10627)

RISPOSTA. — La frazione Masi del comune di Imer (Trento) si trova nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1959, n. 1215, per ottenere il collegamento telefonico a spese dello Stato.

Si deve tuttavia far presente che questa amministrazione ha dovuto sospendere la progettazione dei collegamenti telefonici di numerosissime località che ne hanno titolo, essendo i fondi stanziati in bilancio e destinati a tali realizzazioni completamente impegnati per la esecuzione di lavori già disposti.

Si assicura comunque che è allo studio di questo Ministero e degli altri competenti organi di Governo l'opportunità di promuovere un provvedimento legislativo inteso a prorogare la validità della legge 30 dicembre 1959, n. 1215, ed a reperire i fondi necessari per consentire la prosecuzione del programma dei collegamenti di che trattasi.

Il Ministro: RUSSO.

VESTRI, SERONI, MAZZONI e FIBBI GIULIETTA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dell'agricoltura e foreste e dell'interno.* — Per sapere se sia a loro conoscenza che in località Galceti del comune di Prato (Firenze), sulle pendici sud del Monte Ferrato, è stata abusivamente aperta una strada che,

inoltrandosi per varie centinaia di metri e salendo in quota, dovrebbe servire un'ampia area in cui sono in corso lavori (altrettanto abusivi) per lo sfruttamento di una grande cava di pietra. I lavori per la costruzione della strada e per la apertura della cava non sono autorizzati dal comune e ricadono in area sottoposta a tutela paesaggistica da parte della sovrintendenza ai monumenti di Firenze, ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 1958 (pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 5 maggio 1958, n. 108), e si risolvono chiaramente nella distruzione del patrimonio arboreo della parte più bella e ridente della zona vincolata, facendo cadere nel vuoto gli scopi che si proponeva il decreto citato che parlava appunto delle « pinete, cipressete e abetaie » come di « un quadro naturale di non comune bellezza panoramica » e come tale meritevole di tutela appropriata.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere:

1) se sia a conoscenza dei ministri interrogati che tali lavori sono stati iniziati dopo che la sovrintendenza ai monumenti di Firenze, con lettera del 17 novembre 1964 di cui solo recentemente l'amministrazione comunale ha potuto avere cognizione, si è dichiarata disposta a consentire l'apertura della cava con la condizione che il materiale petroso estratto venga poi sostituito con terreno di riporto su cui siano ripiantati dei pini per sostituire quelli che ora vengono distrutti;

2) se i ministri interrogati si sentano di condividere il facile ottimismo con ciò manifestato dalla sovrintendenza oppure ritengano giustificato l'allarme che tale notizia ha suscitato in tutti gli ambienti cittadini e che ha trovato amplissima eco nella stampa cittadina;

3) cosa intendano fare per salvaguardare il pubblico interesse messo in pericolo da siffatta iniziativa e, in particolare, per rimuovere la sovrintendenza ai monumenti ed il corpo forestale dello Stato dalla assoluta inazione e dal silenzio in cui si sono trincerati nonostante le proteste della civica amministrazione, della opinione pubblica che richiedono il rispetto e la salvaguardia del patrimonio paesaggistico della città. (10020)

RISPOSTA. — Con foglio del 17 novembre 1964, n. 8150 a seguito di un sopralluogo effettuato con un rappresentante dell'ispettorato ripartimentale delle foreste, il sovrintendente ai monumenti di Firenze esprimeva parere favorevole, per la parte di sua competenza, all'apertura di una cava di pietra nella zona della pendice est del Monte Ferrato, sottoposta a vincolo paesistico.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 14 GIUGNO 1965

L'autorizzazione in parola veniva subordinata alla condizione che la superficie del terreno da scavare fosse ridotta rispetto a quanto era stato richiesto dal proprietario. Come risultava dal progetto, l'accesso alla zona da scavare era assicurato da viottoli esistenti.

Nel febbraio 1965 l'impresa interessata, prima di avere ottenuto la prescritta autorizzazione comunale, dava inizio ai lavori, aprendo da valle al monte una strada lunga circa un chilometro e abbattendo alcuni alberi.

L'amministrazione comunale di Prato interveniva opportunamente, provvedendo a far sospendere i lavori ed elevando contravvenzione a carico dei responsabili ai sensi dell'articolo 57 del vigente regolamento edilizio e dell'articolo 4 del codice della strada.

Dal canto suo, la sovrintendenza ai monumenti di Firenze, non appena informata della condotta abusiva dei lavori — in quanto effettuati senza licenza comunale — disponeva subito un sopralluogo, dal quale emergeva che i lavori di scavazione avevano già raggiunto i limiti di spazio corrispondenti a quanto la

sovrintendenza stessa aveva autorizzato e che le vie d'accesso erano state notevolmente allargate con grave danno alle alberature.

Conseguentemente, la sovrintendenza, con nota del 27 febbraio 1965, n. 1385, ha ordinato la sospensione dei lavori e, per quanto riguarda — in particolare — le opere abusive di trasformazione dei viottoli esistenti, si è riservata di adottare successivi provvedimenti.

Mentre si assicura che la sovrintendenza ai monumenti di Firenze non consentirà un'ulteriore espansione della cava, si fa rilevare che l'autorizzazione di quell'ufficio datata 17 novembre 1964, era motivata dal fatto che la zona da scavare è ubicata in posizione non visibile dalle strade pubbliche esistenti intorno al Monte Ferrato e quindi in luogo tale da non intaccare la veduta del pregevole quadro della collina.

Il Ministro della pubblica istruzione:
GUI.